ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCLII**
n. **1**

CATALOGO

DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI E DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI

(Articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(GALLETTI)

Trasmessa alla Presidenza l'8 febbraio 2017

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CATALOGO
DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE FAVOREVOLI E DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI
2016

COME STABILITO DALL'ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221
("*DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI*")
DETTA COLLEGATO AMBIENTALE
(GU SERIE GENERALE N. 13 DEL 18-1-2016)

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali (SVI) - U.A.T. Sogesid

DICEMBRE 2016

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

INDICE SINTETICO

ABBREVIAZIONI 11

PREMESSA 13

INTRODUZIONE 15

SINTESI 17

EXECUTIVE SUMMARY 23

1. CHE COS'È UN SUSSIDIO? 29

1.1. Definizione di sussidio 29

1.2. Come si determina un sussidio ambientalmente dannoso (SAD) 31

1.3. Come si determina un sussidio ambientalmente favorevole (SAF) 32

1.4. La definizione di sussidio adottata nel Catalogo 33

2. QUADRO INTERNAZIONALE E NAZIONALE 35

2.1. Organismi Sovranazionali 36

2.2. Unione Europea 59

2.3. Esperienze Nazionali 70

2.4. Dibattito scientifico 92

2.5. L'esperienza italiana 95

2.6. Le osservazioni degli organismi internazionali in relazione all'Italia 107

2.7. Industria, mondo della ricerca e società civile 113

3. LA METODOLOGIA 123

3.1. Strumenti proposti per identificare un SAD e un SAF 123

3.2. Come si quantifica un sussidio 135

4. I SAD E I SAF IN ITALIA 151

4.1. Introduzione metodologica 151

4.2. Agricoltura (con la partecipazione del CREA) 153

4.3. Energia 164

4.4. Trasporti 184

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.5. Altri sussidi 191

4.6. IVA agevolata 204

4.7. Tabella di sintesi 212

5. RACCOMANDAZIONI 215

5.1. Orientamento generale 215

5.2. Suggerimenti di policy 218

5.3. Cosa manca in questo catalogo 221

APPENDICE A - SCHEDE SUI SINGOLI SUSSIDI 223

A.1. Linee guida 223

A.2. Scheda di rilevazione 224

APPENDICE B – SUSSIDI IN AGRICOLTURA – CREA 229

B.1. Prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo agroalimentare e forestale 229

B.2. Schede di rilevamento dati 244

APPENDICE C – SPESE FISCALI MEF 325

C.1. Prima ricognizione dei sussidi in campo economico-finanziario: compilazione dati quantitativi DSREF 325

C.2. Schede di rilevamento dati 327

APPENDICE D – ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA 429

D.1. Conto Energia (Fonte Solare Fotovoltaica) 429

D.2. Gli incentivi alle FER elettriche diverse dal fotovoltaico 431

D.3. Gli incentivi alle FER termiche e all'Efficienza Energetica 435

APPENDICE E – METODOLOGIA DI STIMA QUANTITATIVA DELL'IVA 439

APPENDICE F – METODOLOGIA DI STIMA QUANTITATIVA PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 11 DEL TESTO UNICO DELLE ACCISE (TUA) 441

BIBLIOGRAFIA 443

GRUPPO DI LAVORO 461

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

INDICE DETTAGLIATO

ABBREVIAZIONI **11**

PREMESSA **13**

INTRODUZIONE **15**

SINTESI **17**

EXECUTIVE SUMMARY **23**

1. CHE COS'È UN SUSSIDIO? **29**

1.1. Definizione di sussidio **29**

1.2. Come si determina un sussidio ambientalmente dannoso (SAD) **31**

1.3. Come si determina un sussidio ambientalmente favorevole (SAF) **32**

1.4. La definizione di sussidio adottata nel Catalogo **33**

2. QUADRO INTERNAZIONALE E NAZIONALE **35**

2.1. Organismi Sovranazionali **36**
2.1.1. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) 36
2.1.2. Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) 38
2.1.3. Gruppo dei 20 (G20) 41
2.1.3.1 La Cina e i sussidi alle fonti fossili 45
2.1.3.2 Gli USA e i sussidi alle fonti fossili 46
2.1.4. Gruppo dei Sette (G7) 47
2.1.5. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 47
2.1.6. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 48
2.1.7. Fondo Monetario Internazionale (FMI) 49
2.1.8. Banca Mondiale (WB) 52
2.1.9. Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) 54
2.1.10. International Civil Aviation Organization (ICAO) e International Maritime Organization (IMO) 56
2.1.10.1. Trasporto aereo 57
2.1.10.2. Trasporto marittimo 58

2.2. Unione Europea **59**
2.2.1. Commissione Europea 59
2.2.2. Institute for European Environmental Policy (IEEP) 61
2.2.3. Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) 65
2.2.4. Eunomia 69

2.3. Esperienze Nazionali **70**
2.3.1. Paesi del Consiglio Nordico 70
2.3.2. Svezia 71
2.3.3. Irlanda 73
2.3.4. Regno Unito 75
2.3.5. Germania 77

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.3.6. Francia 80
2.3.7. Spagna 83
2.3.8. Portogallo 85
2.3.9. USA 87
2.3.10. Messico 87
2.3.11. India, Indonesia, Malesia e Ucraina 88

2.4. Dibattito scientifico 92
2.4.1. I principali centri di ricerca e think tanks 92

2.5. L'esperienza italiana 95
2.5.1. Il primo tentativo di riforma delle spese fiscali: i primi anni Settanta 96
2.5.2. Secondo tentativo di riforma: Legge n. 408/1990 98
2.5.3. Spese fiscali: il rapporto Ceriani (2011) 99
2.5.4. Sussidi diretti alle imprese: il rapporto Giavazzi (2012) 100
2.5.5. Delega Fiscale art. 4 – art. 15 (2014) 101
2.5.6. Collegato ambientale (Legge 221/2015) 102
2.5.7. Legge di stabilità 2016 105
2.5.8. La Commissione Marè sulle agevolazioni fiscali (2016) 106

2.6. Le osservazioni degli organismi internazionali in relazione all'Italia 107
2.6.1. Analisi del potenziale di riforma EEA (2011) 107
2.6.2. Raccomandazioni OCSE (2013) 109
2.6.3. Raccomandazioni semestre europeo (2011-2016) 111
2.6.4. Raccomandazioni del Consiglio Nazionale della Green Economy 112

2.7. Industria, mondo della ricerca e società civile 113
2.7.1 Mondo industriale 113
2.7.2 Mondo della società civile 116
2.7.3 Mondo della ricerca 119

3. LA METODOLOGIA 123

3.1. Strumenti proposti per identificare un SAD e un SAF 123
3.1.1. Quickscan 123
3.1.2. Checklist 125
3.1.3. The integrated assessment framework 127
3.1.4. EHS reform tool 131
3.1.5. DPSIR 132
3.1.6. Il quadro TEEB 134

3.2. Come si quantifica un sussidio 135
3.2.1. Approccio Price Gap 136
3.2.2. Stima del sussidio a consumatori/produttori 139
3.2.3. Rendita sulle risorse naturali (*Resource rent*) 141
3.2.4. Costo marginale sociale (*Marginal social cost*) 142
3.2.5. Esternalità 143
3.2.5.1. L'utilità dei costi esterni nelle politiche pubbliche 145
3.2.5.2. Come si calcolano 146

4. I SAD E I SAF IN ITALIA 151

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.1. Introduzione metodologica **151**

4.2. Agricoltura (con la partecipazione del CREA) **153**
4.2.1. Introduzione 153
4.2.2. Spese fiscali 154
4.2.3. Sussidi diretti 155

4.3. Energia **164**
4.3.1. Introduzione 164
4.3.2. Spese fiscali 168
4.3.3. Sussidi diretti 178

4.4. Trasporti **184**
4.4.1. Introduzione 184
4.4.2. Spese fiscali 185
4.4.3. Sussidi diretti 187

4.5. Altri sussidi **191**
4.5.1. Introduzione 191
4.5.2. Spese fiscali 192
4.5.3. Sussidi diretti 202

4.6. IVA agevolata **204**
4.6.1. Introduzione 204
4.6.2. Voci IVA agevolata 4% 205
4.6.3. Voci IVA agevolata 10% 207

4.7. Tabella di sintesi **212**

5. RACCOMANDAZIONI **215**

5.1. Orientamento generale **215**

5.2. Suggerimenti di policy **218**

5.3. Cosa manca in questo catalogo **221**

APPENDICE A - SCHEDE SUI SINGOLI SUSSIDI **223**

A.1. Linee guida **223**

A.2. Scheda di rilevazione **224**

APPENDICE B – SUSSIDI IN AGRICOLTURA – CREA **229**

B.1. Prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo agroalimentare e forestale **229**

B.2. Schede di rilevamento dati **244**
B.2.1. Programma di sviluppo rurale (PSR) 244
B.2.1.1. Misura 2 PSR 2014-2020 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 244
B.2.1.2. Misura 3 PSR 2014-2020 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 247
B.2.1.3. Misura 4 PSR 2014-2020 - Investimenti in immobilizzi materiali 250

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.4. Misura 5 PSR 2014-2020 - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione 253
B.2.1.5. Misura 6 PSR 2014-2020 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 256
B.2.1.6. Misura 8 PSR 2014-2020 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 259
B.2.1.7. Misura 10 PSR 2014-2020 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 262
B.2.1.8. Misura 11 PSR 2014-2020 - Agricoltura biologica 265
B.2.1.9. Misura 12 PSR 2014-2020 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque ... 268
B.2.1.10. Misura 13 PSR 2014-2020 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 271
B.2.1.11. Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere animale 274
B.2.1.12. Misura 15 PSR 2014-2020 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste 277
B.2.2. Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) 280
B.2.2.1. Programma di sostegno nel settore vitivinicolo 280
B.2.2.2. Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: i) Sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori; ii) Programma Frutta nelle Scuole 282
B.2.3. Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune 284
B.2.3.1. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte 284
B.2.3.2. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane 286
B.2.3.3. Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte 288
B.2.3.4. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici 290
B.2.3.5. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini 292
B.2.3.6. Sostegno specifico per la zootecnia ovino-caprina 294
B.2.3.7. Sostegno specifico per i seminativi - premio per la soia 296
B.2.3.8. Sostegno specifico per i seminativi - premio per il riso 298
B.2.3.9. Sostegno specifico per i seminativi - premio barbabietola da zucchero 300
B.2.3.10. Sostegno specifico per i seminativi – premio pomodoro da industria 302
B.2.3.11. Sostegno specifico per i seminativi: frumento duro 304
B.2.3.12. Sostegno specifico per i seminativi: colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose 306
B.2.3.13. Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose 308
B.2.3.14. Sostegno specifico - premio base olivo 310
B.2.3.15. Sostegno specifico - premio aggiuntivo olio 312
B.2.3.16. Misura premi per il settore olio di oliva, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale. Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità 314
B.2.3.17. Regime di pagamento di base 316
B.2.3.18. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 318
B.2.3.19. Pagamento per i giovani agricoltori 320
B.2.4. Agevolazione sugli olii minerali in agricoltura 322

APPENDICE C – SPESE FISCALI MEF 325

C.1. Prima ricognizione dei sussidi in campo economico-finanziario: compilazione dati quantitativi DSREF 325

C.2. Schede di rilevamento dati 327
C.2.1. Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili 327
C.2.2. Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie 329
C.2.3. Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano – Esenzione obbligatoria dell'accisa 331

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.4. Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino a 150 kWh di consumo mensile 333
C.2.5. Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione di taluni prodotti (gomme, plastica, ecc.) 335
C.2.6. Esenzione dall'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea 337
C.2.7. Esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie 339
C.2.8. Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci 341
C.2.9. Impiego agevolato dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati 343
C.2.10. Esenzione dell'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione 345
C.2.11. Esenzione dell'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati 347
C.2.12. Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina .. 349
C.2.13. Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi 351
C.2.14. Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione 353
C.2.15. Riduzione dell'accisa sui carburanti per i taxi 355
C.2.16. Riduzione dell'accisa sui carburanti utilizzati dalle autoambulanze 357
C.2.17. Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare ... 359
C.2.18. Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali 361
C.2.19. Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi 363
C.2.20. Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali 365
C.2.21. Riduzione di prezzo del gasolio e GPL impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate 367
C.2.22. Deduzione forfettaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante 369
C.2.23. Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri 371
C.2.24. Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui 373
C.2.25. Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo 375
C.2.26. Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico 377
C.2.27. Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica 379
C.2.28. Detrazione per i vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti 381
C.2.29. Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 383
C.2.30. Proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. 385
C.2.31. Incentivi rottamazione autocaravan 387
C.2.32. Estensione dell'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica anche all'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative 389
C.2.33. Agevolazione sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto 391
C.2.34. Riduzione del prezzo al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria 393

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.35. Disposizioni di cui ai commi 645 e 646 della Legge n. 208/2015 riguardanti la gestione delle attività di monitoraggio dell'agevolazione consistente nel credito di imposta relativo all'accisa applicata per il gasolio utilizzato per autotrazione dagli autotrasportatori 395
C.2.36. Esenzione energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da determinati soggetti 397
C.2.37. Disposizioni per favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati 399
C.2.38. Contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori 401
C.2.39. Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi 403
C.2.40. Riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 405
C.2.41. Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale 407
C.2.42. Riduzione della TARI per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici. 409
C.2.43. Credito d'imposta bonifiche amianto. 411
C.2.44. Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura 413
C.2.45. IVA agevolata 10% per acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01) 415
C.2.46. IVA agevolata 10% per alcuni usi domestici, industriali ed irrigui di energia elettrica e gas 417
C.2.47. IVA agevolata 10% per alcuni usi di oli minerali greggi ed oli combustibili 419
C.2.48. IVA agevolata 10% prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne. 421
C.2.49. IVA agevolata 10% prodotti fitosanitari 423
C.2.50. IVA agevolata 10% prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali 425
C.2.51. IVA agevolata 10% somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione 427

APPENDICE D – ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA 429

D.1. Conto Energia (Fonte Solare Fotovoltaica) 429

D.2. Gli incentivi alle FER elettriche diverse dal fotovoltaico 431

D.3. Gli incentivi alle FER termiche e all'Efficienza Energetica 435

APPENDICE E – METODOLOGIA DI STIMA QUANTITATIVA DELL'IVA 439

APPENDICE F – METODOLOGIA DI STIMA QUANTITATIVA PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PUNTO 11 DEL TESTO UNICO DELLE ACCISE (TUA) 441

BIBLIOGRAFIA 443

GRUPPO DI LAVORO 461

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Abbreviazioni

AEA	Agenzia Europea per l'Ambiente (vedi EEA)
AEEGSI	Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
AIE	Agenzia Internazionale dell'Energia (vedi IEA)
ca.	circa
c.d.	cosiddetto
CBD	Convention on Biological Diversity
CNG	Compressed Natural Gas
d.q.	da quantificare
DECC	Department for Energy and Climate Change (UK)
DEFRA	Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)
e.g.	per esempio (*exempli gratia*)
ECFIN	Directorate General for Economic and Financial Affairs (Commissione Europea)
EEA	European Environmental Agency
EPA	Environmental Protection Agency (USA)
ETS (o EU-ETS)	European Union - Emission Trading System
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
FIP	Feed-in-Premium
FIT	Feed-in-Tariff
FMI	Fondo Monetario Internazionale
G20	Gruppo dei 20 Paesi (G8 + Cina, Brasile, India, Australia, Messico, Corea del Sud, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita, Argentina, Sud Africa, UE)
G7	Gruppo dei 7 Paesi: Stati Uniti d'America, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada
G8	Gruppo dei 7 Paesi + Russia
GBE	Green Budget Europe
GHG	GreenHouse Gasses (gas ad effetto serra)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germania)
GNC	Gas Naturale Compresso (vedi CNG)
GNL	Gas Naturale Liquefatto
GPL	Gas Petrolio Liquido (vedi LPG)
GSI	Global Subsidies Initiative
HGV	Heavy Goods Vehicles
ICAO	International Civil Aviation Organization
IEA	International Energy Agency
IEEP	Institute for European Environmental Policy
IGA	Inspection Générale de l'Administration (Francia)
IGAS	Inspection Générale des Affaires Sociales (Francia)
IGF	Inspection Générale des Finances (Francia)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

IISD	International Institute for Sustainbale Development
IMF	International Monetary Fund (vedi FMI)
IMO	International Maritime Organization
INDC	Intended Nationally Determined Contribution
LPG	Liquid Petroleum Gas
MEFOP	Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione
OCM	Organizzazione Comune di Mercato
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (vedi OCSE)
OMC	Organizzazione Mondiale per il Commercio (vedi WTO)
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PAC	Politica Agricola Comunitaria
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PVS	Paesi in Via di Sviluppo
SAD	Sussidio Ambientalmente Dannoso
SAF	Sussidio Ambientalmente Favorevole
SAN	Sussidio Ambientalmente Neutro
TEEB	The Economics of Ecosystem and Biodiversity
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development
UNEP	United Nations Environment Programme / Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
WB	Banca Mondiale / World Bank
WRI	World Resource Institute
WTO	World Trade Organization

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Premessa

Gian Luca Galletti

1. La conoscenza dei sussidi ambientalmente rilevanti, sia dannosi che favorevoli, costituisce uno sforzo necessario per il disegno di politiche ambientali ed economiche ambiziose ed efficienti. Politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali lanciate con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi (SDG), dal Piano d'azione di Addis Abeba per una finanza sostenibile e su un piano diverso, ma convergente, dall'enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco.	1. Knowledge of environmental relevant subsidies, both harmful and friendly, represents a necessary effort to design ambitious and efficient environmental and economic policies. Such policies must rise to the challenges posed by the Paris Agreement on Climate Change, the UN Agenda 2030 for Sustainable Develoment with its 17 goals, the Addis Ababa Action Plan for a sustainable finance and, although on a different level, the encyclical "Laudato Sì" by Pope Francis.
2. Il Catalogo dei Sussidi richiesto dal Parlamento al Governo rientra in uno sforzo generale del Paese di analisi e valutazione dell'erosione fiscale, delle spese fiscali, delle agevolazioni e incentivi esistenti. Si affianca ai tentativi di riforma per un "sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (delega fiscale 2014), ai decreti e alle attività che ne sono derivati.	2. The Catalogue of Subsidies, requested by the Parliament to the Government, is part of a general effort of the Country aiming to analyze and evaluate fiscal erosion, tax expenditures as well as existing tax breaks and incentives. Moreover, it supports the attempts of reform for a "fairer, transparent and growth-oriented tax system" (2014 fiscal reform), together with the decrees and activities that have resulted from it.
3. Si tratta prima di tutto di identificare i sussidi, di capirne struttura e obiettivi, di riesaminarne la validità, l'efficacia e l'efficienza, spesso numerosi anni dopo la loro introduzione. In non pochi casi, si tratta di situazioni di privilegio che non hanno più ragione di esistere. Non pochi sussidi hanno tuttavia tuttora valide motivazioni economiche e sociali. Ma andranno rivisti affinchè non siano ragione di effetti ambientali negativi.	3. First of all, it is necessary to identify subsidies, understanding their structure and objectives and review their validity, effectiveness and efficiency, in several cases many years after their introduction. Not rarely, they represent cases of privilege, with no further reasons for existing anymore. On the contrary, several subsidies, however, are still justified by valid economic and social reasons. Nevertheless, these will need to be reconsidered to avoid environmental negative impacts.
4. È infatti difficilmente comprensibile per l'opinione pubblica, per i cittadini, per la comunità scientifica, per gli esperti delle organizzazioni ambientaliste, come delle imprese, che si utilizzino fondi dello stato (attraverso spese dirette) o che si rinunci a fondi dello stato (attraverso spese fiscali, vale a dire agevolazioni, esenzioni o riduzioni) per incoraggiare attività economiche, che abbiano un impatto negativo per l'ambiente.	4. It is indeed hardly understandable for the public opinion, citizens, the scientific community, experts from environmental NGOs as well as from firms, that public revenue is utilized (by means of direct expenditures) or reduced (by means of tax expenditures i.e. breaks or exemptions) to stimulate environmentally harmful economic activities.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

5. Il Ministero dell'Ambiente sta lavorando per la definizione di politiche ambientali ed economiche ambiziose ed integrate attraverso gli strumenti offerti dalle disposizioni sulla Green Economy e l'Efficienza delle Risorse (L.221/2015), la predisposizione di un Green Act per la decarbonizzazione dell'economia, di nuovo l'efficienza delle risorse (l'economia circolare) e una finanza sostenibile. Altre azioni sono la predisposizione di una Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, coerente agli SDG concordati in sede ONU, e l'attuazione della ratifica dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici . In questo stesso periodo sono stati attivati i lavori del Comitato per il Capitale Naturale istituito dal Presidente del Consiglio, anch'esso richiesto, come questo Catalogo dei Sussidi Ambientali, dalla L.221/2015, per cominciare a calcolare il valore e il contributo del capitale naturale all'attività economica del Paese e per meglio considerarne l'importanza nelle scelte di bilancio, economiche e finanziarie.	5. The Ministry of Environment is working on the definition of ambitious and integrated environmental and economic policies through the measures on Green Economy and Resource Efficiency (L.221/2015), the preparation of a Green Act for the decarbonization of the economy, again resource efficiency (circular economy) and sustainable finance. Moreover, we are pursuing the definition of the National Strategy on Sustainable Development, coherent with the SDGs agreed in the UN framework, and the implementation of the ratification of the Paris Agreement on climate change. In this same period – with the same law on Green Economy and Resource Efficiency that has required the Catalogue of Environmental Subsidies - the activities of the Natural Capital Committee, instituted by the President of the Council of Ministries have been activated; it aims to start the assessment of the value and of the contribution of the national natural capital to the economic activities of the Country so as to better understand its role in the public budget, economic and financial choices.
6. Mi auguro che questo primo Catalogo possa contribuire ad aiutare Parlamento e Governo, con il consenso convinto di produttori e consumatori, ad avviare un processo progressivo, ma rapido e certo, di eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, così come ci richiede la comunità scientifica e la comunità internazionale.	6. I hope that this first Catalogue can contribute to help the Parliament and the Government, with the strong consensus of producers and consumers, to begin a gradual, although quick and well defined, path towards the elimination of environmental harmful subsidies as the scientific and international community asks us.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Introduzione

Francesco La Camera

1. Un'estesa letteratura internazionale prodotta da organizzazioni internazionali che vanno dall'OCSE al FMI, dalla Banca Mondiale all'UNEP, ci incoraggia ad eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, per ragioni ambientali (non distruggere il capitale naturale, base insostituibile del nostro sistema economico), ma anche per ragioni economiche (competitività internazionale e concorrenza). Specifiche raccomandazioni del Semestre Europeo, dell'OCSE, dei migliori think tanks internazionali ci incoraggiano in questo senso.	1. An extensive international literature produced by international organizations, ranging from OECD and IMF to World Bank and UNEP, encourages us to eliminate environmentally harmful subsidies, not only for environmental reasons (preserve the natural capital, an irreplaceable basis of our economic system) but also for economic reasons (to increase international competitiveness and foster competition). Specific recommendations by the European Semester, by the OECD and by most important international think tanks encourage us along this way.
2. Difficilmente raggiungeremo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, se non procederemo a un'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili nei nostri Paesi. Sicuramente non raggiungeremmo i Targets della Convenzione ONU sulla Biodiversità, che già impegnano i nostri Paesi all'eliminazione dei sussidi dannosi alla biodiversità entro il 2020. Difficilmente accoglieremmo i suggerimenti del Panel Internazionale delle Risorse presso l'UNEP in materia di uso efficiente delle risorse, economia circolare e crescita verde, se non eliminassimo dal sistema economico le distorsioni introdotte dai sussidi all'estrazione di fonti fossili e risorse naturali.	2. We will hardly reach the Paris Agreement's targets on climate change, if we do not start the removal of fossil fuel subsidies in our countries. For sure, we would not reach the Aichi targets of the UN Convention on Biodiversity, which commits our countries to the elimination of biodiversity harmful subsidies by 2020. Again, we would not meet the suggestions of the International Resource Panel at UNEP in the area of resource efficiency, circular economy and green growth, if we do not eliminate from the economic system the distortions induced by subsidies in the extraction of fossil fuels and natural resources.
3. Con i proventi risparmiati sui sussidi alle fonti fossili a livello globale, che siano stimati in modo prudente dall'OCSE in 150 miliardi di dollari annui o in modo più approfondito dal FMI in 550 (includendo le esternalità), si potrebbero ampiamente coprire i 100 miliardi di dollari di finanziamento che le economie più industrializzate responsabili dei cambiamenti climatici si sono impegnate ad utilizzare nei paesi ancora bisognosi di sviluppo.	3. With the revenue raised by removing fossil fuel subsidies globally, either if conservatively estimated by the OECD in 150 billion dollars per year or assessed more extensively by the IMF in 550 (with a more complex approach including externalities), it would be possible to largely cover the US $ 100 billion that the developed countries responsible for climate change have committed to raise to help countries still in need of development.
4. Si tratta di lavorare per un'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi progressiva nei	4. The issue at stake is to work for a gradual in time but clearly defined phase out of environmentally harmful subsidies. We have to

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

tempi, ma certa nei modi. Si tratta di dare tempo a consumatori e produttori di riorientare le proprie scelte di consumo e investimento. Resterebbero risorse per una significativa riduzione in molti dei nostri Paesi dell'imposizione sulle imprese e sul lavoro. 5. Si tratta anche di continuare a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sussidi ambientalmente favorevoli, a cui sono stati dedicati, almeno nel caso delle fonti di energia rinnovabile, fondi sostanziosi. Occorre tuttavia che si dia stabilità e certezza nel tempo agli incentivi, orientando i fondi al finanziamento dell'innovazione tecnologica ambientalmente sostenibile.	give consumers and producers the time to reorient their consumption and investment choices. There would still be enough resources in many of our countries to significantly reduce the tax burden on labour and firms. 5. At the same time, it is also important to continue to improve the effectiveness and efficiency of environmentally friendly subsidies to which our country already devoted in the past, at least in the case of renewable energy sources, substantial funds. Nevertheless, we need to guarantee stable and certain incentives through time, while orienting public expenditure to the funding of environmentally sustainable technological innovation.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Sintesi

1.Il Parlamento ha incaricato[1] il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di predisporre un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il Ministero, attraverso la sua Direzione generale per lo sviluppo sostenibile (DG-SVI) con l'assistenza tecnica della Sogesid s.p.a., ha provveduto alla prima redazione del Catalogo qui presentato. Il Catalogo verrà aggiornato, arricchito e possibilmente completato, a seguito degli approfondimenti e delle collaborazioni attivate, entro il 30 giugno di ogni anno.

2.Come emerge dall'ampia rassegna della più accreditata letteratura nazionale e internazionale (cfr. Cap.1), vi sono diverse definizioni di sussidio più o meno ampie volte a individuare i confini di ciò che è o meno un sussidio:

- un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato (WTO);
- un vantaggio in materia di reddito o costo (OCSE);
- uno scarto tra prezzo osservato e costo marginale sociale della produzione che internalizzi i danni arrecati alla società (FMI).

3.Secondo il disposto di cui all'art. 68 della L. n. 221/2015 "i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente", definizione che collima con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica.

4.A livello di classificazione, il presente Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie: sussidi diretti (leggi di spesa) e spese fiscali (o sussidi indiretti); restano al momento esclusi i sussidi impliciti.

5.A ciò si accompagna una non univoca definizione di ciò che è un SAD (Sussidio Ambientalmente Dannoso) o un SAF (Sussidio Ambientalmente Favorevole), la cui identificazione richiederebbe la conoscenza di tutti gli impatti derivanti dal sussidio sull'ambiente.

6.Per rispondere al problema identificativo, sono state analizzate e illustrate nel Catalogo diverse metodologie (e.g. *quickscan*, *checklist*, ecc.), con lo scopo di mettere a disposizione dei *policymakers* le informazioni necessarie per una rimozione dei SAD e l'adozione, rafforzamento ed efficientamento dei SAF, così come sono illustrate diverse metodologie per la loro quantificazione (e.g. *price gap*, costo marginale sociale, ecc.) (Cap.3).

7.Invero, il dibattito sui sussidi, su una possibile rimozione dei SAD o rafforzamento dei SAF, è una controversia che impegna la comunità internazionale da circa trent'anni (cfr. Cap. 2).

[1] Art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13 del 18-01-2016, entrata in vigore del provvedimento il 02-02-2016).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

8.A essere oggetto dei maggiori studi e approfondimenti è certamente la rimozione dei SAD, in special modo – ma non esclusivamente – i sussidi energetici ai combustibili fossili, con un susseguirsi di studi effettuati da organismi affermati e riconosciuti dalla comunità internazionale. Sebbene le stime che quantificano i sussidi siano fortemente differenti tra loro, anche le più prudenti appaiono di dimensioni colosssali. Ad esempio, i sussidi ai combustibili fossili ammontano, secondo l'OCSE, a US$160-200 miliardi all'anno per gli anni 2010-2014, mentre le stime del FMI portano tale ammontare a US$492 miliardi per il 2011, una differenza notevole fra le due che non nasconde la dimensione del fenomeno.

9.La stima per il 2013 dell'IEA, pari a US$548 miliardi per i soli sussidi ai consumatori e per le sole fonti fossili, a fronte di sussidi alle fonti rinnovabili per US$121 miliardi, ha impressionato tutti gli esperti. La GSI stima i sussidi alle fonti fossili in almeno US$600 miliardi annui. La ragguardevole discordanza in termini di importi deriva sia dalla diversa definizione di sussidi, sia dalla diversa metodologia utilizzata per l'identificazione e quantificazione degli stessi: ad esempio, come illustrato nel Catalogo, l'OCSE concentra la propria analisi quasi esclusivamente su economie avanzate ed emergenti (34 Paesi membri + 6 Paesi emergenti), mentre il FMI fa riferimento a un maggior numero di Paesi (153 Paesi); inoltre, l'OCSE si riferisce a misure di sostegno individuali adottate dai singoli governi, il FMI adotta un approccio *price-gap*.

10.Se il WTO punta a negoziati globali per coniugare le esigenze del cambiamento climatico con quelle del commercio internazionale giacché la gran parte dei settori dell'economia globale rischia di essere colpito dai cambiamenti climatici, ICAO e IMO sono particolarmente attente all'evolversi del dibattito sui sussidi e alle loro implicazioni, visto che i trasporti aerei e marittimi internazionali sono esentati dalla tassazione sui carburanti, nonostante la pressione internazionale sui due settori.

11.Cionondimeno, l'importanza di un intervento volto a "razionalizzare ed eliminare" i sussidi è stato più volte sottolineato nei vari vertici del G20, tenutisi a partire dal 2009, e un ulteriore passo in avanti in questa direzione è stato fatto nell'ambito del G7 del 2016 che ha individuato la *deadline* al 2025 per la rimozione delle principali sovvenzioni alle fonti fossili, invitando tutti i Paesi a seguirne l'esempio; impegno che la Commissione Europea ha anticipato al 2020 nella *Roadmap to a Resource Efficient Europe*.

12.Al di là di quanto fatto dagli organismi internazionali, diversi Stati hanno provveduto a identificare e riformare le sovvenzioni presenti in un'ottica ambientale, una riforma legata anche a sollevare i bilanci statali dalla crisi finanziaria che ha colpito profondamente l'economia nel 2008. Un esempio di rilievo è certamente quanto fatto dai Paesi del Consiglio Nordico, precursori nell'utilizzo di strumenti economici per le politiche ambientali. Interessanti risultano anche le stime derivanti da una potenziale riforma della tassazione ambientale elaborate dall'EEA per alcuni Paesi europei (in cui la rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi risulta centrale). Ma l'attenzione verso i SAD travalica i confini europei: negli USA, l'EPA ha avviato una loro ricognizione; in Messico sono state avviate riforme dell'accisa sui

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

carburanti per il trasporto; India, Indonesia, Malesia e Ucraina hanno avviato riforme dei sussidi nel settore energetico (Cap. 2).

13.Anche in Italia la questione dei sussidi è stata oggetto di approfondimenti già a partire dagli anni Settanta, con vari tentativi di riforma delle spese fiscali. Più recentemente, con il rapporto Ceriani (2011), è stata portata a termine una ricognizione dettagliata di tutte le spese fiscali vigenti in Italia nel 2011, censendo ben 720 misure. La stima delle spese fiscali è diventata un allegato obbligatorio al disegno di legge di stabilità. Sul fronte dei sussidi diretti, il rapporto Giavazzi (2012) ha stimato in € 10 miliardi l'anno il risparmio derivante da contributi pubblici alle imprese "eliminabili" e utilizzato per ridurre la pressione fiscale, risparmio stimato dagli autori del rapporto. Secondo tale rapporto, i sussidi alle imprese sono giustificabili solo quando si è in presenza di "fallimenti di mercato", ossia "*quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili*".

14.La stessa Delega Fiscale del 2014[2] prevedeva, per la prima volta in una legge italiana, una riforma della fiscalità ambientale (art. 15) finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzioni sostenibili e di cui l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi era asse portante, articolo mai attuato. Includeva altresì l'articolo 4 sull'erosione fiscale, spese fiscali in primis, in conseguenza del quale l'attuale Governo ha costituito la Commissione di esperti per revisionare il rapporto sulle spese fiscali allegato alla manovra di bilancio (Commissione Marè)[3].

15.Come previsto dall'art. 68, L. 221/2015, il presente Catalogo ha lo scopo di sostenere il Parlamento e il Consiglio dei Ministri nella definizione delle politiche ambientali tese ad accogliere le raccomandazioni comunitarie e internazionali. Questa prima edizione ha come obiettivo principale l'individuazione dei sussidi ambientalmente rilevanti e valutati dal Gruppo di lavoro in SAF, SAD o incerti (Cap. 4). Quest'ultima valutazione è attribuita nei casi in cui, al momento, vi è una difficoltà a stabilire l'effetto dell'impatto ambientale ad esso associato (negativo o positivo), rinviando un loro approfondimento alle successive edizioni del Catalogo. Un esempio è il caso degli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, in cui utile sarebbe l'analisi dei singoli progetti a livello regionale per garantire la sostenibilità delle pratiche di riforestazione e gestione delle foreste. Inoltre, il Catalogo ha previsto l'individuazione di alcuni sussidi che, sebbene non ambientalmente rilevanti e quindi neutrali dal punto di vista ambientale (SAN), sono considerati di interesse perché con una loro piccola modifica o integrazione, possono facilmente trasformarsi in SAF.

[2] Legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, pubblicata in GU Serie Generale n.59 del 12-03-2014, entrata in vigore il 27-03-2014 e scaduta, a seguito di proroga contenuta nel D.L. n. 4/2015, il 27-06-2015.

[3] D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli art. 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23", pubblicata in GU n.233 del 07-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55. Vigente al: 22-10-2015.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

16.Il presente Catalogo analizza i sussidi suddivisi per i diversi settori: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi, considerando sia le spese fiscali sia i sussidi diretti, con riferimento agli effetti finanziari al 2016. La valutazione dei sussidi individuati è stata formulata a seguito di riflessioni interne del Gruppo di lavoro tenuto conto delle indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. Relativamente al settore agricoltura, l'individuazione dei vari sussidi è stata possibile anche grazie all'importante ricognizione fatta dal CREA; la loro valutazione è stata fatta principalmente dal Gruppo di lavoro MATTM che ne porta la responsabilità. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha partecipato alla stesura del presente Catalogo con aggiornamenti e puntuali osservazioni sulle spese fiscali.

17.Il Catalogo dei sussidi si pone come utile strumento a) per individuare l'area di intervento per una possibile riforma della fiscalità generale, in applicazione del PPP (il "principio chi inquina paga") che migliori il funzionamento del mercato, b) per individuare misure che contribuiscano a una riforma fiscale ambientale (riduzione della pressione fiscale che grava sul fattore produttivo lavoro e sulle imprese con il contestuale recupero di gettito mediante forme di fiscalità ambientale che colpiscano consumi e produzioni dannosi per l'ambiente), c) e, soprattutto, volto a individuare aree di riduzione delle spese fiscali in generale.

18.Diverse sono le raccomandazioni sui temi della fiscalità ambientale rivolte al nostro Paese sia dall'OCSE sia dall'UE (Cap. 5), di cui i policymakers dovranno tener conto. Ad essi si aggiungono i seguenti suggerimenti di policy risultanti dal presente Catalogo:

- la necessità di un'attività di "verifica d'impatto ambientale dei sussidi", anche in fase di predisposizione delle misure fiscali o di spesa (valutazione *ex ante*);
- un allineamento all'aliquota "normale" dell'IVA per i beni dove l'agevolazione – riducendo lo stimolo di prezzo a consumi più efficienti di prodotti con effetti ambientali particolarmente dannosi – determina un impatto distorsivo;
- l'applicazione di requisiti ambientali ai sussidi per migliorare il loro livello di merito ambientale, favorendo una loro eventuale futura evoluzione in sussidi favorevoli per l'ambiente;
- trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente, assicurando la neutralità fiscale quale strumento di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

19.L'elenco delle spese fiscali considerate in questa prima edizione del Catalogo è quello riportato nella Nota integrativa al bilancio, allegata alla Legge di Stabilità a partire dall'anno 2011, che include non solo le agevolazioni riguardanti le cosiddette "tasse ambientali" (imposte energetiche, sui veicoli di trasporto, sull'inquinamento e sulle risorse), ma anche detrazioni, deduzioni e crediti di imposta riguardanti la tassazione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e giuridiche (IRES, IRAP), nonché le aliquote agevolate IVA. Si tratta tuttavia di un lavoro *in progress*, di graduale estensione e di continuo aggiornamento dell'ambito d'indagine.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

20.Al momento non è stato possibile includere nell'analisi perlomeno i seguenti sussidi: le esenzioni e agevolazioni fiscali di recente adozione; i fondi strutturali utilizzati nei Programmi Operativi Nazionali (PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR); i sussidi diretti (misure di spesa) di competenza degli altri Ministeri, ivi inclusi quelli erogati attraverso le Regioni; i sussidi diretti autonomamente erogati dalle Regioni e dagli Enti Locali; e, come anticipato, i cosiddetti sussidi impliciti. Essi saranno oggetto di approfondimento e valutazione nelle prossime edizioni del Catalogo[4].

[4] Sono graditi suggerimenti per correggere, migliorare e completare informazioni e valutazioni del presente Catalogo; si invita ad inviarli al Ministero dell'Ambiente agli indirizzi email: svi-udg@minambiente.it e ravazzi.aldo@minambiente.it.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Executive summary

1.The Italian Parliament has asked[5] the Italian Ministry of Environment, Land and Sea (MATTM) to provide a Catalogue of environmentally friendly and harmful subsidies. The Ministry, through its Directorate General for Sustainable Development and International Affairs (DG-SVI) and the technical assistance of Sogesid s.p.a., has ensured the first version of the Catalogue presented here. This work will be updated, enriched and possibly completed, thanks to investigtaions and collaborations activated in the prepration of the first Catalogue, within the 30th June of each year.

2.As it emerges clearly from the wide review of the most accredited national and international literature (see Chap. 1), there are different definitions of what is or is not a subsidy, some larger some narrower:

- a transfer of money from the State to a private (WTO);
- an advantage in terms of revenue (income or minor cost) (OECD);
- a difference between the price observed and the marginal social cost of production, meaning the cost that internalizes harm to the society (IMF).

3.According to the art. 68 of the Law n. 221/2015 "the subsidies are considered in their broader definition and include, among others, incentives, benefits, subsidized loans, exemptions from taxes directly related to environmental protection". It is a definition which matches with the OECD definition, widely shared by most of the scientific community.

4.In terms of classification, this Catalogue divides the subsidies into two main categories: direct subsidies (spending laws) and tax expenditures (or indirect subsidies); the implicit subsidies are excluded in this first version.

5.This is accompanied by a non univoque fully agreed definition of what an EHS (Environmentally Harmful Subsidy or SAD) or an EFS (Enrivonmentally Friendly Subsidy or SAF) is, the knowledge of all the impacts on the environment arising from the subsidy would be rquired.

6.To solve the identification problem, the Catalogue examines some methodologies (e.g. *quickscan*, *checklist*), with the aim of providing policymakers the information needed for EHS removal and the adoption, strengthening and efficiency of EFS, as well as it illustrates different methodologies for their quantification (e.g. price gap, social marginal cost) (see Chap. 3).

7.Indeed, the debate on subsidies, related to a possible removal of the EHS or the strengthening of the EFS, is a debate that has engaged the international community for about thirty years (see Chap. 2).

8.The largest number of studies and insights are focused on EHS removal, especially – but not

[5] Article 68 of the Law 28th December 2015, n. 221, "Measures on environmental issue to promote green economy and to reduce the over-consumption of natural resources" (published on Official Journal – General Serie n. 13 dated 18th January 2016, entered into force on 2nd February 2016).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

esclusively – with regard to energy subsidies to fossil fuels by established organizations, recognized by the international community. Although the estimates that quantify the subsidies are highly different from each other, even the most conservative ones seem to be of huge dimension. For example, according to the OECD, the overall value of the fossil fuel subsidies is estimated in US$160-200 billion annually over the period 2010-2014, while IMF estimates for pre-tax energy subsidies are at US$492 billion in 2011, a significant difference between them which does not hide the relevance of the phenomenon.

9.The IEA estimate of US$548 billion for only the consumption subsidies and fossil fuel subsidies in 2013, against the renewable energy subsidies for 121 billion, has impressed all the experts. The GSI estimates fossil fuel subsidies in at least US$600 billion annually. The sizeable value gap is due to the different subsidy definition, but also to the different methodology used to identify and quantify the subsidies: for example, as it is illustrated in the Catalogue, the OECD focuses its analysis almost exclusively on Developed and Emerging Countries (34 members + 6 large partner economies), while the IMF considers a larger number of Countries (153 Countries); in addition, the OECD analysis is referred to individual support policies adopted by each government, and IMF adopts a price-gap approach.

10.While the WTO aims to global negotiations to link the needs to fight the climate change, which threatens most global economic sectors, to those international trade, ICAO and IMO pay attention to the international debate on subsidies and their implications: the international aviation and maritime sectors are exempt from fuel tax, despite the international pressure on the two sectors.

11.Nevertheless, the relevance of an intervention to "rationalize and remove" subsidies has been strongly stressed in the various G20 Summits held since 2009; a further step forward in this direction was made during the G7 Summit in 2016 which identified the 2025 deadline for the removal of the main subsidies to fossil fuels and called on all countries to do the same; a commitment that the European Commission has anticipated to 2020 in its Roadmap to a Resource Efficient Europe.

12.Beyond what has been done by international organizations, several Countries have identified and reformed the subsidies from an environmental point of view, a reform made to raise the state budget after the financial crisis of 2008. An interesting example is what has been done by the Countries of the Nordic Council, first to use economic instruments in environmental policies. Moreover the EEA estimates on potential environmental tax reform made for some State Members are very interesting (in these analysis, the removal of EHS is crucial). But the attention for EHS goes beyond European borders: in the USA, the EPA is engaged to identify them; Mexico has started reforms on excise duty on transport fuels; India, Indonesia, Malysia and Ucraine have started reforms on energy subsidies (Chap. 2).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

13.Also in Italy, the issue of subsidies has been subject to investigations since the '70s, with various attempts of tax expenditures reform. More recently, with the Ceriani Report (2011), a detailed review of all current tax expenditures in force in Italy in 2011 was completed, identifying 720 measures. The estimate of tax expenditures has become a mandatory attachment to the Stability Law (Legge di stabilità). In terms of direct subsidies, the Giavazzi Report (2012) estimated in €10 billion per year the savings from public contributions to firms which could be eliminated, savings that could be used to reduce fiscal pressure. According to the Giavazzi Report, subsidies to enterprises are justifiable only when there are "market failures", i.e. "when the markets are not able to achieve socially desirable goals".

14.For the first time in an Italian law, the 2014 Fiscal Reform Delegation Law[6] required an environmental fiscal reform (article 15) aiming at reorienting the market toward sustainable consumption and production modes, with the removal of EHS as a main element, but this article has never been implemented. The bill, moreover, included an article 4 on fiscal erosion, with tax expenditures in primis, in consequence of which the current Government has established a Commission of Experts for reviewing the report on tax expenditures attached to the Budget Law (Marè Commission)[7].

15.According to art. 68, Law 221/2015, this Catalogue aims to support the Parliament and the Council of Ministers in defining environmental policies capable to take into consideration international and European recommendations. This first report aims to identify the subsidies with an environmental impact and evaluated by the MATTM Working Group as EFS (SAF), EHS (SAD) or uncertain (Chap. 4). The latter evaluation is given in cases in which there is a difficulty to establish the environmental impact of the subsidy (pro or against), postponing their deep analysis in the Catalogue's following editions. An example is the investment in the development of forests and in the improvement of forest profitability, for which it would be useful to analyze single local projects to guarantee the sustainability in the reforesting practices and forest management. In addition, the Catalogue provides the identification of some subsidies which, though not environmentally relevant and therefore defined environmentally neutral subsidies (ENS or SAN), are considered interesting because tranformable in EFS with a small modification or integration.

16.The Catalogue analyses the subsidies by sector: agriculture, energy, transport, VAT and other subsidies, considering both fiscal expenditures and direct subsidies, with reference to the financial effect in 2016. The evaluation of the identified subsidies has been made after internal discussions of the

[6] Law 11th March 2014, n. 23, "Delegation of powers to the Government on measures for a more equitable, transparent and growth-oriented fiscal system" (published in the Official Journal - General Series, n. 59, dated 12th March 2016, entered into force on 27th March 2014 and expired, in spite of an extention granted in D.L. n. 4/2015, on 27th June 2015.

[7] D.Lgs. 24th September 2015, n. 160, "Estimation and monitoring of fiscal evasion and monitoring and reordering of fiscal erosion measures, implementation of articles 3 and 4 of Law 11th March 2014, n. 23", published in the Official Journal n. 233, dated 7th October 2015 – Ordinary Supplement n. 55; entered into force on 22nd October 2015.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Working Group who has taken into consideration the indication from the widely scientific literature on this issue. Relating to the agricultural sector, the subsidy identification has been made thanks to CREA, while the evaluation of identified subsidies has been the responsibility of MATTM Working Group. The Ministry of Economics and Finance (MEF) supported this Catalogue through quantitative updates and evaluations connected to the identified tax expenditures.

17.The Catalogue of subsidies aims to be a useful instrument a) for identifying the intervention area for a possible reform of general taxation, in accordance with the PPP (the Polluter Pays Principle), for restoring fairer market conditions, b) for identifying measures able to contribute to an nevironmental fiscal reform (reduction of fiscal pressure on labour and firms with simultaneous revenue compensation through forms of environmental fiscality borne by consumption and production damaging the environment), c) and, overall, directed at identifying areas of possible reduction of fiscal expenditures in general.

18.There are several reccomandations on environmentally-related taxation addressed to Italy by OECD and European Union (Chap. 5) which the policymakers have to take into consideration. Some additional policy suggestions arise from this Catalogue:

- the need of an activity of assessment of the environmental impact of subsidies, also during the preparation of expenditure and fiscal meausures (ex ante valutation);
- the alignment to "normal" VAT rate for goods and services where the subsidy - reducing the price signal for an efficient product or service consumption - causes a distortionary impact;
- the implementation of environmental requirements for subsidies to improve their level of environmental merit, favouring their possible future evolution into environmentally friendly subsidies;
- transferring the tax burden from labour and capital to consumption, property and environment, ensuring fiscal neutrality as a tool for reducing the "cuneo fiscale" (fiscal pressure on labour).

19.The list of fiscal expenditures considered in this first edition of the Catalogue is that reported in the Budget integration note (Nota integrativa al bilancio), attached to the Stability Law Bill since 2011, which includes not only the subsidies regarding the taxes with an environmental impact (energy, transport vehicles, pollution and resources taxes), but also tax allowances, income deductions and tax credits relating to personal income tax (IRPEF), company income tax (IRES, IRAP) and VAT reduced rates. However, this is a work in progress, in gradual extension and needing regular update.

20.At the moment, it has not been possible to include at least these following subsidies: exemptions and tax expenditure of recent introduction; structural funds used in the National Operational Programmes (NOP) and in Regional Operational Programmes (ROP); direct subsidies (spending measures) from other ministries, including those provided through the regions; direct subsidies granted

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

by Regions and Local Authorities; and, as anticipated, the so-called implicit subsidies. They will be a subject of investigation and assessment in the future editions of the Catalogue[8].

[8] Suggestions to correct, improve and complete information and evaluation of this Catalogue will be most appreciated; they can be sent to the Ministry of Environment, Land and Sea at the following email: svi-udg@minambiente.it and ravazzi.aldo@minambiente.it.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

1. Che cos'è un sussidio?

1.1. Definizione di sussidio

Vi sono diverse definizioni di sussidio che la letteratura ci riporta. Di seguito, elenchiamo tre definizioni che stabiliscono il "raggio di analisi" entro il quale si può definire un sussidio.

a. Un sussidio è un trasferimento dello Stato verso un soggetto privato. Questa definizione indica il sussidio come qualsiasi trasferimento di natura finanziaria pubblica che apporti un beneficio o un vantaggio. L'IGF-IGAS-IGA (2007) adotta la stessa definizione, indicando come sussidio quel "trasferimento di ricchezza di un finanziatore pubblico (o di un privato tramite fondi pubblici) verso un beneficiario, motivato da un obiettivo di pubblica utilità e vincolato a determinate condizioni". In tale contesto, è interessante notare che tale trasferimento può avvenire sia direttamente o tramite la rinuncia a ottenere un trasferimento inverso (dal beneficiario al soggetto erogatore pubblico).

b. Una seconda definizione inquadra il sussidio come un'azione di natura statale volta a conferire un vantaggio in materia di reddito o costi. Tale definizione è accostabile a quella adottata dall'OCSE ove un sussidio viene definito come "*il risultato di un'azione statale che procura un vantaggio a produttori o consumatori con l'obiettivo di ridurre i loro costi o aumentare i loro redditi*" (OCSE, 2005). Tale definizione, piuttosto comprensiva, può adattarsi anche nel caso in cui lo Stato si rifiuti di applicare una particolare legislazione, in specie comunitaria, che permetta agli attori regolamentati di evitare costi aggiuntivi. Tale contesto definisce un sussidio *de facto* (Rapporto Sainteny, 2012). Ad ogni modo, parlare di vantaggio significa fare riferimento a uno scenario di base. Ad esempio, sul piano internazionale, all'interno del dibattito sui sussidi ai carbon fossili, il G20 ha proposto come prezzo di riferimento, il livello dei prezzi del greggio sul mercato internazionale.

c. Una terza definizione identifica un sussidio come "*lo scarto fra il prezzo osservato e il costo marginale sociale della produzione, che internalizza i danni alla società*". Adottando la definizione all'interno del rapporto Sainteny (2012), tale definizione si accosta al concetto di "economia ottimale" (mercati perfetti e completi, possibilità di trasferire risorse senza costi di transazione), in cui il prezzo del bene dovrebbe corrispondere al costo marginale di produzione. In tal guisa, un sussidio al consumatore si verifica quando il prezzo del bene si pone a un livello inferiore rispetto al costo marginale di produzione, mentre un sussidio al produttore quando il prezzo è al di sopra del costo marginale di produzione. Questa definizione viene condivisa dal FMI, ove si aggiunge un'ulteriore distinzione ai due tipi di sussidi. Il sussidio al consumatore, difatti, viene suddiviso in *pre-tax subsidies* quando il prezzo è al di sotto del costo marginale di produzione e *post-tax subsidies,* quando il prezzo è al di sotto del costo marginale di produzione e di una tassa pigouviana che ne internalizzi le

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

esternalità (Coady et al., 2015)[9]. Questa terza definizione risulta essere la più completa, in quanto tiene conto dei sussidi "impliciti", esistenti quando l'attuale sistema fiscale di tassazione non riesce a internalizzare adeguatamente le esternalità negative prodotte da una determinata attività antropica (Rapporto Sainteny, 2012; Teeb, 2009). Si tratta di un approccio già analizzato da Pieters (1997) che ha proposto una definizione più ampia di sussidio come "deviazione dal costo pieno". Tale approccio, anche se corretto, pone sfide e opportunità rilevanti, per quanto sia difficile stabilire il prezzo che internalizzi con esattezza l'esternalità prodotta da ciascun singolo sussidio in settori tanto eterogenei.

Come osservato dall'EEA (2004), i sussidi possono essere suddivisi in *on-budget* e *off-budget*. I primi sono presi dal bilancio dello Stato o di altri enti pubblici o desumibili da essi. In questa categoria vengono inclusi i sussidi diretti, sia in termini di rimborsi dei costi operativi che di trasferimenti netti e la fornitura di altri beni e servizi da parte dello Stato, escluse le infrastrutture. I secondi, invece, includono le spese fiscali fra cui agevolazioni, detrazioni, deduzioni e la mancata internalizzazione delle esternalità.

La definizione più ampia di sussidio è certamente quella fornita dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nell'*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) così come riportato dall'*International Institute for Sustainable Development* (IISD) nel 2013. Un governo introduce un sussidio quando:

- fornisce un trasferimento diretto effettivo o potenziale;
- rinuncia o riconosce di non essere in grado di raccogliere parte del proprio gettito;
- fornisce beni o servizi al di sotto del prezzo di mercato o li acquista al di sopra del prezzo di mercato;
- fornisce sostegno al reddito o al prezzo di un bene.

Questa definizione è piuttosto ampia perché comprende anche la fornitura di infrastrutture e servizi a un determinato settore o l'adozione di misure protezionistiche.

Spesso, la definizione di sussidio varia da un settore all'altro. Ad esempio, quando si analizza il settore dei trasporti, la differenza fra prezzo e costo marginale sociale è talmente elevato da spingere gli analisti ad adottare la terza definizione per poter tener conto del reale ammontare del sussidio. Il consenso è minore se si considerano, invece, i sussidi energetici. La definizione comunemente accettata identifica come sussidio energetico "qualsiasi azione di governo che abbassa il costo della produzione di energia, aumenta il prezzo ricevuto dai produttori di energia o abbassa il prezzo pagato dai consumatori di energia" (IEEP, 2009).

[9] Lo studio si concentra in misura minore, invece, sui sussidi ai produttori.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

1.2. Come si determina un sussidio ambientalmente dannoso (SAD)

Dopo aver passato in rassegna le definizioni più diffuse di sussidio, passiamo adesso a definire i sussidi ambientalmente dannosi (SAD). Non vi è una definizione unanime in letteratura, ma lo IEEP (2009), basandosi su OCSE (1998, 2005), propone di definire un SAD come "il risultato di un'azione di governo che conferisce un vantaggio a consumatori o produttori in modo da compensarne il reddito o ridurne i costi ma, così facendo, allontanandosi da pratiche ambientali consolidate". Questa definizione è ampia e include anche le misure *off-budget*. Dall'altro lato, vengono però esclusi sussidi impliciti derivanti dalla mancata internalizzazione e, quindi, dalla inazione dell'agente pubblico.

Il problema di etichettare un sussidio quale ambientalmente dannoso resta. In linea di principio, qualsiasi aumento del livello di produzione o di consumo di un bene potrebbe provocare un danno all'ambiente. L'OCSE (2005) cerca di restringere il cerchio definendo il SAD come quella misura che, *coeteris paribus*, aumenta i livelli di produzione tramite il maggior utilizzo della risorsa naturale con un conseguente aumento del livello dei rifiuti, inquinamento e dello sfruttamento della risorsa naturale. Questa definizione, per quanto ampia e non unanime, è comunemente accettata dalla comunità scientifica (IEEP, 2009). La praticabilità di queste definizioni si scontra con la valutazione del danno ambientale di un sussidio e dei suoi eventuali risvolti economici e sociali. Nel caso, ad esempio, dei sussidi alle fonti fossili, grossi dubbi non ce ne sono. La definizione fornita dalla letteratura trova perfetta compatibilità. I sussidi alle fonti fossili, difatti, inducono a consumare più combustibile rispetto all'assenza di sussidio e i produttori sono in grado di applicare prezzi più alti rispetto alle condizioni di mercato (ECFIN, 2015). In generale, dunque, il combustibile da fonti fossili verrebbe prodotto e consumato di più rispetto agli scenari senza alcun tipo di sussidio. In altri casi, l'identificazione di un SAD non è così semplice, poiché l'impatto ambientale può risultare incerto. L'OCSE (2005), in questa prospettiva, aggiunge che una misura di sostegno che aumenta lo sfruttamento delle risorse e danneggia la biodiversità rappresenta un SAD. Ciononostante, è idea comune che gli effetti di un SAD sono spesso complessi e possono essere diretti o indiretti e non sempre il collegamento fra il volume e la natura del sussidio e l'impatto ambientale può essere definito in maniera univoca.

Nella pratica, gli studi presenti hanno adottato criteri che si riferiscono a quanto già predisposto dalla letteratura. Il rapporto Sainteny (2012), ad esempio, cerca di classificare i SAD tramite il loro impatto sulla biodiversità secondo i seguenti criteri: distruzione/degradazione dell'habitat, sovra-sfruttamento delle risorse naturali, inquinamento ambientale, introduzione e proliferazione di specie aliene, impatti sul cambiamento climatico. L'identificazione degli impatti è stata resa possibile tramite l'utilizzo di un modello DPSIR (cfr. sezione "Metodologia"). Sempre secondo l'OCSE (2005), anche le sovvenzioni per le infrastrutture, ricorrendo a un tipo di tecnologia/combustibile, possono influenzare il mercato

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

comportando, quindi, un impatto sull'ambiente, anche in un arco temporale differito rispetto al termine dell'aiuto[10].

Idealmente, dunque, lo Stato dovrebbe poter fruire di analisi di equilibrio generale che stimino l'impatto della rimozione di un SAD anche a livello sociale ed economico. Dall'altra parte, non sempre questo è possibile ed è per questo che l'OCSE ha proposto nuove metodologie quali *checklist* e *integrated assessment framework* (cfr. sezione "Metodologia").

1.3. Come si determina un sussidio ambientalmente favorevole (SAF)

Al pari del sussidio ambientalmente dannoso, è difficile identificare e valutare quanto favorevole all'ambiente sia un sussidio. In taluni casi, un sussidio ambientalmente favorevole (SAF) può, in genere, essere un sussidio per la protezione dell'ambiente. L'OCSE (2005) riporta la definizione della Danimarca, ove un sussidio per essere ambientale deve "ridurre uno o più unità fisiche che hanno un impatto negativo consolidato sull'ambiente." L'OCSE, d'altra parte, parla di SAF per i sussidi la cui introduzione è legata strettamente a motivazioni ambientali. A fini classificatori, dunque, un SAF dovrebbe in prima istanza essere un sussidio creato con esplicite finalità ambientali. Questo criterio si allinea con quello svedese, per cui i SAF sono orientati all'ambiente. La Svezia, difatti, ha rivisto le proprie classificazioni con una rassegna dettagliata delle proposte di bilancio per gli anni che partono dal 1991 fino al 2000. Questo è stato possibile poiché, a livello di contabilità nazionale, in Svezia i sussidi sono classificati sotto le voci di bilancio cui fanno riferimento e non in base al nome di un sussidio. Un SAF, di conseguenza, è classificato come "guidato da motivi ambientali". Se, ad esempio, un sussidio è stato introdotto per la salvaguardia di particolari tradizioni regionali, esso non verrà classificato come ambientale, pur avendo, in teoria, impatti ambientali positivi.

L'OCSE (2005), in linea generale, afferma che i SAF possono essere classificati in quattro categorie:

1) sussidi energetici legati a fonti rinnovabili;
2) sussidi ai trasporti non legati ai combustibili fossili;
3) sussidi che riducono l'inquinamento;
4) sussidi legati alle risorse naturali.

L'approccio Eurostat/SEEA si inserisce nelle classificazioni descritte. Al fine di valutare se un particolare trasferimento sia un SAF o meno è necessario, dal punto di vista analitico, "stimare la quota di spesa allocata per finalità ambientali". Di conseguenza, un sussidio può essere definito come SAF se l'obiettivo primario include la salvaguardia ambientale o la gestione delle risorse[11].

[10] È bene tenere a mente, però, che non vi è consenso attorno alla definizione di "sussidio" intesa come costruzione di nuove infrastrutture (IEEP, 2009).

[11] http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

1.4. La definizione di sussidio adottata nel Catalogo

In questo Catalogo accogliamo la definizione estesa dell'OCSE (2006): "*Un sussidio è una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o mantiene i prezzi per i produttori al di sopra dei livelli di mercato o che riduce i costi per i produttori e i consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto.*" I motivi dietro una simile scelta sono molteplici. In primis, questa definizione è, a oggi, la più condivisa in seno alla comunità scientifica e la più utilizzata da parte degli analisti delle politiche ambientali. Inoltre, ci permette un'inclusione piuttosto ampia dei sussidi analizzati, in linea con lo spirito del dettame del *"Collegato ambientale"* che prevede l'inclusione di "*incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.*" A livello di classificazione, invece, abbiamo suddiviso i sussidi in sussidi diretti e spese fiscali (sussidi indiretti).

I sussidi diretti sono i c.d. trasferimenti *on-budget*. Essi si suddividono in trasferimenti diretti alle imprese o alle famiglie sotto forma di rimborso dei costi o trasferimenti diretti.

Le spese fiscali coprono, invece, i c.d. trasferimenti *off-budget*, quali esenzioni e agevolazioni (e.g. detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta), sostegno dato da meccanismi di regolamentazione (e.g. *feed-in-tariff*), accesso preferenziale a un determinato mercato (e.g. riduzione della richiesta di garanzie da parte dello Stato per "appalti verdi"). La Tabella 1 riassume le diverse voci presenti nella classificazione del Catalogo.

Tabella 1: Classificazione di sussidi

Descrizione dei sussidi	Classe	
Trasferimenti diretti ai produttori, e.g. concessioni.	*On-budget*	Sussidi diretti
Trasferimento diretto di fondi al fine di coprire i costi.		
Rinuncia a prelevare parte del gettito, e.g. crediti d'imposta.	*Off-budget*	Sussidi indiretti (spese fiscali, ovvero esenzioni o sconti fiscali)
Sostegno da meccanismi di regolamentazione, e.g. *feed-in-tariff*.		
Esenzione dalla tassazione e rimborsi.		
Effetti di reddito impliciti derivanti dalla volontaria rinuncia a richiedere l'intero costo di un'operazione, e.g. richiesta di garanzie ridotte per "appalti verdi".		
Altre agevolazioni fiscali.		

Fonte: Elaborazione propria da OCSE (2005)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Dal presente catalogo sono, almeno per il momento, esclusi i sussidi impliciti, ossia quelli derivanti dalla mancata internalizzazione degli impatti ambientali derivanti da attività di produzione o consumo. Tipicamente, questi sussidi si formano quando lo Stato fallisce, per inerzia o mancanza di volontà politica, nel far pagare alle attività che sono all'origine dei fenomeni di inquinamento i costi per la collettività ad essi collegati, fornendo in tal modo un sostegno implicito, tendenzialmente identificato come la differenza fra il costo marginale privato e quello sociale (cosiddetti costi esterni marginali). Autorevoli organismi internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale, includono nella definizione di sussidi anche i costi esterni delle attività economiche (cfr. FMI, 2014). Tuttavia, l'analisi e la quantificazione dei sussidi impliciti richiederebbe un apposito meccanismo di monitoraggio nazionale dei costi esterni delle attività economiche che attualmente non è disponibile, ma che si raccomanda di realizzare per migliorare la base conoscitiva a supporto delle valutazioni di compatibilità ambientale di ogni tipo di sussidio, sia diretto, sia in agevolazioni fiscali, sia impliciti associati all'incompleta applicazione del principio chi inquina paga.

Inoltre, non accogliamo nella nostra definizione di sussidio la fornitura da parte dello Stato di beni o servizi infrastrutturali. Una simile definizione, per quanto ampia, è molto dibattuta in seno alla comunità scientifica e la sua inclusione rischierebbe di aggiungere elementi di complessità che andrebbero al di là dell'obiettivo del catalogo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2. Quadro Internazionale e Nazionale

L'attenzione ai sussidi ambientalmente rilevanti presso gli organismi internazionali, specialmente nel caso dei SAD, è divenuta nel tempo "crescente e ricorrente" (Rapporto Sainteny, 2012). È ormai una trentina di anni che gli impatti ambientali dei sussidi sono stati oggetto di studi e ricerche da parte di organismi quali l'OCSE, il FMI, la Banca Mondiale, il G20, l'UNEP, la FAO, l'EEA, oltre a numerosi e autorevoli *think tanks* di livello internazionale.

Già nel 1992, il programma Agenda 21, adottato dal Vertice della Terra di Rio de Janeiro UNCED, indica, all'articolo 8.32, la necessità di "sopprimere o ridurre i sussidi che non favoriscono lo sviluppo sostenibile" e "ristrutturare e riformare la fiscalità nella direzione ambientale e di sviluppo" (Rapporto Sainteny, 2012). Il concetto viene ribadito nel 2002 dopo il summit mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg e nel 2010 dalla Convenzione di Nagoya, che ha orientato il dibattito sulla minaccia alla biodiversità da parte dei SAD, richiamando la possibilità di sopprimere, ridurre o riformare i trasferimenti dannosi per l'ambiente: "*da qui al 2020 al più tardi, i sussidi, inclusi quelli dannosi per la biodiversità, debbono essere eliminati, ridotti progressivamente o riformati, al fine di ridurre al minimo o eliminare gli impatti sfavorevoli all'ambiente, e debbono essere sostituiti con misure a favore della conservazione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversità, in modo compatibile e in linea con le disposizioni della Convenzione e gli obblighi internazionali in vigore, in considerazione delle condizioni socio-economiche nazionali*[12]*.*" (Target 3).

La Commissione Europea, da parte sua, già nel 6° Programma d'Azione per l'Ambiente[13] (2001) riconosce l'identificazione e la rimozione, quando possibile, dei SAD come il primo passo verso una correzione del prezzo e una riduzione dei sussidi con potenziali effetti negativi sull'ambiente. Successivamente, nel 2004, con il Piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'UE[14], si prevedeva una *review* dei sussidi ambientalmente dannosi come elemento di priorità di azione in quanto una loro rimozione potrebbe supportare la competitività dell'UE. Il Consiglio Europeo di Primavera del 2006[15], tra le azioni prioritarie nell'ambito della crescita ambientalmente sostenibile, pone "*l'esplorazione di appropriati incentivi e disincentivi e una riforma dei sussidi che hanno considerevoli effetti negativi sull'ambiente e sono incompatibili con lo sviluppo economico in vista di una loro eliminazione graduale*"; a cui fa eco, nel 2007, il Libro Verde che ribadisce la necessità di riformare la fiscalità orientandola allo sviluppo sostenibile.

L'Italia ha sottoscritto gli accordi menzionati sopra e con il presente rapporto ha inteso sottolineare l'importanza di una riforma organica dei SAD, al fine di garantire il minor impatto ambientale dei

[12] https://www.cbd.int/sp/targets/
[13] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 24 gennaio 2001, sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" [COM(2001) 31 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
[14] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2004 "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea" [COM(2004) 38 definitivo].
[15] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidi.

Dal punto di vista metodologico e scientifico, diverse istituzioni internazionali hanno fornito strumenti di identificazione e quantificazione di SAD e, talvolta, SAF. L'OCSE, ad esempio, a partire dalla fine degli anni Novanta ha sviluppato metodologie che possano aiutare i governi nel processo identificativo. Nello stesso periodo, anche l'IEA si interessa ai sussidi, in specie quelli impliciti derivanti dalla mancata internalizzazione e ne attesta la definizione in ambito internazionale. L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), nel 2001, si accoda definendo SAF i sussidi agricoli che includano clausole di salvaguardia ambientale. Nel 2003, il FMI, tramite un *working paper* di Clements et al., poi pubblicato nel 2007, si concentra sulla rimozione del SAD sui prodotti petroliferi in Indonesia e inizia così a orientarsi sull'analisi dei sussidi energetici. La crescente attenzione da parte dei governi spingerà poi altri organismi internazionali e centri di ricerca a investire le proprie risorse nella definizione, identificazione e quantificazione di SAD e SAF.

2.1. Organismi Sovranazionali

2.1.1. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE)

L'OCSE è sempre stata in prima linea nell'analisi di sussidi ambientalmente rilevanti, raccomandando ai propri Paesi membri l'eliminazione progressiva dei SAD e fornendo, tramite la propria attività di ricerca, una serie di metodologie di individuazione degli stessi.

Il dibattito più recente si è focalizzato sulla stima del livello di sussidi energetici ai combustibili fossili. La dimensione di questi SAD rappresenta un argomento di ricerca su cui numerose istituzioni internazionali si sono cimentate. L'OCSE, ogni due anni, rilascia una relazione sul sostegno ai combustibili fossili di pari passo con l'aggiornamento della banca dati (OCSE, 2015a). Difatti, il sussidio non solo scoraggia, tramite il segnale di prezzo, un utilizzo più efficiente della risorsa e l'investimento in tecnologie più verdi, ma ha impatti ambientali di notevoli entità. Al di là dei gas-serra emessi, l'estrazione e il consumo dei combustibili fossili rilasciano nell'atmosfera diversi inquinanti che sono causa di mortalità elevata. I sussidi non solo incoraggiano la produzione e il consumo di simili combustibili, ma di fatto premiano il comportamento del produttore che inquina, venendo meno al principio "*chi inquina paga*".

L'OCSE, al fine di stimare la dimensione del fenomeno, ha individuato oltre 800 misure di sostegno ai combustibili fossili da parte dei Paesi membri e di sei Paesi emergenti (Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia e Sud Africa). La stima viene rilevata dai sussidi erogati dai governi, senza alcuna proposta di riforma o valutazione specifica degli impatti ambientale. Tuttavia, l'OCSE considera queste quantità allarmanti e raccomanda di adottare sistemi fiscali più sostenibili, riducendo o abolendo del tutto il sostegno alle fonti fossili.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

L'intervallo stimato dall'OCSE per gli anni 2010-2014 varia fra i US$ 160-200 miliardi all'anno, perlopiù rappresentati dal sostegno al consumo di greggio. Il sostegno ai produttori è più rilevante in quei paesi relativamente ben forniti di petrolio, gas naturale o carbone (e.g. Canada, Germania, Russia, Stati Uniti). Rispetto agli anni passati, il trend è in riduzione, soprattutto rispetto ai "picchi" raggiunti nel 2008 e nel biennio 2011-2012. L'andamento è confermato sia nei Paesi OCSE sia in quelli emergenti: ad esempio, l'India ha eliminato i sussidi sul diesel e il Messico ha riformato l'accisa sui combustibili fossili (cfr. par. 2.3.10).

L'inerzia delle politiche di sostegno sembra essere un fattore determinante. L'OCSE (2015a) riporta che due terzi circa dei SAD sono stati introdotti prima degli anni 2000, quando l'emergenza del cambiamento climatico non era ancora tenuta in considerazione da numerosi paesi nel mondo. Il contesto economico attuale richiede, dunque, un maggior coinvolgimento dei governi nell'abolizione dei combustibili fossili. Il perdurare della difficile situazione economica, difatti, richiede ai governi di recuperare gettito senza incidere sul contesto sociale. Abolire il sostegno ai combustibili fossili e introdurre politiche di sostegno al reddito meno distorsive sono un'opportunità unica per rispondere alla sfida del cambiamento climatico e sostenere l'economia e il contesto sociale.

A livello metodologico, l'OCSE si è interessata ai SAD già da diverso tempo, indirizzando con determinazione le proprie ricerche in tal senso.

Nel 2001, i Paesi membri hanno richiesto all'Organizzazione di proseguire il lavoro di coordinamento e ausilio per attuare politiche di sviluppo sostenibile. Nello specifico, le urgenze richiamate hanno riguardato:

- l'elaborazione di indicatori che misurino i progressi a livello di sviluppo sostenibile;
- le proposte e l'aggiornamento di strumenti che sostengano l'azione dei *policymaker* nel rimuovere gli ostacoli al ridimensionamento dei SAD.

La risposta da parte dell'OCSE non si è fatta attendere. Nel 2002 si è svolto, difatti, un workshop dal titolo: "*Environmentally Harmful Subsidies: policy issues and challenges"* con i seguenti obiettivi (OCSE, 2005):

- sviluppo di un quadro definitorio condiviso del concetto di sussidio;
- identificazione di fonti e lacune informative rispetto allo strumento economico;
- definizione di una programmazione futura posta in essere dall'OCSE per lo studio dei SAD.

Il workshop menzionato è rilevante poiché rappresenta il primo sforzo da parte dell'OCSE di definire e identificare i SAD trasversalmente ai settori.

Qualche anno prima, nel 1998, l'Organizzazione ha intrapreso un percorso metodologico per l'individuazione dei SAD tramite il *quickscan* (cfr. par. 3.1.1.) che mette in risalto le connessioni fra la

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

dimensione del sussidio e il suo impatto economico e ambientale tenendo conto delle politiche ambientali in essere e della capacità assimilativa dell'ambiente interessato.

Il *quickscan* è una metodologia che, per essere utilizzata in tutto il suo potenziale, richiede una notevole mole di dati non sempre disponibili. Al fine di proporre una metodologia fruibile con risorse più limitate, nel 2005 l'OCSE ha proposto la *checklist* (cfr. par. 3.1.2.), una metodologia che ha l'obiettivo di "*identificare le condizioni che rendano l'eliminazione di un SAD ottimale sotto il profilo ambientale*" (OCSE, 2005). La *checklist* è organizzata sotto forma di un albero decisionale con una notevole riduzione della mole di dati necessaria rispetto al *quickscan*. Inoltre, si presta ad analisi di stampo più prettamente qualitativo.

Ambedue gli strumenti, pur rappresentando un'innovazione a livello analitico, hanno evidenti limiti: non evidenziano in alcun modo il profilo sociale del sussidio, spesso elemento imprescindibile nel processo decisionale dei governi. A tal fine, nel 2007 l'OCSE ha proposto l'*integrated assessment framework* (cfr. par. 3.1.3.) con l'obiettivo di includere nella medesima analisi le dimensioni economiche, sociali e ambientali di un sussidio, con particolare riferimento alla motivazione per cui è stato introdotto, ai destinatari principali e secondari, alle fasce di individui o settori avvantaggiati o danneggiati dalla persistenza dello stesso. Lo strumento ha anche l'obiettivo secondario di agevolare la lettura dell'analisi a un pubblico non specializzato.

In ambito agricolo, l'OCSE ha sviluppato una banca dati per stimare il sostegno a consumatori e produttori (cfr. par. 3.2.2.). La banca dati, con serie storiche che partono dagli anni Ottanta, copre l'UE assieme a 14 Paesi membri OCSE e altri 9 Paesi non membri. L'obiettivo è misurare l'importanza del settore agricolo e il sostegno che i governi concedono a chi produce o consuma prodotti agricoli. Naturalmente, i dati non forniscono alcuna valutazione qualitativa rispetto alla classificazione SAD/SAF, ma rappresentano una fonte importante per inquadrare il fenomeno dal punto di vista quantitativo, garantendo un elevato grado di comparabilità delle politiche agricole messe in atto a livello globale.

2.1.2. Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA)

Da circa dieci anni l'Agenzia Internazionale dell'Energia pubblica annualmente, all'interno del *World Energy Outlook*, una stima dei sussidi alle fonti fossili. Nel 2015, è stato predisposto un database online che permette di verificare quali e quanti siano i sussidi presenti nei differenti Paesi presi in esame dall'IEA[16]. Il valore dei sussidi alle fonti fossili per il 2014 è stato pari a 493 miliardi di dollari (ca. 443

[16] Circa 40 Paesi esaminati: Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Brunei, Cina, Colombia, Ecuador, Egitto, El Salvador, Gabon, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Iran, Kazakhstan, Corea del Sud, Kuwait, Libia, Malesia, Messico, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sri-Lanka, Taipei, Tailandia, Tobago, Turkmenistan, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam.
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/fossilfuelsubsidydatabase/

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

miliardi di euro[17]) con un incremento del 26% rispetto al 2009[18]. Attualmente circa il 13% delle emissioni globali di CO_2 sono prodotte da combustibili incentivati, ciò equivale in media a un incentivo pari a 115US$/t$CO_2$eq. Tali valori variano di anno in anno in linea con le riforme approvate nei singoli Paesi, con i livelli di consumo dei carburanti sussidiati, con i prezzi internazionali dei combustibili fossili, con i tassi di cambio e ovviamente con i livelli d'inflazione.

I prezzi e gli interventi normativi rappresentano, però gli aspetti cardini che di anno in anno fanno variare tale stima significativamente. L'Agenzia ha, inoltre, ipotizzato che senza l'intervento dei governi e l'approvazione di riforme in alcuni Paesi, i sussidi alle fonti fossili avrebbero registrato per il 2014 un valore pari a 610 miliardi di dollari. L'analisi condotta dalla IEA nell'ultimo *World Energy Outlook 2015* rivela un graduale aumento dei sussidi alle fonti fossili nei principali Paesi esportatori. I Paesi del Medio Oriente, per esempio, hanno registrato nel periodo 2009-2014, una quota percentuale degli incentivi alle fonti fossili sul totale dei sussidi globali che è passata dal 35% al 40%. Questi ultimi insieme ai Paesi del Nord Africa registrano una quota percentuale pari al 50%. A tal proposito l'Agenzia raccomanda, ai Paesi con elevati sussidi, di attuare una riforma dei sistemi incentivanti le fonti fossili che si articola essenzialmente in 4 fasi fondamentali. Ovviamente le singole situazioni nazionali e le mutevoli condizioni di mercato non consentono di definire un unico percorso da seguire nel riformare i sussidi ai combustibili fossili. L'Agenzia raccomanda:

1) Raggiungere un prezzo equo. Il primo pilastro fondamentale per il successo di una riforma è garantire che i prezzi riflettano i costi economici pieni dell'energia che si sta fornendo. I prezzi al lordo delle tasse devono essere impostati con riferimento ai prezzi del mercato internazionale, adeguati all'inflazione e alla volatilità delle valute. Tale processo è più complicato per i prezzi dell'elettricità, rispetto per esempio a quelli dei prodotti petroliferi: è necessario assicurare che le tariffe siano sufficientemente coperte non solo dai costi dei combustibili ma anche da quelli di trasmissione e distribuzione. Le Autorità pubbliche devono garantire che i sistemi di tariffazione siano trasparenti, monitorati e rispettati. I governi possono controllare i prezzi delle tariffe solo in alcune situazioni come, per esempio, garantire l'accesso all'elettricità alle fasce più deboli socialmente anche se ci sono altre forme di supporto sociale che possono essere attuate.
2) Attuare la riforma gradualmente. Procedere per piccoli *step* evitando improvvisi aumenti di prezzi e il conseguente rischio di forti opposizioni.
3) Gestire gli effetti. La riforma dei sussidi alle fonti fossili può avere conseguenze indesiderabili per alcune fasce di popolazione, come ad esempio le famiglie più povere. Per questo motivo è raccomandabile l'attuazione di riforme sociali che procedano parallelamente a quella dei sussidi

[17] Il valore del tasso di cambio fa riferimento al 04 Agosto 2016.
[18] "Energy and Climate Change – World Energy Outlook Special Report 2015". International Energy Agency: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

alle fonti fossili. L'efficacia e la valutazione di tali misure devono essere monitorate ed eventualmente corrette.

4) Comunicare tutte le fasi di avanzamento della riforma. Una chiara e comprensibile comunicazione rappresenta un aspetto strategico chiave per convincere ed esercitare un'azione di "*moral suasion*" di fronte la popolazione spiegando i motivi e la necessità della riforma. Concentrare un maggior sforzo d'informazione/comunicazione per i soggetti più esposti alla modifica normativa.

Di seguito si riportano i principali sviluppi recenti attuati nei Paesi analizzati dall'IEA.

Tabella 2: Principali sviluppi nei Paesi analizzati dall'IEA

Paesi	Principali carburanti incentivati o sussidiati	Sviluppi recenti
Angola	Benzina, diesel, kerosene, elettricità	Nel dicembre 2014, sussidi ridotti per la benzina e per il diesel.
Cina	Gas di Petrolio Liquefatto (LPG), gas naturale, elettricità	Nel febbraio 2015, annunciato un unico meccanismo di tariffazione per il gas per i consumatori industriali.
Ghana	LPG	Nel giugno 2015, liberalizzati i prezzi dei prodotti petroliferi.
India	Kerosene, LPG, gas naturale, elettricità	Nell'ottobre del 2014 eliminati i sussidi al diesel sulla falsariga delle riforme messe in campo nel 2010 per la benzina. Introdotto un nuovo sistema di prezzi per il gas prodotto internamente. Nel gennaio del 2015, introdotto un nuovo sistema di trasferimento monetario per i consumatori residenziali di Gas di Petrolio Liquefatto (LPG) per fermare l'uso di bombole a gas per uso commerciale.
Indonesia	Diesel, elettricità	Nel gennaio del 2015, aboliti i sussidi alla benzina e fissato un tetto per i sussidi al diesel. Nel marzo 2015, aumento del prezzo del Gas di Petrolio Liquefatto (LPG).
Iran	Benzina, diesel, kerosene, LPG, gas naturale, elettricità	Nel maggio 2015, aumento del prezzo della benzina.
Kuwait	Benzina, diesel, Kerosene, LPG, gas naturale, elettricità	Nel gennaio 2015, aumentato il prezzo del diesel. Alla fine dello stesso mese, tagliati i prezzi del diesel e del kerosene. Posticipati i piani che prevedono la rimozione dei sussidi alla benzina e all'elettricità.
Malesia	LPG, gas naturale, elettricità	Nel gennaio 2014, aumentate le tariffe dell'elettricità in media del 15% e fissate sulle oscillazioni internazionali dei prezzi del gas. Nel maggio 2014, aumento del 26% dei prezzi del gas naturale per alcuni consumatori. Nel dicembre 2014, abolizione dei sussidi per la benzina e il diesel. I prezzi, ora, sono fissati sulla base delle oscillazioni dei prezzi internazionali.
Marocco	LPG	Aboliti i sussidi per gli oli combustibili e la benzina.
Oman	Benzina, gas naturale	Nel gennaio 2015, aumento dei prezzi del gas per i consumatori industriali. Aumento annuale del 3% per il consumo di gas naturale per il settore industriale.
Tailandia	LPG, gas naturale, elettricità	A ottobre 2014, aumento del prezzo del gas naturale compresso (CNG) di 0,03€/kg per i veicoli a partire dalla classe THB1. Nel dicembre 2014, eliminati i sussidi per il gas di petrolio liquefatto (LPG).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Paesi	Principali carburanti incentivati o sussidiati	Sviluppi recenti
Emirati Arabi Uniti (UAE)	Benzina, diesel, gas naturale, elettricità	Da agosto 2015, allineamento dei prezzi dei carburanti ai prezzi internazionali
Vietnam	Gas naturale, elettricità, carbone	A marzo 2015, le tariffe dell'elettricità sono aumentate del 7,5%.

2.1.3. Gruppo dei 20 (G20)

A livello internazionale, anche il G20 ha preso parte al dibattito sulla necessità di ripensare la tassazione ambientale.

Il terzo meeting del G20, tenutosi a Pittsburgh a settembre 2009, ha visto i capi di Stato confrontarsi sui temi dei mercati finanziari e dell'economia mondiale, e approvare una proposta sostenuta dagli Stati Uniti per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili nel medio termine, invitando i loro Ministri dell'Energia e delle Finanze a riferire sulle strategie e tempi di esecuzione per dar seguito a un impegno tanto rilevante ("*critical commitment*") nel meeting successivo. Come sottolineato nel *G20 Leader Statement*, l'inefficienza dei sussidi alle fonti fossili incoraggia lo spreco nei consumi, distorsioni nel mercato, impedisce gli investimenti in fonti energetiche pulite e mina gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico. Uno studio OCSE/IEA ha stimato che l'eliminazione dei sussidi fossili entro il 2020 ridurrebbe le emissioni di gas serra globali del 10% nel 2050. Nel documento i leader del G20 si impegnano a razionalizzare ed eliminare nel medio termine i sussidi inefficienti alle fonti fossili con particolare riguardo a quelli che incoraggiano lo spreco, richiedendo alle principali istituzioni (IEA, OPEC, OCSE, Banca Mondiale) di fornire un'analisi degli scopi dei sussidi energetici e suggerimenti per una loro eliminazione, impegno riconfermato nel summit di Toronto (giugno 2010).

Nei tre meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali (aprile, giugno e ottobre 2010) il focus è per lo più stato orientato a sottolineare la volontà e l'impegno a rafforzare e far ripartire l'economia mondiale, puntando su una crescita inclusiva e sostenibile, nuova occupazione, maggior trasparenza e contenimento del rischio di volatilità dei mercati. Ciò non di meno, come previsto dal summit di Pittsburgh, IEA, OPEC, OCSE e Banca Mondiale hanno presentato un report congiunto, "*Analysis of the scope of Energy Subsidies and suggestions for the G-20 Iniziative*"[19], che focalizzandosi sui sussidi energetici, ne analizza l'inefficacia offrendo una *roadmap* per la loro rimozione, ossia un'identificazione dei passaggi-chiave che permettano ai *policy-maker* di identificare, quantificare, individuare e valutare gli impatti di una loro rimozione e dei possibili effetti domino. In particolare, il documento, partendo dalla considerazione che l'energia sia elemento cruciale per lo sviluppo

[19] IEA,OPEC, OCSE, Banca Mondiale (2010), "Analysis of the scope of energy subsidies and suggestion for the G-20 iniziative" IEA, OPEC, OECD, World Bank Joint report - Prepared for submission to the G-20 Summit Meeting Toronto (Canada), 26-27 June 2010, https://www.oecd.org/env/45575666.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

economico e la riduzione della povertà e, quindi, pur riconoscendo le motivazioni che hanno spinto i vari governi a introdurre sussidi energetici, ha sottolineato come essi spesso causino distorsioni del mercato "*portando la società in sentieri inefficienti sia di consumo che di produzione*", favorendo lo spreco di risorse e scoraggiando lo spostamento verso fonti più pulite. Appare chiaro dal documento l'opportunità di una riforma dei sussidi energetici inefficienti[20], che porterebbe a positivi effetti sulla riduzione degli sprechi[21], e sull'economia, riallineando i bilanci finanziari degli Stati messi a dura prova da deficit e disavanzi, specie in un periodo di crisi economica, o rendendo disponibili fondi per una loro diversa riallocazione (supporto all'industria, redistribuzione dei redditi, ecc.).

Gli impegni di Pittsburgh e Toronto hanno trovato nuova conferma nel Summit dei Capi di Stato del G20 a Seoul (novembre 2010), dove è stata riaffermata la volontà di "*razionalizzare ed eliminare nel medio termine i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, tenendo conto delle circostanze nazionali e fornendo al contempo un sostegno mirato per i più poveri*", richiedendo a IEA, Banca Mondiale, OCSE e OPEC "*ulteriori valutazioni e una review dei progressi fatti nell'ambito degli impegni di Pittsburgh e Toronto per il Summit 2011 in Francia.*"

Nel meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali (Parigi, ottobre 2011) e nel successivo Summit del G20 (Cannes, novembre 2011), IEA, OPEC, OCSE e Banca Mondiale hanno presentato così un documento aggiornato sui sussidi alle fonti fossili[22] in cui hanno evidenziato gli ultimi dati sulle fonti fossili – seppur OCSE e IEA utilizzino metodologie differenti – e sulle altre misure di supporto all'energia, senza identificare quelle ritenute "inefficienti sussidi alle fonti fossili" elemento che esula dallo scopo del documento. L'OCSE ha messo in campo per la prima volta un inventario dei vari meccanismi di supporto alla produzione e consumo delle fonti fossili per i 24 Paesi OCSE (sui 35 Paesi membri), che ha portato all'identificazione di circa 250 meccanismi per una stima di 45-75 miliardi di dollari/anno nel periodo 2005-2010[23], mentre l'IEA ha individuato 37 Paesi emergenti ed in via di sviluppo che sussidiano il consumo di fonti fossili per 409 miliardi di dollari nel 2010, 110 miliardi in più rispetto al 2009. Ricerche dell'OPEC hanno stimato che un'eventuale rimozione dei sussidi energetici comporterebbe un effetto negativo sul PIL dei Paesi Membri OPEC quantificabile in

[20] Come sottolineato dallo studio, non tutti i sussidi energetici sono necessariamente inefficienti, ma ciò dipende da come è stato progettato e gestito, e dalle interazioni con le politiche statali, e dall'estensione dei danni sociali ed ambientali ad esso associate e dall'urgenza di una sua rimozione.

[21] Secondo l'analisi IEA, la rimozione dei sussidi relativi al consumo di fonti fossili tra il 2011 e 2020 porterebbe ad una riduzione del 5,8% della domanda primaria energetica globale al 2020, pari a consumo energetico attuale di Giappone, Corea del Sud ed Austria assieme, ed ad una riduzione delle emissioni energetiche di CO_2 del 6,9% al 2020 (pari alla somma delle attuali emissioni di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito). Inoltre, secondo l'analisi OCSE l'eliminazione dei sussidi porterebbe ad entrate statali extra pari a circa il 6% del PIL in Russia, 1,8% in India e 0,4% in Cina.

[22] IEA,OPEC, OCSE, Banca Mondiale (2011), "Joint report by IEA, OPEC, OECD and World Bank on fossil-fuel and other energy subsidies: An update of the G20 Pittsburgh and Toronto Commitments" - Prepared for the G20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors (Paris, 14-15 October 2011) and the G20 Summit (Cannes, 3-4 November 2011) https://www.oecd.org/env/49090716.pdf

[23] OCSE (2011a), Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels, Paris, OCSE Publishing, www.oecd.org/g20/fossilfuelsubsidies

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

una riduzione media annua di 3,4 punti percentuali nei primi 5 anni, legato a un significativo aumento dell'inflazione e una perdita occupazionale di 2,3 punti percentuali rispetto alle ipotesi di base. Il documento si propone di fornire spunti utili per la rimodulazione/rimozione dei sussidi tenendo conto di quanto avvenuto nelle esperienze di alcuni Paesi e delle indicazioni di Banca Mondiale/OCSE e OPEC in tema di protezione delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione.

Alla luce delle informazioni raccolte, dei documenti congiunti richiesti e aggiornati, i summit e i meeting che si sono susseguiti negli anni successivi hanno visto un riaffermarsi in linea di principio della volontà di procedere all'eliminazione dei sussidi, lasciando ampia liberta agli Stati se e come affrontare la questione invitando, tuttavia, i ministri a perseverare nel monitoraggio dell'evolversi della situazione.

Il summit dei Leader del G20 di San Pietroburgo (Russia) del 2013 ha riacceso l'attenzione sui sussidi, poiché oltre a riaffermare l'impegno a razionalizzare ed eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili, ha accolto positivamente lo sviluppo di una metodologia per un processo di revisione volontario e di iniziative tra Paesi quale prezioso mezzo per assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità. Inoltre, ha invitato i Ministri delle Finanze a prendere in considerazione, in collaborazione con le istituzioni internazionali competenti, le opzioni strategiche per la progettazione di politiche di transizione.

Per rispondere a quanto previsto dal summit di San Pietroburgo e analizzare le varie opzioni strategiche di transizione, i Ministri delle Finanze del G20 hanno richiesto un'analisi *ad hoc* alla Banca Mondiale[24]. Tale analisi si è focalizzata sulle opzioni disponibili per gli Stati che scelgono di rimuovere i sussidi alle fonti fossili inefficienti pur continuando a garantire l'accesso ai servizi energetici essenziali ai più deboli. Le opportunità di consumo e di reddito per la popolazione povera sono ridotte dall'aumento dei prezzi dei combustibili (effetti diretti) o delle merci *fuel-intensive* (effetti indiretti) derivanti dall'eliminazione dei sussidi. Due sono gli approcci delineati dallo studio: i) miglioramento degli obiettivi di riduzione della povertà dei sussidi esistenti; ii) introduzione o rafforzamento delle altre forme di supporto per migliorare le condizioni di vita dei poveri (in denaro o natura). Dall'esame che il report fa delle diverse esperienze dei Paesi e delle diverse combinazioni dei due approcci emerge come non vi sia una soluzione universale, ma occorrerà che si considerino nella loro interezza i possibili riflessi di ciascuna misura. Nel caso ad esempio del più diffuso trasferimento in denaro, principale strumento utilizzato per compensare le famiglie meno abbienti, occorre considerare l'impatto diretto e indiretto della rimozione dei sussidi, l'esistenza o l'introduzione di un sistema di protezione sociale che sia efficiente moderno e ben strutturato.

[24] Banca Mondiale (2014a), Transitional policies to assist the poor while phasing out inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption. Contribution by the World Bank to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, September 2014.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Inoltre, il rapporto, sottolineando come l'efficacia di qualsiasi politica di transizione dipenda in gran parte dall'accuratezza della valutazione dei costi e dei benefici della riforma e degli effetti diretti e indiretti che le varie misure avranno sui diversi segmenti della popolazione, ha fornito anche indicazioni su alcuni aspetti che devono essere considerati nella predisposizione delle misure di riforma, quali:

- tempistica e pianificazione: quando la riduzione dei sussidi determina un elevato incremento del prezzo, un approccio graduale caratterizzato da previsti aumenti dei prezzi appare avere maggiori possibilità di successo rispetto a sbalzi improvvisi dei prezzi, mentre la pianificazione è necessaria per coordinare i vari attori coinvolti nella riforma e le varie misure di compensazione;
- evitare duplicati: per massimizzare i benefici di lungo termine delle politiche di transizione adottate durante la riforma;
- informazione e fiducia: spiegare le ragioni (e offrire informazioni sull'entità delle risorse assorbite dai sussidi) e descrivere i meccanismi di compensazione potrebbero permettere una più semplice accettazione della riforma e creare relazioni di fiducia con i consumatori, elementi questi essenziali perché vi sia credibilità.

Nel summit di Brisbane (Australia) del 2014, la razionalizzazione e la rimozione dei sussidi alle fonti fossili è il 6° principio per la collaborazione energetica approvata dai leader G20, mentre continua il monitoraggio e aggiornamento dello stato dell'arte della riforma dei sussidi delle fonti fossili in atto a livello globale[25] come da documenti presentati al Summit G20 di Antalya (2015).

Il 19 Settembre 2016, Cina e Stati Uniti hanno pubblicato il proprio rapporto nazionale sulle fonti fossili, come annunciato nel dicembre 2013 con il beneplacito del G20. I due Paesi sono i primi ad aver ottemperato all'impegno del G20 di analizzare i sussidi ai combustibili fossili al fine di intraprendere un percorso di progressiva riforma ed eliminazione. Il processo per la fase di redazione del rapporto prevede una valutazione interna al paese per identificare, misurare e valutare i sussidi ai combustibili fossili, a cui segue una fase di esame da parte di una commissione di esperti di diverse nazionalità. Il rapporto cinese è stato esaminato da Germania, Indonesia, Stati Uniti e OCSE, mentre quello statunitense da Cina, Germania e Indonesia.

Tuttavia, va sottolineato che nonostante quest'importante segnale dell'attenzione crescente verso la questione dei sussidi ambientalmente dannosi e il riaffermarsi della necessità di spingere con forza verso investimenti ambientalmente favorevoli riducendo quelli che sono, invece, dannosi per l'ambiente come riportato anche dal rapporto di sintesi del G20 Green Finance (luglio 2016), il comunicato dei leader del

[25] IEA, OCSE (2015), "Update on recent progress in reform of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption – Contribution by IEA and OECD to the G20 Energy Sustainability Working Group. G20 Energy Ministers' Meeting, Istanbul, 2nd October 2015, http://www.g20.utoronto.ca/2015/Update-on-Recent-Progress-in-Reform-of-IFFS-that-Encourage-Wasteful-Consumption.pdf; G20 (2015), G20 Country Progress Reports on the G20 Commitment to Rationalize and Phase Out Inefficient Fossil Fuel Subsidies September 2015 http://www.g20.utoronto.ca/2015/Summary-of-Progress-Reports-on-the-Commitment-to-Rationalize-and-Phase-Out-IFFS.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

G20[26] si limita a riaffermare l'impegno a razionalizzare e rimuovere i sussidi alle fonti fossili inefficienti invitando i Paesi del G20 a procedere nel processo volontario di *peer review* (punto 24) e a riconoscere che i sussidi ed altre forme di supporto governativo o di istituzioni possono creare distorsioni di mercato (punto 31).

2.1.3.1 La Cina e i sussidi alle fonti fossili

La Cina ha individuato 9 sussidi "inefficienti" dal costo complessivo di US$ 14,5 miliardi annui[27]. Particolarmente rilevanti i sussidi alle industrie statali per l'esplorazione e l'estrazione di combustibili fossili, fra cui il rimborso dell'accisa sui prodotti petroliferi utilizzati per l'estrazione del gas e del petrolio e l'esenzione dall'imposta sull'utilizzo dei terreni per le statali *China National Petroleum Company* e *China National Offshore Oil Corporation*. Nonostante il sistema di produzione cinese sia verticalmente integrato, non si ravvisano i medesimi sussidi per le fasi di raffinazione e lavorazione, eccezion fatta per il rimborso dell'accisa per l'utilizzo di petrolio da parte degli stessi raffinatori.

A livello regionale, la commissione cita sussidi di disoccupazione per i lavoratori dell'industria mineraria carbonifera. Difatti, si teme che i governi regionali utilizzino soldi pubblici o facciano pressioni sulle banche locali per fornire prestiti agevolati alle industrie del carbone, senza attingere agli eventuali contributi del datore di lavoro. La commissione non è riuscita a fornire alcuna stima quantitativa, ma evidenzia l'esistenza di simili sussidi.

La generazione di energia ai fini del riscaldamento domestico viene sussidiata dal governo centrale per mantenere le tariffe al di sotto dei livelli di mercato. I sussidi individuati per le *utilities* impegnate nel ramo del riscaldamento sono tre, due esenzioni dall'imposta sull'utilizzo del terreno occupato dagli impianti di generazione e un'esenzione dell'IVA sulle tariffe applicate dai produttori, misura questa introdotta per restituire ai produttori il gettito mancato derivante dalla sotto tariffazione.

Tutte le misure sopra esposte non sono state quantificate dalla commissione cinese, mentre l'unica misura per cui si riporta una stima quantitativa riguarda il settore dei trasporti. Si tratta principalmente di un insieme di sussidi per gli utilizzatori di combustibili per "*fini professionali*" quali tassisti, pescatori, guardie forestali, compagnie di trasporto pubblico, il cui totale ammonta a circa US$ 15 miliardi all'anno nel 2013. Infine, nel settore domestico, si registra un'aliquota IVA agevolata per il consumo di prodotti energetici (GPL, gas naturale, carbone, gas per l'illuminazione). Anche in questo caso, il governo cinese non ha riportato alcuna stima.

A tal proposito, il panel che ha giudicato il rapporto cinese, ne ha lodato l'indicazione delle tempistiche sul piano di riforme previsto dal Governo. I sussidi alle compagnie petrolifere potrebbero essere

[26] G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit (www.g20.org/English/Documents/Current/201609/t20160906_3395.html)
[27] G20 (2016a), China's efforts to phase out and rationalise its inefficient fossil-fuel subsidies A report on the G20 peer review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in China, G20 China 2016

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

riformate, previo un percorso di revisione dell'accisa sui carburanti e una stima sul costo delle esenzioni dall'imposta sull'utilizzo dei terreni. Il rimborso dell'accisa sull'utilizzo del petrolio da parte degli stessi raffinatori dovrebbe essere eliminato nel breve periodo. I sussidi ai produttori di energia per il riscaldamento domestico debbono essere rivisti in un'ottica di riforma delle tariffe applicate ai consumatori. Si suggerisce, difatti, di utilizzare forme di sostegno alle fasce meno abbienti della popolazione meno distorsive dei sussidi esistenti. L'insieme di sussidi per "*fini professionali*" deve essere invece ridotto gradualmente nel tempo. L'IVA agevolata per il consumo domestico di prodotti energetici non raggiunge il proprio scopo ovvero garantire l'accesso all'energia per le fasce più deboli e, a detta della commissione, il governo dovrebbe avviare indagini quantitative e qualitative guardando a strumenti di sostegno alternativi.

2.1.3.2 Gli USA e i sussidi alle fonti fossili

Gli Stati Uniti, nel loro rapporto, hanno descritto l'evoluzione dello scenario energetico nazionale nell'ultimo ventennio, evidenziando due trends di segno diverso: prima di tutto, tramite il *fracking* e la produzione di prodotti energetici *shale,* si è entrati in "*un'epoca di abbondanza energetica*" portando i livelli di produzione domestica di greggio a livelli elevati. In seconda analisi, l'Amministrazione sta adottando misure per una produzione energetica più "pulita", tramite la fissazione di standard ambientali stringenti e il controllo delle emissioni degli impianti energetici tramite il *Clean Power Plan*.

Tenendo conto di ciò, il rapporto ha identificato 17 sussidi federali "inefficienti" ai combustibili fossili per un ammontare totale di US$ 8,2 miliardi annui[28]. Nelle fasi di esplorazione, sviluppo ed estrazione dei combustibili fossili, la commissione statunitense ha individuato 16 sussidi ai combustibili fossili. Un altro sussidio riguarda i bassi livelli di accisa applicata sui combustibili per i trasporti. Il gettito viene destinato interamente al Fondo per le Autostrade (*Highway Trust Fund*, HTF) che però opera in deficit da anni. L'amministrazione, di conseguenza, ha proposto al Congresso una tariffa addizionale di US$ 10,25 al barile di greggio.

Il rapporto cita altri sussidi che però la commissione non segnala al legislatore per un'eventuale riforma perché non ritenuti "inefficienti". Ad esempio, nel settore domestico, l'unico sussidio ai combustibili fossili individuato riguarda il programma per l'assistenza energetica alle famiglie con basso reddito (*Low Income Home Energy Assistance Program*, LIHEAP) il cui costo annuale è stimato in US$ 3,4 miliardi, ritenuti efficienti dalla commissione.

Il rapporto statunitense non fa riferimento a scadenze particolari per i programmi di riforma, se escludiamo un accenno al 2025 in merito agli impegni assunti nel G7 in Giappone nel maggio 2016. La

[28] G20 (2016b), The United States' efforts to phase out and rationalise its inefficient fossil-fuel subsidies A report on the G20 peer-review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in the United States, G20 China 2016

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

commissione incoraggia, però, il governo federale ad adottare nuove misure in merito ai sussidi identificati nel breve-medio termine.

2.1.4. Gruppo dei Sette (G7)

Per la prima volta, le nazioni del G7 hanno fissato una *deadline* al 2025 per la rimozione delle principali sovvenzioni alle fonti fossili, incoraggiando tutti i Paesi a unirsi a loro per l'eliminazione dei "s*ussidi alle fonti fossili inefficienti*" entro il decennio. Si tratta dell'ambizioso impegno assunto dai Leader G7 nel meeting di Ise-Shima (Giappone, 26-27 maggio 2016), che nella dichiarazione di fine incontro recita "*poiché la produzione e l'uso di energia conta per circa 2/3 delle emissioni mondiali di GHG, riconosciamo il ruolo cruciale che il settore energetico ha nella lotta al cambiamento climatico. Ci impegniamo all'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili inefficienti e a incoraggiare tutti i Paesi a farlo al 2025*".

L'obiettivo di eliminazione dei sussidi, invero, compariva già nella dichiarazione G7 (allora G8) del 2009 rimarcando le indicazioni e i principi già sostenuti nel G20. La dimensione temporale costituisce la novità principale dell'ultimo incontro.

2.1.5. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)

La prima pubblicazione sulla riforma dei sussidi nel settore energetico e lo sviluppo sostenibile realizzata dall'UNEP, in collaborazione con l'IEA, risale all'aprile del 2001[29]. Le principali conclusioni raccomandavano di verificare che:

- la progettazione e l'attuazione di una riforma delle sovvenzioni nel settore energetico devono tener conto delle condizioni nazionali e dei *trade-off* tra gli effetti sociali, economici e ambientali. Inoltre, i programmi per i sussidi dovrebbero essere pragmatici e trasparenti per analizzare le eventuali distorsioni;
- la progressività nella realizzazione di tale riforma in virtù delle resistenze interne al settore pubblico che spesso costituiscono i principali ostacoli per ridurre ed eliminare i sussidi e per "alleviare" i problemi finanziari derivanti dalla transizione verso un nuovo paradigma energetico. Particolare attenzione va posta per i sussidi che sono introdotti per la prima volta;
- il monitoraggio dei costi/benefici dei sussidi esistenti sia efficace. In tal modo si garantisce un'azione che limita gli abusi e le distorsioni che si potrebbero creare in determinati settori e per determinate categoria di operatori economici.

Nel 2012 UNEP, Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l'Impresa tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) costituiscono il "Green Fiscal Policy Network" (GFPN) per promuovere e monitorare lo stato di attuazione delle riforme fiscali ambientali nei diversi Paesi del mondo. I tre

[29] "Energy subsidy reform and sustainable development: challenges for policy makers". A cura dell'UNEP e dell'IEA (Aprile 2001) http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd9_bp14.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

workshop, il primo nel 2012 "*Fiscal policies towards an inclusive green economy*", il secondo nel 2014 "*Reforming Fossil Fuel Subsidies for an Inclusive Green Economy*", svoltosi a Nairobi, e co-organizzato con il FMI, il Global Subsidies Initiative (GSI) e l'International Institute Sustainable Development (IISD) e il terzo nel dicembre del 2015 "*Fiscal Policies for a low carbon and inclusive green economy: the role of fossil fuel subsidy reform*", organizzati dal GFPN hanno rimarcato la necessità di procedere con l'eliminazione delle sovvenzioni dirette e indirette alle fonti fossili e di introdurre tasse per i danni ambientali prodotti. Tali interventi se applicati potrebbero offrire introiti significativi per il risanamento finanziario, per la riduzione di altre imposte onerose e per il rifinanziamento di spese produttive. Agendo in questa direzione anche la transizione verso la "*green economy*" risulterebbe più veloce. Lo scopo della riforma fiscale ambientale è, infatti, quello di scoraggiare l'eccessivo consumo di energia e di investire in nuove tecnologie "pulite" anche in virtù della necessità di centrare gli obiettivi climatici sottoscritti a Parigi in occasione della COP 21[30].

2.1.6. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

A seguito del summit G8+5 a Potsdam, tenutosi nel 2007, è partita l'iniziativa globale "*The Economics of Ecosystem and Biodiversity*" (TEEB), avente l'obiettivo di "*rendere visibili i valori della natura*". L'obiettivo principale consiste nell'inserimento dei valori ecosistemici e della biodiversità all'interno del processo decisionale dei *policymaker*. Il metodo è strutturato in analisi e studi che traducano i valori in termini economici e, laddove se ne ravvisi la possibilità, li inserisca all'interno del processo decisionale.

Gli autori dell'iniziativa, in un primo momento, erano il Ministero dell'Ambiente tedesco e la Commissione Europea. Dopo una fase di *interim*, l'iniziativa ha risposto alla sfida lanciata dalla Conferenza di Nagoya (2010) con una serie di iniziative tese a diffondere le analisi sui valori ecosistemici, cercando così di suggerire ai governi l'inclusione dei benefici dei servizi ecosistemici e i costi derivanti dalla perdita di biodiversità nei loro processi decisionali.

A oggi, la rete TEEB si è ampliata e le analisi sono suddivise in settoriali e casi-studio nazionali. Le analisi settoriali si concentrano sulla valutazione economica di specifici biomi[31] (e.g. oceani) o settori quali l'agricoltura. I casi-studio nazionali mirano a integrare le valutazioni economiche nel processo decisionale a più livelli territoriali, dal locale al nazionale. In questo filone si inseriscono anche le pubblicazioni di specifiche linee-guida.

Oltre a ciò, il TEEB ha costruito una propria banca-dati, costituita da oltre 30 categorie di servizi

[30] http://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/policy.pdf

[31] I biomi sono sistemi ambientali complessi, di ampia estensione geografica, costituiti da un insieme di ecosistemi, le cui comunità animali e vegetali hanno raggiunto, in una determinata area della superficie terrestre, una relativa stabilità in relazione alle condizioni ambientali.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

ecosistemici basati su stime di 248 casi studio suddivisi in 14 biomi[32]. Le metodologie utilizzate per quantificare in termini monetari i valori ecosistemici si basano per il 37% in prezzi di mercato, e.g. il biglietto di ingresso ad aree verdi ricreative, e per il 23% su *benefit transfer*, ove i benefici stimati per un'area specifica vengono traslati su altre aree. Il TEEB, ove possibile, esprime tutti i valori in un'unica unità di misura, ossia in $US\$_{2007}$/ettaro/anno. Gli aggiustamenti della valuta in termini di parità di potere d'acquisto e deflatore del PIL si basano sugli indicatori forniti dalla Banca Mondiale.

2.1.7. Fondo Monetario Internazionale (FMI)

Le ultime stime del FMI sui sussidi energetici a livello globale sono fornite da Coady et al. (2015). I sussidi energetici considerati sono SAD a tutti gli effetti (e.g. sussidi sui combustibili fossili), poiché:

- danneggiano l'ambiente, causando morti premature tramite l'inquinamento atmosferico, aggravando i problemi di congestione e provocando una maggiore concentrazione di gas a effetto serra;
- i sussidi energetici sono costosi e prevedono un mix di deficit pubblico, investimento di risorse pubbliche e costo-opportunità rappresentato dalla minore spesa pubblica in aree maggiormente efficienti (salute, educazione, infrastrutture);
- i sussidi energetici scoraggiano investimenti in tecnologie verdi e interventi in efficienza energetica;
- i sussidi energetici sono un modo iniquo di sostenere le fasce di popolazione con redditi medio-bassi, poiché i benefici maggiori sono catturati interamente dalle fasce di popolazione più abbienti.

Come è stato spiegato in precedenza in questo lavoro, per stimare la dimensione globale dei sussidi energetici, è necessario circoscrivere l'analisi tramite la definizione adottata. Coady et al. (2015) distinguono fra *pre-tax subsidy* e *post-tax subsidy*. Si è di fronte ad un *pre-tax subsidy* quando i consumatori (famiglie e industrie) pagano un prezzo minore del costo di fornitura dell'energia. Si parla di *post-tax subsidy* quando i consumatori pagano un prezzo minore del costo di fornitura dell'energia, più una tassa pigouviana che internalizzi l'impatto ambientale del consumo energetico e un'imposta sul consumo che dovrebbe essere pagata su tutti i beni per creare gettito. La *post-tax subsidy* è generalmente molto più elevata della *pre-tax subsidy*. In alcuni casi, si tiene conto dei sussidi ai produttori di energia includendo l'accesso a prezzi agevolati ad inputs, agevolazioni fiscali, trasferimenti diretti. Questi però sono molto più bassi dei sussidi ai consumatori.

Il primo utilizzo di questa classificazione è stato portato avanti in Clements et al. (2013), ma per l'anno 2011. Coady et al. (2015) aggiornano le stime all'anno 2013 proiettando una previsione all'anno 2015 e

[32] http://doc.teebweb.org/wp-content/uploads/2014/03/TEEB-Database-and-Valuation-Manual_2013.pdf consultato il 22/07/2016.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

includono un maggior numero di Paesi nella loro analisi. Inoltre, essi includono le stime di Parry et al. (2014) sui costi ambientali per 150 Paesi.

I *pre-tax subsidy* rappresentano lo 0,7% del PIL mondiale nel 2013 e dovrebbero diminuire nel 2015 allo 0,4% del PIL mondiale (US$ 300 miliardi circa). Questa riduzione è dovuta, in larga parte, al calo del prezzo del greggio sul mercato internazionale, solo in parte trasferito sui mercati nazionali. Il 63% della riduzione totale è dovuta al petrolio, all'elettricità (28%) e al gas naturale (6%).

Se includiamo i danni ambientali dettati dal consumo energetico, le cifre riportate sono sconcertanti: nel 2013, a livello globale, i *post-tax subsidy* ammontano a US$ 4.900 miliardi (il 6,5% del PIL mondiale) con una proiezione al 2015 di US$ 5.300 miliardi. I *post-tax subsidy* sono presenti sia nei Paesi sviluppati sia nei PVS anche se in questi ultimi arrivano a coprire fra il 13% e il 18% del PIL mondiale. Larga parte dei *post-tax subsidies* è riferibile al carbone, raramente tassato e dai costi ambientali ingenti derivanti dal suo consumo.

Il lavoro, inoltre, fornisce una stima dei benefici ambientali ed economici derivanti dalla rimozione dei sussidi energetici. Solo nel 2015, il gettito dei governi aumenterebbe di US$ 2.900 miliardi (2,9% del PIL mondiale), riducendo l'emissione di CO_2 del 20% e le morti premature del 50%. Il benessere economico globale sarebbe, dunque, aumentato di circa US$ 1.800 miliardi (2,2% del PIL mondiale).

I sussidi ai combustibili fossili ammontano, secondo l'OCSE, fra i US$160-200 miliardi all'anno per gli anni 2010-2014 (cfr. paragrafo 2.1.1). Queste stime possono essere confrontate con i US$492 miliardi circa per il 2011 stimati dal FMI (Coady et al., 2015). La differenza fra le due stime ammonta dunque a circa US$300 miliardi, una differenza notevole data la dimensione del fenomeno. In larga parte però, questo divario è dovuto ad approcci metodologici differenti: prima di tutto, l'OCSE concentra la propria analisi quasi esclusivamente su economie avanzate ed alcune emergenti, mentre il FMI considera ben oltre 150 Paesi. In secondo luogo, il FMI adotta un approccio *price-gap* (cfr. paragrafo 3.2.1), mentre l'OCSE si riferisce alle misure di sostegno individuali adottate dai singoli governi.

Queste stime, in entrambe i casi ingenti, vanno certamente accolte con cautela, ma il messaggio del lavoro di Coady et al. (2015) è chiaro: "*i sussidi all'energia sono di ingenti dimensioni; la loro rimozione garantirebbe benefici sostanziali dal punto di vista ambientale, finanziario e di benessere; la loro riforma dovrebbe iniziare immediatamente, seppur gradualmente […].*"

Considerata la rilevanza del lavoro di Coady et al. (2015), è bene specificare che l'interesse del FMI ai sussidi ambientalmente rilevanti ha radici lontane.

Nel 1995, Gupta e Miranda pubblicano una sintesi della letteratura esistente sui fallimenti di politica economica con gravi conseguenze ambientali. Essi, difatti, evidenziano come gli strumenti economici introdotti per fronteggiare fallimenti di mercato con impatti ambientali non riescano nel loro intento,

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

perché vi è un fallimento delle politiche alla base dei danni all'ambiente. Da ciò, l'auspicio espresso dagli autori di una "*riforma di alcune tipologie di sussidi […] e una valutazione approfondita sugli impatti ambientali*" che possano *"apportare benefici ambientali, portando lo sviluppo economico in un'ottica di "sostenibilità""*.

Nel lavoro di Gupta et al. (2002), il FMI si interroga sugli effetti delle diverse voci di bilancio sulla crescita economica e sul consolidamento fiscale di 39 Paesi poveri negli anni Novanta. Gli autori, esaminando le diverse composizioni delle voci di spesa, concludono che i trasferimenti ai salari favoriscono un percorso di crescita più modesto rispetto a un maggior investimento in capitale e servizi. All'interno delle voci di spesa, naturalmente, compaiono i sussidi. Questi non hanno un impatto statisticamente significativo sulla crescita economica e, di conseguenza, non sembrano poter avere un'influenza estesa sullo sviluppo economico di un paese.

Un anno dopo, nel 2003, in un *working paper* del 2007 Clements et al. si sono focalizzati sul caso dell'Indonesia e sulla liberalizzazione dei prezzi del petrolio. Il FMI, sotto il profilo della ricerca, si avvicina così a uno dei SAD più rilevanti, quello relativo al sostegno ai carbon-fossili. Essi stimano, tramite un modello di equilibro generale (*Computable General Equilibrium*), l'effetto che avrebbe un'ipotetica liberalizzazione dei prezzi del greggio in Indonesia sotto il profilo della produzione, della domanda dei consumatori e del reddito disponibile.

Del Granado et al. (2012) riprendono l'analisi dei sussidi ai combustibili fossili e le loro conseguenze sulla popolazione nei Paesi in via di sviluppo affermando che ogni decremento di US$0,25 in sussidi al petrolio si traduce in un calo del reddito delle famiglie, in media, del 6%. Di conseguenza, la rimozione del SAD deve necessariamente andare di pari passo con l'introduzione di forme alternative di sostegno alle fasce meno abbienti della popolazione.

Charap et al. (2013) stimano l'elasticità della domanda al prezzo dell'energia nel lungo periodo in un intervallo di valori dal -0,3 al -0,5, in linea con la letteratura precedente. Questi valori indicano che una graduale rimozione dei sussidi energetici, accompagnata da politiche di sostegno al reddito, possono apportare benefici sia economici che ambientali. Ciononostante, nel breve periodo, la rimozione dei sussidi determina un livello di benefici troppo modesto e gli effetti di una politica ridistributiva risultano insufficienti per le fasce meno abbienti. Ne consegue la necessità di una gradualità temporale delle riforme accompagnata con l'introduzione di sostegni di stampo sociale.

Il solco resta tracciato: il FMI specializza la propria ricerca nell'analisi dei sussidi energetici ed Ebeke e Ngouana (2015) contribuiscono tramite una ricerca che mette in risalto un possibile *trade-off* fra spese sociali e sussidi energetici: chi spende di meno (di più) in istruzione e sanità tende, in media, a spendere di più (di meno) in sussidi all'energia.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Coady et al. (2015b) aggiornano il paper di Del Granado et al. (2012) estendendo il numero di Paesi analizzati da 20 a 32 e aggiornano l'analisi aggiungendo gli anni che vanno dal 2009 al 2014. Gli autori arrivano a confermare che i sussidi al greggio portano maggiori benefici alle classi sociali più abbienti, esacerbando le disuguaglianze economiche e sociali esistenti.

In conclusione, come espresso in Parry et al. (2014), nel libro "*Getting Energy Prices Right: from principle to practice*", "*molti prezzi energetici in diversi Paesi sono distorti. Il livello non riflette i danni ambientali […]. Così facendo, molti Paesi basano in misura eccessiva il loro gettito sulla tassazione del lavoro e del capitale e troppo poco sull'utilizzo di energia.*"

2.1.8. Banca Mondiale (WB)

Una delle novità, che costituisce un vero punto di svolta del documento finale, del Summit di Parigi sui cambiamenti climatici si ritrova al comma c) dell'articolo 2 in cui si esplicita che "*l'Accordo mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico anche attraverso… la coerenza dei flussi finanziari con i percorsi di uno sviluppo a basse emissioni e resiliente al clima*". Anticipando con quanto stabilito all'articolo 2 il Presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, in occasione della riunione semestrale tenutasi il 13 aprile 2015, aveva dichiarato "*abbiamo bisogno di sbarazzarci degli aiuti ai combustibili fossili ora*" sottolineando come, con il recente calo dei prezzi dell'energia, non ci sia momento migliore per porre fine ai sussidi per i combustibili fossili. Lo stesso Nicholas Stern, già dirigente della Banca Mondiale e autore del Rapporto Stern sui cambiamenti climatici per il governo britannico, ha affermato che "*dal summit [di Parigi] esce con chiarezza la direzione che sta prendendo l'economia. Chi oggi deve decidere gli investimenti da fare avrà molta più fiducia nel settore a basse emissioni. Siamo al punto di svolta*".

Cinque sono i *driver* che la Banca Mondiale, uno dei principali finanziatori dell'energia tradizionale a livello globale, suggerisce per affrontare il problema dei cambiamenti climatici:

1. di introdurre una *carbon tax* per scoraggiare prodotti maggiormente inquinanti[33];
2. di rimuovere i sussidi alle fonti fossili;
3. di costruire contesti urbani a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici (c.d. *smart cities & deep renovation*);
4. di aumentare gli interventi in efficienza energetica e la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili. La Banca mondiale aderisce all'iniziativa "*Sustainable Energy for All initiative*" per promuovere i tre obiettivi al 2030:
   - garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni,
   - aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale, e
   - raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica,

[33] Come richiamato anche dal 136-esimo punto dell'Accordo di Parigi che "R*iconosce anche il ruolo di fornire incentivi per le attività di riduzione delle emissioni, tra cui gli struementi come le politiche nazionali e il Carbon Pricing*".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

in linea con i target stabiliti dall'obiettivo 7 "*Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni*" dell'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030 e sottoscritti il 25 settembre 2015 a New York in occasione del vertice delle Nazioni Unite;

5. di attuare politiche per sostenere un'agricoltura "*smart*" e sostenibile e nutrire i "*paesaggi*" naturali. Bisogna aumentare la resilienza del mondo agricolo e abbattere gli impatti ambientali e creare dei "pozzi di carbonio" per abbattere le emissioni nette. Le stesse foreste sono dei preziosi serbatoi di carbonio che vanno promosse e curate[34].

Per quanto riguarda la riforma dei sussidi alle fonti fossili, la Banca Mondiale già da diversi anni aveva sollevato diverse preoccupazioni circa gli impatti del cambiamento climatico. In una delle ultime analisi pubblicata nel marzo del 2015 intitolata "*Fossil Fuel Subsidies – Approaches and Valuation*"[35] è evidente come un numero sempre crescente di risorse economiche siano destinate a incentivare i combustibili fossili stimate da mezzo a due trilioni di dollari sebbene l'identificazione e la quantificazione dei sussidi vari per Paesi e settori considerati. L'invito della Banca Mondiale è di invertire la tendenza e inviare segnali che scoraggino gli sprechi e incoraggino una crescita a basso contenuto di carbonio. Secondo le stime dell'IEA e richiamate dallo studio della Banca Mondiale quasi 550 miliardi di dollari, sotto forma di sussidi diretti, sono andati a incentivare nel 2013 i combustibili fossili. La riforma di eliminazione progressiva di tali sussidi è sempre più una necessità anche se non semplice da attuare ma che si rileva essenziale per affrontare con determinazione il problema legato ai cambiamenti climatici.

Infine, la Banca Mondiale ha lanciato nel 2013 la *Carbon Pricing Leadership Coalition* (CPLC), una coalizione di Paesi e *stakeholder* privati nata per esercitare pressione e raccogliere consenso sulla potenziale introduzione di una tassa del carbonio che internalizzi, almeno in parte, le attività economiche con elevato impatto ambientale. Gli obiettivi principali della CPLC possono essere riassunti come segue:

- fornire una piattaforma per favorire lo scambio di diversi punti di vista sul ruolo del carbonio e del mix energetico nel contesto della trasformazione verso energie sostenibili;
- sottolineare l'importanza della continuità politica verso il processo di transizione energetica;
- dimostrare ai governi, in particolare a quelli non particolarmente persuasi o attenti alla sfida al cambiamento climatico, dell'innovazione rappresentata dall'introduzione di misure di "*carbon pricing*", cruciale per la transizione energetica;
- esaminare le diverse opzioni sulla destinazione del gettito derivante da carbon pricing.

La CPLC sarà presente alla COP 22 di quest'anno ove presenterà le prime pubblicazioni sul tema.

[34] www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/18/5-ways-reduce-drivers-climate-change?cid=EXT_TWBN_D_EXT&hootPostID=7f4c99aa981312c596fd2f6620162b53
[35] Kojima M., Koplow D. (2015), https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21659/WPS7220.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.1.9. Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)

Fin dalla sua costituzione, con la sottoscrizione dell'accordo di Marrakech entrato in vigore il 1° gennaio 1995, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha riconosciuto l'importanza dello sviluppo sostenibile nel regolare le relazioni commerciali tra i 163 Paesi Membri[36]. Preservare, tutelare l'ambiente e ottimizzare l'uso delle risorse naturali sono dunque aspetti imprescindibili anche per il WTO. Nel 2009, il WTO, in collaborazione con l'UNEP, ha per la prima volta realizzato un report "*Trade and Climate Change*", che analizza le ricadute dei cambiamenti climatici sul commercio sia a livello nazionale sia internazionale. Le relazioni tra il commercio nazionale/internazionale e il cambiamento climatico sono esaminate sotto quattro punti di vista diversi, secondo: la scienza del cambiamento climatico (con i relativi strumenti di mitigazione e adattamento), la teoria del commercio (analisi dei legami tra il commercio nazionale/internazionale e le politiche climatiche da un punto di vista economico), gli sforzi multilaterali per affrontare i cambiamenti climatici e abbattere le emissioni climalteranti e infine secondo le politiche nazionali, adottate da alcuni Paesi, per contrastare i cambiamenti climatici e incrementare l'efficienza energetica.

Le regole stabilite dal WTO hanno la necessaria flessibilità per indirizzare le politiche nazionali/internazionali e affrontare, risolvere i problemi legati ai cambiamenti climatici; misure di mitigazione e di adattamento sono fondamentali per prevedere, progettare e attuare interventi tesi a contrastare i cambiamenti climatici in modo da garantire che le politiche commerciali e climatiche si rafforzino reciprocamente.

La principale raccomandazione del WTO riguarda la necessità di vigilare contro il protezionismo commerciale di alcuni Paesi e soprattutto di uscire dalla concezione dello scenario BAU "*Business As Usual*"[37] e puntare sui negoziati globali per coniugare le esigenze del cambiamento climatico con quelle del commercio internazionale.

Gran parte dei settori dell'economia globale rischia di essere colpito dai cambiamenti climatici con implicazioni non positive per il commercio. I settori più colpiti sono l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca che si rilevano fondamentali per i Paesi in via di sviluppo. Una maggiore apertura al commercio internazionale, se da un lato fa aumentare la probabilità di incrementare le emissioni di CO_2 a seguito di una crescita economica (*the scale effect*), dall'altro faciliterebbe l'adozione di tecnologie "pulite" che ridurrebbero l'intensità delle emissioni presenti nei beni e nei loro processi produttivi (*the technique effect*)

[36] Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio: "The Parties to this Agreement, Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm

[37] Lo scenario BAU "Business As Usual" ipotizzato dal WTO prevede un incremento delle emissioni pari a più del 70% nell'intervallo temporale tra il 2008 e il 2050.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

e guiderebbe il cambiamento verso un mix di produzione energetica a bassa intensità. In alcuni settori la tecnologia gioca un ruolo chiave per l'abbattimento delle emissioni climalteranti. L'adozione di tecnologie "*energy-efficient*", che coniugano bassi consumi e alti rendimenti, nei settori delle costruzioni, dei trasporti, dell'industria e della produzione di energia a basso uso di carbonio, può servire per mitigare il cambiamento climatico. Da questo punto di vista una maggiore apertura al commercio internazionale porterebbe benefici per l'ambiente e stimolerebbe la transizione energetica "*rinnovabile*".

Gli strumenti economici proposti dal WTO vanno dai tradizionali strumenti normativi agli incentivi economici e finanziari. Meccanismi basati sui prezzi, come la "*carbon tax*" o una tassa sull'energia, sono stati scelti da diversi Paesi negli ultimi decenni per internalizzare i costi ambientali legati all'effetto serra e alle emissioni climalteranti. Il WTO (2011) prende anche in considerazione i SAF, intesi come sussidi per prodotti verdi o incentivi all'adozione di tecnologie "pulite". L'Organizzazione si mostra perplessa quando questi sono rivolti alla produzione, poiché abbassandone i costi, possono introdurre una potenziale distorsione a livello di concorrenza fra imprese domestiche e importatrici. D'altro canto, vi è il riconoscimento che i SAF finalizzati all'adozione di tecnologie "pulite" possano aiutare le imprese domestiche a competere nel mercato internazionale. Le preoccupazioni vengono meno se i SAF sono, invece, concessi ai consumatori poiché "*non influenzano il commercio internazionale purchè non vi sia distinzione fra beni e servizi importati o domestici*" (WTO, 2011).

Lo strumento principale che regola i programmi di sostegno del WTO è definito "*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*", il cui scopo è quello di trovare un equilibrio tra i timori delle industrie nazionali di trovarsi di fronte a casi di competizione sleale per i beni importati sussidiati nei paesi di origine e gli ostacoli al libero scambio posti dalle misure cautelative dei paesi importatori. Il *SCM* stabilisce, dunque, regole comuni che non impattino sul libero commercio dei Paesi membri e lascia, al di fuori di esse, ampia discrezionalità sui sussidi volti a favorire l'adozione di tecnologie "pulite". I SAF, ad ogni modo, sono uno strumento indispensabile a garantire uno sviluppo sostenibile, strada maestra per il corretto funzionamento dei mercati e per la preservazione o la sopravvivenza di molti di essi, oltre ad avere importanti conseguenze sul piano socio-economico.

A giugno 2016, in occasione della riunione del Comitato per il Commercio e l'Ambiente (CTE)[38], alcuni Paesi Membri hanno evidenziato l'importanza dell'Accordo di Parigi e dell'iniziativa che molti governi hanno intrapreso di eliminare i sussidi alle fonti fossili in un'ottica più generale di riforma della fiscalità ambientale al fine di contrastare con determinazione il problema legato ai cambiamenti climatici.

[38] Il programma di lavoro della Commissione per il Commercio e l'Ambiente (CTE), previsto già dall'accordo di Marrakech del 1994, nasce dalla necessità, da parte dell'Organizzazione, di identificare e comprendere la relazione tra commercio e ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La CTE, inoltre, analizza i problemi legati indirettamente all'ambiente quali ad esempio i benefici ambientali nel rimuovere le restrizioni al commercio nel settore energetico e forestale o l'effetto dell'etichetta dell'efficienza energetica per l'accesso al mercato. È inoltre la principale sede dove possono essere condivise o elaborare soluzioni idonee ad affrontare il problema legato ai cambiamenti climatici.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.1.10. International Civil Aviation Organization (ICAO) e International Maritime Organization (IMO)

Come noto, sia il trasporto aereo sia quello marittimo internazionale sono rimasti esclusi dall'accordo della COP 21 di Parigi (le previsioni su ICAO e IMO contenute nei testi preparatori sono state stralciate durante la Conferenza). Eppure, l'ambizione degli impegni sottoscritti con l'Accordo di Parigi non riduce la pressione internazionale volta al coinvolgimento di questi due settori nelle politiche di riduzione delle emissioni al 2030. Le politiche in atto a livello globale, orientate alla riduzione dei sussidi ai combustibili fossili nei diversi settori d'impiego, evidenziano la necessità di valutare la possibilità di eliminare le esenzioni, o le agevolazioni eventualmente vigenti, anche nei due settori dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionale.

Nella normativa nazionale, il Testo Unico sulle Accise (TUA) esenta il trasporto aereo e quello marittimo dall'applicazione del livello normale delle accise sui prodotti petroliferi. Entrambe le esenzioni costituiscono sussidi (categoria delle spese fiscali). Va sottolineato che entrambe le esenzioni sono efficaci a prescindere dal tipo di impiego. Esse si applicano sia ai viaggi domestici (fra due porti/aeroporti nazionali, o con partenza e arrivo nel medesimo porto nazionale) che ai viaggi intra-comunitari e a quelli internazionali extracomunitari.

Mentre nel caso del trasporto marittimo l'eliminazione dell'attuale regime TUA di esenzione, con un approccio graduale in base al tipo di traffico (partendo dal cabotaggio, per poi puntare a un'estensione comunitaria e/o internazionale), non trova grossi ostacoli nella vigente normativa marittima internazionale, né tantomeno giustificazioni sotto il profilo dell'equità ambientale (tutti i carburanti impiegati nei trasporti su strada e ferroviari sono assoggettati ad accise), nel caso del trasporto aereo è stato fatto qualche passo in avanti ed occorre effettuare delle distinzioni fra categorie di traffico:

- il trasporto aereo domestico e intraeuropeo (area economica europea, ovvero UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein) è attualmente assoggettato all'ETS (emissioni del periodo 2013-2016), un meccanismo di mercato per la riduzione delle emissioni di CO_2 che – come la tassazione dei carburanti, e con le dovute differenze fra i due strumenti – comporta già un aumento dei prezzi e un incentivo economico a un uso più efficiente dei carburanti petroliferi;
- il traffico aereo dell'UE di tipo internazionale (collegamenti da e per l'UE con l'esclusione di quelli intraeuropei) non è attualmente assoggettato a un meccanismo di mercato per la riduzione delle emissioni.

Nel caso del trasporto aereo internazionale, tuttavia, occorre superare alcuni ostacoli di tipo normativo, richiamati qui di seguito.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.1.10.1. Trasporto aereo

Nel 2008, con la direttiva 2008/101/CE, l'UE aveva incluso l'aviazione nel meccanismo comunitario di scambio dei permessi di emissioni (ETS).

Negli anni successivi, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) si è impegnata a sviluppare, entro il 2016, un meccanismo globale per la riduzione delle emissioni del trasporto aereo internazionale. In attesa del varo di questo strumento, nell'aprile del 2013 l'UE ha sospeso gli effetti della direttiva 2008/101/CE sul traffico aereo internazionale extra-europeo. Al momento, solo le emissioni dei voli all'interno dell'Area Economica Europea (AEE), per gli anni 2013-2016, ricadono all'interno dell'ETS. Inoltre, con la Decisione di sospensione sono state introdotte esenzioni per gli operatori a basse emissioni.

Per quanto riguarda il traffico aereo internazionale, sussistono alcuni impedimenti nella normativa internazionale e – soprattutto – negli accordi bilaterali di servizio aereo, che ostacolano eventuali azioni nazionali (unilaterali) volte a eliminare l'esenzione sull'accisa nei voli internazionali. Il paper di approfondimento normativo realizzato da Piera (2015) permette di ricostruire il quadro dei vincoli all'introduzione di una *fuel tax/carbon tax* nell'aviazione civile internazionale. La Convenzione di Chicago del 1944, che costituisce un riferimento d'obbligo per la regolazione dell'aviazione internazionale, contiene un articolo (n. 24) che esenta dalla tassazione il carburante a bordo degli aerei al momento dell'arrivo in un altro Stato membro dell'ICAO e trattenuto a bordo fino alla partenza. L'intento dell'articolo 24 è di liberalizzazione doganale ed è volto a non discriminare gli operatori aerei stranieri imponendo prelievi doganali non richiesti a operatori nazionali. Di per sé questo articolo non riguarda la tassazione sull'acquisto di carburanti e non impedisce agli Stati di applicare altre forme di imposizione – anche indiretta- sul carburante (tassa sull'acquisto di carburante, imposta sui biglietti dei passeggeri, come ad esempio l'*Air Passenger Duty* introdotto dal Regno Unito, che varia in funzione della distanza percorsa dal passeggero). Tuttavia, Piera (2015) evidenzia che la Risoluzione VIII della Conferenza di Chicago ha adottato una forma standard di accordo per le rotte aeree che è andato ben oltre il testo della Convenzione, mirando ad assicurare la maggior uniformità possibile in tutti gli accordi che possono essere effettuati tra Stati membri per l'esercizio di servizi aerei. Quasi tutti gli accordi bilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione di Chicago, e che sono ancora oggi in vigore (e.g. USA-EU Open Skies del 2007), prevedono un'esenzione fiscale, a condizioni di reciprocità, non solo per il carburante a bordo, ma anche per il carburante fornito nel territorio di uno Stato membro a una compagnia di un altro Stato membro.

Anche lo studio effettuato dal Fondo Monetario Internazionale insieme alla Banca Mondiale per rispondere alla richiesta del G20 di esplorare il potenziale gettito per il clima dell'introduzione di una fiscalità sui carburanti dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionale, ha confermato che le

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

esenzioni alla fiscalità energetica nel settore dell'aviazione, introdotte nel dopoguerra dagli Stati, trovano il loro presupposto nelle condizioni di reciprocità previste dagli accordi multilaterali all'interno del quadro ICAO e negli accordi bilaterali sui servizi aerei. Tali vincoli potrebbero essere superati mediante un emendamento alla Convenzione di Chicago e relativi emendamenti degli accordi bilaterali o, in alternativa, ricorrendo a forme di imposizione fiscale indiretta sui carburanti, come l'ETS o tasse sui passeggeri.

2.1.10.2. Trasporto marittimo

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, non risultano convenzioni dell'IMO che prevedano esenzioni fiscali sull'acquisto dei carburanti o il rispetto di condizioni di reciprocità fra Stati sul regime fiscale dei carburanti marittimi. A conferma, lo studio FMI-WB (2011), dedicato a questo tema, conclude che "per i carburanti marittimi, non ci sono accordi formali che proibiscano accise sui carburanti, per cui sembra che non ci siano ostacoli legali per l'introduzione di tali tasse".

Soprattutto a partire dal 2007, con l'avvio di un programma di iniziative IMO per il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, è in atto un dibattito a livello IMO per l'introduzione di meccanismi di mercato per la riduzione delle emissioni di CO_2 del settore: diverse opzioni sono in discussione, molte delle quali prevedono forme di tassazione dei carburanti (al momento dell'acquisto o in base al consumo nei singoli viaggi; con diverse varianti sulla destinazione del gettito, ad es. per la creazione di un Fondo internazionale destinato a finanziare l'acquisto di permessi di emissione oltre il tetto prestabilito per lo *shipping*).

In questo decennio l'IMO ha varato provvedimenti importanti ai fini del contenimento delle emissioni:

- *Energy Efficiency Design Index* (EEDI), indice per la misurazione delle prestazioni di efficienza energetica e di intensità emissiva, obbligatorio per le navi di nuova costruzione;
- *Ship Energy Efficiency Management Plan* (SEEMP), piano di gestione dell'efficienza energetica a livello nave, obbligatorio per le navi esistenti;
- emendamenti all'Annesso VI della Marpol[39] con introduzione di un capitolo sull'efficienza energetica che introduce precisi limiti di intensità carbonica (EEDI) per le navi di nuova costruzione.

Tuttavia, l'IMO è ancora lontana dal prendere decisioni sulle questioni fondamentali della fissazione di obiettivi annuali di emissione per l'intero settore e dell'adozione di meccanismi di mercato per ottimizzare i costi della riduzione delle emissioni, in maniera tale che anche il settore marittimo possa contribuire, come gli altri settori dell'economia mondiale, al rispetto degli impegni presi da tutti gli Stati del globo alla COP di Parigi.

[39] La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (nota anche come Marpol 73/78). L'Annesso VI riguarda il controllo dell'inquinamento atmosferico delle navi.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.2. Unione Europea

2.2.1. Commissione Europea

Competitività e sostenibilità sono da sempre i due pilastri su cui si fondano gli orientamenti politici europei. Nella stessa Comunicazione sulla Politica industriale dell'ottobre 2005[40], la Commissione Europea ha lanciato un gruppo di lavoro (*High Level Group*) su Competitività, Energia e Ambiente con lo specifico compito di "*esaminare i legami tra politica energetica, industriale e ambientale per far si che le iniziative poste in essere siano mutualmente compatibili e coerenti tra loro al fine di migliorare lo sviluppo sostenibile e la competitività dell'Europa*"[41]. Il mandato, della durata di due anni, prevedeva proprio che il gruppo di lavoro si occupasse anche di "*cambiamento climatico e in particolare di ETS, efficienza energetica e rinnovabili, incluso la tassazione energetica e la rimozione dei sussidi dannosi*".

Il primo report del gruppo di lavoro (*High Level Group*) su Competitività, Energia e Ambiente è stato elaborato il 2 giugno 2006 e si è focalizzato su questioni di urgenza e di rilevanza nel breve termine. Il rapporto "*Contributing to an Integrated Approach on Competitiveness, Energy, and Environment Policies*" si concentra, così, su funzionamento del mercato dell'energia, accesso all'energia, efficienza energetica e sistema europeo di scambio delle emissioni (EU-ETS). Inoltre, il HLG ha formato a sua volta dei gruppi *ad hoc* per affrontare le seguenti questioni specifiche:

- funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas;
- *Emissions Trading Scheme* (ETS);
- competitività e accesso ai fattori di produzione di energia economicamente convenienti per le industrie ad alta intensità energetica;
- efficienza energetica;
- futuro energetico a lungo termine dell'UE;
- driver per gli investimenti in tecnologia innovativa, generazione elettrica ed efficienza energetica.

Tuttavia, è nel terzo report che il gruppo si concentra sugli incentivi per promuovere le tecnologie *low-carbon*, con specifico riferimento ai settori *energy-intensive*. La principale conclusione del terzo report è che i fondi pubblici a sostegno di tecnologie dannose per l'ambiente dovrebbero essere aboliti. In particolare, il gruppo di lavoro ha esortato gli Stati membri a riformare e a eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente nei casi in cui esse minino il raggiungimento di altri obiettivi dell'UE, come ad esempio la lotta al cambiamento climatico o il garantire mercati energetici efficienti. Il gruppo di lavoro ha così voluto evidenziare come sussidi e aiuti di Stato dovrebbero essere utilizzati solo per l'interesse comune, ossia in caso di chiaro fallimento del mercato e senza che essi determinino una distorsione della concorrenza.

[40] Comunicazione della Commissione Europea del 5 ottobre 2005 "Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE – verso un'impostazione più integrata della politica industriale" [COM(2005) 474 definitivo].
[41] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-226_en.htm

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

L'importanza di una riforma dei sussidi è sottolineata dalla prima raccomandazione contenuta nel report che riporta quanto segue: "*Tutti i sussidi diretti e indiretti dovrebbero essere valutati nelle loro dimensioni economiche (compresa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico), sociali e ambientali. I sussidi devono servire l'interesse comune, mentre diversamente indirizzati dovrebbero essere gradualmente eliminata. Questo è particolarmente vero per i sussidi dannosi per l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'applicazione di qualsiasi sussidio sia supportato da un piano strategico con tappe e clausole chiaramente articolate.*"[42]

Successivamente, nella Comunicazione (2011) 571 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"[43], la Commissione Europea si è posta il seguente obiettivo "*entro il 2020 le sovvenzioni dannose per l'ambiente saranno gradualmente abbandonate tenendo in debita considerazione le ripercussioni sulle persone bisognose*".

Nel 2015, la Commissione Europea ha rinnovato il proprio interesse verso i sussidi dannosi all'ambiente[44] con particolare riferimento al problema della misurazione dei sussidi ai carbon-fossili. Il rinnovato interesse è dovuto, in parte, al contesto economico favorevole costituito dal prolungato calo dei prezzi del greggio. Lo scenario, difatti, può mitigare l'effetto economico dell'eventuale abrogazione del sussidio quando i prezzi sottostanti restano relativamente bassi.

I sussidi direttamente collegabili ai carbon fossili sono principalmente riscontrabili in Paesi in via di sviluppo sotto forma di sussidio diretto, mentre nei Paesi sviluppati è comune una sotto tassazione (*under pricing*) delle risorse. I tentativi di riforma portati avanti dal G20 soffrono di stime difformi sui paesi, metodologie di quantificazione molto diversificate e l'assenza di condivisione di una definizione univoca di sussidio, intesa come attribuzione particolare dell'intervento pubblico nell'economia.

Utilizzando le stime FMI (cfr. par. 2.1.7.), il rapporto stima che i sussidi direttamente collegabili ai carbon fossili in UE-27 ammontino a circa US$ 10 miliardi, meno dello 0,1% del PIL europeo. I sussidi diretti alle famiglie per l'accesso energetico, in Europa, sono stati diffusamente sostituiti con altre forme di *welfare* direttamente destinate alle famiglie meno abbienti. Il FMI per il 2011 stima, invece, che i sussidi *post-tax* in Europa, ossia l'ammontare dei sussidi diretti sommati al costo delle esternalità ambientali, siano pari a circa US$ 89 miliardi, circa il 5% dei sussidi *post tax* globali. La cifra, considerando che il contributo europeo al PIL mondiale è di circa il 20%, è relativamente bassa. Questo in considerazione del fatto che i sussidi diretti nel settore energetico sono relativamente bassi e che le imposte sull'utilizzo di energia sono elevate, anche quando le paragoniamo ad altri Paesi sviluppati,

[42] HLG (2007), Third Report of the High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment. Contributing to an integrated approach on Competitiveness, Energy and Environment Policies. Helping energy intensive industries adapt to the energy and climate change challenges; incentives, innovation and technology policies. Febbraio 2007.

[43] Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 20 settembre 2011 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" [COM(2011) 571 definitivo].

[44] Parallelamente l'Eurostat ha iniziato, su base volontaria, a registrare i dati sui sussidi ambientali e altre forme di sostegno da parte degli Stati a favore dell'ambiente, incluse le spese fiscali. I SAD vengono identificati in quanto misure che, diminuendo i prezzi e stimolando i consumi, portino ad un aumento della congestione e dell'inquinamento atmosferico. La raccolta di dati si svolgerà annualmente.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

come gli Stati Uniti. Il 60% circa del sussidio *post tax* europeo è relativo al carbone, anch'esso sotto tassato rispetto all'esternalità ambientale prodotta. Il 30% circa è costituito dal gas naturale, mentre petrolio e suoi derivati coprono all'incirca il 6%.

In un altro rapporto, l'ECFIN (2015) stima attorno ai US$ 145 miliardi nel 2012 l'ammontare dei sussidi energetici (incluso il sostegno alle rinnovabili). La stima per l'Italia raggiunge i US$ 10,3 miliardi di intervento pubblico nel settore energetico. L'Italia, assieme a Gran Bretagna, Germania e Francia, ha il maggiore costo esterno in termini ambientali, considerata la quota di combustibili fossili nel proprio mix energetico. I Paesi più impegnati in termini di sussidi energetici sono Germania, Gran Bretagna, Spagna e Italia (ECFIN, 2015).

L'Unione Europea ha avviato una fase di uscita dai sussidi ai combustibili fossili. Accanto a ciò, una proposta interessante riguarda l'introduzione di un'aliquota sui consumi energetici in base alle loro emissioni di CO_2.

2.2.2. Institute for European Environmental Policy (IEEP)

L'IEEP – *Institute for European Environmental Policy*, un istituto indipendente e no-profit dedito alla promozione di un'Europa ambientalmente sostenibile attraverso analisi e sviluppo di politiche, nonché la diffusione dei risultati delle attività di ricerca in questo campo, ha avuto commissionato dalla DG Ambiente uno studio nel 2007[45], che ha tentato di quantificare i sussidi per i diversi fattori (trasporti, energia, altro) e offrire indicazioni pratiche per una loro riforma, nonché indicazioni su ciò che l'Unione Europea potrebbe fare al riguardo.

Come sottolineato dallo studio, la quantificazione dei sussidi non è semplice e non lo è ancor più la quantificazione dei sussidi ambientalmente dannosi, in quanto dipende dalla diversa definizione data e dal loro campo di applicazione (o area di inclusione)[46], pur con questa premessa la definizione a cui fa riferimento lo studio rimanda a quella dell'OCSE (1998 e 2005).

Lo studio commissionato nel 2007 presenta i principali risultati dell'analisi dei *case studies* sulla riforma dei SAD nei settori energia, trasporto e altre aree, cercando di illustrare quelli che possono essere considerate indicazioni pratiche per la riforma. A tal proposito, si sottolinea nel report che l'UE ha seguito, nelle diverse politiche poste in essere, due macro principi guida per la riforma dei SAD:

- il principio di chi inquina paga (*polluter pays principle* - PPP), e

[45] IEEP et al (2007) Reforming environmentally harmful subsidies Final report to the European Commission's DG Environment, marzo 2007.

[46] In particolare, il capitolo 7 dello studio IEEP et al (2007) enfatizza come un sussidio che ad una prima lettura risulti dannoso per l'ambiente potrebbe non esserlo grazie alla presenza di altre misure politiche in essere che mitigano ogni altro aspetto ambientalmente negativo. In questo quadro la metodologia della *checklist* adottata dall'OCSE (cfr. sezione "Metodologia") dovrebbe essere attuata da due ulteriori elementi: a) il limite della tecnologia, ossia una preliminare valutazione del legame tra sussidio-impatto ambientale ed ulteriore impatto della condizionalità del sussidio; b) la condizionalità stessa del sussidio, ossia se esso è in entrata o uscita. Inoltre, il documento sottolinea come la checklist non include nelle analisi gli impatti sociali o le implicazioni della rimozione dei sussidi in termini sociali (un campo in cui occorrono ricerche e dove non vi è un accordo sugli impatti e sulle soluzioni).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- la piena internalizzazione dei costi esterni come elemento di non distorsione della competitività tra gli Stati Membri (Thöne, 2006),

princìpi che, comunque, non annullano le difficoltà legate a una riforma dei SAD per la complessità dei legami insiti tra sussidi e ambiente e la quantificazione degli impatti. I sussidi hanno un ruolo importante sull'innovazione e la diffusione delle tecnologie che possono essere più vantaggiose per l'ambiente rispetto a quelle attualmente esistenti. Pertanto, i governi dovrebbero identificare:

- il livello di protezione dalla concorrenza che le misure offrono al settore destinatario e la misura in cui le alternative nel settore di destinazione sono scoraggiate;
- gli effetti ambientali dei prodotti o tecnologie alternative che sono scoraggiate da misure di sostegno, rispetto a quelli del settore supportati.

L'analisi dei *case studies* e dei principali documenti in letteratura individuano in 4 elementi principali le "lezioni" da tener presente per realizzare una riforma volta a rimuovere i SAD:

1. *la necessità di informazioni di buona qualità e di trasparenza*: le questioni ambientali raramente sono i drivers di una riforma dei sussidi; la riforma è spesso guidata da pressioni economiche interne (settore industriale, deficit di bilancio, ecc.) o da pressioni esterne, ad esempio per i singoli Stati membri queste ultime possono essere rappresentate dalle politiche degli aiuti di stato o energetiche dell'UE. In Germania, ad esempio, il principale argomento in favore della riduzione dei sussidi al carbone è stato l'elevato onere che questi impongono all'economia tedesca, mentre in Polonia l'aumento dell'aliquota IVA sull'energia (da 7% all'aliquota standard del 22%) è stata determinata dalla necessità di affrontare il deficit di bilancio. Ed ancora, nonostante il relativo successo della riforma del settore del carbone e della riduzione del contributo ricevuto dall'industria del carbone, il Regno Unito ha scelto di mantenere il sussidio – sebbene ridotto di importo – per il settore del carbone al fine di salvaguardare i posti di lavoro del settore;
2. *la riforma dei sussidi non deve avvenire in modo isolato*: è importante che la riforma dei sussidi sia un'azione complementare con altre misure, che possono essere messe in atto per affrontare gli effetti negativi che potrebbero realizzarsi nel breve termine dalla riforma, o come elemento inserito in un pacchetto più ampio di misure di riforma (ad esempio una riforma fiscale ambientale). La riforma dei sussidi dovrebbe essere parte di un pacchetto di misure di riforme ampie. Ad esempio, in Polonia per compensare le famiglie più povere per l'incremento dell'IVA sull'energia, sono state introdotte misure compensative, come crediti a basso costo per finanziare l'ammodernamento delle fonti di riscaldamento locali, o ancora il riconoscimento di generose buonuscite per i minatori al fine di alleviare l'impatto economico negativo delle perdite di posti di lavoro legate alla riforma delle sovvenzioni del carbone polacco. Un ulteriore esempio di interesse è l'ambiziosa riforma fiscale posta in essere nel 2002 in Germania anche se mai attuata in pieno: la proposta prevedeva di estendere la riforma fiscale ambientale riducendo

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

le sovvenzioni dannose per l'ambiente, come l'esenzione IVA per i voli internazionali, riducendo l'indennità di pendolari in base alla distanza e ridurre i sussidi per l'industria tedesca mineraria *hard-carbon*, proposte che, tuttavia, sono state respinte dalla Camera alta tedesca;

3. *la necessità di una forte leadership e una vasta coalizione*: la necessità di una riforma dei sussidi quale parte di un pacchetto di riforme sottolinea la necessità di un sostegno politico dell'intero pacchetto e, quindi, di una formazione di un consenso condiviso e ampio sulla questione che non è solo determinato da un'ampia coalizione politica ma che tenga conto di tutti gli *stakeholders*, un elemento questo che si ricollega al punto precedente;
4. *la necessità di un processo ben gestito*: che potrebbe realizzarsi attraverso un approccio graduale di riforma al fine di evitare che il beneficiario del sussidio dipendente dall'esistenza del supporto stesso possa porre degli ostacoli a una sua riforma, sottolineando così l'importanza di un dibattito aperto su come gestire la transizione verso la riforma, punto che si ricollega ai due precedenti. Un esempio di graduale riforma dei sussidi, avviata nel 1997 in Germania, ha portato a una riduzione del loro peso da 4,7 miliardi di euro del 1998 a 2,7 miliardi di euro nel 2005, per giungere ai 2,38 miliardi di euro nel 2008.

In un successivo studio commissionato dalla Commissione Europea del 2012[47] sono stati identificati almeno 30 casi di sussidi ambientalmente dannosi negli Stati membri UE e le tappe per raggiungere l'obiettivo della Roadmap.

Tabella 3: Schema di Roadmap di riforma dei SAD – Una sintesi degli elementi principali

Soggetti	**2012-2013 Mappa dei sussidi, individuazione degli impatti e pianificazione della riforma**	**2014-2019 Esecuzione della riforma SAD: transizione verso una buona governance**	**2020 e oltre Raggiungere gli obiettivi**
Stati membri	-Identificazione dei principali SAD e inventario dei sussidi per aumentare la trasparenza; -Roadmap per la riforma dei sussidi di interesse nazionale; -Analisi dei sussidi e degli effetti della riforma e dei piani inclusi nei Programmi nazionali di riforma.	- Rimozione dai SAD e report annuale sui progressi; - Adozione di principi di buona governante per i rimanenti o nuovi sussidi; - Gruppi di lavoro interdipartimentali/task per guidare il processo	- Rimozione dai SAD; - Ottemperare gli impegni di biodiversità della commissione CBD; - Ottemperare gli impegni climatici ed energetici UE; - Applicare principi di buona governance ai sussidi.

[47] Withana S., ten Brink P., Franckx L., Hirschnitz-Garbers M., Mayeres I., Oosterhuis F., Porsch L. (2012), Study supporting the phasing out of environmentally harmful subsidies. A report by the Institute for European Environmental Policy (IEEP), Institute for Environmental Studies – Vrije Universiteit (IVM), Ecologic Institute and Vision on Technology (VITO) for the European Commission – DG Environment. Final Report. Brussels. 2012.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Soggetti	**2012-2013** **Mappa dei sussidi, individuazione degli impatti e pianificazione della riforma**	**2014-2019** **Esecuzione della riforma SAD: transizione verso una buona governance**	**2020 e oltre** **Raggiungere gli obiettivi**
UE	- Coinvolgere e sostenere gli sforzi degli Stati membri (ad es. con un coordinamento); - Utilizzo del semestre europeo come strumento (es. relazioni annuali e raccomandazioni); - Dare l'esempio: identificare e sviluppare un inventario dei sussidi a livello europeo, ad esempio nel contesto del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020, PAC, ecc.; - Revisione dei criteri per le decisioni di investimento comunitarie, - Identificare le restrizioni e le lacune (ad esempio clausole di esenzione) a livello UE che possono impedire la riforma SAD, - Rafforzare le capacità di sostegno e lo sviluppo della conoscenza.	- Sviluppare Roadmap per la riforma nei settori chiave (ad esempio agricoltura, pesca) e creare gruppi di lavoro intra-DG per la riforma; - Revisionare le procedure decisionali per rafforzare la cooperazione; - Modificare o rivedere le restrizioni e le lacune a livello UE che impediscono azioni nazionali o ostacolino la riforma SAD, - Esplorare le opzioni alternative per sostenere gli sforzi di riforma; - Sviluppare una guida per sostenere l'attuazione; - Promuovere appalti pubblici verdi; - Introdurre elementi concreti che obblighino gli Stati membri a riferire e agire sui SAD; - Sviluppare un modello comune per facilitare la segnalazione di sovvenzioni al G20, WTO, OCSE, ecc, - Lavorare con i partner e le organizzazioni internazionali per una riforma a livello internazionale	- Ottemperare gli impegni CBD, - ottemperare gli impegni UE - Applicazione di principi di buona governance ai sussidi come norma.
Altri attori (e.g. OCSE, ONG, settore private, ecc.)	-Aumentare la trasparenza e le informazioni sui SAD; -Scambiare informazioni su SAD e *best practice* di riforma; - Diffondere informazioni sui SAD al pubblico	- Tenere costante attenzione e far pressione sull'UE e gli Stati membri per riformare i SAD; - Sviluppare partnership o piattaforme che riuniscono tutti gli stakeholders (compresa l'industria), - Coinvolgere il pubblico per aumentare il sostegno ad una riforma dei sussidi, - Monitorare e valutare la conformità in materia di riforma e valutare la qualità dei dati rilasciati sui SAD e gli sforzi di riforma.	- Continuare con il monitoraggio e la valutazione della conformità, - Mantenere l'attenzione viva sulla riforma, - Continuare a impegnarsi con le parti interessate, e sensibilizzare il pubblico.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Soggetti	2012-2013 Mappa dei sussidi, individuazione degli impatti e pianificazione della riforma	2014-2019 Esecuzione della riforma SAD: transizione verso una buona governance	2020 e oltre Raggiungere gli obiettivi
Opportunità	- Semestre Europeo; - Consolidamento fiscale (UE e Stati membri); - Conferenze Rio+20 e successive; - COP11 CBD Hyderabad, COP18 UNFCCC Doha, - Iniziativa per la Modernizzazione degli Aiuti di Stato UE; - Revisione della PAC, delle Politiche di Coesione e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo 2014-2020; - Revisione UE della legislazione esistente per la riduzione delle aliquote IVA; - Proposte UE per la sostenibilità dei biofuels.	- Altre COP di CBD e UNFCCC, - meetings G20, - G77, - budget nazionali e UE, - Regolazione UE sulla contabilità economico-ambientale nazionale; - Sistema ONU per la contabilità economico-ambientale (SEEA).	- Obiettivi CBD - Obiettivi per milestone della Roadmap per l'efficienza delle risorse; - Obiettivi Europei 20-20-20 su clima ed energia.

Fonte: Withana, S. et al. (2012).

2.2.3. Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA)

Anche l'EEA, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, ha analizzato la questione dei sussidi, con particolare attenzione a due settori: il settore energia e il settore dei trasporti.

Con riferimento ai sussidi al settore energia, uno studio del 2004[48] preparato per la Conferenza Internazionale delle Rinnovabili (Bonn, giugno 2004), ha sottolineato come i governi hanno giustificato gli interventi fiscali nel settore energetico sulla base di diverse considerazioni:

- sicurezza dell'approvvigionamento: a partire dalle crisi petrolifere degli anni Settanta, il ricorso all'uso dei sussidi in questo settore è stato orientato per assicurare la produzione interna di combustibili per ridurre la dipendenza dall'import;
- miglioramento ambientale: i sussidi energetici sono stati utilizzati per ridurre gli inquinanti (SO_2, NO, particolato e GHG), e assolvere gli impegni derivanti dai protocolli internazionali;
- benefici economici: i sussidi energetici sotto forma di riduzione dei prezzi sono spesso utilizzati per stimolare particolari settori dell'economia o aiutare segmenti della popolazione;
- occupazione e benefici sociali: i sussidi energetici sono spesso utilizzati per mantenere l'occupazione locale, specialmente in periodi di transizione economica o di crisi[49].

[48] EEA (2004), Energy subsidies in the European Union: a brief overview EEA Technical report No 1/2004, European Environment Agency, Copenhagen, http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_1/en

[49] Più volte nei documenti delle varie organizzazioni emerge come l'obiettivo di una protezione dei livelli occupazionali sia il principale fattore di aiuto, esempi di questo utilizzo dei sussidi sono riscontrabili nei sussidi all'industria del carbone di Germania e Spagna.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella 4: Tipologie di sussidi energetici

Intervento statale	Esempi
Trasferimento finanziario diretto	Contributi al produttore
	Contributi al consumatore
	Bassi interessi o prestiti agevolati al produttore
Trattamenti fiscali agevolati	Ribassi o esenzione da royalties, diritti, prelievi dai produttori e tariffe
	Crediti d'imposte
	Ammortamenti accelerati per le attrezzature di fornitura energetica
Restrizioni commerciali	Quota/contingenze, restrizioni tecniche e embarghi commerciali
Servizi energetici forniti dal governo a meno del costo pieno	Investimenti diretti in infrastrutture energetiche
	Ricerca e sviluppo del settore pubblico
Regolazione del settore energetico	Garanzie di domanda minima e tassi vincolanti di sviluppo
	Controllo prezzi
	Restrizioni dell'accesso ai mercati
	Consenso della pianificazione preferenziale e controlli per l'accesso alle risorse
Fallimento dell'imposizione dei costi esterni	Costi esterni ambientali
	Rischi di sicurezza energetica e costi per la volatilità del prezzo

Nota: l'ultimo elemento si riferisce all'assenza di un intervento governativo e quindi al fallimento di assicurare che i costi e i benefici si riflettano pienamente nel prezzo. Sebbene il fallimento dell'imposizione di un costo esterno non è un sussidio nel senso tradizionale del termine, ciò non di meno permette agli utenti di trasferire questi costi da un dominio privato a uno pubblico.
Fonte: EEA (2004)

Il rapporto fornisce anche una stima indicativa dei sussidi per tipo di combustibile per l'UE-15 (corrispondente agli Stati membri dell'UE pre-1 maggio 2004), perché a causa di una definizione di sussidio energetico non condivisa tra gli Stati membri dell'UE, che può quindi tradursi in un trasferimento diretto di denaro ai produttori, consumatori e affini, così come in meccanismi di sostegno meno trasparenti, come ad esempio le esenzioni fiscali e gli sconti, vi è una notevole difficoltà nello stimare e quantificare i sussidi presenti nei vari Paesi e conseguentemente effettuare un loro confronto.
Con tali premesse ed escludendo i costi legati alle esternalità, lo studio EEA ha stimato il totale dei sussidi in 29 miliardi di euro nel 2001, con i combustibili fossili che hanno ricevuto un'ampia quota di sussidi nel 2001 sia *on-* sia *off-budget*, mentre l'industria delle rinnovabili ha ricevuto un rilevante supporto per unità energetica rispetto alle altre fonti per la giovane età del settore industriale e per i limitati consumi energetici.

Tabella 5: Stima indicativa dei sussidi energetici totali per l'anno 2001 in UE-15 (miliardi di euro)

	Comb. solidi	Petrolio e gas	Nucleare	Rinnovabili	Totale
2001 On-budget	>6,4	>0,2	>1,0	>0,6	>8,2
2001 Off-budget	>6,6	>8,5	>1,2	>4,7	>21,0
Totale	>13,0	>8,7	>2,2	>5,3	>29,2

Fonte: EEA (2004)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Successivamente nel 2007[50], l'EEA ha analizzato i sussidi per il settore trasporti, che si traducono principalmente nella realizzazione delle infrastrutture; trasferimenti diretti che figurano nel bilancio pubblico (ad esempio supporto diretto agli operatori, alleggerimento dei debiti pregressi, contributi pensionistici, ecc.); tassazione differente dei combustibili che implicano un sussidio per modalità di trasporto; ed esenzione IVA di alcuni segmenti del settore trasporti. Lo studio, che si è focalizzato sui sussidi pagati direttamente dal bilancio pubblico o che in esso si riflettono attraverso una riduzione delle entrate, ha stimato[51] un ammontare di sussidi beneficiati dal settore compresi tra i 270-290 miliardi di euro/anno, sebbene essi non sono distinguibili tra SAD o SAF, giacché gli obiettivi ambientali non rappresentano il fulcro dei sussidi destinati al settore, ad eccezione dei sussidi per il trasporto su ferro, che sono giustificati prevalentemente sulla base della migliore performance ambientale rispetto al trasporto su strada e aereo.

Tabella 6: Stima dei sussidi totali annui per il settore trasporti, distinti per tipologia e modalità (miliardi di euro)

	Sussidi infrastrutture (solo UE-15)	Altri trasferimenti di bilancio	Esenzioni fiscali per carburanti	Esenzione IVA	Totale
Strada	110	7	0	9	125
Ferrovia	37	33	0-1	3	73
Aereo	0	1	8-16	18	27-35
Acqua	10	1	3-19	0	14-30
Multi-modale		30			30
Totale	156	73	11-36	29	269-293

Note: Il totale può non coincidere con la somma a causa degli arrotondamenti. I sussidi per le infrastrutture sono pari al costo dell'infrastruttura dedotto gli oneri dell'infrastruttura. Le esenzioni fiscali per carburanti, il range di stima è fornito con riferimento al tasso di accisa minima per il gasolio e il prezzo medio di CO_2 nell'ETS nel 2006; per il trasporto stradale, l'aliquota fiscale per i carburanti supera i tassi selezionati come riferimenti per il calcolo delle sovvenzioni. La tabella si basa su dati incompleti, pertanto, il valore totale delle sovvenzioni europee di trasporto rimane sconosciuto. In generale i dati considerano l'UE-25 (in base alla disponibilità dei dati) ad eccezione dei sussidi per le infrastrutture che considera l'UE-15.
Fonte: EEA (2007)

Parallelamente, l'EEA [52] ha portato avanti diversi studi e analisi sulla tassazione ambientale, individuando strumenti di mercato ed elementi di riforma. A tal riguardo in uno studio del 2006[53], l'EEA individua tra le diverse tipologie di strumenti *market-based* i sussidi e gli incentivi, quali strumenti

[50] EEA (2007), Size, structure and distribution of transport subsidies in Europe, EEA Technical report No 3/2007.
[51] Come illustrato dallo stesso documento EEA (2007), i dati derivano principalmente dalla letteratura e da consultazioni con esperti, rappresentando quindi una stima indicativa; inoltre, un altro limite della stima è che non sono considerati tutti i tipi di sussidio né si hanno dati completi per ciascun Stato membro.
[52] EEA (1996), Environmental taxes - Implementation and environmental effectiveness, European Environment Agency, Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-000-6; EEA (2000), Environmental taxes: Recent developments in tools for integration, European Environment Agency, Copenhagen, http://www.eea.europa.eu/publications/Environmental_Issues_No_18; EEA (2005), Market-based instruments for environmental policy in Europe, EEA Technical report No. 8/2005, European Environment Agency, Copenhagen, http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2005_8; EEA (2006), Using the market for cost-effective environmental policy Market-based Instruments in Europe, EEA Report No.1/2006, European Environment Agency, Copenhagen.http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_1
[53] EEA (2006).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

"disegnati" per stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie, per aiutare a creare un mercato di beni e servizi ambientali, per incoraggiare cambi nel comportamento dei consumatori attraverso schemi di acquisti verdi, nonché supportare temporaneamente il raggiungimento di alti livelli di protezione ambientale. Come evidenziato dallo studio (EEA, 2006), esiste un *trade-off* tra gli obiettivi di assistenza/supporto finanziario e il principio "chi inquina paga", ciò non di meno il supporto finanziario è inevitabile in un mercato imperfetto. Ad esempio, in un mercato energetico liberalizzato, lo sviluppo e l'uso di tecnologie rinnovabili non può competere completamente con un sistema produttivo a fonti fossili o nucleare. Tuttavia, il monito dello studio è che i sussidi debbano essere utilizzati con cura data anche la scarsità delle risorse pubbliche, pensati per evitare una dipendenza, limitati nel tempo o correlati a un certo livello di penetrazione del mercato o maturità tecnologica.

Uno studio del 2011[54], l'EEA esplora le basi per una possibile riforma del sistema fiscale ambientale, che dovrebbe tener conto di due elementi: a) scoraggiare le attività dannose per l'ambiente rendendoli più costosi; b) utilizzare i proventi ottenuti dall'aumento delle tasse ambientali per migliorare l'occupazione, l'economia, ecc., particolarmente importanti per l'accettabilità e l'equità delle riforme fiscali. Secondo l'EEA, le riforme fiscali ambientali sono in grado di assicurare 5 benefici:

1. una maggior produttività delle risorse ed eco-innovazione;
2. una maggiore occupazione;
3. un miglioramento della salute degli ambienti e delle persone;
4. un più efficiente sistema fiscale;
5. una condivisione degli oneri finanziari derivanti dall'invecchiamento della popolazione anche in base al consumo[55].

Lo studio focalizza le riforme adottate in Svezia e in Germania. In Svezia, la riforma fiscale ambientale ha comportato un aumento del reddito disponibile per la maggior parte dei gruppi della popolazione, anche se i gruppi a più alto reddito e a più basso reddito hanno subito un lieve calo. In Germania, il riutilizzo dei proventi della riforma è stato utilizzato per stabilizzare e ridurre i contributi previdenziali, creando nuovi posti di lavoro stimati in 250.000 nel 2003.

Nell'ambito delle analisi sul potenziale di riforma ambientale, nel 2013, l'EEA ha pubblicato una serie di analisi dedicate sul potenziale di riforme fiscali ambientali di alcuni Paesi, tra cui Italia, Irlanda, Spagna e Portogallo (cfr. "Esperienze nazionali").

[54] EEA (2011b), Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution, EEA Technical report No 16/2011.

[55] "I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il degrado degli ecosistemi, l'impatto sulla salute umana dell'inquinamento chimico, la crescente scarsità di risorse materiali, le preoccupazioni per il cibo, la sicurezza energetica e l'acqua, così come per i deficit di bilancio nazionali e per un crescente invecchiamento della popolazione sono le sfide attuali dell'UE. Allo stesso tempo, vi è una maggiore comprensione delle interconnessioni tra i molti problemi ambientali, economici e sociali, riconducibili ai costo-efficacia dei pacchetti integrati di misure politiche." (EEA, 2010, 2013).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Più di recente, nel documento "*Environmental taxation and EU environmental policies*" (settembre 2016), l'EEA ribadisce il ruolo cruciale della riforma ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, riconoscendo come ciò sia la pre-condizione essenziale per un'efficace tassazione ambientale. La riforma della tassazione ambientale, intesa come tassazione ambientale e programmi per lo spostamento della pressione fiscale, è un argomento ben presente nell'agenda politica europea come dimostrato dalla Strategia Europea 2020 e da diversi altri documenti europei. Alcuni progressi sono stati riportati sia a livello globale (Whitley e van der Burg, 2015), sia a livello di cooperazione multilaterali per ciò che riguarda la riforma dei sussidi ambientalmente dannosi con riferimento alle fonti fossili. La riforma di questi ultimi, infatti, è resa particolarmente delicata dal fatto che tali sussidi siano in contrasto con le azioni politiche per l'ambiente e spesso determinano effetti negativi sul bilancio (EEA, 2016).

2.2.4. Eunomia

Il report "*Study on Assessing the Environmental Fiscal Reform Potential for the EU 28*"[56], pubblicato nel gennaio del 2016, realizzato da Eunomia Research & Consulting, dall'Università di Aarhus, da ENT Consulting, da Denkstatt e dallo IEEP, su proposta del Dipartimento Ambiente della Commissione Europea, evidenzia i potenziali benefici diretti e indiretti di una riforma fiscale ambientale nei 28 Stati membri ipotizzando due possibili scenari. Un primo definito "*Good Practices scenario*" che individua le aliquote attraverso una revisione delle migliori pratiche esistenti e un secondo "*Politically feasible scenario*" sviluppato dall'analisi di un questionario inviato ai rappresentanti di tutti gli Stati membri per verificare la fattibilità e l'applicazione di buone pratiche da una prospettiva politica. Entrambi gli scenari prevedono un incremento delle entrate fiscali che nel lungo periodo convergono in termini quantitativi. In particolare, l'aumento delle imposte ambientali potrebbe generare ricavi potenziali, nei 28 Stati membri, pari a 100 miliardi di euro nel 2018, a 208 miliardi di euro nel 2030 e arrivare a 222 miliardi di euro nel 2035. Tali maggiori entrate, derivanti da un aumento delle tasse ambientali per i prodotti maggiormente inquinanti, implicherebbero una diminuzione delle tasse sul lavoro e sui redditi delle società che risultano altamente dannose per la crescita economica. Inoltre, sono state stimate le entrate che deriverebbero da un recupero dei costi attraverso una gestione efficiente del servizio idrico e la generazione di ricavi derivanti dalle esternalità negative prodotte e pagate dagli autoveicoli pesanti (HGV – *Heavy Goods Vehicles*). Le entrate addizionali sarebbero pari a 41 miliardi di euro all'anno. Lo studio, inoltre, evidenzia gli ostacoli di una potenziale riforma della fiscalità ambientale tra cui l'effetto percepito sulla competitività nonché i problemi sociali e distributivi.

Per quanto riguarda l'Italia nel primo scenario si incasserebbero nel 2018 ca. 11 miliardi di euro e ca. 20 miliardi di euro nel 2030 (entrambi in termini reali rispetto al 2015), pari rispettivamente allo 0,64% e allo 0,97% del PIL. Tali maggiori entrate deriverebbero principalmente da un aumento delle aliquote

[56] http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/Eunomia%20EFR%20Final%20Report%20MAIN%20REPORT.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

fiscali sui combustibili nel settore dei trasporti, per il servizio dell'estrazione dell'acqua, per i passeggeri nel settore aereo, per l'uso dei pesticidi e per gli apporti di rifiuti in discarica. Inoltre, il recupero dei costi attraverso un'efficiente gestione del servizio idrico insieme alle esternalità negative prodotte e pagate dagli autoveicoli pesanti (HGV) incrementerebbe ulteriormente le entrate per l'erario nell'ordine di 6,82 miliardi di euro all'anno (in termini reali rispetto al 2015).

Per quanto riguarda il secondo scenario, relativo alla "*fattibilità politica*", se nel breve-medio[57] periodo le entrate fiscali risulterebbero più basse rispetto a quelle stimate nel primo scenario, nel lungo periodo i risultati in termini di trend risulterebbero convergere. In particolare le maggiori entrate, in questo secondo caso, risulterebbero essere pari a ca. 17 miliardi di euro al 2020 e a ca. 20 miliardi di euro al 2030 come nel primo scenario (pari cioè allo 0,97% del PIL).

In entrambi i casi, i benefici ambientali al 2030 risulterebbero pari a 1,26 miliardi di euro (in termini reali al 2015) equivalenti allo 0,06% del PIL.

In particolare per l'Italia, si raccomanda di essere maggiormente trasparenti e chiari sulla ripartizione delle responsabilità tra i diversi enti nazionali, regionali e locali che spesso sono in concorrenza su alcune imposizioni fiscali, mettendo in discussione la legittimità pubblica delle scelte amministrative.

Allo stesso tempo lo studio apprezza le riforme messe in atto dal decreto "Salva Italia" che introduce "misure per spostare il carico fiscale dal lavoro e i capitali all'ambiente", il Piano Nazionale di Riforme del 2015 e menziona l'attuazione della Legge n. 221 del 28/12/2015 o "Collegato Ambientale" che contiene misure a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

2.3. Esperienze Nazionali

2.3.1. Paesi del Consiglio Nordico

Il Consiglio Nordico è un organo consultivo interparlamentare, nato nel 1952 per promuovere la cooperazione tra i cinque Paesi del nord Europa. Ne fanno parte Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, nonché i territori autonomi Isole Åland, Isole Faroe e Groenlandia.

L'esperienza dei Paesi nordici è importante per la nostra analisi considerato che storicamente sono stati precursori nell'utilizzo degli strumenti economici per le politiche ambientali. In tal senso, il Consiglio Nordico dei Ministri ha commissionato un lavoro per avere un quadro d'insieme sui sussidi dannosi per l'ambiente e sulle riforme attuate[58].

I Paesi nordici hanno sperimentato una riduzione significativa nella maggior parte delle emissioni inquinanti nel corso degli ultimi decenni. Cruciali per l'introduzione delle politiche ambientali sono

[57] Lo studio ipotizza il breve termine fino al 2017, il medio termine al 2022 e il lungo periodo al 2030.
[58] Nordic Council of Ministers (2011), *"Reforming environmentally harmful subsidies – How to counteract distributional impacts"* www.oecd-ilibrary.org/environment/reforming-environmentally-harmful-subsidies_tn2011-551 consultato il 26/07/16.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

state, da un alto, informazioni affidabili sui benefici netti per la società e, dall'altra, misure di compensazione e politiche ambientali per la riconversione industriale, la creazione di nuove attività economiche, il sostegno all'istruzione e alla ricerca e sviluppo. Non bisogna sottovalutare, però, la ricchezza e la densità di popolazione e impianti produttivi di questi Paesi.

Già nel 1977, la Danimarca introduceva una tassa sui combustibili fossili motivata, all'epoca, dalla riduzione del consumo di energia per ridurre il deficit della bilancia dei pagamenti. Nel corso del tempo, anche il carbone e il gas sono stati interessati da un'apposita tassazione, mentre si riducevano le imposte sul lavoro.

Nei primi anni '90, la Norvegia, la Finlandia e la Svezia (cfr. par. 2.3.2) hanno seguito l'esempio danese.

La prima delle tre nazioni introdusse l'imposizione fiscale sulle emissioni di CO_2 e sull'energia elettrica, riducendo, nel 1992, la tassazione sul lavoro e sui capitali. Nel 2001, quando sono state aumentate le imposte sugli oli per la produzione di elettricità e riscaldamento, sono state, invece, aumentate le detrazioni fiscali di base.

Anche in Finlandia, negli stessi anni, il sistema fiscale ha visto una graduale transizione dalla tassazione del lavoro alla tassazione delle attività inquinanti. Ugualmente in questo caso, le più importanti misure riguardano i combustibili fossili e l'uso di energia elettrica.

In Islanda, infine, è stata introdotta una *carbon tax* su tutti i combustibili fossili nel 2010, adeguando anche la tassazione sugli autoveicoli, il cui importo dipende esclusivamente dalle emissioni di CO_2.

Non bisogna dimenticare, però, che nei Paesi nordici esistono ancora molti sussidi ambientalmente dannosi, sotto forma di sovvenzioni dirette e spese fiscali.

Per la Norvegia, in particolare, i sussidi diretti sono relativi soprattutto ai settori dei trasporti, dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo regionale. La differenziazione fiscale, invece, agevola i settori siderurgico, chimico e della pesca.

Le aliquote IVA, infine, sono agevolate in tutti i Paesi analizzati (ad eccezione della Danimarca) per i prodotti alimentari e il trasporto passeggeri, con riduzioni dall'8% al 14%[59].

2.3.2. Svezia

In Svezia la tassazione dell'energia ha sempre svolto un ruolo centrale sia come fonte di gettito fiscale, sia come strumento di politica ambientale. Nel 1991, il sistema fiscale è stato riformato introducendo una *carbon tax* supplementare alla normale tassazione dell'energia. Il governo ha aumentato le tasse per la CO_2, l'energia elettrica (domestica e industriale), i carburanti, i rifiuti, la ghiaia e i pesticidi; di contro sono state aumentate le prestazioni previdenziali più basse.

[59] Si consideri che le aliquote generali sono del 25% (Islanda 24,5% e in Finlandia il 22%).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

L'impatto del nuovo sistema fiscale è ipotizzato positivo, considerato che dal 1991 le emissioni di anidride carbonica svedesi sono diminuite in misura percentualmente minore rispetto alla crescita del PIL. In particolare, si è riusciti a incoraggiare l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie verdi (geotermia e pellet di legno).

L'attuale obiettivo della Svezia è di realizzare una società priva di combustibili fossili attraverso un nuovo pacchetto di riforme che includono l'elettrificazione del parco autobus, investimenti nelle energie rinnovabili e nelle reti elettriche intelligenti, un trattamento fiscale preferenziale per le auto a basso impatto ambientale (elettriche, ibride e a gas)[60].

Un'analisi quantitativa sulle imposte ambientali e sussidi della Svezia è stata rintracciata in un rapporto del 2010 dell'istituto di statistica svedese[61]. Nello studio si riporta che il gettito delle imposte ambientali svedesi, dal 2000 al 2009, è aumentato del 34%, con un valore assoluto nel 2009 di 83 miliardi di dollari. I settori che sviluppano le maggiori entrate sono i trasporti e l'energia, quest'ultimo, durante il periodo di riferimento ha avuto il maggiore aumento. Il totale delle imposte ambientali rapportate al PIL si è mantenuto pressoché costante a un valore di circa il 3%, mentre il rapporto delle tasse ambientali sul totale delle imposte è aumentato da circa 7,5% a circa il 9%.

La spesa del Ministero del Tesoro sotto forma di sussidi favorevoli all'ambiente – che hanno l'obiettivo di incentivare le attività per la riduzione delle emissioni e dell'utilizzo delle risorse – è aumentata del 50% nel periodo dal 2000 al 2009. Tali sussidi oscillano intorno all'1,5% della somma dei sussidi totali e di altri trasferimenti, tranne nell'ultimo anno della serie, per il quale la percentuale è salita a poco più del 2%.

I sussidi potenzialmente dannosi per l'ambiente sono individuati in base a singole analisi o alla quantità di emissioni di un settore rispetto alla media delle attività produttive svedesi. L'importo di tali sussidi è stato di quasi 9 miliardi di dollari nel 2007, principalmente nei settori dei trasporti e agricolo.

Infine, per quanto riguarda le quote di emissione del sistema EU-ETS, lo scambio di certificati copre più di 730 impianti di produzione industriale ed energetica. Se da un lato, le emissioni sono diminuite dal 2005 al 2009 da quasi 20 milioni di tonnellate di anidride carbonica a poco più di 17 milioni, dall'altro, le quote assegnate hanno superato le emissioni reali, indicando una quantità eccessiva di quote distribuite. I settori che ne hanno più beneficiato sono stati il siderurgico e l'energetico.

[60] Christensen L. T. (2015), *"Country Case Studies on Fossil Fuel Subsidy Reform"* International Institute for Sustainable Development, 2015 http://fffsr.org/wp-content/uploads/2015/08/case-study-fossil-fuel-subsidy-reform3.pdf consultato il 26/07/16.
[61] Statistiska centralbyrån (2010), *"Miljörelaterade skatter, subventioner och utsläppsrätter"* www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=15909+# consultato il 26/07/16.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.3.3. Irlanda

L'Irlanda[62] affronta una crisi fiscale che richiederà una combinazione di tagli delle spese statali e un aumento della tassazione, per un totale di 10-15 miliardi per il periodo di 4 anni. Secondo l'analisi EEA (2010b), la potenziale riforma della tassazione ambientale in Irlanda, basata sulle pratiche applicate in Europa, potrebbe aumentare la tassazione ambientale sugli elementi ambientalmente dannosi (come ad esempio inquinamento, uso inefficiente delle risorse) del 15-20% delle entrate totali al 2015, dall'8% del 2009. L'anno di riferimento dello studio è il 2009, quando le entrate derivanti dalle tasse ambientali erano 3.682 milioni di euro e le entrate fiscali totali pari a 44.622 milioni di euro.

La potenziale riforma illustrata dall'EEA, tra riforme fiscali e rimozione dei sussidi, potrebbe generare fino a 5 miliardi di euro di entrate extra al 2015, a cui potrebbe aggiungersi un ulteriore miliardo di euro per le entrate legate alla rimozione dei sussidi al settore idrico.

Le entrate così ottenute potrebbero essere utilizzate per ridurre le tasse su lavoro e capitale, per ridurre il deficit pubblico, per compensare ogni impatto negativo sul patrimonio derivante dalla tassazione ambientale (o più che compensare alcuni impatti, ridurre l'iniquità), e per incentivare gli investimenti che stimolino innovazione e produttività delle risorse.

Tabella 7: Potenziale derivante dalla riforma della tassazione ambientale applicabile in Irlanda, 2011-2014 (miliardi di euro)

Trattamento delle acque e delle acque reflue (rimozione dei sussidi)

Categorie	2011	2012	2013	2014	Commenti
Diritti di utenza per l'approvvigionamento idrico	250	500	750	1.000	Settore domestico esentato per l'Irlanda. Basato sul recupero dei costi di esercizio e di capitale. Speciali disposizioni per i consumatori a basso reddito
Diritti di utenza per gli scarichi idrici e degli effluenti	57	114	171	228	Idem
Sub-totale	307	614	921	1.228	

Imposta sul valore fondiario (proventi della risorsa)

	2011	2012	2013	2014	Commenti
Imposta sul valore fondiario	500-750	1.000-1.500	1.500-2.250	2.000-3.000	Applicazione dell'aliquota usata in Danimarca (per 'Grundskyld')

[62] EEA (2010b), Further Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Ireland, EEA Staff Position Note 10/01, Prepared for the Environment Tax Reform Workshop (Dublin, October 28th and 29th 2013).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tassazioni ambientali

Tasse su inquinamento e risorse	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Commenti**
Tassa sui prelievi idrici	21	42	64	85	Applicazione delle tassazioni e dei sistemi danesi. La tassa sul prelievo idrico potrebbe ridurre le perdite dal 30-40% al 10%
Tassazione sui prelievi idrici aggregati	79	79	79	79	Sabbia, ghiaia, pietrisco. Applicazione delle aliquote britanniche per la riduzione del volume +25% di riciclaggio
Tassa sull'imballaggio	35	45	55	70	Applicazione dell'aliquota danese per le bottiglie di vetro e per peso per gli altri tipi di rifiuti
SO_2	29	59	88	118	Applicazione dei tassi applicati in Danimarca
NOx	78	155	233	311	Applicazione dei tassi applicati in Svezia
Imposta sulle emissioni di GHG-azotati (N_2O)	23	45	68	90	15 € per CO_2eq per emissioni di N_2O associate all'utilizzo di fertilizzanti
Sub-totale	265	425	587	753	
Tasse sul trasporto	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Commenti**
Ricalibrazione dell'imposta di registrazione	200	300	300	300	Dati sul numero di veicoli commerciali, ecc. sono richieste per stimare più accuratamente le entrate
Imposte sui viaggi aerei	55	55	55	55	Aliquota differenziata: per voli lunghi 14€, per brevi voli 3€ per passeggero (approccio e aliquote del Regno Unito)
Schema Eurovignette (HGV- veicoli merci pesanti)	56	56	112	112	Applicazione dei tassi e dell'approccio tedesco
Sub-totale	311	411	467	467	
Tasse sull'energia	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**Commenti**
Aumento delle accise su benzina e diesel	54	98	131	153	Livello del Regno Unito. Ricavi compensati per l'attesa riduzione del turismo nell'Irlanda del Nord e per le differenze di aliquote IVA
Tassazione CO_2 no-ETS	21	42	64	85	Aumento dell'imposta CO_2 ai livelli svedesi pari a 22 €/tCO_2
Tassazione CO_2 offshore	21	42	63	85	Applicazione del sistema norvegese per la tassazione delle emissioni offshore da flaring (0,05 €/Nmc)
Tassazione elettrica	2	4	6	8	Introduzione dell'aliquota minima europea per il settore domestico (1,3 €/GJ)
Tassazione energetica	59	118	178	237	Introduzione di una nuova tassa energetica con un tasso minimo di 1,3 €/GJ – simile al minimo europeo per l'elettricità
Sub-totale	107	214	321	429	
Totale tassazioni ambientale	733	1.140	1.496	1.788	

Totale complessivo

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Commenti**
Tutte le misure	1.540-1.790	2.754-3.254	3.917-4.667	5.016-6.016	

Nota: la tabella è elaborata sull'esperienza degli altri Paesi Europei – considerando un graduale miglioramento nell'arco dei 4 anni.
Fonte: EEA (2010b)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Si tratta di indicazioni che non sono state pienamente attuate. Infatti, secondo le raccomandazioni della Commissione europea del 2015, le riforme fiscali hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici, ma vi sono ulteriori spazi per ridurre le distorsioni, migliorare l'efficienza del sistema fiscale, aumentare la crescita e la compatibilità ambientale, ma soprattutto rimuovere i sussidi dannosi per l'ambiente.

L'*Environmental Pillar*, una coalizione costituita da 28 ONG ambientali irlandesi[63], chiamata a dare un parere sulle specifiche raccomandazioni per l'Irlanda pubblicate dalla Commissione Europea nel 2015, ha sottolineato la necessità di aumentare la compatibilità ambientale del sistema fiscale, di migliorare l'efficacia degli strumenti fiscali ambientali e di rimuovere i sussidi dannosi per l'ambiente.

Si tratta di elementi che, come sottolineato dall'*Environmental Pillar*, possono rappresentare una strategia *'win-win'* per il governo soprattutto quando le finanze pubbliche versano in situazioni critiche. Per tale ragione, la coalizione aveva proposto che il governo interrompesse le sovvenzioni alla combustione della torba, esempio emblematico di sussidi dannosi per l'ambiente (dalla combustione della torba, infatti, vi è un rilascio almeno doppio di emissioni di gas serra rispetto al carbone per la produzione di energia), per un costo dei sussidi pari a 80 milioni di € all'anno.

2.3.4. Regno Unito

Alla fine di novembre 2013, sulla scia del dibattito internazionale innescato dall'impegno del Summit Rio+20 di eliminare i sussidi alle fonti fossili, il Comitato di *audit* ambientale della *House of Commons*[64] ha pubblicato un rapporto d'indagine sui *Sussidi energetici nel Regno Unito*[65], comprensivo di raccomandazioni al Governo. L'indagine parlamentare, che ha coinvolto esperti, associazioni e rappresentanti istituzionali, ha analizzato le principali motivazioni ed entità dei sussidi energetici (di qualsiasi tipo, sia alle fonti fossili sia alle rinnovabili) nel Regno Unito, con la finalità di verificarne la trasparenza, l'efficienza economica e la loro eventuale "pericolosità". Le motivazioni dei sussidi energetici analizzate dal rapporto sono:

- la lotta alla povertà intesa come "*fuel poverty*" (nel Regno Unito è applicata un'IVA agevolata al 5% per i consumi di tutti i principali prodotti energetici, elettricità inclusa; questo comporta allo Stato una spesa fiscale valutata 6,2 miliardi di sterline);
- il sostegno a settori nascenti particolarmente promettenti sotto il profilo economico e ambientale, per favorire il loro sviluppo e l'acquisizione di economie di scala verso una piena

[63] L'organizzazione, costituitasi nel 2009, è oggi composta da 29 organizzazioni indipendenti nazionali non governative (ONG), che lavorano assieme per rappresentare il punto di vista del settore ambientale irlandese occupandosi di conservazione dell'habitat, protezione della flora e fauna selvatiche, educazione ambientale, rifiuti ed energia, così come di raggiungere i target dello sviluppo sostenibile, in conformità alla Dichiarazione di Rio del 1992.

[64] L'*Environmental Audit Committee* è nominato dall'*House of Commons* per esaminare in quale misura le politiche e i programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non dipartimentali contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, per verificare le loro prestazioni in coerenza con tali obiettivi così come potrebbero essere orientati dai Ministri di Sua Maestà, e per riferirne in merito.

[65] Environmental Audit Committee of the House of Commons (2013), report on Energy subsidies, Ninth Report of Session 2013–14, Volume I, 28 November 2013.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

competitività;

- la protezione di settori di attività dell'economia domestica dal commercio con l'estero.

La stima totale dei sussidi energetici nel Regno Unito fornita dal rapporto è di 12,7 miliardi di sterline**,** principalmente usufruiti dal settore del gas, molto importante per i giacimenti del Mare del Nord (3,6 miliardi), del nucleare (2,3 miliardi) e delle rinnovabili (3,1 miliardi), mentre petrolio e carbone ne beneficiano in misura significativa ma inferiore. L'inchiesta ha messo in evidenza che alcune tipologie di sussidio sono in contrasto sia con i principi suddetti sia con la politica di de-carbonizzazione del Regno Unito (ciò riguarda soprattutto il sostegno a tecnologie e industrie mature che utilizzano i fossili). Il rapporto si chiude con la raccomandazione al Governo di adottare un obiettivo integrato, di riduzione del rapporto fra sussidi ai combustibili fossili e sussidi alle fonti a basse emissioni di carbonio, in quanto esso permetterebbe di puntare in maniera armonizzata alla riduzione dei sussidi ai fossili e all'incremento del sostegno alle rinnovabili e all'efficienza energetica.

In Gran Bretagna, le agenzie governative, ovvero il dicastero sulle politiche agricole, l'ambiente e l'alimentazione (*Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA*) e l'energia e il cambiamento climatico (*Department for Energy and Climate Change, DECC*) si sono interessate a una riforma dei SAF negli ultimi anni. Il DECC, in particolare, a partire dal 2013, tramite la promulgazione dell'*Energy Act*, ha avviato una riforma del mercato dell'energia elettrica con lo scopo di proseguire la decarbonizzazione della produzione elettrica, garantire l'approvvigionamento energetico, minimizzare i costi ai consumatori[66]. A tal fine, un discorso di Amber Rudd, segretario generale del DECC, nel giugno del 2015 ha annunciato la fine dei sussidi per la produzione di energia elettrica da fonti eoliche, in quanto "*siamo certi di raggiungere gli obiettivi al 2020 di energia rinnovabile, limitando l'impatto sulla bolletta elettrica e garantendo lo sviluppo di altre tecnologie legate alle rinnovabili e attuando il piano di risparmio sui costi legati ai sussidi*[67]".

Novità improntate al risparmio dei costi anche per la *feed-in-tariff* (FIT). Nel dicembre del 2015, il governo, tramite il DECC, ha rivisto le tariffe, introducendo una nuova tariffa per piccoli produttori domestici da solare di 4,39 UKpence/kWh. L'idea è quella di controllare la spesa, favorendo i piccoli produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come specificato nella tabella sottostante (DECC, 2015).

[66] http://www.energy-uk.org.uk/policy/electricity-market-reform.html consultato il 26 Luglio 2016.

[67] https://www.gov.uk/government/speeches/statement-on-ending-subsidies-for-onshore-wind consultato il 26 Luglio 2016.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella 8: Nuove tariffe introdotte da gennaio 2016

Tariffe (p/kWh)	Capacità installata	Nuove tariffe (gen. 2016)
Fotovoltaico	<10 kW	4,39
	10-50 kW	4,59
	50-250 kW	2,70
	250-1.000 kW	2,27
	>1.000 kW	0,87
	Stand alone	0,87
Eolico	<50 kW	8,54
	50-100 kW	8,54
	100-1.500 kW	5,46
	>1.500 kW	0,86
Idro	<100 kW	8,54
	100-500 kW	6,14
	500-2.000 kW	6,14
	>2000 kW	4,43

Fonte: DECC (2015)

Altra misura interessata dal provvedimento è il *renewable obligation* (RO), introdotto nel 2002 in Inghilterra, Galles e Scozia e nel 2005 nell'Irlanda del Nord. Essa impone ai produttori di energia elettrica di incrementare la quota prodotta da fonti rinnovabili. Lo schema, per gli impianti da solare con capacità fino a 5 MW, cessa di essere effettivo a partire dal 1 aprile 2016[68].

Il DEFRA, dal canto suo, gestisce il *Basic Payment Scheme* (BPS), ossia lo schema di sussidi diretti agli agricoltori previsto dalla politica agricola comunitaria (PAC). Nel 2014, i BPS hanno coperto circa l'80% della PAC con l'erogazione di circa 1,5 miliardi di sterline (DEFRA).

2.3.5. Germania

Nel 1999 la Germania introdusse la "tassa ecologica" per incoraggiare l'uso efficiente delle risorse naturali, a tutti gli effetti una tassa sull'energia applicata ai combustibili e all'energia elettrica.

A causa dei problemi di competitività emersi dall'applicazione dell'eco-tassa, negli anni successivi furono introdotte delle esenzioni parziali (*in primis*, una riduzione dell'ecotassa al 20%) a sostegno della competitività di settori come l'agricoltura, la silvicoltura e la manifattura.

Nel 2003, sotto la pressione dei movimenti ambientalisti e della Commissione europea, preoccupata per l'alterazione della concorrenza europea dovuta a questa forma di sussidio, il Governo riuscì a riportare il livello di aliquota di esenzione per i settori interessati dal 20% al 60%. Tuttavia, negli anni successivi le *lobbies* industriali sono riuscite a reintrodurre riduzioni fiscali di vario tipo, con la motivazione di sostenere la competitività delle imprese.

Come giustamente hanno fatto notare S. Whitley e L. van der Burg (2015) nel loro rapporto "*Fossil Fuel*

[68] https://www.gov.uk/government/speeches/statement-on-ending-subsidies-for-onshore-wind consultato il 26 Luglio 2016.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Subsidy Reform: From Rhetoric to Reality"[69], l'esperienza tedesca dimostra che mentre le preoccupazioni di competitività e concorrenza a livello UE favoriscono la realizzazione di importanti riforme basate sulla fiscalità ambientale, le analoghe preoccupazioni a livello nazionale tendono a reintrodurre forme di sussidiazione che vanno nella direzione opposta.

Storicamente, la Germania ha sovvenzionato il settore del carbone in maniera sostanziosa, sia sul fronte interno sia su quello internazionale (imprese estrattive ed energetiche operanti all'estero). Ciononostante, sin dal 2007, la Germania ha varato un'importante riforma, denominata *Steinkohlfinanzierungsgesetz* (legge sul finanziamento del carbone), in base alla quale è prevista la graduale abolizione dei sussidi al carbone entro il 2018, accompagnata da misure di sostegno sociale a favore dei minatori disoccupati, con un impegno finanziario del Governo che incide tuttora pesantemente sulle casse dello Stato (circa un miliardo di euro l'anno). Per quanto riguarda il sostegno internazionale di progetti sul carbone, alla fine del 2014 la Germania è riuscita a impedire alla KfW, la banca tedesca di credito all'esportazione, il finanziamento della costruzione di nuove centrali a carbone all'estero[70].

Dopo un primo rapporto pubblicato nel 2010, a ottobre 2014 l'Agenzia federale per l'ambiente (*Umweltbudesamt*, 2014) ha pubblicato un rapporto sui sussidi dannosi per l'ambiente in Germania, con dati aggiornati al 2010[71], che riporta un livello complessivo di oltre 52 miliardi di euro. Va precisato che il rapporto dell'Agenzia adotta una griglia definitoria dei sussidi dannosi per l'ambiente molto più ampia di quelle tradizionalmente adottate dai rapporti sui sussidi, che include anche i sistemi di garanzia e i sussidi impliciti che non hanno un impatto diretto sul bilancio pubblico, come i privilegi concessi mediante regolamentazione, la fornitura di beni, servizi e diritti a prezzi non di mercato e altre forme di favoritismo a beneficio di certi settori[72].

La seguente tabella illustra l'intera panoramica dei sussidi dannosi individuati dall'Agenzia.

---

[69] http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/11/Fossil-fuel-subsidy-reform_from-rhetoric-to-reality.pdf

[70] Si tenga conto del fatto che la Germania è, dopo la Francia, il secondo più grande produttore domestico di energia primaria in Europa. Nonostante l'*Energiewende* (transizione energetica), che ha portato il Paese a concentrare i propri sforzi di investimento sullo sviluppo delle tecnologie a fonti rinnovabili, la Germania è ancora il secondo più grande produttore europeo di carbone.

[71] German Environment Agency (Umweltbundesamt), Environmentally Harmful Subsidies in Germany, Updated edition 2014. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/environmentally_harmful_subsidies_in_germany_2014.pdf
Il rapporto tedesco non contiene riferimenti normativi riguardanti la sua realizzazione. L'elaborazione del rapporto sui sussidi dannosi per l'ambiente sembra rispondere a un'iniziativa volontaria dell'agenzia tedesca, come contributo valutativo dell'Agenzia al rapporto federale sui sussidi realizzato periodicamente dal Governo federale (arrivato alla 25a edizione nel 2015, per maggiori informazioni cfr. www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2015-11-19-25th-subsidy-report-summary-summary-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2che)

[72] Per approfondimenti sulla definizione di "sussidi" adottata dalla Umweltbundesamt, si veda pag. 9 del rapporto citato. A titolo di confronto con altre organizzazioni che hanno analizzato i sussidi dannosi per l'ambiente, l'inventario OCSE sui sussidi ai fossili riporta un valore complessivo di 6,3 miliardi di US$ nel 2014, a beneficio principalmente del settore del carbon fossile, seguito dalle imprese energetiche che utilizzano gas naturale e prodotti petroliferi; esenzioni fiscali sono previste anche a favore di industrie energivore come l'acciaio e la chimica.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella 9: Sussidi dannosi per l'ambiente in Germania nell'anno 2010, valori in milioni di euro

Energia – Fornitura e utilizzo	**21.649**
Agevolazioni sulla tassa sull'elettricità e sulla fiscalità energetica a favore delle industrie manifatturiere, delle attività agricole e forestali	2.518
Schema di perequazione del picco per l'ecotassa nelle industrie manifatturiere	1.939
Agevolazioni fiscali per specifici processi e tecniche ad alta intensità energetica	983
Sussidi al carbone	1.917
Privilegi concessi all'industria della lignite	min. 279
Agevolazioni sulla tassa sull'energia per il carbone	190
Privilegio del produttore assegnato ai produttori di prodotti energetici	300
Esenzioni sulla tassa sull'energia per gli utilizzi non energetici dei combustibili fossili	1.580
Allocazione gratuita dei permessi di emissione di CO_2 (ETS)	6.098
Contributi dati alle imprese ad alto consumo di elettricità a titolo di compensazione degli aumenti di costo dell'elettricità dovuti all'ETS	-
Norme speciali di compensazione a favore delle imprese ad alto consumo di elettricità, nell'ambito della Legge sulle fonti rinnovabili	1.455
Privilegio all'autoproduzione di energia elettrica nel settore industriale, nell'ambito della Legge sulle fonti rinnovabili	754
Trattamento preferenziale negli oneri di rete per le industrie ad alta intensità energetica	33
Canoni di concessione per l'uso di suolo pubblico nel trasporto dell'elettricità- privilegi per clienti speciali	3.500
Tassi ridotti per gli oneri a favore della cogenerazione a favore del settore manifatturiero e delle industrie ad alta intensità energetica.	103
Sussidi per il nucleare	n.q
Garanzie sul credito all'esportazione, a favore degli impianti a carbone e nucleari	n.q
Trasporti	**24.168**
Riduzione della tassa sul gasolio per autotrasporto	7.050
Agevolazione fiscale sul reddito in base alla distanza percorsa, a favore dei pendolari	5.000
Esenzione dalla tassa sull'energia del kerosene per aviazione	6.915
Esenzione IVA per i voli internazionali	3.490
Esenzione dalla tassa sull'energia del trasporto su vie d'acqua	6.915
Agevolazioni sulla tassa sull'energia per i veicoli e macchinari mobili utilizzati per la movimentazione delle merci nei porti.	25
Tassazione a tasso fisso di auto intestate a società utilizzate per scopi privati	min. 500
Biocarburanti	1.022
Costruzioni ed edilizia	**5.877**
Contributo ai proprietari di case	4.803
Promozione del risparmio per finalità edilizie	556
Promozione dell'edilizia sociale	518
Accordo congiunto per il miglioramento delle strutture economiche regionali	n.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Agricoltura, foreste e pesca	**530**
Sussidi all'agricoltura dell'UE	n.q.
Sconto sul gasolio per uso agricolo	395
Esenzione dei veicoli agricoli dalla tassa di possesso sui veicoli su strada	60
Sussidi per la produzione di alcool	75
Sussidi alla pesca dell'UE	n.q.
Agevolazioni IVA dannose per l'ambiente	n.q.
Totale	**52.224**

Fonte: Umweltbudesamt, 2014

2.3.6. Francia

La Francia, a seguito del crescente interesse delle istituzioni internazionali, ha rivolto i propri sforzi all'individuazione e all'abrogazione dei SAD. Nello specifico, a partire dalla Strategia Nazionale sulla Biodiversità, pubblicata nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente francese, si è occupata dei danni ambientali provocati dalle proprie misure di sostegno.

A tal proposito, nel 2012, il cosiddetto "rapporto Sainteny" ha passato in rassegna e identificato i SAD presenti nella legislazione francese connessi alla biodiversità. Il gruppo presieduto da Guillaume Sainteny si inserisce nel filone inaugurato con la Convenzione di Nagoya sulla biodiversità del 2010. Il governo francese ha incaricato "*gli esperti riuniti di inventariare i sussidi il cui legame di causalità con il declino della biodiversità è dimostrato, e di proporre potenziali percorsi di riforma*" (Sainteny, 2012).

L'analisi, condotta con rigorosità metodologica e un'attenta rassegna della letteratura, ha suddiviso in cinque categorie le principali pressioni sulla biodiversità causate dai sussidi:

1. il degrado e la frammentazione degli habitat a causa del cambio d'uso dei terreni, il consumo del suolo, la semplificazione e l'intensificazione della pratica agricola;
2. il sovra sfruttamento di risorse naturali rinnovabili (ittiche, acquatiche, terrene, forestali);
3. il rilascio di inquinanti;
4. il cambiamento climatico;
5. l'introduzione di specie alloctone invasive.

Il primo punto include i sussidi per l'acquisto di case di nuova costruzione, presenti anche come sussidi alle imprese edili per la costruzione finalizzata alla vendita o alla locazione degli immobili. Altri sussidi sono collegati all'intensificazione della pratica agricola, in particolare per lo sviluppo della produzione energetica da biomassa legnosa o biocarburanti di seconda generazione che potrebbero avviare il processo di degrado delle zone boschive.

Al secondo punto, tre sono le risorse rinnovabili poste sotto la lente di ingrandimento: suolo, ittiche e idriche.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Il sovra sfruttamento del suolo viene identificato come impoverimento del carbonio. I sussidi che favoriscono una simile eventualità sono interventi agricoli quali l'impermeabilizzazione del suolo, la riconversione del suolo, lo sviluppo delle infrastrutture per i trasporti, le pratiche volte all'aumento o al mantenimento dell'intensificazione del suolo.

I sussidi che favoriscono il sovra sfruttamento del mare e degli stock ittici riguardano la pesca professionale. In particolar modo, viene criticata la possibilità di rimborso dell'accisa sui carburanti al settore.

Numerosi sussidi possono favorire il sovra sfruttamento delle risorse idriche. Ad esempio, gli operatori privati che distribuiscono acqua corrente all'80% della popolazione applicano tariffe che ne favoriscono il consumo. A livello imprenditoriale, l'utilizzo della risorsa per la produzione dell'energia è fortemente sovvenzionata o gode di esenzioni fiscali.

Il punto 3 analizza principalmente i sussidi che favoriscono il rilascio di inquinanti atmosferici, terreni e idrici.

I sussidi che favoriscono l'inquinamento atmosferico riguardano un livello eccessivamente basso di tasse o disposizioni che incoraggiano l'uso dei combustibili fossili nel settore industriale e dei trasporti.

L'inquinamento del suolo presenta un altro problema rispetto agli altri tipi di inquinamento: spesso esso ha natura "orfana", ovvero è difficilmente riconducibile a un singolo agente che inquina. Ciò rende molto problematica l'internalizzazione dei costi. A tal proposito, in Francia la tassa sulle attività inquinanti (TGAP) volta allo smaltimento di rifiuti domestici e ai rifiuti speciali industriali, non è sufficientemente internalizzante ed è soggetta a molteplici deduzioni.

Infine, l'inquinamento delle risorse idriche è chiaramente sotto tassato. Il caso più preoccupante, al di là degli sversamenti urbani, riguarda i nitrati di origini agricole, specialmente in Bretagna. Le spese per la purificazione dell'acqua, poi, risultano ingenti per la collettività.

Quasi tutti questi sussidi entrano nel processo di cambiamento climatico (punto 4).

Infine, i sussidi che favoriscono la proliferazione di specie alloctone sono principalmente legati ai trasporti internazionali tramite esenzione dell'accisa sui carburanti e diverse agevolazioni sull'IVA (prodotti anti–parassitari, piante ornamentali, parchi zoologici). La Tabella 10 riepiloga alcuni dei principali SAD per la biodiversità individuati dal Rapporto con una stima complessiva dei costi, senza pretesa di esaustività.

A dicembre 2015, il progetto di legge "per la riconquista della biodiversità, della natura e dei paesaggi", presentato dal Ministro dell'Ambiente francese Segolène Royal a poche settimane dalla chiusura della COP 21, mira ad accogliere alcune delle raccomandazioni contenute nel "rapporto Sainteny". Esso prevede al Titolo I una definizione aggiornata di biodiversità con misure volte a garantirne la conservazione. Fra queste, la compensazione obbligatoria per le esternalità negative e la creazione di un'agenzia francese per la biodiversità con un budget iniziale di € 226 milioni che raggruppi l'ufficio

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

nazionale dell'acqua e degli ambienti acquatici (Onema), l'ente pubblico dei parchi nazionali, l'agenzia delle aree marine protette e il polo di risorse e competenze per la natura (ATEN). La sua adozione da parte dei deputati dell'Assemblea Nazionale è avvenuta il 20 luglio 2016[73].

Tabella 10: Principali SAD per la biodiversità indicati individuati

Tipologia di minaccia	Sussidio	Categoria del sussidio	Stima quantitativa del costo del sussidio (ml. € nel 2010 ove non diversamente specificato)
Consumo del suolo	Aiuti per l'acquisto di nuovi immobili lontani dai centri urbani	Edilizia	n.d.
Consumo del suolo	Aiuti per la costruzione di immobili per la vendita o l'affitto.	Edilizia	n.d.
Consumo del suolo	Agevolazioni dell'imposta sulle attività produttive da parte dei centri semi-urbani.	Industria	n.d.
Impoverimento del suolo	Aiuti per l'intensificazione della produzione agricole o per il sostegno di pratiche agricole intensive (aiuti che influiscono sui prezzi dei fattori di produzione).	Agricoltura	n.d.
Frammentazione dell'habitat	Spesa pubblica volta alle infrastrutture del trasporto terrestre, ferroviario e fluviale o la sotto-tariffazione del loro utilizzo.	Trasporti	261.000*
Sovra sfruttamento del suolo	Sussidi per la produzione di biocarburanti.	Energia	243
Sovra sfruttamento del suolo	Sostegni alla produzione agricola (fra cui la PAC), all'utilizzo di fitosanitari e alla mecanizzazione.	Agricoltura	629
Sovra sfruttamento del suolo	Aliquota IVA agevolata su mangimi per il bestiame e altri prodotti agricoli	Agricoltura	60
Sovra sfruttamento del suolo	Accisa ridotta sul combustibile diesel per uso agricolo.	Energia	1.100
Sovra sfruttamento del suolo	Rimborso parziale dell'accisa sui prodotti energetici e sul gas naturale	Energia	150

[73] http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-projet-de-loi-Biodiversite.html

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tipologia di minaccia	Sussidio	Categoria del sussidio	Stima quantitativa del costo del sussidio (ml. € nel 2010 ove non diversamente specificato)
Sovra sfruttamento delle risorse ittiche ed acquatiche	Sostegno all'utilizzo del gasolio in situazioni di urgenza.	Pesca	74 (anno:2008)
Sovra sfruttamento delle risorse ittiche ed acquatiche	Esenzione dall'accisa per i prodotti petroliferi utilizzati in determinate imbarcazioni.	Pesca	98
Sovra sfruttamento dell'acqua	Abbonamenti mensili per la tariffazione dell'acqua potabile.	Acqua	n.d.
Emissioni inquinanti atmosferiche ed acustiche	Livello basso della tassa sulle attività inquinanti (TGAP).	Industria	n.d.
Emissioni inquinanti del suolo	Gestione dei siti contaminati da parte dello stato. Fallimento del principio "chi inquina paga".	Industria	686 (Anno: 2008)
Introduzione di specie alloctone invasive	Agevolazioni per la riforestazione senza specificare le specie di piante ammesse.	Industria	n.d.
Totale			3.040**

*Il costo stimato si riferisce allo Schema Nazionale delle infrastrutture dei trasporti (*Schèma National des infrastructure de transport*, SNIT) è da intendersi spalmato in venti-trent'anni.

**Il totale è da intendersi senza l'inclusione del costo dello SNIT in quanto la cifra stimata è spalmata su un arco di temporale di lungo periodo e la definizione di sussidio adottata (fornitura di infrastrutture) è dibattuta a livello internazionale.

Fonte: Elaborazione propria su "Rapporto Sainteny".

2.3.7. Spagna

La Spagna[74], fino al 2011-2012, era tra i Paesi a più basse imposte indirette ma con un più rimarcato peso delle imposte dirette e dei contributi sociali, con un obiettivo fiscale al 2012 volto a raggiungere un disavanzo pubblico del 5,3% del PIL.

A seguito della crisi finanziaria il debito lordo è passato da una media del 39,8% del PIL (2005-2008) al 68,5% del 2011 e una prospettiva di ulteriore aumento. Per far fronte a questo nuovo contesto, il programma di stabilità ha previsto un aumento delle imposte indirette nel 2013, ma le nuove tassazioni adottate risultano ancora inferiori a quelle adottate da altri Paesi europei.

Diverse analisi di riforma sono state individuate per aumentare la tassazione gravante sui prodotti energetici. Una proposta è stata quella di abbracciare un nuovo approccio volto a considerare le loro

[74] EEA (2012), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Spain, EEA Staff Position Note 12/01, Prepared for a seminar on Environmental Fiscal Reform (Madrid, September 13th 2012).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

emissioni in termini di CO_2 e di contenuto energetico, splittando la tassazione energetica in queste due componenti. La simulazione fatta ha mostrato un incremento dell'introito fino a 7,2 miliardi di euro nel 2018[75]. Un altro studio ha stimato in circa 9 miliardi le entrate aggiuntive al 2018 degli impatti macroeconomici di un pacchetto di riforma delle tassazioni energetiche rispetto a un incremento della tassazione diretta o indiretta[76].

Una potenziale riforma della tassazione ambientale dovrebbe tener conto dell'esistenza di potenziali aree di intervento.

Nonostante, infatti, l'introduzione da parte di tre regioni autonome spagnole (Andalucìa, Aragon e Murcia) di una tassazione carbonica come parte del sistema di tassazione per l'inquinamento dell'aria, questa risulta, tuttavia, ancora molto bassa rispetto alle tassazioni carboniche presenti in altri Paesi europei (come Svezia, Finlandia, Irlanda e Danimarca). Ad esempio, la tariffa per "lo scarico in atmosfera di gas inquinanti" in Aragon è pari a 0,2 €/tCO_2 emessa contro i 118 €/tCO_2 della Svezia. Lo stesso dicasi per le tariffe sull'inquinamento atmosferico con riferimento a SO_2 e NO_2 previste in diverse comunità autonome. Esse si sono attestate nel range di 33-94 €/tSO_2 e 50-140 €/tNO_2, quote molto basse rispetto alla realtà di altri Paesi europei, tradottesi in una riduzione degli introiti per le tasse di inquinamento atmosferico a 7 milioni di euro nel 2010 (da 28 milioni di euro nel 2005).

Un'altra area di intervento potrebbe essere l'introduzione di una modifica alle tassazioni ambientali per rifiuti e acqua. Attualmente esse sono fissate dalle comunità autonome, ponendo la Spagna ben sotto i livelli tariffari di altri Paesi europei. Le entrate dalla tassazione relativa ai rifiuti[77] sono state pari a circa 315 milioni di euro nel 2010, rappresentando solo uno 0,03% del PIL, ben la metà di quanto registrato nel Regno Unito, dove la tassazione per la destinazione a discarica è stata pari a 1,34 miliardi di euro (0,06% del PIL). Lo stesso dicasi per le tariffe sull'acqua che risultano tra le più basse in Europa e tra i Paesi OCSE, pertanto risulterebbe esserci un significativo potenziale di incremento delle entrate se si applicasse una tassa generale per tutte le utenze idriche, anziché una differenziazione dei regimi tariffari per l'approvvigionamento idrico e per i servizi igienici a livello di autonomia regionale. Inoltre, l'introduzione, specie per gli impianti di acque reflue urbane, di tasse "*end-of-pipe*" degli scarichi porterebbe come beneficio un miglioramento della qualità dell'acqua, anche in considerazione dell'importanza che il settore del turismo ha nell'economia del Paese.

[75] Labandeira X. (2011), Nuevos entornos para la fiscalidad energética, WP 07/2011, Rede (Universidade de Vogo) y Economics for Energy, http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-detrabajo/PW07-2011.pdf

[76] Gli autori di questo studio (Vivid Economics, 2012, Carbon taxation and fiscal consolidation: the potential of carbon pricing to reduce EuropÈs fiscal deficits, report prepared for the European Climate Foundation and Green Budget Europe, London, Maggio 2012. http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/fiscalconsolidation-and-carbon-fiscal-measures) ritengono che le tasse energetiche causerebbero un danno economico per unità di entrate minore rispetto alla tassazione diretta (ossia sul reddito) o indiretta, prevedendo anche dei benefici.

[77] In Catalogna, ad esempio, si è proceduto a fissare una tassa per lo smaltimento dei rifiuti in discarica pari a 12 €/t ed una aliquota più elevata per i rifiuti da municipalizzate prive di un sistema di raccolta differenziata pari a 21 €/t, mentre l'imposta è di 16 €/t per i rifiuti urbani consegnati in inceneritori.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.3.8. Portogallo

Il Portogallo[78] risulta essere uno degli Stati membri a più alto tasso di indebitamento pubblico rispetto al PIL con una pressione fiscale del 31,5% nel 2010. Secondo l'EEA, a metà degli anni Novanta, il Portogallo è stato leader in Europa per quanto riguarda le tasse ambientali, tanto che nel 1995 le tasse ambientali costituivano l'11,5% dell'intero gettito fiscale. Tuttavia, negli ultimi 15 anni, l'inflazione ha gradualmente eroso le basi fiscali ambientali, registrando uno dei più rilevanti declini europei in termini reali (al netto dell'inflazione e degli ammortamenti correnti) con introiti derivanti da tasse ambientali del 5% inferiori rispetto al 1995, giacché non sono stati introdotti aggiustamenti per mantenere invariati gli introiti.

La riforma fiscale ambientale guardava favorevolmente lo spostamento di strumenti volti ad aumentare le entrate dal lavoro e capitale a uso delle risorse e inquinamento, attraverso tasse ambientali, prezzi a costi pieni (per esempio per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue), asta dei permessi di emissioni (ETS) e la graduale eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente.

L'analisi svolta dall'EEA ha come anno di riferimento il 2010, quando le entrate da tassazioni ambientali sono state pari a 4,3 miliardi di euro e gli introiti fiscali complessivi (compresi i contributi di previdenza sociale) pari a 54 miliardi di euro. Secondo tale analisi, la riforma fiscale stimata dall'EEA, in base alle esperienze di altri Paesi UE, dovrebbe prevedere nel 2016 per il Portogallo un aumento delle tasse ambientali pari a 2,2 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti 0,2 miliardi di euro di IVA aggiuntiva e 0,7 miliardi di euro di SAD rimossi.

Tabella 11: Potenziale derivante dalla riforma della tassazione ambientale e dalla rimozione delle spese ambientali: stime per il Portogallo, 2013-2016 (miliardi di euro)

Rimozione SAD

Categoria riferimento	2013	2014	2015	2016	Commenti
Ferrovia e vie interne di navigazione	27	27	27	27	Esenzione fiscale dei carburanti
Agricoltura	67	67	67	67	Esenzione fiscale dei carburanti
Alcune industrie e motori	45	45	45	45	Esenzione fiscale dei carburanti
Olio combustibile pesante, gas oil e kerosene	27	27	27	27	Allineamento della tariffa IVA ridotta alla standard (combustibile non motore)
Agricoltura	41	41	41	41	Allineamento della tariffa IVA ridotta alla standard
Auto societarie	60	180	300	420	18% dei costi di acquisizione nella dichiarazione annuale (fino a 9%)
	9	27	45	63	Cambio da spese di acquisizione a listino prezzi
Totale	276	414	552	690	

[78] EEA (2013), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Portugal, EEA Staff Position Note 13/01, Prepared for the conference "Green taxation: a contribution to sustainability" (Lisbon, April 30th 2013).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

	2013	2014	2015	2016	Commenti
IVA (23%)	47	146	183	196	Imposte sui consumi
Totale incluso IVA	334	1.785	2.275	2.396	

Tassazione ambientale

Tasse sul trasporto	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Commenti**
Imposta sul traffico aereo	49	98	98	98	Aliquota differenziata: per voli lunghi 14€, per brevi voli 3€ per passeggero (approccio e aliquote del Regno Unito)
Schema direttiva Eurovignette (HGV - veicoli merci pesanti)			170	170	Approccio armonizzato secondo la direttiva UE 76/2011 – basata sul costo dell'inquinamento e del rumore per i veicoli merci pesanti
Compensazioni fiscali annuali per i veicoli diesel		594	594	594	Bilanciamento della tassazione dei combustibili dei veicoli passeggeri. Compensazioni tariffarie per veicoli diesel per passeggeri, in media 200€
Sub-totale	49	692	862	862	
Tasse sull'energia	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Commenti**
Accise carburanti	69	137	137	137	Aggiustamento delle aliquote con il livello effettivo di inflazione al 2010 in Portogallo
Elettricità	83	166	166	166	Allineamento con Spagna e Grecia
Gas, industria e calore	30	60	60	60	Allineamento dell'aliquota alla Spagna 1,15 €/GJ
Carbon tax		83	171	171 108	Carbon tax per le emissioni non-ETS, aumentata gradualmente a 15€/t (approccio irlandese) Ulteriore incremento al 2016 della proposta di direttiva UE/96/2003: 20€/t
Idroelettrico		116	116	116	Royalties del 10-20% sul grande idro, come in Spagna
Sub-totale	182	562	650	758	
Tasse su inquinamento e risorse	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Commenti**
Tassa sui prelievi idrici		101	101	101	Tassi incrementali nei periodi non invernali. La tassa sul prelievo idrico potrebbe ridurre le perdite dal 30-40% al 10%
Tassa sui rifiuti smaltiti tramite discarica e incenerimento (senza recupero di energia)	56	112	112	112	Applicazione di una tariffa di 35 €/t – supporto all'industria del riuso e riciclo
Tassa sugli imballaggi per bevande		107	107	107	Applicazione di una tariffa secondo gli oneri ambientali
Shopping bags		30	30	30	Stesse tariffe dell'Irlanda (15 c€/pezzo)
Tasse sulle risorse		35	35	>35	Royalty sulle rendite derivate da risorse come in Estonia
SO_2 e NOx			95	95	Stesse tariffe della direttiva Eurovignette (HGV) per ridurre le spese sanitarie
Tasse sui pesticidi			100	100	A supporto della biodiversità e della salute
Sub-totale	56	385	580	580	
Totale tassazioni ambientali	287	1.639	2.092	2.200	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Totale complessivo

	2013	2014	2015	2016	Commenti
Tutte le misure	610	2.199	2.827	3.086	

Nota: la tabella è elaborata sull'esperienza degli altri Paesi Europei – considerando un graduale miglioramento nell'arco dei 4 anni.
Fonte: EEA (2013)

2.3.9. USA

L'agenzia statunitense per la protezione ambientale (*Environmental Protection Agency*, EPA) ha spesso evidenziato le caratteristiche di efficienza legate ai SAF e ai SAD. Nel 2013, in un seminario promosso dalla stessa EPA dal titolo: "*Free riders and the high cost of energy efficiency subsidies*", dove l'EPA si è posto il problema dell'inefficienza dei SAF energetici relativi all'erogazione di sussidi ad agenti che avrebbero agito anche in assenza di essi nel modo ambientalmente auspicato[79].

Nel 2001, in una rassegna dei principali SAF, l'EPA ha elencato rimborsi, prestiti a tassi agevolati e trattamenti fiscali favorevoli come i principali strumenti economici con cui incentivare l'adozione di tecnologie per il controllo del livello di inquinamento (EPA, 2001). Il finanziamento di queste misure spesso passa attraverso gli introiti di multe e tariffe volti a correggere le esternalità negative ambientali, quali, ad esempio, quelle legate allo smaltimento di determinati rifiuti.

Tali SAF includono quelli relativi alla riqualificazione di aree dove vi è stata presenza di rifiuti pericolosi, sussidi all'agricoltura per il contrasto a fenomeni di erosione, prestiti agevolati rivolti a piccoli agricoltori, agevolazioni per la preservazione della terra e prestiti e agevolazioni per favorire il riciclo di rifiuti industriali, commerciali e domestici[80].

2.3.10. Messico

Il Messico ha recentemente avviato una serie di riforme all'interno del proprio settore energetico. Il contesto macroeconomico ne ha facilitato l'attuazione. Il calo dei prezzi internazionali del greggio ha ridotto il gettito derivante dall'esportazione di greggio tramite la statale *Petroleos Mexicanos* (Pemex). Con il passare del tempo, il governo è stato costretto ad alzare i tassi di interesse sul pesos, nel frattempo svalutatosi del 40%, e varare una serie di tagli fiscali pari allo 0,7% del PIL nel febbraio 2016[81].

A partire dal 2014, il Paese ha avviato una serie di riforme sul settore energetico con il duplice scopo di rendersi più autonomi rispetto alle esportazioni di greggio ed elevare il gettito. Nel gennaio del 2014 è stata applicata una *carbon tax* intesa come un'accisa aggiuntiva sul carburante da applicare *ad quantum*,

[79] https://www.epa.gov/environmental-economics/seminar-free-riders-and-high-cost-energy-efficiency-subsidies consultato il 25 Luglio 2016.
[80] https://www.epa.gov/environmental-economics/economic-incentives consultato il 26 Luglio 2016.
[81] http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-17/mexico-raises-benchmark-rate-and-announces-public-spending-cuts, consultato il 06/08/2016.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

ovvero per litro, m^3 o al kg. La *carbon tax* è già in vigore anche se presenta alcune criticità rispetto al potenziale impatto sui livelli di CO_2 emessi[82].

Ciò che è maggiormente pertinente a questo lavoro, riguarda la recente riforma dello *IEPS Gasolinas*, l'accisa sui carburanti per il trasporto. Questa è composta da due parti, lo *IEPS Gasolinas Fraccion I* e lo *IEPS Gasolinas Fracciòn II*. La prima parte, in termini legislativi corrispondente alla *Fracciòn II,* è stata introdotta nel 2008 ed è una quota fissa aggiunta al prezzo al dettaglio dei carburanti dopo l'applicazione dell'IVA. La seconda parte, corrispondente alla *Fracciòn I,* in passato era utilizzata come accisa variabile al fine di controbilanciare la fluttuazione dei prezzi sui mercati internazionali e veniva fissata mensilmente dal Ministero delle Finanze messicano. Alle volte, dunque, i tassi di questa accisa sono risultati negativi e corrispondevano, di fatto, a un sussidio sui carburanti. Ad esempio, quando il livello dei prezzi domestici con il contributo della *Fraccion I*, prima dell'applicazione di IVA, costi di trasporto e *Fracciòn II*, sono risultati al di sotto dei costi di produzione, essi si traducevano in un sussidio ai produttori di petrolio, principalmente costituiti dalla statale Pemex. Quando i prezzi domestici erano più elevati rispetto ai costi di produzione, allora il tasso della *Fracciòn I* risultava positivo e il sussidio cessava di esservi (OCSE, 2013).

La nuova riforma, entrata in vigore a gennaio 2016, prevede invece la fissazione di un tasso fisso dell'accisa. Viene così eliminata la variabilità mensile della *Fracciòn I* e introdotto un modello di accise in linea con altri Paesi OCSE (e.g. Ernst e Young, 2015).

Infine, nel 2014 la Legge sugli idrocarburi ha stabilito che i prezzi di benzina e diesel debbano essere completamente liberalizzati entro il 2018 e di recente i commercianti al dettaglio hanno avuto il permesso di fissare il prezzo entro una banda di oscillazione con minimi e massimi stabiliti dal Ministero delle Finanze (e.g. Ernst e Young, 2015).

2.3.11. India, Indonesia, Malesia e Ucraina

L'IEA, già nell'*Outlook* 2013, evidenziava che i sussidi alle fonti fossili "*possono rendere le industrie ad alta intensità energetica più competitive, ma in realtà indeboliscono la competitività dell'economia globale perché creano distorsioni del mercato e, di conseguenza, una cattiva allocazione delle risorse. La catena di effetti negativi continua con la perdita di efficienza delle economie e del benessere sociale. I sussidi riducono le prospettive per l'efficienza energetica provocando una distorsione nei calcoli del periodo di ammortamento degli investimenti*"[83].

In questa prospettiva, India, Indonesia, Malesia e Ucraina si stanno proiettando verso un'economia senza incentivi per i combustibili fossili. In occasione degli "*Spring Meetings*" organizzati da Banca Mondiale (WB), Fondo Monetario Internazionale (FMI), e supportati dalla *Global Subsidies Initiative*

[82] Il processo parlamentare ha ridotto di molto le accise proposte nel 2013 al congresso messicano. Inoltre, la carbon tax non copre per nulla il gas naturale, inteso come il combustibile più "pulito", e il kerosene, considerato combustibile da aviazione internazionale (EDF, 2013).

[83] "*World Energy Outlook 2013*" (IEA, 2013b) https://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2013SUM.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

(GSI)[84] il 15 aprile 2016 a Washington i Ministri dell'Economia di Indonesia, Malesia, Ucraina e il Capo dei consiglieri economici indiano hanno fornito informazioni in merito allo stato di avanzamento della riforma dei sussidi nel settore energetico. La stessa OCSE, nel rapporto sui sussidi alle fonti fossili "*Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015*"[85], evidenzia i risultati e l'evolversi delle riforme, tese a eliminare le agevolazioni alle fonti fossili, messe in campo da alcuni Paesi.

In particolare il governo indiano e quello indonesiano hanno approfittato del declino delle quotazioni dei prezzi del petrolio nel 2015 per proseguire nei loro programmi di eliminazione dei sussidi alle fonti fossili.

La mossa dell'India parte da una serie di azioni annunciate a inizio anno, nelle "*India's Green Actions*[86]", che prevedono la liberalizzazione dei prezzi del gasolio e un graduale aumento delle accise sulla benzina e sul diesel. Inoltre, lo stesso governo indiano ha, nel marzo del 2016, annunciato l'introduzione di una serie di tasse ambientali, in particolare quella sulle automobili, per centrare l'obiettivo di veicoli elettrici al 100% entro il 2030, obiettivo ambizioso e non vincolante. Tassazione ambientale che si estende anche alle centrali a carbone in virtù della concretizzazione degli obiettivi "climatici" definiti nell'ottobre del 2015 nel "*Contributo stabilito a livello nazionale*" o INDC (*Intended Nationally Determined Contribution*) e condivisi a Parigi in occasione della COP 21, e cioè di:

- ridurre le emissioni per unità di PIL del 33-35% entro il 2030 rispetto al 2005;
- raggiungere entro il 2030 il 40% della potenza elettrica cumulata da FER (Fonti di Energia Rinnovabili) anche grazie all'aiuto dei Paesi sviluppati che hanno l'obbligo di fornire risorse finanziarie[87] e strategie di trasferimento tecnologico;
- installare 175 GW di potenza da FER entro il 2022 (di cui 100 GW da fonte solare fotovoltaica e 75 GW da altre FER);
- creare un serbatoio di carbonio, ossia un'area che assorbe più anidride carbonica di quanta ne produce, che compensi dai 2,5 ai 3 miliardi di tonnellate di CO_2, tramite l'espansione della copertura forestale entro il 2030.

L'obiettivo del pacchetto di tasse del governo indiano è finalizzato a "*integrare le preoccupazioni sull'inquinamento nel bilancio del Paese ed inviare segnali fiscali per scoraggiare le tecnologie inquinanti*"[88]. Con lo stesso intento per promuovere il passaggio graduale, da un massiccio uso dei combustibili fossili a fonti meno inquinanti e rinnovabili, il governo indiano sta promuovendo sistemi incentivanti per il

[84] Iniziativa promossa dall'International Institute for Sustainable Development (IISD) e fondata dai governi danese, olandese, neozelandese, norvegese, svedese e britannico.
[85] OCSE (2015a), http://sciences.blogs.liberation.fr/files/2215011e.pdf
[86] http://indiabudget.nic.in/es2014-15/echapvol1-09.pdf
[87] Sostegno finanziario che viene trasferito mediante il Fondo Verde per il Clima, il *Green Climate Fund* (GCF), che ha lo scopo di aiutare i Paesi ad elaborare politiche climatiche e misure per la loro attuazione.
[88] Come annunciato dal Ministro delle Finanze indiano Arun Jaitley.
www.cseindia.org/content/cse-welcomes-pollution-tax-cars-higher-diesel-cars-and-suvs-doubling

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

collegamento alla rete di distribuzione del GPL (gas di petrolio liquefatto), principalmente per consentire alle famiglie povere di abbandonare sistemi troppo inquinanti per riscaldarsi e vivere.

L'Indonesia ha introdotto un nuovo sistema di prezzi per la benzina, il gasolio[89] e parallelamente ha sviluppato un programma di conversione dal diesel a GPL[90] per i trasporti nel settore ittico. Più in generale il governo indonesiano ha approvato una nuova riforma della politica energetica, "*National Energy Policy*", che prevede una graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili e al carbone, una delle principali fonti energetiche del Paese (il 51% del mix di generazione di energia elettrica è coperta dal carbone)[91] in favore delle FER. L'Indonesia punta, in linea con il "*Contributo stabilito a livello nazionale*" (INDC), presentato nel settembre del 2015, a:

- ridurre fortemente la dipendenza dal carbone entro il 2025[92];
- ad abbassare il livello di emissioni di gas a effetto serra (obiettivo di riduzione non vincolante pari al 26% entro il 2020[93]) e del 29% rispetto a uno scenario BAU entro il 2030[94];
- limitare il disboscamento, la deforestazione e gli incendi boschivi mediante l'attribuzione di un premio;
- produrre il 23% di energia da FER entro il 2025[95].

L'Indonesia per limitare la vulnerabilità al riscaldamento globale ha, inoltre, sviluppato un "piano d'azione nazionale sull'adattamento ai cambiamenti climatici"[96] per individuare le chiavi strategiche, le priorità, le politiche e le azioni da mettere in campo per la realizzazione di un sistema, basato sullo sviluppo sostenibile, e altamente resiliente agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici.

Sugli stessi passi si è mossa la Malesia, che nel 2010 aveva previsto una riforma per la maggior parte dei sussidi ai combustibili energetici e il passaggio a un prezzo del carburante (benzina, diesel e GPL) amministrato[97]. La "razionalizzazione" di ogni forma di "aiuto" è l'obiettivo del decimo "*Piano Malesiano*"[98] (2011-2015) e del "*Nuovo Modello Economico*"[99] sviluppato nel 2010. Quest'ultimo prevede

---

[89] www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_pricing.pdf;
www.adb.org/sites/default/files/publication/175444/fossil-fuel-subsidies-indonesia.pdf
[90] https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/international-experiences-with-LPG-subsidy-reform.pdf
[91] National Energy Policy http://energy-indonesia.com/02electricitylaw/0140413den.pdf
[92] L'Indonesia è il principale esportatore al mondo di carbone, http://www.eia.gov/beta/international/
Fonte: Energy Information Administration (EIA) del governo USA. Anno 2013.
[93] Rispetto ad uno scenario BAU (Business As Usual) previsto dal Piano di Azione Nazionale sui GHG 2010-2020. http://forestclimatecenter.org/files/2011-09-20%20Presidential%20Regulation%20No%2061%20of%20The%20National%20Action%20Plan%20for%20Greenhouse%20Gas%20Emission%20Reduction.pdf
[94] Il governo di Giacarta ha inoltre annunciato una riduzione delle emissioni climalteranti che potrebbe innalzarsi al 41% entro il 2030 rispetto ad uno scenario BAU se il Paese sarà aiutato dalla comunità internazionale nel dotarsi di nuove tecnologie e se sarà sostenuto finanziariamente.
[95] www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
[96] https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
[97] https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_malaysia_lessonslearned.pdf;
http://www.iisd.org/gsi/news/talking-energy-subsidy-reform-washington-dc
[98] "Tenth Malaysian Plan 2011-2015" https://www.pmo.gov.my/dokumenattached/RMK/RMK10_Eds.pdf
[99] "New Economic Model for Malaysia" http://www.epu.gov.my/epu-theme/pdf/nem.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

otto iniziative[100] per una riforma strategica ("*Strategic Reform Initiatives*" – *SRIs*) di cui le ultime due sono specifiche per favorire e rafforzare la "*crescita sostenibile*". Dal rafforzamento degli incentivi per la produzione di energia da FER alla promozione di prodotti e servizi per favorire azioni di mitigazione contro i cambiamenti climatici (e.g. incentivi per il riciclo). Il 1° dicembre 2014, il governo malese ha approvato un pacchetto di provvedimenti legislativi al fine di eliminare i sussidi ai carburanti maggiormente inquinanti, favorire la nascita di carburanti "puliti" e parallelamente ridurre il debito pubblico. L'obiettivo è di conseguire al 2030 l'abbattimento del 35% delle emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 2005 come previsto dal "*Contributo stabilito a livello nazionale*"(INDC) pubblicato nel novembre del 2015[101]. In quest'ottica risulta essenziale la continua e graduale eliminazione dei sussidi alle fonti fossili, la contemporanea promozione delle FER e l'abbattimento dei consumi energetici mediante incentivi per gli interventi di efficienza energetica. Inoltre, la Malesia conta di conquistare al più presto lo status di Paese a "*alto reddito*" e la creazione di nuovi mercati, quali quelli legati alla crescita verde e allo sviluppo sostenibile, può essere un volano per il raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati.

La sfida principale dell'Ucraina è di incrementare e rafforzare la competitività dell'economia nazionale. La fine del conflitto con la Russia ha comportato la perdita del potere di acquisto dei cittadini ucraini con una contrazione del PIL pari al 15,2% nell'ultimo trimestre del 2014 rispetto all'anno precedente[102]. In quest'ottica l'impegno assunto dalla Rada[103] è di fondamentale importanza e cioè di promuovere una nuova politica energetica nazionale. L'Ucraina sta procedendo alla semplificazione delle procedure per la richiesta dei sussidi, in particolare per le fonti energetiche, ed all'allineamento a prezzi competitivi dell'energia prodotta da FER per rispondere a due esigenze: da un lato, trovare una soluzione al problema degli alti sussidi alle fonti fossili, in quanto lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha individuato l'Ucraina tra i Paesi dove si registrano incentivi alle fonti fossili più alti nel mondo, e dall'altro lato, sostenere la fascia di popolazione a basso reddito nel consumo di energia.
Il governo prevede di incrementare l'uso delle FER fino all'11% sul consumo finale lordo di energia entro il 2020[104] in coerenza peraltro con l'obiettivo climatico, previsto dall'INDC pubblicato nel

[100] Le iniziative sono: le iniziative sono: 1. stimolare il settore privato, 2. aumentare la qualità della forza lavoro e ridurre la dipendenza dalla manodopera straniera, 3. creare un'economia nazionale competitiva, 4. rafforzare il settore pubblico, 5. aumentare la trasparenza delle azioni positive nel mercato, 6. aumentare la conoscenza base delle infrastrutture strategiche, 7. consolidare le fonti di crescita, 8. garantire uno sviluppo sostenibile.
[101] INDC (Intended Nationally Determined Contribution) formulato dal governo della Malesia: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Malaysia/1/INDC%20Malaysia%20Final%2027%20November%202015%20Revised%20Final%20UNFCCC.pdf
[102] http://www.ukrstat.gov.ua/
[103] Verchovna Rada dell'Ucraina (in italiano Consiglio Supremo) è il nome ufficiale del Parlamento dell'Ucraina.
[104] Attualmente, l'energia prodotta da FER è pari al 3,8% sul consumo totale finale lordo di energia. Il piano del governo ucraino è di assicurarsi l'indipendenza dal gas russo che copre circa la metà della richiesta energetica del Paese. "National Renewable Energy Action Plan", (NREAP).
http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/ukraine/name-131666-en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

settembre del 2015, di riduzione delle emissioni climalteranti del 60% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990[105].

Come si evince dalla bozza della Strategia energetica, pubblicata nel 2014, l'Ucraina deve definire lo scopo, le priorità e i meccanismi per attuare una politica energetica di lungo termine.

I principali obiettivi da centrare al 2035 sono relativi alla:

- riduzione dell'intensità energetica del PIL ai livelli di 0,17 kep[106] per ogni punto di PIL espresso in Grivnia ucraina;
- innalzamento al 20% della quota di FER sui consumi finali lordi per garantire la sicurezza del bilancio energetico;
- riduzione della dipendenza dalle forniture energetiche da un singolo Paese (non superiore al 30% del consumo totale di ogni tipo di energia);
- riduzione delle importazioni da un singolo Paese (per l'energia nucleare gli obiettivi sono fissati separatamente)[107].

2.4. Dibattito scientifico

2.4.1. I principali centri di ricerca e think tanks

Green budget Europe (GBE) è una piattaforma di esperti senza scopo di lucro con sede a Bruxelles. Fondata ufficialmente il 4 novembre 2014, si occupa principalmente di proporre riforme sulla fiscalità ambientale. GBE si prefigge, difatti, di promuovere una "*trasformazione del sistema fiscale e della tassazione per assicurare un'Europa del ventunesimo secolo ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile*[108]."

A livello di sussidi, l'azione di GBE si è focalizzata sui SAD, con particolare riferimento ai sussidi ai combustibili fossili. GBE è stata coinvolta nei lavori della Commissione Europea per la formulazione della *roadmap* per la riforma dei SAD, per la ricerca di possibili drivers di riforma ai sussidi, per le campagne a favore dell'abolizione dei sussidi all'industria mineraria. Nel 2015, GBE ha denunciato l'opposizione di Paesi membri quali Polonia e Repubblica Ceca alla pubblicazione del ruolo dei SAD nel determinare l'andamento dei prezzi energetici a livello di reportistica nazionale. Nello stesso periodo, il direttore del GBE James Nix, nel commentare la notizia della richiesta avanzata dai maggiori gruppi petroliferi all'ONU per l'introduzione di una tassa sul carbonio, auspicava la fine dei sussidi ai combustibili fossili[109].

[105] http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Ukraine/1/150930_Ukraine_INDC.pdf
[106] Chilogrammi equivalente di petrolio.
[107] Draft: "*Energy Strategy of Ukraine through 2035*" – White book of Ukrainian Energy Policy, "*Security and Competitiveness*" http://www.enercee.net/fileadmin/enercee/images-2016/Ukraine/Energy_strategy_2035_eng.pdf
[108] http://green-budget.eu/ consultato il 26 Luglio 2016.
[109] http://green-budget.eu/end-fossil-fuel-subsidies-without-further-delay/ consultato il 26 Luglio 2016.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Il *World Resource Institute* (WRI) nasce nel 1982 con l'intento di occuparsi dei problemi ambientali emersi negli anni Sessanta e Settanta, quali desertificazione, deforestazione e rischio di cambiamento climatico. L'obiettivo dell'istituto è quello di affrontare simili tematiche utilizzando metodologie scientifiche e comunicando i propri risultati ai decisori politici. Di fatto, il WRI si pone come punto di riferimento fra la comunità accademica e i *policymakers*. Di importanza fondamentale sono le banche dati messe a disposizione dall'organizzazione e le pubblicazioni sui temi legati alla sostenibilità ambientale. I macro-settori in cui è divisa l'attività del WRI sono clima, energia, alimentazione, foreste, risorse idriche, città sostenibili. I centri che analizzano queste sei tematiche sono divisi in gruppi economici, finanziari, manageriali e di *governance*.

Il WRI si è occupato spesso di sussidi con proposte di riforma e raccomandazioni. Sui sussidi all'agricoltura nei PVS, ad esempio, il WRI raccomanda di orientarli in modo da favorire agricoltori con reddito basso e proteggere l'ecosistema. L'attività dei sussidi dovrebbe basarsi sul valore intrinseco della biodiversità e dei servizi ecosistemici e sulla connessione fra benessere umano ed ecosistemico. Il riconoscimento di questi principi orienterebbe i PVS a sostenere i piccoli agricoltori, incentivandoli a diversificare le colture e a preservare ecosistema e biodiversità; restituendo loro potere contrattuale in un mercato globale ove essi si trovano spesso a competere con gli agricoltori dei Paesi industrializzati anch'essi sussidiati (WRI, 2007).

Nel 2008, uno studio del WRI sui biocarburanti mette in luce come, in molti paesi, i sussidi ai biocarburanti vengano considerati SAF, perché possono sostituire benzina e diesel, garantendo l'approvvigionamento autonomo di un paese tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili. Studi recenti però hanno messo in luce l'impatto ambientale, non trascurabile, della produzione dei biocarburanti. Essi, difatti, si basano su l'intensificazione della produzione agricola e la conversione di utilizzo dei terreni. Questi due fattori determinano l'esternalità negativa prodotta dai biocarburanti. Il WRI (2008), di conseguenza, raccomanda di adottare sussidi che siano ambientalmente neutrali a livello di tecnologia scelta e prevedano requisiti minimi ambientali (e.g. soglia massima di emissioni, sicurezza energetica e altri criteri ambientali). In tal modo si riconosce che i biocarburanti, da soli, non sono sufficienti a risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico associato al settore dei trasporti.

L'*International Institute for Sustainable Development* (IISD) è un'organizzazione indipendente non a scopo di lucro che propone soluzioni che leghino sviluppo sostenibile e priorità ambientali e sociali. Fondato nel 1990, l'IISD segue le negoziazioni internazionali, coinvolgendo gli *stakeholders* sul tema della sostenibilità e sviluppa una ricerca metodologicamente rigorosa sul tema. I principali sostenitori dell'IISD sono il governo canadese e numerose agenzie dell'ONU.

Nel 2005, l'IISD ha lanciato l'iniziativa globale sui sussidi (*Global Subsidies Initiative*, GSI), destinando particolare attenzione al mondo dei sussidi e ai loro effetti sullo sviluppo sostenibile. L'obiettivo

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

dell'iniziativa è incoraggiare i governi a riformare le proprie politiche dei sussidi, incentivandone lo sviluppo qualora garantiscano un maggiore benessere economico, sociale e ambientale. Il GSI mira a creare consenso, in special modo presso il WTO e in altre organizzazioni internazionali, attorno alla necessità di abolire sussidi che distorcano la concorrenza e minino lo sviluppo sostenibile. La ricerca sui sussidi ai combustibili fossili è, a oggi, sostenuta dal governo danese, norvegese, neozelandese, svizzero e inglese.

A livello di ricerca, GSI si è specializzata in diverse tipologie di sussidi, dall'energia, fra cui produzione elettrica da fonti rinnovabili, ai combustibili fossili, ai biocarburanti, al settore idrico con particolare riferimento all'irrigazione e agli investimenti infrastrutturali.

Di notevole interesse risultano gli studi del GSI sull'analisi costo-efficacia connessa alle tecnologie incluse nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. "*Il successo delle rinnovabili dipende anche da una politica governativa efficace e che utilizza efficientemente le risorse. Ciò permette di massimizzare la quantità di rinnovabili coinvolte date un determinato quantitativo di risorse e mantenere il processo di transizione politicamente percorribile*[110]." La GSI, nel 2014, ha pubblicato una serie di studi in cui si analizzano, in un quadro teorico di analisi costo-efficacia, le tecnologie che impiegano biomasse, solare ed eolico per la produzione elettrica.

Inoltre, la GSI dedica ai sussidi ai combustibili fossili diverse linee-guida che variano a seconda del contesto di applicazione e sono legati a singoli paesi. Ad esempio, una pubblicazione riguarda nello specifico gli aspetti di riforma nel Sud-est asiatico con particolare riferimento all'Indonesia.

Resources For the Future (RFF) è il primo *think tank* dedicato in via esclusiva alle questioni legate alle risorse naturali e all'ambiente ed ha contribuito alla nascita di discipline quali l'economia ambientale. Fondata nel 1952, RFF è un'organizzazione indipendente che si dedica alla ricerca di strumenti politici atti a perseguire obiettivi legati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico. L'organizzazione è costituita da tre dipartimenti: clima ed energia, gestione del benessere ecologico, economia forestale e programmazione politica.

Fondamentale sulla materia dei sussidi è il lavoro di Fischer e Toman (2000), che forniscono un primo quadro metodologico di sussidi ambientalmente ed economicamente dannosi. Nella loro analisi, gli autori propongono una classificazione di sussidio, quali il sussidio attivo o il sussidio passivo. Il sussidio attivo equivale a un trasferimento monetario da parte dello Stato a enti o persone private, mentre un sussidio passivo deriva dalla mancata internalizzazione ambientale di un SAD. Oltre al quadro metodologico, RFF si è occupata delle spese fiscali statunitensi legate ai combustibili fossili (stimate in

[110] https://www.iisd.org/gsi/cost-effectiveness-renewable-electricity-subsidies consultato il 29 Luglio 2016.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

circa US$ 4,9 miliardi all'anno) e delle valutazioni di politiche sui sussidi per l'efficienza energetica (Aldy, 2014; Houde e Aldy, 2014).

Dopo aver vinto le prime cause contro l'utilizzo del DDT per le bonifiche, celebre pesticida del secondo dopoguerra, nel 1967 un gruppo di volontari ha fondato l'*Environmental Defense Fund* (EDF) al fine di contribuire alla protezione ambientale. A partire dai primi anni Novanta, l'EDF ha iniziato a includere nel proprio gruppo economisti che hanno svolto, da allora, un ruolo fondamentale nel proporre ai *policymakers* diversi strumenti di mercato. Dal punto di vista dei sussidi, l'EDF si è apertamente schierata contro i SAD ai combustibili fossili, facendo appello per la loro rimozione.

La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) è un'istituzione non-profit, operativa dal 1990, che svolge attività di ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile e della *governance* globale. Negli ultimi anni, i sussidi sono stati studiati in diverse occasioni, spesso in relazione con l'effetto distorsivo che essi determinano sulla concorrenza e, di conseguenza, con riferimento ai possibili contrasti che ne possono derivare in seno al WTO (Fischer, 2016; Charnovitz e Fischer, 2014; Bougette e Charlier, 2014). In altri casi, sono state discusse riforme sui sussidi in Paesi specifici, come ad esempio in Cina, in cui l'analisi si è focalizzata sulle riforme messe in campo nell'industria carbonifera, petrolifera, elettrica e del gas naturale a partire dal 1984 al fine di mandare un segnale di prezzo meno distorto (Zhang, 2014).

2.5. L'esperienza italiana

In Italia, la questione dei sussidi è sempre stata oggetto di approfondimento a livello istituzionale, in particolar modo per ciò che riguarda le spese fiscali. La Commissione di riforma tributaria presieduta dal professor Cosciani, istituita nei primi anni '60, rilevava una proliferazione non organica di trattamenti fiscali favorevoli a diversi destinatari e ne suggeriva un ridimensionamento. Le considerazioni di questa commissione assieme ai precedenti lavori attorno alla seconda legge di perequazioni fiscali della metà degli anni '50, costituiranno le basi per la riforma del sistema tributario dei primi anni '70 (Botarelli, 2004). Già a partire dai primi anni Settanta, infatti, è emersa l'indicazione di "*eliminare la selva di "agevolazioni" allora vigente, mantenendone in vita solo poche e chiaramente finalizzate ad alcuni obiettivi ritenuti prioritari*" (Ceriani, 2011).

Il primo tentativo organico, solo in parte riuscito, di riforma del sistema tributario avvenne tramite la legge delega n. 825/1971, a seguito della quale fu emanato il D.P.R. n. 601/1973. La riforma, che avrebbe dovuto abrogare tutte le agevolazioni esistenti, salvo quelle per alcune categorie prioritarie, non vide mai la luce nella sua interezza e si fermò ad una elencazione di principi. Nello specifico, per le agevolazioni, ci si riferisce al D.P.R. n. 601/1973 che ne delineava il quadro di applicazione generale. Negli anni successivi, tramite la legge n. 468/1978, si allegò al bilancio dello Stato una tabella che elencava le disposizioni agevolate disposte nell'anno (Ceriani, 2011).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Le spese fiscali furono nuovamente oggetto di analisi circa due decenni dopo, nel 1990, quando, su iniziativa del Ministro delle Finanze Formica, il governo ottenne nuovamente una delega per la revisione delle agevolazioni (Ceriani, 2011), che riguardava tutte le "*esenzioni, agevolazioni tributarie e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo*" (legge n. 408/1990). Il tentativo di riforma si arenò, stavolta, a causa della fine della legislatura.

L'interesse per le spese fiscali tornò in agenda con la legge n. 196/2009, che stabiliva l'inclusione di tutte le misure agevolative in vigore nella tabella allegata al bilancio di Stato. Tale tabella è stata, per la prima volta, allegata allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nel 2011 (Ceriani, 2011).

Nello stesso anno, il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale presieduta dal professor Ceriani ha analizzato le spese fiscali elencate nell'Allegato alla manovra del bilancio dello Stato per il 2011 nel dettaglio (il c.d. "rapporto Ceriani"). L'obiettivo era di "*analizzare l'area dell'erosione fiscale, in specie l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, ecc.)*" (Ceriani, 2011). Il criterio di selezione, dunque, ha previsto l'inclusione delle spese fiscali elencate nell'allegato alla manovra con l'aggiunta di regimi sostitutivi a favore. Vengono così elencate oltre 720 misure rispetto alle 242 allegate al bilancio dello Stato nel 2011.

Nel 2012, il Consiglio dei Ministri ha chiesto al professor Francesco Giavazzi di redigere una relazione dal titolo "Analisi e raccomandazioni sul tema di Contributi Pubblici alle Imprese" (il c.d. "rapporto Giavazzi"). L'oggetto di analisi sono i sussidi alle imprese in qualsiasi forma e gli effetti di una loro eventuale rimozione. La relazione ha presentato le motivazioni teoriche e una breve rassegna di letteratura empirica per determinare gli effetti della presenza dei sussidi alle imprese all'interno del sistema economico, offrendo una prima proiezione dell'effetto di una loro rimozione. Nel complesso, Giavazzi et al. (2012) stimano che i contributi eliminabili potrebbero ammontare a circa 10 miliardi di euro all'anno e che il taglio della spesa, se utilizzato per ridurre la pressione fiscale, potrebbe portare a una crescita del PIL dell'1,5% nell'arco di due anni circa.

2.5.1. Il primo tentativo di riforma delle spese fiscali: i primi anni Settanta

La riforma fiscale dei primi anni Settanta si ispirava, come accennato nell'introduzione, a studi precedenti. All'inizio degli anni Sessanta, la commissione presieduta dal professor Cosciani rilevò il "*proliferare confuso e disorganico di trattamenti fiscali a favore, che aveva portato ad un sistema tributario inefficiente ed iniquo, e ne raccomandò un drastico ridimensionamento*" (Ceriani, 2011). La legge delega n. 825/1971, in vigore dal 17 ottobre 1971 al 24 luglio 1972, all'articolo 9 dichiarava che "*la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione*". La medesima legge individuò come meritevoli di deroghe soltanto poche aree fra cui:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ridotta al 30% nei confronti degli enti e società finanziari e al 25% nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale;
- gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da Regioni, Province e Comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e […] i depositi e conti correnti bancari e postali e […] le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine;
- i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica;
- le collezioni di interesse artistico o culturale a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità;
- il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico.

In attuazione della delega, fu emanato il D.P.R. n. 601/1973. In esso, si trovano una serie di agevolazioni specifiche riguardanti:

- assegno del Presidente della Repubblica;
- fabbricati della Santa Sede e i dipendenti della Chiesa Cattolica;
- rappresentanze estere;
- immobili di enti pubblici o ad uso culturale;
- enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi;
- manifestazioni propagandistiche dei partiti politici;
- agricoltura;
- cooperazione;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- settore del credito;
- agevolazioni di carattere territoriale (e.g. Cassa del Mezzogiorno);
- interessi delle obbligazioni pubbliche, edilizia economica e popolare, danni di guerra.

L'articolo 42 del decreto, inoltre, dichiarò che "*Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato*". Al comma 2, si aggiunse che "*con la stessa decorrenza cessano di aver effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo*".

Il D.P.R. n. 601/1973 avrebbe dovuto essere soltanto un primo intervento, in attesa di una riforma più organica riguardante gli incentivi. In realtà, non vi furono successivi interventi e la riforma tributaria si fermò a quanto disposto da esso (Ceriani, 2011).

2.5.2. Secondo tentativo di riforma: Legge n. 408/1990

La questione relativa a sussidi e spese fiscali fu affrontata nuovamente circa due decenni dopo, nel 1990. Su iniziativa dell'allora Ministro delle Finanze Formica, il governo ottenne una delega per la revisione delle agevolazioni con la legge n. 408/1990. Il governo, tramite essa, era delegato "*ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione.*" I criteri seguiti, così come enunciati all'articolo 17, sono due, ovvero *i) "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni"*; e ii) "*le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea*". I sussidi, in linea teorica, sarebbero dovuti essere applicati per un periodo di tempo limitato in correlazione al raggiungimento di obiettivi di politica economica nazionale. Infine, si stimava una riduzione dell'area di erosione fiscale del 50% (Ceriani, 2011).

A seguito della delega, il Ministero delle Finanze individuò 825 agevolazioni, fra imposte dirette, IVA, imposte di fabbricazione, di registro, bollo e locali. A seguito di ciò, il Consiglio dei Ministri approvò

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

una bozza di decreto legislativo, riguardante 370 misure, di cui 286 riguardavano le imposte dirette e 84 l'IVA. Il decreto legislativo, in maniera dettagliata, elencava "*le norme di riferimento, gli effetti finanziari, la decorrenza e l'eventuale scadenza delle misure, che erano classificate per finalità, per settore d'intervento, per territorio e per forma assunta (esenzione, esclusione, deduzione, detrazione, ecc.)*" (Ceriani, 2011). Lo schema di decreto legislativo si arenò. La Commissione dei trenta[111] obiettò che i principi della delega erano stati violati, in quanto le modifiche proposte andavano a riformare in maniera strutturale le imposte accennate. Di conseguenza, la legge delega fu ritirata e modificata, con l'aggiunta, "*anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi*" al punto ii). La nuova versione prevedeva anche che la Commissione dei trenta fosse più specifica sulle diposizioni ritenute non idonee rispetto al contenuto della legge delega, nonché sui regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi.

Fu così redatto un nuovo schema di decreto delegato con i seguenti contenuti (Ceriani, 2011):

- riduzione del 20% dei benefici per gli allegati alla tabella A;
- conversione in crediti di imposta per le misure contenute nella tabella B, con gli importi da stabilirsi annualmente tramite il bilancio di Stato;
- abolizione delle misure contenute nella tabella C;
- mantenimento delle misure contenute in tabella D.

Questo schema fu inviato alla Commissione parlamentare dei trenta. La fine della legislatura, però, bloccò sul nascere l'iter legislativo.

2.5.3. Spese fiscali: il rapporto Ceriani (2011)

Il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, voluto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti e presieduto dal professor Ceriani, ha portato a termine una ricognizione dettagliata di tutte le spese fiscali vigenti in Italia nel 2011. Il gruppo di lavoro ha preso come base l'allegato alla manovra del bilancio dello Stato per il 2011. Come accennato nell'introduzione, l'elenco di partenza è stato integrato con l'inclusione di ulteriori misure, al fine di tenere conto dei regimi sostitutivi a favore. Difatti, l'erosione si riferisce a "*tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi a favore) rispetto al principio generale dell'imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali*".

Il principio generale dell'imposizione fiscale segue criteri specifici per ciascuna tipologia di imposta. La regola seguita per le imposte dirette è il modello di tassazione del reddito Schanz-Haig-Simons, ove il reddito totale imponibile è dato dalla somma dei consumi potenziali e l'aumento di ricchezza fra un periodo e il precedente. Dunque, esso include tutti i redditi da lavoro, da impresa, da capitale, più eventuali guadagni in conto capitale sulla ricchezza posseduta. Riguardo alle imposte indirette erariali,

[111] La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

l'IVA ha una sua struttura ben consolidata e usualmente vengono censite le deviazioni rispetto alle aliquote ordinarie. Per le imposte indirette di registro o bollo, si è registrata la deviazione rispetto al regime "ordinario". Infine, per le imposte regionali e locali, la regola adottata sia per l'IRAP, che si riferisce al valore aggiunto netto, sia per l'allora ICI riferita al patrimonio immobiliare, è costituita dal regime ordinario vigente.

La stima degli effetti finanziari, in genere, viene riassunta con la perdita di gettito da parte dell'erario determinata dall'esistenza di un determinato sussidio. L'assunto di base è che, quando un sussidio viene abrogato, il comportamento contributivo degli individui rimarrà invariato. Un secondo metodo tenta di stimare gli effetti finanziari di un'introduzione o abrogazione di un sussidio, in cui si tiene conto anche della potenziale reazione del comportamento dei contribuenti. Un terzo metodo, detto dell'equivalenza di spesa, è definito come il costo della spesa sostenuta dallo Stato se la spesa fiscale venisse convertita in programmi di intervento volti, tramite trasferimenti monetari, a dare ai percettori gli stessi benefici fruiti attraverso la riduzione delle imposte, appare come quello più completo anche se difficile da applicare.

Il secondo e il terzo metodo comportano complessità di calcolo e un certo grado di arbitrarietà nella valutazione dell'impatto dell'introduzione o abrogazione delle spese fiscali. Difatti, essi non sono stati quasi mai adottati dagli altri paesi con l'eccezione della Germania, ove si è optato per l'equivalenza di spesa. Il gruppo di lavoro presieduto da Ceriani, ad ogni modo, si è limitato a valutare l'impatto tramite la prima (e più semplice) metodologia.

In considerazione dell'impostazione qui descritta, il rapporto Ceriani ha censito 720 misure rispetto alle 242 allegate al bilancio dello Stato per il 2011. Così come segnalato nello stesso documento, "*benché la ricognizione effettuata non possa ritenersi con certezza esaustiva, si ritiene di aver raggiunto, con l'attivo contributo dei partecipanti al gruppo, un livello di copertura molto soddisfacente*."

2.5.4. Sussidi diretti alle imprese: il rapporto Giavazzi (2012)

Le "Analisi e raccomandazioni sul tema di Contributi Pubblici alle Imprese" redatte dal professor Giavazzi e da un gruppo di suoi collaboratori, fu commissionata dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile per essere consegnato il 22 giugno. L'obiettivo ultimo era quello di stimare il risparmio derivante da contributi pubblici alle imprese "eliminabili" e utilizzarlo per poter ridurre la pressione fiscale.

Al fine di poter individuare quali sussidi alle imprese rientrassero fra quelli eliminabili, il rapporto si apre con una breve disamina sulle condizione necessarie affinché un sussidio venga posto in essere. In termini economici, i sussidi alle imprese sono giustificabili solo "*quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili*", ossia quando la quantità prodotta di un bene sia inferiore a quella "ottimale", definita come quella quantità che massimizzerebbe il benessere della società. Un

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

esempio di questo tipo è il settore Ricerca e Sviluppo all'interno delle imprese. Queste, tramite i profitti, internalizzano solo in parte il benessere prodotto all'interno della società dalla diffusione delle conoscenze. Dunque, i sussidi sono auspicabili quando correggono un "fallimento di mercato". Essi però possono risultare dannosi qualora incentivino gli imprenditori a partecipare al "mercato politico", anziché dedicarsi all'attività imprenditoriale, e introducano costi di transazione (amministrativi o di gestione) che, inseriti nel computo totale, portino i costi sociali a superarne i benefici. Inoltre, un sussidio risulta efficace se induce attività addizionali, cioè non finanzia attività che l'impresa metterebbe in luogo comunque.

Tenuto conto delle considerazioni teoriche sopra elencate, il rapporto Giavazzi definisce come non giustificabili (e quindi abrogabili) quei trasferimenti che:

a) non correggano alcun "fallimento di mercato", ossia non apportino alcun effetto economico positivo e desiderabile per la società nel suo complesso;
b) i cui costi indiretti (costi di transazione o incentivi distorti agli imprenditori) superino i benefici.

Il rapporto si conclude con uno schema di decreto legge ove è prevista l'abrogazione di tutti i contributi salvo quelli giustificati dai criteri a) e b), e "*quelli finanziabili con fondi europei e quelli diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico.*"

L'ammontare risparmiato dall'eventuale abrogazione dei contributi eliminabili è di circa 10 miliardi l'anno. Secondo gli autori, se questo taglio di spesa fosse utilizzato per ridurre la pressione fiscale, "*può far crescere il reddito in modo più che proporzionale. In altre parole, se accettiamo che i contributi eliminabili ammontino a circa 10 miliardi di euro l'anno, la loro abrogazione produrrebbe, nell'arco di due anni circa, un aumento del livello del PIL di 1,5 percento.*"

Il rapporto si conclude con una precisa indicazione di politica economica: ridurre la pressione fiscale tramite una contrazione del "cuneo fiscale", la differenza fra il costo del lavoro per l'impresa e il salario netto del lavoratore. Redistribuendo così a tutte le imprese gli eventuali tagli precedentemente stabiliti, si potrebbe venire a creare un *"ampio consenso favorevole a questi interventi"*.

2.5.5. Delega Fiscale art. 4 – art. 15 (2014)

Con la legge n. 23 del marzo del 2014[112] "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*" approvata il 24 febbraio 2014, il Primo Ministro Renzi annunciava una riduzione radicale della tassazione sul lavoro e una riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale. In particolare l'articolo 4, "Erosione e spese fiscali", prevedeva la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali[113], eventualmente valutate da una Commissione, costituita da un massimo di quindici

[112] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/12/14G00030/sg
[113] Definite, dal comma 1 dell'articolo 4 della L. n. 23 del 24/02/2014, come "*qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore*".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

esperti indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di "*ridurre, eliminare o riformare quelle voci di spesa ingiustificate o che costituiscono una duplicazione*"[114] [115].

L'articolo 15 della L. n. 23/2014 "Fiscalità energetica e ambientale" per la prima volta in una legge italiana prevedeva una riforma della fiscalità ambientale finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica [116].

In linea con le politiche e le misure adottate dall'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo, in conclusione, è invitato ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale. Tutto ciò, avendo presente la tassazione già vigente a livello regionale e locale, nel rispetto del principio della neutralità fiscale ed in raccordo con l'esito della Proposta della Commissione europea di revisione della Direttiva quadro sulla tassazione dei prodotti energetici (Comunicazione (COM 2011) 169)[117]. La proposta di revisione, però, successivamente è stata ritirata dalla Commissione europea, nel dicembre del 2014, "*a causa delle difficoltà incontrate nella prosecuzione dei negoziati*"[118], come si evince dalla Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Anno 2016)[119]. Di fatto, l'articolo 15 non è stato attuato, nonostante la proroga della delega fiscale al 26 giugno 2015 (art. 1, comma 2 della legge n. 34/2015 di conversione del D.L. n. 4/2015).

2.5.6. Collegato ambientale (Legge 221/2015)

Il 2 febbraio del 2016 è entrata in vigore la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 [120] dal titolo "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento

---

[114] "*ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica*".

[115] L'applicazione dell'articolo 3 "*Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale*", dell'articolo 4 "*Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale*" della L. 23/2014 hanno trovato applicazione con l'approvazione del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 "*Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23*".

[116] Vale la pena riportare integralmente i contenuti dell' Art. 15 Fiscalità energetica e ambientale:

"1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell'Unione europea."

[117] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0410&from=EN

[118] http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2016/02/09/leg.17.bol0588.data20160209.com06.pdf

[119] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/964831.pdf

[120] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016. www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

dell'uso eccessivo di risorse naturali"[121]. Il provvedimento contiene misure in materia di protezione della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, emissioni di gas a effetto serra e energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo, risorse idriche, capitale naturale, sussidi e sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici.

L'art. 68 della legge, dal titolo "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli", è la fonte normativa per la predisposizione della presente relazione.

È previsto che tale catalogo di sussidi, intesi nella loro definizione più ampia[122], fosse istituito presso il MATTM, il quale per la sua redazione può avvalersi, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca.

Il fine del documento è quello di supportare il Parlamento e il Consiglio dei Ministri nella definizione delle politiche ambientali tese ad accogliere le raccomandazioni comunitarie e internazionali. Sarà, inoltre, valido strumento conoscitivo per eventuali *spending review* in materia di somme attualmente destinate a riduzioni ed esenzioni fiscali; e occasione per sistematizzare le attività già in corso in altre amministrazioni, evitando duplicazioni di processo. La norma prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno e presentato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 luglio di ogni anno.

Nella stessa L. n. 221/2015 sono presenti sussidi con impatto ambientale. Nei vari capi della norma, si segnalano:

- nel Capo I (Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile) sono previste risorse per incentivare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro;
- nel Capo III (Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia) sono state incluse, nella serie degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione; inoltre, sono stati previsti titoli di efficienza energetica per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione;

[121] Il c.d. "Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014".
[122] Si considerano, tra gli altri, le spese fiscali, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- nel Capo IV (Disposizioni relative al *Green public procurement*) si prevede la riduzione delle garanzie previste che devono accompagnare l'offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per i soggetti che possiedono le certificazioni EMAS ed Ecolabel;
- nel Capo V (Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l'acquisto dei prodotti realizzati con materiali post consumo e di scarto, definendo, tra l'altro, un sistema di incentivi per la produzione, l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
- nel Capo VI (Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti) sono previste diverse disposizioni.
  - Rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata, è stata prevista un'addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. "ecotassa"), a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi nazionali; al contrario, il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata farà scattare riduzioni del tributo speciale. L'attività di raccolta differenziata, inoltre, può essere sostenuta dalle regioni con l'introduzione di incentivi economici e con l'adozione di specifici programmi regionali di prevenzione nella produzione dei rifiuti e di educazione ambientale.
  - L'ecotassa è estesa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico.
  - I Comuni presenti nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, inoltre, possono istituire un contributo di sbarco compreso tra 2,50 e 5,00 euro, al fine di finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
  - Sono diversi i casi in cui può essere prevista una riduzione tariffaria: nel caso in cui i Comuni realizzino attività di prevenzione nella produzione di rifiuti; per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano compostaggio aerobico; per le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.
- nel Capo VII (Disposizioni in materia di difesa del suolo) si regola un credito d'imposta per le imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive;
- nel Capo VIII (Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua), infine, si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) debba agire, da un lato, sull'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, in modo da assicurare agli utenti domestici del servizio idrico in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria ai bisogni fondamentali; dall'altro, sulla

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, al fine di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua.

2.5.7. Legge di stabilità 2016

Norme importanti, ai fini di questo Catalogo, sono state previste anche dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015[123] ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Legge di stabilità 2016). Tale norma contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica specificati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.

Raggruppando gli interventi normativi in base alle politiche ed alle materie, ne presentiamo i principali[124].

Il settore interessato dal maggior numero di misure è l'edilizia. Sono previste nuove detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito per all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici, nella misura del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si prorogano al 31 dicembre 2016, come il legislatore ci ha abituato in questi anni, le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo le attuali misure[125]. Come novità, è prevista l'estensione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica anche all'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione. Infine, si segnala che il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi è esteso al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva; e che è prevista un'aliquota ridotta della TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando non sia realizzata o gli immobili siano locati.

Nel settore energetico, si segnalano due interventi a favore dell'agricoltura, da un lato, rifinanziando la riconversione produttiva degli zuccherifici, orientandola verso la produzione di energia derivante da biomasse (bioetanolo, biodiesel, energia elettrica e termica); dall'altro, finanziando gli investimenti per l'acquisto di trattori e altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole di produzione primaria. Altra misura, prevede che le risorse non impegnate, derivanti dai proventi delle aste relative al sistema UE-ETS, siano destinate agli operatori nuovi entranti che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica

[123] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00225/sg
[124] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016)"* Dossier XVII Legislatura, 2016 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46119_dossier.htm
[125] Il 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva. Infine, è stato concesso il diritto a fruire di un incentivo all'energia prodotta, fino al 31 dicembre 2020, da parte degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato o cesseranno, entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare dei vecchi incentivi.

Una delle disposizioni più interessanti la troviamo nel settore dei trasporti. In particolare, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito di imposta relativo all'accisa sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore è eliminato. I risparmi che ne deriveranno andranno a incentivare l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada (nella misura del 15% dei risparmi) e al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (85% dei risparmi). Si prevedono, invece, incentivi per l'acquisto di nuovi autocaravan con classe di emissione non inferiore a "euro 5", in conseguenza della demolizione di veicoli di categoria da "euro 0" a "euro 2" (l'incentivo è di massimo 8.000 euro ed è previsto per gli acquisti effettuati nel 2016). Per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio nelle aree di confine delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, inoltre, è istituito un unico fondo, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui. La misura non è però stata applicata per incompatibilità con la normativa europea.

Nel settore marittimo si segnalano l'abrogazione della tassa sulle unità da diporto; l'introduzione della possibilità da parte delle Autorità portuali, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transhipment* superiore all'80% del proprio traffico globale, di poter ridurre o esentare dalla tassa di ancoraggio le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale; la riduzione, nello stesso tipo di porti, delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto.

Infine, è stato introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno e l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura degli interventi di competenza di Ismea a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando le risorse europee del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP).

2.5.8. La Commissione Marè sulle agevolazioni fiscali (2016)

A seguito della delega fiscale del 2014, il Governo ha nuovamente istituito una commissione di esperti per revisionare il rapporto sulle spese fiscali allegato alla manovra di bilancio, con la finalità di mettere in risalto le spese fiscali da ridurre, eliminare o riformare in quanto possano apparire, in tutto o in parte, ingiustificate o superate o duplicate.

Elementi di novità sono rappresentati fra le altre cose dall'inserimento, nell'Allegato alla Legge di Stabilità, della descrizione e dell'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, della

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

quantificazione degli effetti finanziari e del numero di beneficiari. Le categorie sono raggruppate in modo omogeneo, contrassegnate da un codice. Inoltre, ove possibile, per le spese fiscali introdotte da almeno cinque anni, il rapporto effettua confronti con eventuali programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle spese fiscali, con particolare riferimento alle ricadute sociali.

La Commissione è presieduta dal professor Marè (MEFOP) e, così come stabilito dal D.Lgs. n. 160/2015, è composta da quindici rappresentanti di cui "*due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari*". Non sono presenti esperti del Ministero dell'Ambiente.

2.6. Le osservazioni degli organismi internazionali in relazione all'Italia

2.6.1. Analisi del potenziale di riforma EEA (2011)

L'EEA ha analizzato il potenziale di riforma della tassazione ambientale anche per l'Italia[126], sulla base delle buone pratiche applicate nei vari Stati membri.

L'analisi mostra che una potenziale riforma ambientale della fiscalità potrebbe portare ad aumento delle entrate da tassazione ambientale di 34,3 miliardi al 2015, portando la quota della fiscalità ambientale al 10-11% del totale delle entrate fiscali, contro il 6% del 2009, anno base dell'analisi. Nel 2009, le entrate derivanti dalle tasse ambientali sono state pari a 39,9 miliardi di euro e le entrate fiscali totali pari a 656 miliardi di euro.

Le proposte di riforma avanzate dall'EEA riguardano sia la fiscalità ambientale (potenziale di 28 miliardi al 2015) che la rimozione dei principali sussidi dannosi per l'ambiente, ivi inclusi gli sconti fiscali concessi rispetto ai livelli standard di tassazione (potenziale di 6,3 miliardi). Esse si basano sull'analisi delle esperienze di fiscalità ambientale e di rimozione dei sussidi dannosi, realizzate dagli altri Paesi europei. La quantificazione del gettito associato all'attuazione delle proposte di riforma è una prima stima, da verificare.

[126] EEA (2011d), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Italy, EEA Staff Position Note 11/01, Prepared for conference "Environmentally-related taxation and fiscal reform" (Roma, Dicember 15th 2011)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella 12: Potenziale di gettito derivante dalla proposta dell'EEA di riforma della tassazione ambientale e dalla rimozione delle spese fiscali dannose per l'ambiente: stime per l'Italia, 2012-2015 (miliardi di euro)

	2012	2013	2014	2015	Commenti
IVA (21%)	442	1.191	1.941	2.807	Imposte non connesse alle imprese
Totale incluso IVA	5.855	13.440	21.674	28.001	

Rimozione dei sussidi SAD

Categoria riferimento	2012	2013	2014	2015	Commenti
Trasporto marittimo		164	328	492	Rimozione dell'esenzione fiscale sui carburanti utilizzati
Agricoltura		272	545	817	Eliminazione delle agevolazioni sulle imposte energetiche
Autotrasporti		32	63	95	Rimozione del credito d'imposta sull'accisa gasolio
Gas & elettricità	2.130	2.130	2.130	2.130	Allineamento dell'aliquota IVA agevolata allo standard IVA
Gas & elettricità	500	500	500	500	Allineamento delle agevolazioni fiscali ai livelli standard
Auto societarie		767	1.533	2.300	Eliminazione dei sussidi a beneficio delle auto societarie (Stima 8,2 miliardi di euro)
Totale	2.630	3.865	5.099	6.334	

Tassazione ambientale

Tasse sull'energia	2012	2013	2014	2015	Commenti
Accise su benzina e gasolio		821	1.642	2.463	Aumento dell'aliquota d'accisa sul gasolio al livello di quella sulla benzina (approccio inglese)
				841	Livelli minimi proposti con la revisione della direttiva UE/96/2003
Elettricità		541	1.081	1.081	Famiglie: allineamento dell'accisa al livello di Germania/Olanda/Danimarca ed Austria
		1.375	2.750	2.750	Imprese: allineamento al livello di Germania/Olanda e Danimarca
Gas	62	1.098	1.098	1.098	Allineamento all'aliquota minima prevista dalla dir. UE/96/2003
		62	62	62	Allineamento dell'aliquota del gas all'aliquota minima dir. UE/96/2003
				200	Allineamento dell'aliquota del gas all'accisa sulla benzina
Carbone	173	173	173	173	Allineamento dell'aliquota d'accisa allo stesso tasso livello del gas (2,6 €/GJ)
e oli minerali	556	556	556	556	Allineamento della tassazione per gli usi industriali a quella per gli usi delle famiglie – approccio inglese
Tassa sul carbonio	2.000	2.500	3.000	3.500	Introduzione nei settori non-ETS di una Tassa sul carbonio a partire da un livello di 10€/tCO_2, incrementato negli anni (approccio irlandese)
Sub-totale	2.791	6.577	10.362	12.724	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tasse su inquinamento e risorse	2012	2013	2014	2015	Commenti
Tassa sui prelievi idrici	460	920	1.380	1.840	Applicazione dei livelli di imposizione e del sistema vigente in Danimarca. Questo sistema consentirebbe di ridurre le perdite di rete dall'attuale 30-40% del prelievo al 10%
Tassa sui rifiuti smaltiti tramite discarica e incenerimento (senza recupero di energia)	163	325	488	650	Applicazione del livello di tassazione irlandese di 50 €/t – questo andrebbe indirettamente a sostegno dell'industria del riuso e riciclo
Tassa sull'imballaggio		400	800	1.250	Applicazione di livelli di tassazione coerenti con gli oneri ambientali, secondo l'approccio adottato in Olanda e Danimarca
Imposta sulle acque di scarico		327	653	980	Applicazione dei livelli di tassazione adottati in Olanda al fine di favorire l'adeguamento alla normativa
Imposta sulle emissioni di SO_2 e NOx	1.000	1.000	1.500	2.000	Applicazione dei livelli di tassazione adottati Norvegia e Danimarca per ridurre i costi sanitari dell'inquinamento atmosferico
Imposta sulle emissioni di GHG-azotati (N_2O)			50	50	Per le emissioni di N_2O associate ai fertilizzati utilizzati in agricoltura, applicazione dello stesso livello di carbon tax in termini di tonnellate di CO_2 equivalente
Tassa sui pesticidi			600	600	Applicazione dei livelli di tassazione adottati in Danimarca, a tutela della biodiversità
Sub-totale	1.623	2.972	5.471	7.370	
Totale imposte ambientali	5.414	12.248	19.733	23.694	

Totale complessivo (proposte di riforma delle tasse ambientali + rimozione dei sussidi dannosi per l'ambiente):

	2012	2013	2014	2015	Commenti
Tutte le misure	8.485	17.304	26.773	34.335	

Nota: le proposte riportate in tabella sono basate sulle esperienze maturate in altri Paesi Europei - ipotizzando una graduale attuazione delle misure nell'arco dei 4 anni.
Fonte: EEA (2011d)

2.6.2. Raccomandazioni OCSE (2013)

Nell'ambito delle raccomandazioni fornite dall'OCSE, finalizzate a definire le priorità per la crescita sostenibile del Paese attraverso una serie di valutazioni e raccomandazioni di medio-lungo periodo, viene rilevata la necessità per l'Italia di:

- ✓ attuare un'ampia riforma fiscale in materia di tassazione ambientale, nel contesto della proposta più generale di riforma del sistema fiscale, volta a:
  - i) eliminare le norme fiscali speciali con un impatto negativo sull'ambiente ed economicamente inefficienti;
  - ii) ristrutturare le imposte sull'energia e le tasse automobilistiche per riflettere al meglio le esternalità ambientali, comprese le emissioni di gas a effetto serra;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- iii) considerare l'opportunità di riformare le imposte ambientali esistenti sull'uso delle risorse e l'inquinamento, ovvero di introdurne di nuove;

✓ proseguire il regolare controllo delle agevolazioni ed esenzioni fiscali;

✓ introdurre un meccanismo per vagliare sistematicamente i sussidi diretti e indiretti, già esistenti o di cui si propone l'introduzione, alla luce del loro potenziale impatto ambientale;

✓ utilizzare in maniera più sistematica gli strumenti economici (canoni per il prelievo idrico, tasse sull'inquinamento e canoni d'uso) al fine di garantire una gestione efficace delle risorse idriche e un finanziamento sostenibile della gestione a livello dei bacini idrografici, anche per quanto riguarda il finanziamento delle misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

✓ ristrutturare la tassazione dei prodotti energetici includendo esplicitamente una componente basata sul loro contenuto di carbonio (*carbon tax*), con lo scopo di completare il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e di stabilire un prezzo del carbonio coerente per tutti i settori dell'economia;

✓ portare avanti la politica di promozione delle energie rinnovabili nel quadro di una strategia energetica nazionale, garantire la coerenza degli incentivi e dei relativi regolamenti ed adeguarli alla diminuzione dei costi delle tecnologie relative alle energie rinnovabili;

✓ razionalizzare gli incentivi per l'efficienza energetica e assicurarsi che la molteplicità dei sussidi contribuisca efficacemente al superamento delle barriere e non comporti costi eccessivi; potenziare ulteriormente il sistema dei certificati bianchi, ad esempio nel settore dei trasporti;

✓ ampliare l'uso di meccanismi basati sui prezzi, quali i pedaggi urbani, per ridurre le emissioni correlate all'uso di autoveicoli nelle zone urbane; ristrutturare il sistema di tassazione sui veicoli, sia per le autovetture sia per i veicoli commerciali pesanti, includendo elementi che riflettano le emissioni di CO_2 e le altre esternalità ambientali.

Raccomandazioni che sono state richiamate in sede del "*Global Conference on Environmental Taxation*" (GCET) svoltosi a Copenaghen nel settembre 2014 dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze Fabrizia Lapecorella e da Aldo Ravazzi Douvan, Senior adviser sulla riforma della fiscalità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente[127]. I due autori hanno sottolineato l'urgenza di adottare un sistema fiscale ambientale d'avanguardia, prendendo spunto dalle *best practices* presenti in altri Paesi ed evidenziando l'arretratezza sul fronte della rimozione dei SAD, appena accennata alla fine del 2013. Hanno altresì espresso pareri positivi sulla presenza di SAF, sottolineata anche in questo Catalogo, aggiungendo però che vi sono ampi margini di miglioramento.

[127] Lapecorella F., Ravazzi Douvan A. (2014), http://conferencesau.dk/fileadmin/conferences/gcet/Presentations_in_the_detailed_programme/H_097_Ravazzi-Lapecorella_Italy_GCET_Copenhagen_25-09-2014.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.6.3. Raccomandazioni semestre europeo (2011-2016)

Nell'ultima risoluzione del 25 febbraio 2016 sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche in materia di analisi annuale della crescita 2016, il Parlamento europeo, in riferimento alle tematiche ambientali, raccomanda agli Stati membri:

- ✓ la necessità di definire un quadro fiscale che valorizzi lo sviluppo di politiche sostenibili e che sia conforme al principio "chi inquina paga", dando i giusti segnali a favore di investimenti nell'efficienza delle risorse, nella modernizzazione dei processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti più duraturi e più facilmente riparabili;
- ✓ la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese quelle a favore dei combustibili fossili, e di trasferire gli oneri fiscali dal lavoro all'inquinamento ambientale[128].

Lo stesso Parlamento nella Relazione sull'analisi annuale della crescita 2015 aveva invitato i singoli Stati membri a far sì che:

- ✓ "*le politiche nazionali, coordinate all'interno della procedura del semestre europeo, siano coerenti con la strategia europea di sviluppo sostenibile*" e aveva quindi ribadito l'esigenza di sopprimere gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e di trasferire gli oneri fiscali dal lavoro alle attività inquinanti[129].

Inoltre nella pubblicazione sulle raccomandazioni per l'Italia del luglio 2015, in merito al Piano Nazionale di Riforma (PNR), il Consiglio dell'Unione Europea sottolinea al punto 15 che "*l'Italia ha compiuto passi in avanti significativi per alleggerire l'onere fiscale sul lavoro, che però resta alto. […] Rimangono lettera morta la revisione dell'imposizione ambientale e l'eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente*[130]."

Raccomandazione ribadita anche nella Relazione sull'analisi annuale della crescita 2014 in cui il Parlamento Europeo concordava con la Commissione sulla:

- ✓ necessità per gli Stati Membri di perseguire un risanamento di bilancio propizio alla crescita;
- ✓ necessità di semplificare i sistemi fiscali, riducendo le tasse e i contributi di sicurezza sociale, in particolare per i redditi medi e bassi e spostare gli oneri fiscali dal lavoro ai consumi e alle attività dannose per l'ambiente al fine di stimolare la crescita, gli investimenti privati, la creazione di posti di lavoro, di rendere più efficienti gli sforzi volti al risanamento e di promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo e nelle politiche attive del mercato del lavoro;
- ✓ necessità di una revisione delle aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette [131].

Stesse indicazioni ricevute dalle raccomandazioni del Semestre Europeo già nel 2011 e nel 2012 in cui si invitavano gli Stati membri a rimodulare in senso ambientale le tassi esistenti prevedendo un generale

[128] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0058+0+DOC+PDF+V0//IT
[129] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0037+0+DOC+PDF+V0//IT
[130] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818(17)&from=IT
[131] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0084+0+DOC+PDF+V0//IT

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

spostamento del carico fiscale dal lavoro all'inquinamento e alle risorse. In particolare, per l'Italia nel 2012 era richiesto, tra l'altro, di agire per spostare gli oneri fiscali dal capitale e dal lavoro verso la proprietà e il consumo così come verso l'ambiente. Nel 2013 la stessa raccomandazione è stata ancora più esplicita e impegnativa: "*trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale ai consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio*"[132]. Nel 2014 la Commissione Europea ha riproposto puntualmente di "..s*postare ulteriormente il carico fiscale verso i consumi, i beni immobili e l'ambiente, nel rigoroso rispetto degli obiettivi di bilancio*[133]".

2.6.4. Raccomandazioni del Consiglio Nazionale della Green Economy

Il Consiglio Nazionale della Green Economy composto da 64 organizzazioni di imprese rappresentative la *green economy* in Italia, è l'istituzione che ha promosso gli Stati Generali della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Consiglio ha promosso una serie di raccomandazioni elaborate attraverso 8 gruppi di lavoro[134]. In particolare per quanto attiene al Catalogo, il Consiglio ha indicato nel Gruppo di lavoro numero 3 definito "Energia e Clima" la necessità di:

- ✓ varare un Piano di Azione Nazionale e una Riforma della *Governance* per l'energia e il Clima per adempiere agli obiettivi sottoscritti in sede comunitaria;
- ✓ avviare una Riforma della Fiscalità Ecologica, introducendo una tassa sul carbonio e riallocando gli incentivi dannosi per l'Ambiente. "*Tale misura si rileva necessaria al fine di alleggerire il prelievo fiscale dall'impresa e dal lavoro spostandolo maggiormente sull'utilizzo di risorse naturali e sull'inquinamento, riallocando anche gli incentivi esistenti per attività dannose per l'ambiente*". L'invito del Consiglio è quello di introdurre una *carbon tax*, da qui al 2020, applicata inizialmente alle accise di benzina e gasolio e successivamente anche ad altri settori con importi crescenti. È necessaria, inoltre, una tassa sul carbonio dei prodotti di importazione provenienti dai Paesi Esteri (*borden tax*), con gli stessi livelli di tassazione della *carbon tax* per i prodotti nazionali;
- ✓ cambiare passo sull'efficienza energetica rafforzando e innovando i meccanismi di supporto esistenti;
- ✓ rilanciare le Fonti di Energia Rinnovabili[135].

[132] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0362&from=IT
[133] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_italy_it.pdf
[134] 1. Eco-Innovazione e Start-Up, 2. Capitale Naturale e contabilità non finanziaria, 3 Energia e Clima, 4. Agricoltura e Alimentazione, 5. Gestione e tutela delle acque e dissesto idrogeologico, 6. Materiali, rifiuti ed economia circolare, 7. Mobilità sostenibile e 8. Fondi europei.
[135] http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2015/11/policy_recommendation_2015_del_Consiglio_nazionale_della_green_economy.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.7. Industria, mondo della ricerca e società civile

2.7.1 Mondo industriale

Nel settembre 2012, in occasione degli Stati Generali del Nord, Confindustria, per voce dell'allora Presidente in carica Giorgio Squinzi, ha dichiarato di essere disponibile a rinunciare a tutte le agevolazioni alle imprese in cambio di una riduzione della pressione fiscale a carico di imprese e famiglie[136] [137], ipotizzando l'eliminazione dei sussidi alle imprese, da un lato, e parallelamente un abbattimento delle tasse sul lavoro e sulle imprese dall'altro. Secondo Squinzi, infatti, i problemi delle imprese italiane sul piano della competitività sono da attribuirsi al carico fiscale eccessivamente elevato se confrontato con gli altri Paesi europei.

Anche il neoeletto Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione dell'Assemblea degli industriali del maggio 2016 ha confermato la necessità di "*spostare il carico fiscale alleggerendo quello sul lavoro e sulle imprese e aumentando quello sulle cose*" abbattendo le aliquote con le risorse della revisione degli "sconti fiscali"[138].

Un deciso cambio di passo è stato proposto anche dal mondo delle fonti di energia rinnovabili.

Il Presidente di AssoRinnovabili[139], Agostino Re Rebaudengo, in occasione del convegno "*COP 21 cosa deve cambiare nella politica energetica italiana*" (maggio 2016), ha proposto tre azioni per ridurre la CO_2 e rilanciare l'industria europea, raccomandando di:

1. rafforzare l'attuale *Emission Trading System* con l'introduzione, in Italia, di un prezzo minimo di almeno 20€/tCO_2 destinato a crescere progressivamente analogamente a quanto già fatto da Regno Unito e Francia;
2. introdurre una *Border Adjustment Tax* (BAT) sui beni e servizi importati in Europa, basata solo sulle emissioni derivanti dall'energia impiegata nelle attività di produzione e distribuzione degli stessi; e infine
3. prevedere l'obbligo per tutti i prodotti venduti in Europa di indicare sull'etichetta il carbonio emesso per la loro produzione e per il loro funzionamento: ciò permetterebbe di promuovere il consumo di prodotti maggiormente ecosostenibili[140].

Il Coordinamento FREE [141], nell'ottobre del 2013, in occasione dell'Audizione presso la X Commissione del Senato della Repubblica proponeva la possibilità di ridurre il costo delle bollette

[136] http://www.corriere.it/economia/12_settembre_29/squinzi-stati-generali-nord-fisco-incentivi_ad948cc8-0a3e-11e2-a442-48fbd27c0e44.shtml
[137] http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/09/29/confindustria-squinzi-moriamo-di-fisco-abbassate-tasse/367892/
[138] http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-05-26/boccia-spostare-fisco-consumi-ridurre-aliquote-111801.shtml?uuid=ADWvS4P
[139] AssoRinnovabili, associazione dei produttori, dell'industria e dei servizi per le energie rinnovabili riunisce e rappresenta dal 1987 i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella filiera rinnovabile. Conta più di 1000 Soci, oltre 2.400 impianti per un totale di più di 13.000 MW di potenza elettrica rinnovabile installata. http://www.assorinnovabili.it/home.html
[140] http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/PressRoom/Comunicati%20Stampa/2016/2016_10_postEVENTO.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

elettriche mediante "*un mix di sgravi fiscali o incentivi in conto capitale, assegnati sempre tramite aste competitive, e prevedendo la cartolarizzazione per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, che potrebbe raggiungere il medesimo obiettivo attualmente individuato, con una efficienza molto superiore, e rilanciando l'economia e la crescita in un settore strategico, quale quello delle fonti rinnovabili elettriche*[142]." Si aggiunge che ciò è in linea con il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti nell'Accordo di Parigi[143] firmato il 22 aprile 2016, in occasione della giornata mondiale della Terra.

Le imprese e il *carbon pricing*: un nuovo modello di gestione

La transizione verso un mondo decarbonizzato, così come auspicato nei principali consessi internazionali sul tema, passa principalmente dalle industrie. Per questo motivo, l'adesione da parte di oltre 1000 imprese all'interno della *Carbon Pricing Leadership Coalition* (cfr. par. 2.1.8) rappresenta una tappa fondamentale del processo di decarbonizzazione. La maggior parte degli operatori privati ammette che tassare i gas ad effetto serra influisce sulle loro decisioni, incoraggiandoli ad adottare tecnologie più pulite ed innovative (I4CE, 2016).

Molte imprese, dunque, coscienti dei rischi legati al cambiamento climatico ed alla transizione ad un'economia a basso contenuto di carbonio, hanno già tenuto conto, nei loro piani di gestione e su base puramente volontaria, del prezzo interno del carbonio. Questo può definirsi come "*un valore che l'impresa fissa volontariamente per internalizzare il costo economico delle proprie emissioni di gas serra*" (I4CE, 2016). Si tratta di un elemento di gestione del rischio che garantisce maggiore resilienza rispetto alle politiche climatiche messe in atto dai governi ed un impegno assunto dall'azienda stessa al fine di ridurre l'impatto ambientale delle proprie operazioni. Il prezzo interno del carbonio è costituito da due elementi principali (I4CE, 2016):

1) il prezzo primario del carbonio (*shadow price*): il valore del prezzo del carbonio scelto dall'impresa viene inclusa nelle decisioni di investimento in relazione alle emissioni di gas ad effetto serra dei progetti sotto esame;
2) l'imposta sul carbonio interno: una forma di tassazione volontaria che l'impresa si impone in funzione delle emissioni associate alle diverse operazioni.

I vantaggi per le imprese che includono il prezzo interno del carbonio nei loro piani di gestione sono

[141] Il Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) è un'Associazione che raccoglie attualmente, in qualità di Soci, 25 Associazioni. Il Coordinamento FREE ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nel quadro di un modello sociale ed economico ambientalmente sostenibile, della decarbonizzazione dell'economia e del taglio delle emissioni climalteranti, avviando un'azione più coesa delle Associazioni e degli Enti che ne fanno parte anche nei confronti di tutte le Istituzioni. http://www.free-energia.it/

[142] http://www.free-energia.it/w/wp-content/uploads/2013/10/Coordinamento-FREE_Interventi-sulle-bollette-elettriche.pdf

[143] Attualmente (5 ottobre 2016), l'Accordo di Parigi è stato ratificato da 77 Paesi, raggiungendo così la soglia per entrare in vigore il 4 novembre 2016. Il 5 ottobre la stessa UE ha ratificato l'accordo, ciascuno Stato Membro dovrà farlo all'interno del proprio ordinamento. Slovacchia, Francia, Germania, Austria, Portogallo, Malta ed Ungheria hanno provveduto alla ratifica contestuale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

molteplici: i) l'impresa segnala al mercato l'inizio di un percorso verso la riduzione dei gas ad effetto serra e il maggior rilievo dato al profilo della sostenibilità legato ai propri processi produttivi; ii) l'impresa dimostra di prendere in considerazione il rischio sistemico legato al cambiamento climatico e alla possibilità che il decisore pubblico imponga una tassazione che internalizzi il danno provocato dai gas ad effetto serra; iii) si segnala una preparazione adeguata che tenga conto delle future politiche climatiche e può ragionevolmente offrire un vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo; iv) stimolare le attività di ricerca e sviluppo, intraprendendo un cammino di innovazione (I4CE, 2016).

Al fine di identificare il proprio "giusto prezzo", l'impresa può ispirarsi a proiezioni sul prezzo determinate dall'esistenza o meno di una *carbon tax* in un determinato paese o dei prezzi interni fissati da altre imprese simili per sistema di produzione, dimensione e prodotti. Nel grafico sottostante, ad esempio, si ipotizza il prezzo interno fissato dalla Exxon rispetto alle proiezioni dell'EPA, ben diverse nel caso in cui si prenda quale punto di riferimento la Francia o il sistema europeo degli ETS (nel caso in cui sia assente una *carbon tax*).

Esempi di valori di riferimento dei prezzi interni

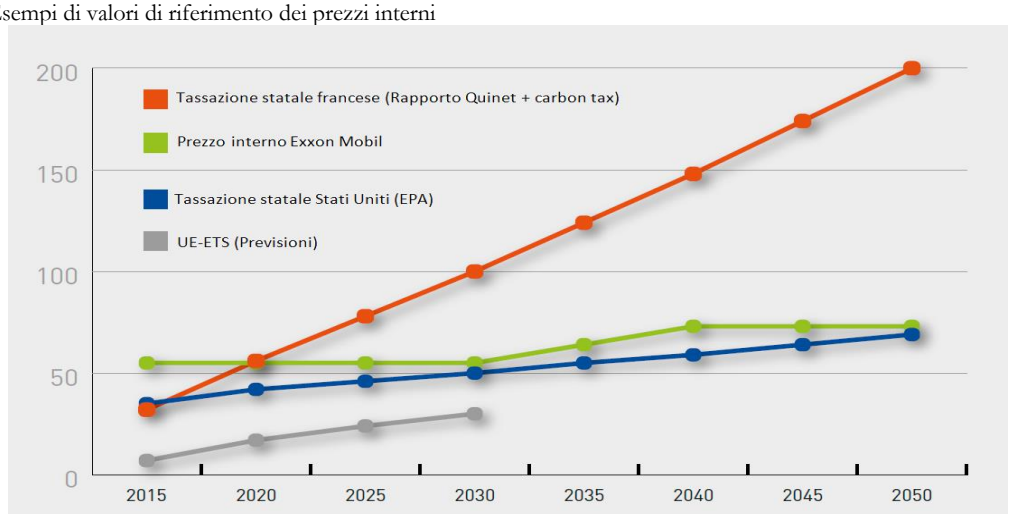

Fonte: Elaborazione propria su grafici I4CE (2016)

In Italia, ENI ed Enel hanno aderito alla *Carbon Pricing Leadership Coalition*. Il 1° giugno 2015, l'ENI ha richiesto ai governi l'adozione di un sistema di *carbon pricing* assieme ad altre grandi compagnie petrolifere quali BG Group plc, BP plc, Royal Dutch Shell plc, Statoil ASA e Total SA[144]. Questa iniziativa congiunta segnala l'importanza che la sfida al cambiamento climatico rappresenta per le compagnie petrolifere ed il riconoscimento, precedente all'Accordo di Parigi, dell'eccessivo livello di emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, agendo di anticipo, le compagnie mettono in conto potenziali cambiamenti sulla struttura fiscale dovuti alle politiche climatiche degli anni a venire e aumentano la

[144] https://www.eni.com/en_IT/media/2015/06/oil-and-gas-majors-call-for-carbon-pricing

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

propria resilienza.

L'assenza di una *carbon tax* costituisce un sussidio implicito perché ha esternalità negative sull'ambiente circostante e viola il principio del "chi inquina paga". Molte aziende, prendendone atto, hanno ormai incluso questo elemento, seppur su base puramente volontaria, nei loro piani di gestione.

2.7.2 Mondo della società civile

L'ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) nel suo primo rapporto "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" chiede di dare piena attuazione alla legge n. 221/2015 tra l'altro riducendo e progressivamente eliminando i sussidi dannosi per l'ambiente.

Il WWF sostiene da molti anni le ragioni della riforma fiscale ecologica, inclusa l'introduzione di una *carbon tax* e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Legambiente, in collaborazione con i Radicali italiani hanno stilato un Manifesto teso a rimodulare la fiscalità su risorse energetiche ed ambientali con l'intento di premiare l'innovazione e ridurre le tasse sul lavoro e le imprese. Tale proposta nasce dalla necessità di "*..eliminare sussidi e sconti fiscali alle fonti fossili e introdurre regole di tutela, di tassazione e di assegnazione trasparenti per cave, acque minerali, concessioni balneari e consumo di suoli*". L'intento della proposta prevede la contemporanea riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e impresa, con un rispettivo aumento delle aliquote fiscali per chi gode di sconti ecologici in linea con la proposta della Delega al Governo in materia di fiscalità (Legge n. 23/2014, art. 15)[145].

Diversi sono i settori in cui è possibile intervenire:

- ✓ <u>in campo energetico</u>, in cui sono individuabili esenzioni alle accise sui consumi energetici pari a ca. 5,4 miliardi di euro per il 2016[146], quasi tutte a vantaggio del consumo di fonti fossili, in gran parte nei trasporti;
- ✓ <u>in campo ambientale</u>, in cui il sistema di tutela e di fiscalità sul prelievo e l'uso di risorse limitate e non rinnovabili andrebbe corretto per scoraggiare il depauperamento delle risorse naturali[147]. Con lo stesso approccio andrebbero rivisti i canoni di concessione per le acque minerali, per le concessioni balneari (assegnazioni che avvengono senza gara) e la tassazione sulla

[145] http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/manifesto21maggio_bastaincentiviconsumorisorseambientali_def.pdf

[146] Dei ca. 5,4 miliardi di euro di esenzioni di accise sul consumo di combustibili previsti dalla Ragioneria Generale dello Stato, i trasporti pesano per ca. 3,4 miliardi di euro. Il trasporto aereo commerciale ha sconti per 1,5 miliardi di euro poco più di quello al Trasporto internazionale su gomma (TIR) ed autolinee passeggeri. Ca. 450 milioni di euro al trasporto marittimo e alla pesca.
www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2016/AllegatoaldisegnodiBilancio/DLB_2016_DLB-04-AT-000-Entrata.pdf

[147] I canoni di concessione per l'attività di escavazione stabiliti dalle Regioni sono bassi o pari a zero (es. per la Regioni Basilicata e Sardegna non sono previsti canoni per l'attività di escavazione e la media dei canoni versati nelle Regioni rispetto al prezzo di vendita degli inerti non arriva al 3,5%). Fonte: Rapporto Cave 2014 di Legambiente.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

trasformazione dei suoli agricoli e naturali, scoraggiando il consumo del suolo e incentivando il riuso delle aree dismesse o da riqualificare.

La raccomandazione è di stabilire regole di tutela, utilizzo e consumo delle risorse naturali e dei beni ambientali demaniali trasparenti, semplici e comprensibili. Allo stesso modo è necessario che lo siano gli interventi con cui lo Stato fornisce incentivi alla transizione ecologicamente sostenibile del sistema economico.

In buona sostanza chi "sfrutta" le risorse ambientali deve sostenere il costo sociale delle esternalità negative prodotte sull'ambiente con la doppia finalità di contribuire alle azioni di compensazione e di essere indotto a comportamenti più attenti e sostenibili verso l'ecosistema naturale. Si ribadisce il principio del "chi inquina paga" presente già nel Trattato fondativo dell'Unione Europea[148] e ripreso nel Protocollo di Kyoto che impegna esplicitamente i firmatari a eliminare progressivamente i sussidi alle attività climalteranti[149].

La proposta, in concreto, per il settore energetico riguarda:

- l'abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici e ridefinire una tassazione più trasparente sull'energia (attraverso ad esempio una rimodulazione delle accise sui prodotti energetici sulla base di criteri ambientali);
- la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una componente proporzionale al contenuto energetico e una proporzionale alle emissioni climalteranti, senza attendere l'approvazione della normativa comunitaria che lo prevede e che ha subito una battuta d'arresto nel dicembre del 2014. A tal fine serve una modifica della normativa vigente per anticipare e ampliare le disposizioni della delega fiscale;
- l'eliminazione, dalle bollette dell'energia elettrica, dei sussidi alle fonti fossili e dei sussidi incrociati a favore dei grandi consumatori e dei consumatori energivori[150];
- la riduzione dei sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero di competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili[151];
- l'eliminazione di tutte le esenzioni dalle *royalties* sulle trivellazioni.

[148] https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_it.pdf (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee – Titolo XVI, Ambiente, Articolo 130 R).

[149] http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf - Protocollo di Kyoto, articolo 2, comma 1, lettera (a), punto (v).

[150] L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), per il 2014, ha calcolato 840 milioni di euro il sussidio nelle bollette elettriche a favore dei clienti energivori – cioè con alti costi di approvvigionamento energetico rispetto al fatturato - manifatturieri destinatari della componente "AE" degli oneri di sistema. Si tratta di un trasferimento previsto nella Legge 9/2014. http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/14/140627.pdf (Comunicato stampa AEEGSI del 27 giugno 2014 e riportato anche nell'audizione al Senato dell'ex Presidente e Amministratore Delegato del GSE nel 2014, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/669/2014_07_02_-_GSE.pdf).

[151] Con la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, sulla base del contenuto energetico e delle emissioni climalteranti, si determina un aumento della competitività per gli impianti da fonti di energia rinnovabili che permetterà di ridurre fino a cancellare gli incentivi per i nuovi impianti.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Per le risorse ambientali:

- fissare un canone minimo in tutta Italia per l'attività estrattiva;
- ridefinire le politiche per il settore dell'autotrasporto cancellando i sussidi in vigore;
- introdurre un canone minimo nazionale per le concessioni di coltivazione di cava differenziato per tipologie di materiali e fissazione di un'ecotassa minima per lo smaltimento in discarica[152];
- adeguare i canoni per le concessioni di acque minerali in tutto il territorio nazionale[153];
- adeguare i canoni per le concessioni balneari[154] in tutto il territorio nazionale e recepimento della direttiva europea per l'assegnazione e il rinnovo delle concessioni attraverso gare;
- introdurre un contributo per il consumo di suoli agricoli e naturali i cui introiti devono essere vincolati a interventi di rigenerazione urbana[155];
- introdurre principi e regole di tutela uniformi in tutto il territorio nazionale;
- individuare le aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle sorgenti per ragioni di tutela ambientale;
- fissare l'occupazione massima dei litorali con concessioni balneari per rispettare il diritto alla fruizione libera del demanio balneare;
- individuare obiettivi massimi di trasformazione dei suoli a usi urbani per spingere il riuso e la riqualificazione di aree dismesse o degradate[156];
- rivedere l'IVA sull'acquisto dei prodotti, attraverso aliquote differenziate tra il 4% e il 22% sulla base di trasparenti criteri ambientali.

---

[152] L'ecotassa per il conferimento in discarica dei rifiuti pretrattati (il conferimento di "tal quale" è vietato ma purtroppo ancora diffuso) dovrebbe passare da un valore "massimo" a uno "minimo", pari per esempio a 50 euro a tonnellata, che le Regioni potrebbero modulare in funzione di premialità e penalità legate alla capacità dei Comuni di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Se si considerano gli attuali tassi di smaltimento in discarica (circa 15 milioni di tonnellate) si passerebbe da un introito attuale di 40 milioni di Euro a circa 750 milioni. (Fonte: "*Ambiente Italia 2015 – Gli indicatori per capire l'Italia. Analisi e idee per uscire dalla crisi*". A cura di D. Bianchi e E. Zanchini – Legambiente).

[153] Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni di acque minerali pari ad almeno 20 euro a metro cubo (ossia 2 centesimi di Euro al litro). Ai tassi attuali si ricaverebbero ca. 240 milioni di euro. (Fonte: "*Ambiente Italia 2015 – Gli indicatori per capire l'Italia. Analisi e idee per uscire dalla crisi*". A cura di D. Bianchi e E. Zanchini – Legambiente).

[154] Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni balneari di almeno 10 euro a mq all'anno (da una media attuale di circa 5 euro) con possibilità da parte delle Regioni di utilizzare premialità e penalità legate alle modalità di gestione e agli interventi di riqualificazione ambientale. Con un canone di questo tipo le entrate statali passerebbero da ca. 103 milioni a 180 milioni di Euro all'anno. (Fonte: "*Ambiente Italia 2015 – Gli indicatori per capire l'Italia. Analisi e idee per uscire dalla crisi*". A cura di D. Bianchi e E. Zanchini – Legambiente).

[155] Il contributo per la trasformazione di suoli ad usi urbani (come avviene in Germania) dovrà essere legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico determinata. Il valore dovrà essere pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali, e due volte se invece da superfici agricole. Il contributo è vincolato ad una specifica voce nei bilanci comunali a interventi di rigenerazione urbana, di bonifica di suoli inquinati e di messa in sicurezza del territorio. (Fonte: "*Ambiente Italia 2015 – Gli indicatori per capire l'Italia. Analisi e idee per uscire dalla crisi*". A cura di D. Bianchi e E. Zanchini – Legambiente).

[156] La Comunicazione 571/11 impone l'obiettivo di raggiungere il consumo netto di suolo zero entro il 2050. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/IT/1-2011-571-IT-F1-1.Pdf (cfr. pag. 18).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2.7.3 Mondo della ricerca

Il presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti Ambientali e delle Risorse Naturali (IAERE), Prof. Massimiliano Mazzanti[157], all'interno del suo blog Sbilanciamoci.info, propone una manovra fiscale che attraverso l'introduzione di una seria tassazione ambientale, sposterebbe 50 miliardi di euro di tasse dal lavoro alle risorse non rinnovabili, migliorando i conti pubblici, l'ambiente e l'innovazione[158]. In particolare, l'aumento della tassazione ambientale, sia a livello centrale sia regionale, è ripresa da proposte avanzate già all'inizio degli anni Novanta nel libro bianco di Jacques Delors[159], che seguiva il "*Blueprint for a Green economy*" di D. Pearce[160] e altri autori. La raccomandazione del Prof. Mazzanti suggerisce un intervento che ha un duplice obiettivo, da un lato dare una risposta alla crisi economico-finanziaria e, dall'altro, ridurre le emissioni climalteranti. In buona sostanza una riforma della fiscalità ambientale tesa a far aumentare i prezzi dei beni più inquinanti, che andrebbero ad alimentare un fondo il cui gettito sarebbe vincolato e destinato a stimolare la crescita del PIL e dell'occupazione, mantenendo il gettito invariato. Misure che si collocano all'interno di un obiettivo più generale finalizzato a spostare il carico fiscale "dalle persone alle cose" e, più in generale, dal lavoro alle rendite. A tal proposito il modello macroeconometrico di *Cambridge Econometrics*[161] è stato utilizzato per formulare scenari degli impatti di varie ipotesi di riciclaggio del gettito, in particolare per l'Italia la proposta di riforma fiscale ambientale potrebbe riguardare diversi "assi":

1. sulle emissioni inquinanti si potrebbe prevedere:
   a. una tassa sui gas serra ("male" pubblico globale), la CO_2, che potrebbe coprire i settori "non coperti dall'*Emission Trading System* (EU ETS)". Di fatto la volatilità del prezzo dei permessi ETS e il suo basso livello di prezzo[162] non hanno prodotto finora effetti sull'innovazione e sulla conversione tecnologica;
   b. una tassa sulle emissioni "regionali" di SO_x e NO_x;
   c. una tassa su inquinanti locali molto pervasivi generati soprattutto dalle agglomerazioni industriali (Nmvoc[163], PM) e dei settori manifatturieri "pesanti";
2. sulle risorse naturali, in cui i diritti di proprietà sono pubblici, si potrebbe prevedere:
   a. un aumento degli oneri idrici;

[157] Eletto Presidente dell'Associazione Italiana di Economia dell'Ambiente e delle Risorse Naturali (www.iaere.org) per il biennio 2016-2017, e organizzatore della prima conferenza IAERE a Ferrara nel 2013, dal 2013 è coordinatore del Dottorato in Economia presso l'Università di Ferrara e del Dottorato in Economia e Management dell'Innovazione e sostenibilità presso l'Università di Ferrara e Parma. Nel 2012 è nominato Direttore del Centro Inter Universitario SEEDS, (Sustainability Environmental Economics and Dynamics Studies - www.sustainability-seeds.org) guidato da UNIFE, che unisce UNIBO, Tor Vergata, Roma Tre e la Cattolica di Milano.
[158] http://old.sbilanciamoci.info/Sezioni/globi/E-arrivato-il-momento-delle-tasse-ambientali-9616.html
[159] http://www.delorsinstitute.eu/011016-2033-Jacques-Delors.html
[160] http://www.oecd-nea.org/ndd/security/speakers/Pearce.pdf
[161] Il modello di Cambridge Econometrics è un modello di equilibrio generale e che tratta non solo la domanda di lavoro ma anche il lato della produzione, la partecipazione della forza lavoro, il cambiamento del profilo per età della popolazione ecc.
[162] I prezzi medi nella sessione degli ultimi 12 mesi non hanno superato i ca. 8 €/tCO_2eq. (http://www.sendeco2.com/it/) contro i ca. 30 €/tCO_2eq. che sarebbe un "vero segnale di prezzo" per favorire la conversione tecnologica "pulita".
[163] Non-Methane Volatile Organic Compounds (NMVOCs), Composti Organici Non Metanici (COVNM).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

b. una tassa sulle discariche, materiali da costruzioni, ecc.;
c. oneri da escavazione, una tassa su sabbia e ghiaia (*aggregate tax*);
d. oneri su altre risorse del suolo, rinnovabili e non.

Partendo dal basso livello attuale, con tasse ambientali non energetiche che portano introiti di un miliardo di euro, queste misure potrebbero prevedere un innalzamento graduale (ad esempio di uno 0,5% di PIL anno) della tassazione al fine di portarla nel 2017 al 3% del PIL, obiettivo non oneroso e in linea con l'agenda Delors e le esperienze scandinave. L'insieme di queste tasse/imposte a regime potrebbe generare per vari anni 50 miliardi di euro di gettito.

Il gettito, a sua volta, può essere utilizzato in diversi modi. Si propongono tre ipotesi:

I. riforma fiscale a dividendo economico unico (lavoro). Il gettito viene usato per abbattere il cuneo fiscale (Irpef, contributi) e/o altre imposte quali l'Irap. Posto che la riduzione del costo del lavoro non è l'unica leva di crescita occupazionale, si può ipotizzare un intervento di fiscalizzazione contributiva o di abbattimento dell'Irpef per le classi occupazionali associate a tassi di occupazione "più critici", e per le quali il "costo" del lavoro è più rilevante come variabile, quali i giovani sotto i 30 anni, donne, lavoratori a basse qualifiche. Interventi formativi possono essere finanziati dallo stesso gettito o con fondi complementari pubblici o privati;
II. riforma fiscale a doppio dividendo economico (innovazione e lavoro). Metà del gettito è investita nelle riduzioni di cui sopra, metà in finanziamenti in R&S pubblica e privata, per sviluppare tecnologie verdi. Sono somme di R&S rilevanti, che si avvicinano all'obiettivo di Lisbona[164], oggi lontano.

   Come alternativa, per avere effetti espansivi più di breve periodo, si potrebbe investire il "gettito" per l'innovazione per il sostegno di progetti delle imprese esportatrici, che sono quelle a maggiore valore aggiunto e presentano anche intensità di eco innovazione superiori. Questa via "tedesca" espanderebbe maggiormente il PIL nel breve periodo e compenserebbe direttamente le imprese soggette alla tassazione, dato che il manifatturiero orientato all'export genera maggiori emissioni;
III. riforma fiscale a triplo dividendo (innovazione, lavoro e riduzione del debito). La riduzione di un punto percentuale del PIL del debito permette risparmi di interessi passivi per ca. 75 milioni all'anno, reinvestibili in R&S e innovazione.

Come corollario, il Prof. Mazzanti, ricorda che si potrebbe prendere spunto dalla *Climate Change Levy*[165] del Regno Unito, che presenta come opzione una riduzione dell'80% per le imprese o settori che

[164] La strategia di Lisbona prevedeva un obiettivo per la voce Ricerca e Sviluppo pari al 3% del PIL da raggiungere entro il 2010, vincolante per tutti gli Stati Membro. Tale target per la R&S è stato ripreso e ristabilito anche per l'attuale Strategia Europa 2020. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_en.pdf (cfr. pag. 3).
[165] O "imposta sul cambiamento climatico" https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/11/climate_change_review.pdf (cfr. pag. 20).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

concordano con il governo chiari e precisi piani di riduzione delle emissioni, investimenti in efficienza energetica (investimenti in R&S e aumenti occupazionali in professioni affini). In un momento deflattivo come quello che viviamo sarebbe efficace introdurre una riforma fiscale ecologica, complementare ai *Green recovery packages*[166], in modo da ottenere in un momento di sotto-occupazione e di alti tassi di emissioni climalteranti benefici sia economici sia ambientali.

L'Istituto Bruno Leoni nel maggio del 2012 ha pubblicato uno special Report "*Is the ETS still the best option? Why opting for a carbon tax*"[167], in cui si analizzano i limiti del meccanismo *Emission Trading System* all'interno del mercato europeo delle emissioni di CO_2. In particolare il sistema di scambio delle quote delle emissioni di gas a effetto serra nei suoi primi anni di vita (2005-2011), non ha mostrato di essere stato in grado di indirizzare gli investimenti verso le tecnologie meno inquinanti, principalmente a causa dell'impossibilità di trasmettere un segnale di prezzo stabile nel tempo, ma al contrario ha creato costi burocratici e complessità politiche di cui l'Europa fatica a liberarsi. Per tale ragione lo studio ipotizza come l'introduzione di una *carbon tax*, alternativa al sistema ETS, consentirebbe di raggiungere risultati migliori, grazie al cambiamento del mix di combustibili che ne deriverebbe. Nello specifico una tassa sul carbonio è un utile strumento sia per eliminare gli effetti distorsivi dell'ETS che per semplificare il processo di abbattimento delle emissioni climalteranti, non aggiungendo ulteriori strumenti attualmente utilizzati nell'ambito delle politiche climatiche, ma appunto sostituendo tutto ciò che va dall'ETS ai sussidi alle Fonti di Energia Rinnovabili. In un quadro più generale di riordino del sistema fiscale, l'analisi teorizzata da IBL, con l'applicazione di una *carbon tax* comporterebbe degli effetti pro-crescita.

[166] http://ec.europa.eu/environment/enveco/memberstate_policy/pdf/green_recovery_plans.pdf (cfr. pag. 38).

[167] http://www.brunoleonimedia.it/public/Papers/IBL-Special_Report-ETS.pdf a cura di Stefano Clò (ricercatore dell'Università di Roma Tor Vergata e presso il RIE, Ricerche Economiche e Industriali) ed Emanuele Vendramin (ricercatore presso il RIE).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

3. La Metodologia

3.1. Strumenti proposti per identificare un SAD e un SAF

Una volta adottata la definizione di sussidio, si pone il problema di identificarli qualitativamente in termini di SAD e SAF. Negli anni, diverse organizzazioni internazionali hanno sviluppato e affinato proposte metodologiche al fine di aiutare i *policymakers* nel processo di identificazione, nella speranza che potessero essere un preludio alla riforma o all'abrogazione dei SAD e un rafforzamento o adozione di SAF. La lista che segue non ha pretesa di esaustività, ma passa in rassegna le principali metodologie sviluppate dalle organizzazioni internazionali che, negli anni, hanno tentato di fornire ai governi delle cornici metodologiche entro cui agire.

3.1.1. Quickscan

Ciò che qualifica un SAD o un SAF varia temporalmente e spazialmente. Per questo motivo, negli anni si è tentato di sviluppare una cornice teorica e pratica che permettesse ai diversi *policymakers* di identificarli. L'OCSE è stato uno dei primi organismi internazionali che ha proposto e sviluppato linee-guida e metodologie in grado di identificare le circostanze che potrebbero mitigare o incrementare il danno ambientale di un sussidio.

Nel 1998, l'OCSE ha proposto un primo strumento, il *quickscan* (OCSE, 1998). L'obiettivo dello strumento è di aiutare i *policymakers* a identificare situazioni in cui la riforma di un sussidio possa risultare conveniente sia in termini economici sia ambientali. Per poter identificare una situazione "*win-win*" bisogna rispondere a due quesiti fondamentali: i) il sussidio riesce a trasferire reddito al beneficiario? ii) esso ha un impatto negativo per l'ambiente? Per potervi rispondere, la metodologia prevede l'adozione di tre passaggi fondamentali (IEEP, 2009):

1) l'impatto del sussidio sul volume e sulla tipologia di produzione con l'identificazione della connessione fra la tipologia di sussidio, il suo punto di impatto (input, output o profitto), l'elasticità del prezzo del bene sussidiato rispetto alla domanda e dell'offerta e il conseguente impatto su consumo o produzione.

   Questo primo passaggio risulta fondamentale per comprendere il ragionamento dietro questo strumento. L'impatto ambientale di un sussidio si valuta sulla sua quantità e sul suo punto di impatto che modifica i comportamenti in termini economici di consumo e produzione. Dal punto di vista economico, il sussidio esercita un effetto di prezzo su un determinato bene e la sua elasticità rispetto al prezzo ci comunica come e quanto intensamente la domanda o l'offerta di quel bene reagiscono a un aumento (diminuzione) del prezzo in questione. La stima della reazione di domanda e offerta, inoltre, può aiutarci a individuare eventuali ripercussioni del sussidio su altri settori che possono contribuire o mitigare l'eventuale danno ambientale (*subsidy leakage*).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

2) l'identificazione dell'eventuale effetto di mitigazione delle politiche ambientali già presenti che può avere un effetto economico sui costi di abbattimento del beneficiario del sussidio (e.g. imprese) e possiede, di conseguenza, un effetto moltiplicatore su domanda e offerta.
   Questo secondo passaggio serve a comprendere se e in quale misura politiche ambientali già in atto possano modificare l'impatto ambientale di un sussidio. Gli strumenti di politica ambientale, ad ogni modo, sono tendenzialmente settoriali e rivolte a problemi specifici e potrebbero, di conseguenza, non coprire l'intero impatto ambientale del sussidio.

3) Valutazione della capacità assimilativa dell'ambiente circostante.
   Quando l'impatto ambientale è prevalentemente locale, l'OCSE raccomanda un'analisi approfondita sull'ecosistema e sull'ambiente circostante in maniera da poter stimare la capacità assimilativa e l'impatto dell'inquinante a livello locale[168]. Se quest'ultimo non risulta locale, ma globale, come nel caso delle emissioni di CO_2, allora il terzo passaggio non deve essere applicato.

Riassumendo, il *quickscan* è uno strumento tramite cui classificare ciascun sussidio per punto di impatto, valutando al contempo l'elasticità di domanda e offerta rispetto al prezzo, le possibili ricadute sugli altri settori e gli effetti di politiche ambientali.

Il grande limite di questo approccio è la richiesta di risorse di cui disporre per poterne fruire in modo corretto. Ad esempio, per poter tenere conto di tutte le ripercussioni economiche (e di conseguenza ambientali) di un sussidio, l'analisi tramite *quickscan* richiederebbe l'utilizzo di modelli di equilibrio parziale o generale. Non sempre, le amministrazioni possono permettersi di investire in questo tipo di analisi e, per questo motivo, nel 2005 l'OCSE ha proposto un nuovo strumento: la *checklist*.

Esempio: **L'aliquota IVA agevolata per i consumi energetici domestici**

Lo IEEP (2009) riporta un esempio di applicazione del *quickscan* nel caso dell'aliquota IVA ridotta rispetto al consumo per uso domestico di prodotti energetici (elettricità, gas naturale, petrolio e carbone). Ebbene, la riduzione dell'aliquota IVA, su qualsiasi bene, è considerato un sussidio. Nel caso specifico, l'incentivo all'utilizzo di prodotti energetici scoraggia il risparmio energetico ed un uso più parsimonioso e consapevole delle risorse. La produzione di prodotti energetici può avere impatti ambientali dannosi, poiché favorisce eventi quali emissioni di CO_2, acidificazione, riduzione della biodiversità, e così via (IEEP, 2009; Rapporto Sainteny, 2012). L'elasticità della domanda rispetto al reddito per i prodotti energetici è generalmente positiva, dunque gli ipotetici beneficiari (classi meno abbienti) ottengono un beneficio minore rispetto alle classi più abbienti. Da questo punto di vista, dunque, la possibile rimozione/riforma del sussidio dovrebbe essere oggetto di uno studio più approfondito.

[168] Considerata la mole di dati richiesta per una stima di questo genere, si raccomanda di commissionare uno studio specifico sul sito interessato dall'impatto ambientale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

3.1.2. Checklist

Il *quickscan* presenta evidenti problemi di applicabilità, considerati i requisiti in termini di risorse richieste. L'OCSE (2003, 2005) ha così proposto la *checklist*. Questa trova le sue fondamenta nel *quickscan* e ha quale obiettivo quello di permettere ai governi di identificare quelle "*condizioni sotto le quali la rimozione di un sussidio risulta ambientalmente benefico*" (OCSE, 2005). Dunque, è uno strumento che si rivolge principalmente ai SAD. Un prerequisito di questo strumento è che i *policymakers* abbiano già un'idea di quali siano i sussidi potenzialmente dannosi per l'ambiente e che vi siano alcuni dati a disposizione. La *checklist* è puramente qualitativa.

L'approccio utilizzato è per gradi: ogni passaggio è propedeutico per capire se la rimozione di un dato sussidio apporterebbe dei benefici in termini ambientali. Le risposte da attribuire a ciascun passaggio sono semplici "sì/no" (Schema 1).

Prima di poter applicare i passaggi elencati, l'identificazione del SAD e il suo impatto ambientale devono essere stati già analizzati in una fase precedente. Detto questo, inseguito l'adozione della *checklist* prevede la risposta alle seguenti domande (IEEP, 2009; OCSE, 2005):

1) gli standard ambientali, le restrizioni e le politiche ambientali in generale sono in grado di mitigare l'impatto ambientale del sussidio? Questo passaggio si sovrappone, almeno in parte, al secondo passaggio del *quickscan*. Qualora le politiche ambientali in atto non riuscissero a mitigare l'inquinamento o lo sfruttamento eccessivo delle risorse, è dunque necessario passare alla domanda successiva;
2) vi sono tecnologie, prodotti o metodi di produzione in grado di rimpiazzare il prodotto sussidiato? Quali sono i profili ambientali di queste tecnologie e metodi di produzione rispetto a quelli oggetto del sussidio? Qualora i metodi di produzione o le tecnologie che competono con i prodotti o i metodi di produzione sussidiati avessero minori impatti ambientale e siano presenti o emergenti all'interno del mercato, allora la rimozione del sussidio potrebbe avere un effetto benefico sull'ambiente. Qualora non esistessero ancora o non avessero profili ambientali migliori, la rimozione del sussidio potrebbe non ridurre l'impatto ambientale nella maniera auspicata;
3) qualora il sussidio fosse rimosso, quale sarebbe la risposta delle imprese precedentemente sussidiate in termini di volume di produzione, sfruttamento delle risorse e conseguente impatto ambientale? La stima di un simile effetto passa, anche in questo caso, tramite la dimensione e il punto di impatto del sussidio, l'analisi dell'elasticità e la quota di mercato del prodotto sussidiato. Al pari del primo passaggio del *quickscan*, potrebbe essere utile passare attraverso un modello di equilibrio generale. Ad ogni modo, questo strumento non lo richiede, poiché questo terzo passaggio tenta di inquadrare le conseguenze dell'abrogazione di un sussidio nel suo termine più

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

ampio e, solo successivamente, valutare la necessità di un ulteriore approfondimento di stampo quantitativo.

Secondo lo IEEP (2009) che riprende uno studio OCSE, la *checklist* ha il vantaggio di:

a) stabilire una cornice metodologica comune applicabile a diversi contesti;
b) facilitare l'individuazione degli ambiti più critici e aiutare a identificare ove vi sia maggiore necessità di un approfondimento empirico;
c) essere intuitivo e facile da applicare;
d) presentare costi di applicazione relativamente contenuti e una maggior convenienza rispetto ad una tradizionale analisi costi-benefici.

Il punto debole dell'approccio è proprio la sua versatilità che potrebbe comprometterne l'efficacia, soprattutto quando vi fosse la necessità di analisi più rigorose. Ad ogni modo, la *checklist* non include in alcun modo impatti di tipo sociale e non vengono presi in considerazione elementi di stampo politico. Al fine di poterlo fare, l'OCSE (2007) ha sviluppato *l'integrated framework assessment*.

Esempio: **L'aliquota IVA agevolata per i consumi energetici domestici in Gran Bretagna**

Riprendendo l'esempio già proposto nel *quickscan,* partiamo dal primo passaggio: prima di tutto, lo IEEP (2009) riferisce che in Gran Bretagna vi sono politiche di limitazione all'emissione di CO_2 per l'industria elettrica e del riscaldamento, standard ambientali nel settore residenziale e di efficienza energetica per quanto riguarda gli elettrodomestici. Non vi sono, però, limitazioni sul consumo energetico domestico. Si rivela, quindi, che il filtro delle politiche ambientali è solo parzialmente efficace, nel senso che in assenza di ciò, l'impatto ambientale sarebbe probabilmente più elevato (primo passaggio). Inoltre, la diffusione di elettrodomestici energeticamente efficienti, una tecnologia già in essere, incentiverebbe una riduzione del consumo di energia (secondo passaggio). Il punto di impatto incentiva un maggior consumo di energia. Non si può dunque escludere che, a seguito di un'eventuale rimozione del sussidio, non vi sia un effetto ambientale benefico.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Schema 1:**Checklist**

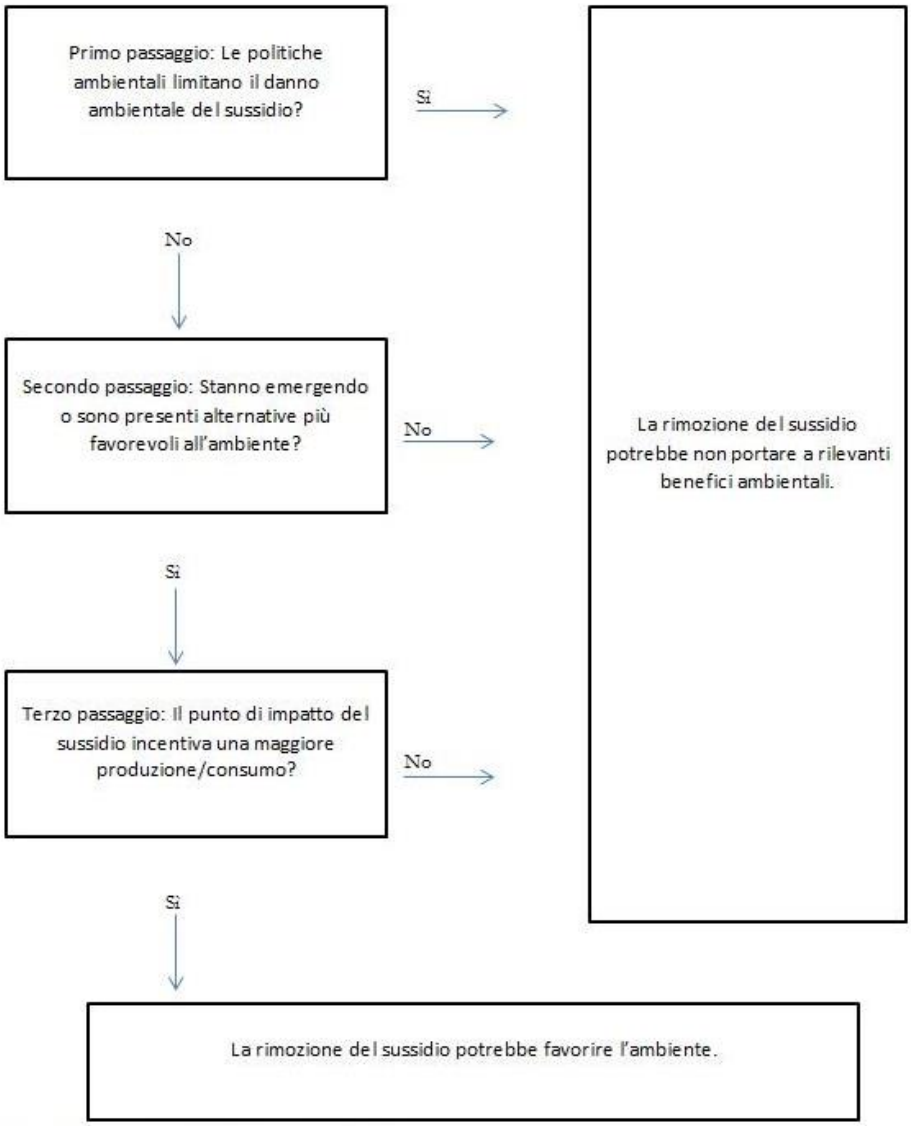

Fonte: Riadattamento su IEEP(2009), OCSE(2005)

3.1.3. The integrated assessment framework

L'integrated assessment framework, il più recente fra gli strumenti proposti dall'OCSE, ha l'ambizione di poter essere applicato a diversi sussidi, in tutti gli ambiti, tenendo conto dei risvolti sociali, economici e ambientali.

L'obiettivo di questo strumento è duplice (IEEP, 2009):

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

1) Evidenziare costi e benefici, vincitori o perdenti di un sussidio, mettendo in evidenza gli effetti, intenzionali e non, del sussidio sotto il profilo economico, sociale e ambientale con particolare riferimento a eventuali contraddizioni.
2) Fornire una base di informazioni accessibile a tutti e facilmente trasmissibile.

Il quadro riepilogativo proposto dall'OCSE è formato da 4 fasi distinte di analisi:

- Analisi delle caratteristiche del sussidio
- Impatti imprevisti
- Efficacia nel lungo periodo
- Prospettive di riforma

Analisi delle caratteristiche del sussidio: questa prima fase si suddivide nei seguenti passaggi:

a) obiettivo del sussidio: questo può essere desunto direttamente dalla volontà del legislatore o da coloro che lo hanno applicato. Alle volte, può essere sufficiente fare riferimento all'iter legislativo e al contesto nel quale il sussidio è stato stabilito. Questo primo passo è fondamentale per capire se il sussidio sia da riformare o meno. Difatti, un sussidio che non raggiunge l'obiettivo per cui è stato costituito dovrà, di per sé, essere riformato.
b) disegno del sussidio: questo permette di comprendere meglio se il sussidio è stato realizzato tenendo conto delle problematiche generalmente legate al funzionamento dello stesso. Aspetti rilevanti sono l'esistenza della previsione di un processo di revisione periodica o una data di cessazione del sussidio (*sunset clause*) e la determinazione della condizione di accesso a un sussidio. Ambedue questi aspetti sono importanti poiché, come messo in evidenza dall'OCSE (2007), una struttura di sussidio rigida e non revisionata nel tempo può nascondere interessi particolari attorno ad esso che causano distorsioni e inefficienze. Anche i requisiti di accesso giocano un ruolo chiave: l'erogazione di un sussidio basato sull'acquisizione di determinati *inputs* o l'adozione di determinate tecnologie, può generare inefficienze nel lungo periodo. Inoltre, il rischio di un effetto *lock-in* legato, ad esempio, al sussidio per l'adozione di determinate tecnologie, può portare le imprese ad adottare modelli produttivi obsoleti e socialmente non desiderabili, soprattutto quando queste tecnologie vengono superate da altre tecnologie ambientalmente più pulite o economicamente efficienti. Legare il sussidio al raggiungimento di determinati obiettivi, prevederne una durata massima o un periodico processo di revisione riduce il rischio di simili distorsioni.
c) efficacia del sussidio: la valutazione dell'efficacia di un sussidio rispetto al raggiungimento di determinati obiettivi deve essere vista sotto gli ambiti ambientali, economici e sociali. Prima di tutto, dunque, bisogna chiedersi se in ambito ambientale il sussidio raggiunga o meno il proprio scopo. Qualora l'ambiente non rientri fra gli obiettivi del sussidio, quest'ambito non deve essere

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

considerato. A livello economico, due sono le domande da porsi nell'analizzare l'efficacia del sussidio: il sussidio provoca gli effetti economici attesi? Quale è l'effetto del sussidio sul bilancio e sul benessere economico? Infine, a livello sociale bisogna chiedersi se il sussidio effettivamente raggiunga i soggetti beneficiari. Spesso, l'obiettivo di un sussidio è sostenere una parte vulnerabile o marginalizzata della società. L'effettivo raggiungimento dei beneficiari del sussidio deve essere valutata in questa sede. Infine, in questo stadio un'analisi di costo-efficacia sulle possibili alternative a livello di politiche potrebbe essere appropriato. In alternativa, qualora non fossero disponibili i dati, una descrizione qualitativa delle politiche alternative di riforma potrebbe essere utile per elencare le diverse prospettive di riforma.

Impatti imprevisti, a differenza della sezione precedente, prevede lo studio degli impatti di un sussidio al di fuori dei suoi obiettivi dichiarati. Questo approccio prende spunto dall'analisi delle esternalità ambientali delle misure di politiche o sussidi aventi altri obiettivi. In questo caso, gli impatti vengono analizzati su tutte e tre le dimensioni:

a) impatti economici: gli obiettivi di un sussidio sono generalmente economici. Gli impatti economici imprevisti possono spesso dipendere dall'effetto di prezzo indotto dal sussidio in un determinato campo. L'OCSE (2007) riporta, ad esempio, l'incremento dei costi per gli allevatori in seguito al sussidio per la produzione di biocarburanti che, sostenendo la domanda per colture, può determinarne un aumento dei prezzi;
b) impatti ambientali: gli imprevisti ambientali derivano spesso dagli impatti economici. Spesso, un sussidio è introdotto per sostenere i livelli di produzione o consumo e questo ha conseguenze tendenzialmente negative sull'ambiente (maggior sfruttamento delle risorse o un aumento delle emissioni);
c) impatti sociali: questi sono tendenzialmente di natura redistributiva. Un sussidio, difatti, prevede il trasferimento di risorse da una parte della popolazione a un'altra e l'effetto di *welfare* non sempre è chiaro. Tendenzialmente, è socialmente desiderabile che un sussidio appiani le diseguaglianze in termini di risorse o accesso a determinati beni pubblici. Anche al di fuori dell'ordinaria dimensione di applicazione di un sussidio, c'è spazio per impatti sociali imprevisti. L'OCSE (2007) riporta che molti sussidi favoriscono i produttori e, talvolta, i consumatori locali a detrimento di quelli esteri.

Efficacia nel lungo periodo: gli effetti di un sussidio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, vanno valutati nel lungo periodo. Spesso, un sussidio viene introdotto per raggiungere obiettivi di breve termine, specie se indirizzato a problematiche locali. Inoltre, la giustificazione per l'introduzione di un sussidio può risiedere nella ricerca del consenso politico nel breve periodo. L'analisi, dunque, deve includere considerazioni di lungo periodo per comprendere meglio se il sussidio "*sta curando semplicemente i sintomi di un problema più ampio o se effettivamente interviene sulle cause sottostanti*" (OCSE, 2007):

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

a) effetti economici: idealmente, un sussidio dovrebbe essere temporale, in modo da favorire l'adozione di una tecnologia o correggere una distorsione quale una bassa produttività. Parziale eccezione è costituita dalla correzione dei fallimenti di mercato che pongono le basi per una presenza dello Stato indefinita. Ad esempio, se la scelta del livello di istruzione fosse delegata agli individui, essi difficilmente si attesterebbero a un livello di istruzione socialmente ottimale. Ciò può essere esteso anche in altri settori pubblici quali sanità, sicurezza o difesa.
b) effetti ambientali: i sussidi con obiettivi ambientali spesso si riferiscono a un settore che può essere reso più sostenibile dal punto di vista ambientale. Attività in ricerca e sviluppo dall'esito incerto (per definizione), costruzione di una rete infrastrutturale che sostenga l'adozione di tecnologie più "pulite", diffusione di conoscenze possono rappresentare ambiti per sussidi ambientali. Anche in questo caso, però, le condizioni di erogazione del sussidio sono determinanti nel considerare gli effetti di lungo periodo. Ad esempio, un sussidio prolungato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbe portare a un consumo meno responsabile da parte delle famiglie, perché ne nasconderebbe, nel lungo periodo, il costo reale.
c) effetti sociali: anche in questo caso, i sussidi devono essere distinti in base al fatto che correggano le cause di una questione sociale o ne curino semplicemente i sintomi. L'OCSE cita, ad esempio, l'introduzione di un sussidio volto al mantenimento di culture e tradizioni locali. Nel breve periodo questo può funzionare, ma nel lungo periodo, senza adeguati programmi o incentivi di adattamento al contesto circostante, può produrre effetti dannosi sulla comunità o sull'individuo interessato.

Prospettive di riforma: le prospettive di riforma di un sussidio prevedono una stima su quali possano essere gli effetti sociali, economici e ambientali, processo il più delle volte complesso. Non è sufficiente pensare che, in prospettive temporali ampie, i costi e i benefici derivanti dalla rimozione di un sussidio siano gli inversi rispetto a quando il sussidio è presente. Ciò può essere vero, in qualche caso, nel breve periodo, ma non nel lungo. Può risultare parimenti complesso stabilire gli effetti nel lungo periodo della riforma di un sussidio.

Uno dei problemi principali dei sussidi, tuttavia, resta la loro rigidità in parte previsto dal disegno stesso del sussidio. Un sussidio ha necessità di regole certe per garantire l'eleggibilità dei candidati e di specificare tempi e modi di erogazione. Questo processo di pianificazione aiuta il *policymaker* a pianificare l'esborso a livello di finanza pubblica e i soggetti interessati ad aderire al raggiungimento dell'obiettivo per cui il sussidio è stato introdotto. Detto ciò, una volta stabilito, affinché il sussidio resti in essere la pressione politica sarà elevata e qualsiasi revisione *ex-post* potrebbe risultare ostica.

Una possibile soluzione a ciò, prevista dalla letteratura, consiste nell'adozione della cosiddetta "politica adattiva".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Swanson e Bhadwal (2009) suggeriscono l'inclusione di misure di mitigazione (*mitigating actions*) e di contenimento (*hedging actions*) da includere come opzioni all'interno del sussidio nel momento della pianificazione. In questa fase, si potrebbero menzionare esplicitamente le debolezze del sussidio e paventare una possibile riforma del meccanismo durante la fase di applicazione. Misure di mitigazione, ad esempio, potrebbero prevedere l'inserimento di ulteriori misure di sostegno nel caso in cui il sussidio abbia dei costi imprevisti. Swanson e Bhadwal (2009), ad esempio, citano il caso di misure di sostegno per l'aumento dell'attività dell'aeroporto internazionale Schiphol in Olanda. A tal proposito, riportano come misure di mitigazione il sussidio all'insonorizzazione delle case circostanti e, come misure di contenimento, l'incentivo delle compagnie assicurative a offrire assicurazioni più convenienti riferiti agli eventuali incidenti aerei nell'area. Infine, si suggerisce un tracciamento di tutta la fase di attuazione del sussidio con la creazione di valori-soglia (*triggers*) oltre i quali debbono scattare misure di mitigazione, contenimento o riforme del sussidio. Prevedere misure difensive che mantengano i benefici del sussidio in essere qualora quest'ultimo dovesse, nel frattempo, incorrere in una revisione, può essere una scelta opportuna al fine di non vanificare il beneficio raggiunto.

Esempio: L'aliquota IVA agevolata per i consumi energetici domestici

L'aliquota agevolata dell'IVA è stata introdotta per le famiglie appartenenti ai ceti medio-bassi che spendano buona parte del loro reddito disponibile sui beni e servizi agevolati. Tassarli all'aliquota ordinaria, dunque, potrebbe avere effetti regressivi. Questo non è però vero per i consumi energetici la cui elasticità rispetto al reddito è positiva. L'obiettivo originario dell'aliquota agevolata viene dunque meno e un'alternativa di *policy* più efficace a livello di costi e benefici potrebbe risultare dall'introduzione di programmi di sostegno diretto al reddito (IEEP, 2009).

3.1.4. EHS reform tool

Nel 2009, la Commissione Europea ha tentato di rendere più operativi gli strumenti messi a disposizione dall'OCSE assieme alle raccomandazioni per tutti gli Stati membri di identificare i sussidi dannosi all'ambiente, passaggio propedeutico a qualsiasi anelito di riforma o abrogazione.

Così in uno studio commissionato sempre dalla Commissione Europea del 2009[169] si analizzano gli strumenti di identificazione, quantificazione e riforma dei sussidi, applicando le metodologie adottate dall'OCSE e fornendo raccomandazioni metodologiche sul loro futuro uso nell'elaborare politiche.

Secondo l'analisi condotta, gli strumenti OCSE (*quickscan, checklist, integrated assessment framework*)

[169] Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., Dias Soares C., Rogers-Ganter H., Kaphengst T. (2009), Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final report for the European Commission's DG Environment, novembre 2009.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

necessitano di indicazioni o guide per l'elaborazione di uno scenario di *baseline*, ma non tengono conto di un elemento considerato cruciale come l'impatto dei sussidi sul commercio, la competitività, le PMI e la salute pubblica. La metodologia elaborata che prende il nome di "strumento di riforma SAD" ("*EHS reform tool*") si compone di 4 fasi:

1) *screening* dei sussidi, volta a identificare e priorizzare quali sussidi hanno un potenziale significativo di danno ambientale e possono essere più facilmente riformati politicamente;

2) applicazione della *checklist*, per individuare come e se la riforma/rimozione del sussidio può portare a significativi benefici sull'ambiente, attraverso l'esame dei *trade-off* tra obiettivi economici e sociali;

3) ampio *assessment* dei sussidi, ossia l'applicazione della metodologia dell'*integrated assessment framework*, che prevede l'analisi di dettaglio dei sussidi SAD con riferimento sia agli impatti sociali sia economici, e l'individuazione del loro posizionamento rispetto agli obiettivi che ne hanno determinato l'introduzione;

4) analisi delle opzioni di riforma, punto cruciale in cui si analizzano concretamente le opzioni di riforma per i SAD per giungere alla preparazione delle decisioni politiche di riforma/rimozione dei sussidi.

3.1.5. DPSIR

È difficile stabilire un legame effettivo fra la dimensione, la natura di un sussidio e il suo impatto ambientale. Una delle metodologie più diffuse e utilizzate in tal guisa è il DPSIR (*Dribbling force-Pressure-State-Impact-Response*) proposto dall'OCSE (1993) e adottato successivamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente al fine di sviluppare i propri indicatori. Il modello DPSIR propone di suddividere l'analisi in cinque fasi, ciascuna caratterizzata da una tipologia di indicatori:

1) indicatori di forza motrice o dei fattori di pressione: sono indicatori che descrivono l'evoluzione sociale, economica e demografica della società e il loro impatto sull'ambiente. Si possono distinguere le forze motrici primarie, quali la pressione demografica, che hanno un impatto sui livelli di consumi o di produzione. Saranno poi questi nuovi livelli a determinare la pressione sull'ambiente;
2) indicatori di pressione, che quantificano le pressioni sull'ambiente derivanti da attività antropiche (ad esempio, le emissioni inquinanti);
3) indicatori di stato, che forniscono dati sullo stato dell'ambiente e sulle condizioni esistenti;
4) indicatori di impatto, che misurano gli effetti del cambiamento di stato dell'ambiente dovuto alle pressioni dell'attività antropica;
5) indicatori di risposta, che valutano le azioni di salvaguardia dell'ambiente in risposta ad uno o più indicatori di impatto.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Generalmente, i sussidi influenzano, *coeteris paribus*, il livello degli indicatori di forze motrici (Rapporto Sainteny, 2012). Ad esempio, gli indicatori di forza motrice della pesca sono incrementati dalle agevolazioni per favorire la modernizzazione della flotta. Questo sussidio riduce il costo di ammodernamento della flotta aumentandone il pescaggio. Il medesimo ragionamento può essere applicato alle agevolazioni o alle esenzioni sui carburanti. Queste rendono meno costose le tecnologie che richiedono consumo di carburante da fonti fossili, rendendole più convenienti rispetto a tecnologie più pulite.

Il gruppo di lavoro dietro al rapporto Sainteny (2012) adotta questa metodologia per analizzare il legame di causalità fra sussidio e danno alla biodiversità. Esso afferma che, per determinarlo, è sufficiente "*stabilire il livello degli indicatori di forza motrice, pressione e stato*." Laddove possibile, poi, si invita a individuare degli indicatori di risposta per valutare l'effetto delle politiche in essere.

A livello pratico l'applicazione del DPSIR può seguire le seguenti direttrici (rapporto Sainteny, 2012):

a) definire gli indicatori di forze motrici, pressione e stato a livello quantitativo o, ove non possibile, fornire una definizione qualitativa;
b) stabilire il legame di causalità, da una parte, fra indicatori di forza motrice e di pressione e, dall'altra, fra indicatore di pressione e stato dell'ambiente. I rapporti di causalità possono essere stabiliti dalla letteratura o da casi studio.

In generale, gli indicatori dovrebbero essere, a livello territoriale, applicati al contesto analizzato in modo da poter tener conto dell'ecosistema in essere.

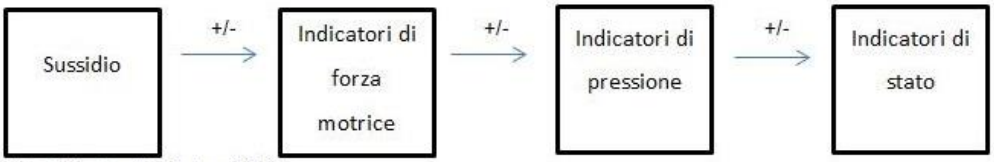

Fonte: Rapporto Sainteny (2012)

Lo schema sopra proposto riassume quanto detto finora in materia di DPSIR. La difficoltà principale consiste nell'isolare, quantificare e valutare le relazioni di causalità fra un indicatore e l'altro. Tre sono le strade che si presentano dinanzi ad un ricercatore (Rapporto Sainteny, 2012):

i) le relazioni di causalità sono state studiate e il loro punto di impatto quantificato (stima delle elasticità). Sarà, dunque, sufficiente stimare la quantità di sussidio "a monte" per poterne calcolare le ricadute sull'indicatore "a valle";

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

ii) vi sono casi studio o opinioni di esperti in grado di asserire, almeno qualitativi, se la relazione fra i due indicatori sia negativa o positiva. Si può dunque condurre un'analisi qualitativa partendo dalle dinamiche messe in moto dall'indicatore "a monte";

iii) non esistono dati. Si può solo ipotizzare il legame di causalità, senza poterlo stabilire con certezza.

Le strade, dunque, non sono numerose. Raramente si riesce a definire il legame di causalità e l'intensità dell'impatto in maniera precisa. Spesso, il ricercatore si trova di fronte a insufficienza di dati e documenti e può solo ipotizzare i legami messi in moto dai sussidi.

3.1.6. Il quadro TEEB

Nel 2009, il rapporto TEEB destinato ai *policymakers,* ha messo in rilievo l'importanza di analizzare tutti quei sussidi che non raggiungevano più lo scopo per cui erano stati introdotti. La finalità del rapporto è, dunque, di non limitarsi solo all'individuazione delle misure generalmente dannose per l'ambiente e l'ecosistema, ma riformare o abrogare sussidi che hanno perso il loro obiettivo originario. Il rapporto pone l'accento sugli effetti dannosi dei sussidi alla pesca che potrebbero contribuire al collasso della quantità di pescato al 2048, per passare a quelli agricoli, allo sfruttamento delle risorse idriche, ai trasporti e all'energia. La riforma dei sussidi ambientali è una delle opzioni di politica economica presente all'interno del rapporto. Difatti, TEEB stima che l'ammontare totale dei sussidi rappresenti circa l'1% del PIL mondiale che corrisponderebbe alla cifra necessaria per contrastare il cambiamento climatico ed evitare danni stimabili fra il 5% e il 20% del PIL mondiale (TEEB, 2009; Stern, 2006). Il gettito derivante dalla rimozione di sussidi ambientalmente dannosi dovrebbe poi essere investito per premiare i benefici ecosistemici e della biodiversità.

Il rapporto mette in guardia anche dagli effetti dell'inazione. Quando il decisore pubblico non interviene e non internalizza esternalità negative, si fornisce un sussidio implicito a colui che inquina. Allo stesso modo, non applicare una tassazione sull'utilizzo delle risorse naturali è un sussidio ambientalmente dannoso che può portare facilmente a una situazione di sovra sfruttamento.

A completare il quadro, il rapporto stima i danni trasversali che i sussidi apportano alla biodiversità in particolare e all'ambiente in generale. Per quanto riguarda l'agricoltura, ad esempio, l'intensificazione della produzione derivante dai sussidi può degradare il suolo, ridurre la diversificazione dell'*habitat*, contaminare le falde acquifere, ridurre la biodiversità. I sistemi di irrigazione, l'utilizzo di fertilizzanti più produttivi, la specializzazione delle colture può avere simili effetti sull'ambiente.

I sussidi alla pesca vengono visti come urgenti poiché già il 28% degli stock ittici monitorati dalla FAO, nel 2008, appariva sovra sfruttato, il 52% pienamente sfruttato e vicino a livelli di sovra sfruttamento e

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

un residuo 20% sotto sfruttato o moderatamente sfruttato. Di conseguenza, l'abrogazione o la riforma dei sussidi alla pesca appare per il TEEB prioritario.

I sussidi ai trasporti, intesi come il mantenimento dei prezzi del petrolio al di sotto dei costi di produzione, creano un incentivo a emettere gas a effetto-serra e a produrre maggiore inquinamento acustico. La costruzione di infrastrutture, in alcuni casi intese anch'esse come forme di sussidio, sono responsabili di casi di deforestazione in almeno 152 Paesi (TEEB, 2009).

I sussidi ai servizi idrici vanno intesi come aliquote che non tengono conto di costi operativi e gestionali della rete idrica (*under pricing*) o trattamenti fiscali agevolati per determinate utenze (sistemi di irrigazione). I sussidi, in questo caso, incentivano un consumo poco responsabile della risorsa e, quindi, il suo spreco. Nei Paesi in via di sviluppo, inoltre, l'irrigazione copre fra il 75% e il 90% dei consumi di acqua. I sussidi all'irrigazione, nonostante siano stati introdotti per sostenere l'attività agricola, incentivano sprechi e la coltivazione di colture con elevato fabbisogno idrico.

Il danno ambientale causato dai sussidi al settore energetico dipendono dalla fonte di produzione del bene in questione. I sussidi ai carbon-fossili rappresentano ancora oggi una sfida rilevante. TEEB (2009) rileva come l'abrogazione di questi sussidi ai consumatori nei 20 principali Paesi in via di sviluppo potrebbe portare a una riduzione delle emissioni dei gas serra del 2% nel 2020 e del 10% nel 2030. Altro sussidio energetico dannoso che esplicita il difficile rapporto fra impatto ambientale e sussidio ambientale è quello relativo ai biocombustibili. I sussidi ai biocombustibili vengono introdotti con il triplice scopo di garantire un maggiore accesso alle fonti energetiche, ridurre l'emissione di gas serra e garantire lo sviluppo rurale. Le analisi successive all'introduzione dei sussidi hanno evidenziato, invece, un aumento dell'emissione dei gas serra dovuto al cambio di uso dei terreni agricoli (TEEB, 2009).

La riforma dei sussidi in tutti i settori sopra elencati, dunque, appare essenziale per liberare risorse pubbliche che potrebbero contribuire alla conservazione dell'ecosistema e della biodiversità.

3.2. Come si quantifica un sussidio

Le definizioni di sussidio sono molteplici e complesse al pari delle metodologie utilizzate per quantificarli. Prima di tutto, non essendo alcun consenso unanime attorno alla definizione di sussidio, si deve operare una scelta politica "fondata " anche su criteri pratici utili alla quantificazione (IEEP, 2009). Gli sforzi si sono soprattutto concentrati sulla parte di sussidi inerenti ai bilanci (*on-budget*), poiché la parte *off-budget* introduce elementi di complessità all'interno dell'analisi costi-benefici difficilmente superabili. In genere, ad esempio, la quantificazione dei benefici deve essere commisurata a una soglia di base spesso stabilita in via del tutto soggettiva. I metodi che passeremo in rassegna,

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sviluppati dalle principali istituzioni internazionali, tentano, a vario titolo, di offrire una soluzione pratica al fine di quantificare un sussidio.

Le metodologie che passeremo in rassegna sono le seguenti e quasi tutte sono state elaborate da un determinato organismo internazionale:

- approccio *price gap:* il sussidio viene calcolato quale differenza fra i prezzi domestici del bene sussidiato e i prezzi del bene sul mercato internazionale o su mercati nazionali in cui il bene in questione non è sussidiato. Si tratta di una metodologia utilizzata da tutte le organizzazioni internazionali rilevanti, fra cui FMI e IEA;
- stima del sussidio a consumatori/produttori: considera i trasferimenti di bilancio e le differenze di prezzo causati dal sussidio sul lato della produzione e del consumo. Si tratta di una metodologia creata e sviluppata dall'OCSE;
- *resource rent*: misura la differenza fra il prezzo pagato per l'attività inquinante e la rendita garantita dallo sfruttamento delle risorse;
- costo marginale sociale: misura il costo sociale di produzione di un bene o servizio unitamente ai costi esterni generati nella sua produzione;
- costi esterni: viene stimato il valore monetario dei danni ambientali generati da una certa attività.

3.2.1. Approccio Price Gap

L'approccio *price gap* serve a individuare eventuali differenze fra il prezzo di mercato domestico di un bene energetico e i prezzi internazionali di quel bene o di paesi a esso vicino. Sia l'OCSE sia il FMI utilizzano questo approccio per poter definire il livello dei sussidi energetici o agricoli ai produttori e ai consumatori.

Le diverse fasi dell'analisi *price gap* prevedono quanto segue (IEEP, 2009):

1. identificazione del sussidio: identificare una misura e definirla "sussidio" in quanto corrispondente a determinate caratteristiche;
2. mercato di riferimento: definire i mercati dove il bene non viene sussidiato. Tendenzialmente questo può essere fatto in relazione alle quotazioni internazionali oppure a paesi con strutture produttive simili. Una volta fatto ciò, occorre identificare in quale punto della catena di produzione del bene si inserisce il sussidio;
3. correggere le differenze nei prezzi di mercato: occorre individuare le differenze dei costi di transazione (e.g. costi di trasporto) fra i due paesi della produzione di quel bene e correggere il prezzo finale del bene;

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4. stimare la differenza di prezzo: calcolare la differenza di prezzo finale fra bene sussidiato e non sussidiato. Questo è il *price gap;*
5. calcolare l'intero ammontare del sussidio: moltiplicare la differenza di prezzo per la quantità erogata di bene sussidiato.

La formula di base dell'approccio *price gap* è la seguente (Koplow, 2009):

Price Gap = Prezzo di riferimento-Prezzo interno finale

Semplificando un poco, se il *price gap* assume valore positivo, saremmo di fronte ad un sussidio, se negativo, il bene in questione risulterebbe tassato. Nel secondo caso, ciò non implicherebbe in alcun modo il livello di efficienza della tassazione: difatti, pur non essendo sussidiato, il bene in questione potrebbe essere sotto-tassato rispetto all'esternalità negativa da esso prodotto.

Al fine di includere nell'analisi ambedue le dimensioni, Coady et al. (2015) distinguono fra sussidi *pre-tax* e *post-tax*.

Gli autori stimano il sussidio *pre-tax* tramite la metodologia *price-gap*. Per i prodotti petroliferi, viene tenuto in considerazione il costo medio annuo dell'offerta, la quantità consumata e i prezzi al consumo. Per gas naturale, carbone ed elettricità i sussidi stimati dall'IEA vengono aggiustati per escludere l'IVA all'interno del prezzo di riferimento.

Il sussidio *post-tax* deve tener conto della componente di sotto-tassazione (anche quando il bene non è sussidiato). I costi ambientali da internalizzare sono il riscaldamento globale, l'inquinamento atmosferico locale e, quando possibile, le esternalità dovute ai veicoli utilizzati. Per l'elettricità, si tiene conto solo di quando la tassazione non copre i consumi generali, poiché i costi ambientali sono dovuti agli input utilizzati (gas naturale o carbone). Le esternalità legata all'utilizzo delle strade sono calcolate tramite il consumo di combustibile legato al trasporto. L'imposta sul consumo è calcolata tramite l'aliquota IVA prevalente sui beni energetici di ciascun paese e viene sommata al costo di offerta e all'esternalità. Per i consumi intermedi, il livello di imposta sul consumo è zero. Per i sussidi alla produzione, invece, si è optato all'utilizzo del database OCSE.

Ovviamente, il sussidio *post-tax* include i livelli *pre-tax* stimati con l'approccio *post-tax* (cfr. figura 1). In paesi come l'Italia, dove il consumo di combustibili è generalmente tassato, il livello di *pre-tax* è zero, mentre quello di *post-tax* ammonterebbe, secondo il database "*How large are global energy subsidies?*" del FMI, a circa US$ 13 miliardi nel 2015, con un cospicuo contributo dovuto alla mancata internalizzazione delle esternalità che contribuiscono al riscaldamento globale (circa US$ 8 miliardi).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Figura 1: Sussidi pre-tax e post-tax

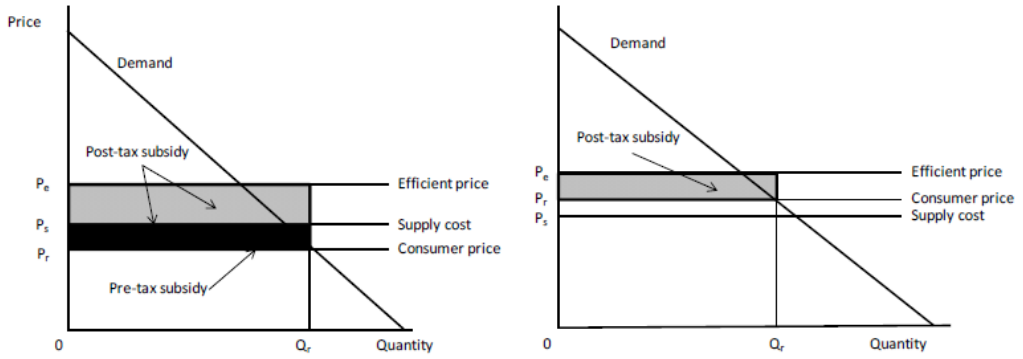

Fonte: Coady et al.(2015)

L'approccio *price gap* presenta il vantaggio di essere relativamente facile da applicare (Koplow, 2009). Gli analisti, anziché concentrarsi sull'analisi delle singole politiche energetiche nazionali, si concentrano sulla dinamica dei prezzi, garantendosi la possibilità di paragonare paesi diversi e misurarne le distanze rispetto a una tassazione efficiente e "ottimale" dal punto di vista sociale.

Inoltre, la raccolta dei dati può avvenire anche in assenza di una base dati fornita dai governi nazionali. Un altro vantaggio è la possibilità di tener conto, tramite la variazione sul prezzo finale al consumo, delle dinamiche dell'offerta e della domanda energetica nel breve periodo. Il *price gap* si presta alla possibilità di essere inserito nei modelli macro-economici per analisi di *welfare*, flussi commerciali e impatto di eventuali riforme sui sussidi sul mercato energetico.

Purtroppo, questo approccio presenta numerosi limiti, derivanti da due sfide principali: la possibilità di poter misurare i costi della fornitura energetica per una stima accurata del *gap* e l'omissione di elementi che possano influenzare le dinamiche del mercato energetico.

Prima di tutto, i prezzi mondiali per i beni energetici con cui stimare il *gap* rispetto al prezzo energetico domestico non sono sempre trasparenti e facili da estrarre. Il prezzo del greggio, ad esempio, è facilmente deducibile dall'andamento dei mercati internazionali, ma i prezzi di gas naturale o carbone non presentano la stessa semplicità. I prezzi dell'elettricità, ad esempio, sono spesso difficili da considerare anche a livello nazionale poiché in molti mercati, essi sono stabiliti a livello regionale[170]. Nonostante la liberalizzazione del mercato elettrico abbia ridotto la frammentazione di prezzo a livello nazionale, non vi è un prezzo globale di riferimento.

[170] In tal caso, gli studi hanno spesso utilizzato il costo marginale di lungo periodo, inteso come il costo sostenuto per fornire un mercato di un'unità aggiuntiva di un bene (Koplow, 2009).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

I prezzi globali possono essere influenzati anch'essi dai sussidi o da altre distorsioni. Ad esempio, i prezzi sullo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono tendenzialmente sostenuti dall'agente pubblico. Questo ha riflessi sul prezzo globale dell'energia elettrica prodotta dal nucleare ad uso civile.

I prezzi globali non sono gli stessi di quelli di consegna. Essi, difatti, tendono a non inglobare il costo sostenuto per esportare la materia prima o venderla al punto in cui viene richiesta. A tal fine, bisogna tener conto, nella stima del *price gap*, di assunzioni che la rendano più accurata possibile, soprattutto se si tiene conto della scarsa disponibilità di dati attendibili sui costi di trasporto. Alcune strade sono state esplorate in letteratura, quali (Koplow, 2009):

- esaminare la differenza di valore fra paesi importatori o esportatori con infrastrutture efficienti;
- utilizzare il prezzo finale di un combustibile in un mercato efficiente;
- fare riferimento alla letteratura esistente. A tal proposito, l'IEA ha proposto degli aggiustamenti per i costi di trasporto.

Vi è poi una certa variabilità nella stima del prezzo finale di un combustibile. La Banca Mondiale stima il *price gap* al netto delle tasse, al fine di concentrarsi su interventi al di fuori della tassazione e assumendo che questa fosse omogenea per tipologia di carburanti. L'IEA ha rigettato questa ipotesi, poiché il livello di tassazione ha effetti sul consumo finale di un prodotto energetico. Inoltre, bisogna anche tener conto dell'effetto delle spese fiscali nel determinare un sussidio. A tal fine, a livello metodologico, l'IEA include l'IVA quando si tratta del consumo finale rivolto a famiglie e trasporti e la esclude per industrie e produttori energetici, al fine di tener conto di generiche spese fiscali tendenzialmente presenti per questi settori (Koplow, 2009).

Inoltre, il price gap viene calcolato come prezzo medio in un determinato periodo, senza tener conto di massimi o minimi spesso dettati dalla volatilità dei prezzi. 'È esattamente la variabilità del prezzo, però, che ha impatti maggiori sui modelli di gestione delle imprese di un determinato paese e l'adozione di nuove tecnologie.

Infine, l'approccio price gap può essere distorto dalla volatilità dei prezzi mondiali. Questo è vero soprattutto per il petrolio. Koplow (2009), prendendo ad esempio i World Energy Outlook dell'IEA per gli anni 2006 e 2008, evidenzia come nel caso dell'Argentina il price gap per i prodotti petroliferi sia passato da US$ 0,9 miliardi nel 2005 a US$ 4,6 miliardi nel 2007, una variazione del 418%.

3.2.2. Stima del sussidio a consumatori/produttori

L'indicatore di stima del sussidio ai consumatori (CSE) e ai produttori (PSE) è stato sviluppato dall'OCSE con l'obiettivo specifico di misurare i sussidi in ambito agricolo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Il PSE è un indicatore di trasferimenti monetari ai singoli produttori. Esso viene definito come "il valore monetario annuale di trasferimenti lordi dai consumatori e dai contribuenti a favore di produttori agricoli, previste nelle misure legislative" senza alcuna distinzione sull'impatto economico (effetto reddito o impatto sulla produzione)[171]. Il sussidio viene anche espresso come percentuale del sussidio sul totale dei trasferimenti ricevuti dal produttore agricolo (OCSE, 2010). Per quanto concerne il settore agricolo, al fine di stimare il PSE, l'OCSE (2010) elenca i seguenti "principi":

- principio 1: il trasferimento incluso può generare un sussidio implicito ed esplicito. Viene considerato all'interno del comparto agricolo quel sussidio diretto prevalentemente o esclusivamente ai produttori agricoli;
- principio 2: l'inclusione della misura non dipende dalla natura, dall'obiettivo o dall'impatto economico del sussidio;
- principio 3: politiche generali che riguardano l'economia nel suo insieme non vengono incluse, anche se i produttori agricoli ne sono coinvolti;
- principio 4: i trasferimenti sono considerati al lordo. Vengono dunque inclusi nella misura i ricavi, ma non i redditi derivanti dal sussidio. Ad esempio, non vengono dunque inclusi nel PSE i costi che gli agricoltori debbono sostenere per accedere al trasferimento;
- principio 5: i trasferimenti ai produttori individuali sono stimati a livello "*farm gate*", ovvero nel momento in cui vengono erogati ai produttori primari del bene agricolo;
- principio 6: i sussidi ai singoli produttori sono classificati secondo le diverse tipologie di attuazione della misura: i) l'unità di misura per cui viene erogato il sussidio (per unità di output, capo di bestiame, estensione del terreno, ecc.), ii) i parametri di produzione, correnti o non correnti, su cui viene basata l'erogazione, iii) se il sussidio risponde a un effettivo bisogno di sostegno alla produzione. Tali criteri hanno effetti diretti sul comportamento dei produttori e questa classificazione permette di condurre analisi *ex post* sugli effetti del sussidio su reddito, produzione, commercio e ambiente.

Il CSE si definisce come "il valore monetario annuo di trasferimenti lordi ai consumatori di beni agricoli, misurati al livello *farm gate,* derivanti da sussidi che sostengono l'ambito agricolo, senza alcuna distinzione sulla natura, gli obiettivi e l'impatto sui consumi dei beni agricoli". Il CSE può essere anche espresso in termini percentuali come rapporto fra la spesa dei consumatori di beni agricoli sul totale dei trasferimenti dei contribuenti ai consumatori (OCSE, 2010)[172].

Il CSE include i sussidi che sostengono i consumatori intermedi di beni agricoli, quali fornai o panetterie, impianti per la macellazione delle carni o per l'inscatolamento della frutta, calmierando il

[171] Visto in http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm il 23/06/16.
[172] OCSE (2010), "*OECD's producer support estimate and related indicators of agricultural support*", OCSE publishing.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

prezzo di questi beni rispetto a quello di mercato. Vengono anche incluse misure di aiuto domestico sulla distribuzione di viveri che includano principalmente beni agricoli. Un esempio riguarda la distribuzione di riserve statali acquisite tramite un intervento sul mercato. In generale, il CSE raccoglie qualsiasi sostegno al livello di consumo di beni agricoli o ai prezzi di mercato dei consumi intermedi.

3.2.3. Rendita sulle risorse naturali (*Resource rent*)

La rendita sulle risorse naturali misura la differenza fra la rendita ottenuta tramite lo sfruttamento delle risorse naturali e il prezzo pagato alla collettività per il diritto di sfruttamento delle stesse. Un caso ben noto è rappresentato dalle *royalties* sui prodotti petroliferi.

La rendita sulle risorse naturali può essere misurata attraverso due principali metodologie, il recupero del costo e il valore inferiore a quello commerciale.

Il recupero del costo misura la rendita sulle risorse naturali come la differenza fra i ricavi derivanti dalla vendita del prodotto e i costi per trasportarlo sul luogo di vendita. I costi totali debbono includere i sussidi, sia di bilancio che impliciti. Qualora sussidi impliciti, quali la mancata internalizzazione delle esternalità, fossero inclusi nel computo, il metodo di recupero del costo si avvicina all'indicatore del costo sociale marginale (cfr. par. 3.2.4).

Di seguito, i passaggi da seguire per poter calcolare la rendita tramite il recupero del costo (IEEP, 2009; IISD, 2009[173]):

1) definire le caratteristiche principali del sussidio;
2) calcolare il costo totale del trasporto della risorsa al mercato tramite:
   a) sussidi *on-budget* (e.g. infrastrutture di irrigazione fornite dallo stato);
   b) costi-opportunità (e.g. costo di non poter utilizzare le risorse idriche per altri fini);
   c) costi ambientali e delle risorse non internalizzati;
3) identificare il ricavo totale ottenuto dalla vendita della risorsa;
4) determinare l'entità del sussidio sottraendo i costi totali dai ricavi totali.

Il metodo del valore inferiore a quello commerciale è concettualmente molto semplice: in mercati in cui, per lo stesso bene, esiste un mercato sussidiato e non sussidiato, l'entità del sussidio può essere calcolato mettendo a paragone i due prezzi. I passaggi da seguire sono i seguenti (IEEP, 2009):

1) definire le proprietà del sussidio;
2) identificare la differenza dei prezzi di vendita del bene sussidiato e non sussidiato;
3) identificare i ricavi totali;

[173] IISD (2009), "*The GSI's method for quantifying irrigation subsidies*", IISD publishing.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4) determinare l'entità del sussidio come differenza dei ricavi totali rispetto ai differenziali di prezzo.

Un caso particolarmente investigato in letteratura riguarda le risorse idriche. Per calcolare l'entità dei sussidi all'irrigazione, si calcola il valore marginale del prodotto (*Marginal Value Product*, MVP) dell'acqua come l'incremento marginale di produzione derivato dall'utilizzo della risorsa. Ad esempio, laddove siano presenti, nella stessa area, terreni irrigati e non irrigati, la differenza del valore dei prodotti dei terreni corrisponde al MVP. Quest'ultimo può essere associato alla differenza di prezzo generica del bene sussidiato rispetto a quello sussidiato ed essere inserito all'interno dei passaggi sopra descritti.

3.2.4. Costo marginale sociale (*Marginal social cost*)

L'indicatore di costo sociale marginale somma i costi sociali di produzione di beni e servizi (valutati ai prezzi di mercato degli input e dei fattori di produzione, al netto dei sussidi e della fiscalità) con i costi esterni (ambientali e sociali) generati dalla produzione degli stessi. L'approccio di valutazione del costo sociale marginale mira a quantificare e/o verificare il grado di merito sociale di una certa attività economica a ricevere un sussidio, in base al presupposto che un'allocazione efficiente delle risorse pubbliche fra ipotesi alternative (tecnologiche, organizzative, ecc.) richieda il monitoraggio dei costi sociali e la promozione delle attività che minimizzano i costi sociali marginali. Esso è utilizzato sia per individuare l'opzione più meritevole di sostegno pubblico rispetto alle alternative, che per stabilire il livello di sussidio ottimale per la promozione di tale attività. L'approccio è stato criticato, soprattutto sotto il profilo ambientale, in quanto esso potrebbe consentire la sussidiazione di opzioni tecnologiche a basso costo privato che, pur responsabili di pesanti esternalità ambientali, non comportano costi sociali complessivi maggiori rispetto ad alternative, impedendo il varo di misure correttive e favorendo il mantenimento di pesanti esternalità ambientali. In alternativa, la valutazione dei costi esterni ambientali permette di individuare le opzioni tecnologiche o di combustibili capaci di minimizzare tali costi, a prescindere da altre considerazioni di costo (sia di costo interno agli operatori che di costo esterno di tipo sociale). L'approccio dell'internalizzazione dei costi esterni punta alla penalizzazione di tutte le opzioni non compatibili con l'ambiente, ma in misura differenziata in relazione al danno, consentendo in questo modo l'adozione di misure di *policy* (siano esse tasse ambientali o riduzione di sussidi dannosi per l'ambiente, preferibilmente accompagnate da misure di destinazione del gettito indirizzate a ridurre i costi esterni stessi) a prescindere da una valutazione complessiva di convenienza sociale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

3.2.5. Esternalità

Per costi esterni s'intendono quei costi, provocati da un'attività, che non sono sostenuti da chi svolge l'attività stessa ma che ricadono su terzi e sulla collettività in generale[174]. I costi interni sono quelli che rientrano nel computo dei costi sostenuti da chi svolge una certa attività, economica o sociale che sia. I costi esterni sfuggono per definizione alla contabilità di un'impresa o dal computo dei costi di un individuo (ad es. automobilista) o famiglia (ad es. riscaldamento residenziale), pur essendo dovuti a fattori di scelta che rientrano nell'area di responsabilità dell'impresa o del consumatore. I costi esterni tipici sono quelli ambientali: in questo caso sono costi generati da sentieri d'impatto che avvengono attraverso i mezzi ambientali (quali l'aria, il suolo, le acque) e che possono avere effetti avversi su persone, su beni di proprietà di terzi e su beni comuni come le risorse e gli *habitat* naturali. I costi esterni ambientali di un'attività sono, dunque, associati alle diverse tipologie di danni subiti sia dalle persone, dai loro beni e attività, produttive e non produttive, che dalle risorse naturali e relativi servizi eco-sistemici.

Le cause dei costi esterni possono avere caratteristiche molto diverse. Le attività illecite che generano inquinamento ambientale sono certamente causa di costi esterni. Anche i danni a terzi e a beni ambientali dovuti a fenomeni incidentali che si possono verificare nella conduzione legittima e responsabile di attività economiche (e.g. incendi, esplosioni, collisioni, rotture, guasti, malfunzionamenti, errori umani, ecc.), sono costi esterni[175]. Sono costi esterni anche quelli dovuti ad attività convenzionali e continuative che, nonostante il pieno rispetto della normativa, comportano danni attesi (*rischi* in senso stretto) che singolarmente possono apparire di lieve entità ma la cui diffusione e ripetibilità statistica sollevano gravi problemi ambientali e di ingiustizia sociale[176]. In assenza di politiche correttive, i costi esterni associati ai processi di produzione e consumo possono assumere una dimensione quantitativa importante, con effetti sulla produttività del fattore lavoro e di riduzione del capitale naturale, rallentando il processo di formazione del PIL di vari punti percentuali. La valutazione dei costi esterni, utilizzando un metro di misura comune, di tipo monetario, può svolgere un'essenziale funzione di aggregazione di effetti di diversa natura, permettendo una sintesi informativa altrimenti difficilmente realizzabile o poco comprensibile. Nello stesso tempo, quando si

[174] Cfr. ad esempio European Commission (1995), Towards a fair and Efficient Pricing in Transport. Policy Options for Internalizing external Costs of Transport in the European Union, Green Paper to the Commission, COM (95) 691; oppure European Environment Agency (2008), EN35 External costs of electricity production, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/en35-external-costs-of-electricity-production-1#toc-0

[175] Più precisamente, sono costi esterni per la parte dei costi sociali non coperta dai premi assicurativi. Infatti, l'assicurazione sul danno ambientale e a terzi costituisce una forma di internalizzazione dei costi esterni, seppur parziale nella misura in cui le condizioni assicurative e i relativi massimali non consentono di coprire tutti i possibili danni.

[176] Si pensi ad un mezzo di trasporto impiegato in ambito urbano: a fronte dell'utilità generata (benefici per l'utente), il veicolo genera diversi tipi di costi esterni a carico della collettività: contribuisce al cambiamento climatico su scala globale, all'inquinamento atmosferico su scala locale e regionale, al rumore percepito dalla popolazione circostante, ai rischi di incidentalità stradale, alla creazione di congestione nelle ore di punta, contribuendo quindi alla generazione di disagi che non sono affatto circoscritti agli utilizzatori dei mezzi di trasporto ma che si ripercuotono sulle attività produttive e sui sistemi sociali interrelati.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

parla di costi esterni ambientali delle attività economiche è essenziale non dimenticare la loro natura originaria, che è innanzitutto materiale, sanitaria, chimica (a seconda degli impatti). Il primo obiettivo dei costi esterni non è tanto la loro internalizzazione nei prezzi, quanto la loro *misurazione,* che consente innanzitutto di apprezzare la dimensione dei problemi ambientali, di prioritarizzare gli ambiti d'intervento e selezionare gli strumenti di politica ambientale più opportuni, fra i quali la leva fiscale.

Per comprendere meglio la rilevanza delle attività di misurazione dei costi esterni, anche ai fini della politica fiscale, è utile ricordare che i costi esterni, così come quelli "interni", fanno sempre riferimento a una specifica attività, economica o sociale[177]. I costi esterni di un'attività sono quindi sempre riferiti a una situazione temporale, alle caratteristiche tecnologiche dell'attività (ad esempio, l'uso di un veicolo con tecnologia di abbattimento delle emissioni conforme allo standard Euro 5) e a un contesto geografico-territoriale in cui l'attività si svolge. L'unità di misura dei costi esterni, essendo monetaria, è sempre espressa tramite una valuta (e.g. euro), utilizzando i prezzi di un dato anno (e.g. euro ai prezzi del 2010, per valutare il danno associato a fattori d'impatto che si verificano nel 2010) [178].

La valutazione dei costi esterni delle attività si giustifica quando essi assumono dimensioni rilevanti, in relazione alla frequenza d'uso, alle caratteristiche e dimensioni della tecnologia e alle caratteristiche del contesto (e.g. popolazione esposta ai fattori di rischio). I costi esterni di un'attività possono essere aggregati con riferimento ad una molteplicità di criteri:

- durata dell'attività (e.g. funzionamento di una centrale elettrica nel 2010);
- categorie tecnologiche (e.g. centrali a ciclo combinato, piuttosto che turbogas);
- settori di attività economica o sociale (utilizzando le classificazioni settoriali e le basi disponibili di dati statistici);
- ambito geografico dove si svolge l'attività.

Come tutti i costi, sono possibili infinite combinazioni e, per una corretta comprensione delle stime dei costi esterni proposte in letteratura, è necessario esplicitarne il più possibile l'ambito di misurazione (delimitazione dell'ambito d'indagine).

Dato che i costi esterni si riferiscono sempre a una causa prima, essi possono essere relativizzati all'indicatore che esprime il livello di attività di tale causa prima. In questo caso si parla di costi esterni unitari. I più comuni sono quelli che rapportano i costi esterni assoluti di un'attività al livello di attività produttiva nello stesso anno (ad esempio i costi esterni della generazione per kWh prodotto), oppure quelli che rapportano i costi esterni dovuti a un certo fattore inquinante alla quantità di inquinante emesso (noti anche come "danni unitari"). Si noti che questi ultimi rappresentano il costo esterno

[177] Non esistono costi esterni privi di riferimento all'attività che li ha generati. I costi esterni sono per definizione dei costi riferiti ad un'attività che li ha generati (ma che non sono sostenuti da tale attività).

[178] In taluni casi, la misurazione dei costi esterni di un'attività richiede un procedimento di attualizzazione di danni attesi futuri ad un anno base di riferimento per la valutazione (preferibilmente coincidente con l'anno di esercizio dell'attività).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

associato a solo uno degli inquinanti emessi da una data tecnologia/impianto; per calcolarne i costi esterni complessivi dovuti alla stessa tecnologia occorre tener conto di molti altri parametri di valutazione: del livello di utilizzo della tecnologia, della quantità di tutti i principali inquinanti emessi e dei danni unitari di ciascun inquinante.

3.2.5.1. L'utilità dei costi esterni nelle politiche pubbliche

Le principali politiche d'intervento pubblico che potrebbero giovarsi della valutazione dei costi esterni possono essere così sintetizzate:

- *transport charging*: tassazione dei veicoli di trasporto in base ai costi esterni, nell'ambito di nuove forme di pedaggio (strade statali, regionali e provinciali) o di modifiche e integrazioni a pedaggi esistenti (autostrade, accesso a ZTL a pagamento)[179];
- supporto alla fissazione dei livelli di sussidio per il trasporto pubblico locale o per modalità di trasporto sostenibili (trasporto ferroviario o marittimo in alternativa al trasporto su strada);
- supporto alla fissazione dei livelli di incentivazione all'acquisto di veicoli ecologici o alla realizzazione delle infrastrutture distributive per carburanti rinnovabili e/o alternativi (e.g. centraline di ricarica per veicoli elettrici, depositi costieri per la distribuzione del GNL);
- *green public finance:* supporto alla fissazione dei livelli di contribuzione pubblica per la realizzazione di opere pubbliche, mediante integrazione della valutazione delle esternalità ambientali (negative o anche positive) in sede di analisi costi- benefici del progetto (valutazione di fattibilità dell'opera sotto il profilo economico, sociale e ambientale);
- *green procurement:* integrazione della stima dei costi esterni ambientali nel calcolo dei costi del ciclo di vita dei prodotti, da quantificare in fase di gara d'appalto per l'acquisto di prodotti da parte della pubblica amministrazione[180];
- economia circolare: supporto alla definizione dei livelli ottimali di tassazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti meno sostenibili e di incentivazione delle misure orientate al recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti;

[179] La Direttiva 1999/62/CE, così come modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, riguardante norme comuni per i veicoli pesanti commerciali (sopra le 3,5 tonnellate) in materia di pedaggi stradali in funzione della distanza percorsa e di diritti di utenza basati sulla durata d'uso delle infrastrutture ("vignette"), prevede che i pedaggi e le vignette possano coprire non solo i costi di costruzione, di esercizio e di sviluppo delle infrastrutture, ma anche talune categorie di costi esterni, quali il costo dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico, a condizione che gli oneri per i costi esterni rispettino dei valori massimi definiti nell'allegato alla Direttiva. Inoltre, essa prevede la possibilità di differenziare i pedaggi fra orari di punta e non di punta, intorno all'onere medio dell'infrastruttura, per ottimizzare l'uso dell'infrastruttura e prevenire la congestione.

[180] L'art. 96 del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (che recepisce varie direttive europee) stabilisce che: "1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti (…);
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- finanza "etica": supporto alle istituzioni finanziarie nell'individuazione dei rischi per gli operatori finanziari (banche, assicuratori, investitori in azioni e obbligazioni, ecc.) associati alle prestazioni ambientali delle imprese e organizzazioni finanziate[181];
- politiche di incentivazione: supporto alla definizione dei livelli di incentivazione delle tecnologie a fonti rinnovabili (individuazione dei livelli economicamente efficienti sotto il profilo ambientale);
- supporto alla riforma della fiscalità energetico-ambientale verso una maggiore coerenza col principio *chi inquina paga,* sia attraverso l'introduzione di nuove forme di fiscalità, più strettamente connesse alla riduzione dei fattori d'impatto ambientale (cosiddette "tasse sull'inquinamento", la cui base imponibile è costituita da fattori d'impatto ambientale e non da loro *proxy*), sia attraverso la rimodulazione dei livelli di tassazione (e.g. riforma delle accise sui prodotti energetici, a partire dall'accisa sul gasolio, che dovrebbe essere maggiore di quella sulla benzina);
- supporto nella lotta all'erosione fiscale (fiscalità generale), attraverso l'individuazione delle spese fiscali (agevolazioni ed esenzioni rispetto ai livelli di tassazione "di riferimento" vigenti per determinate imposte, concesse a specifici settori economici e/o sociali) classificabili come dannose o favorevoli all'ambiente, in quanto rispettivamente non coerenti o coerenti con la necessità di ridurre gli elevati costi esterni ambientali.

Ai fini del presente lavoro, che fa riferimento ai sussidi nella loro duplice accezione di trasferimenti diretti (incentivi alle tecnologie, sussidi diretti, ecc.) e di sconti fiscali (ultimo punto elenco), si prenderà in esame la letteratura prodotta negli ultimi vent'anni riguardante gli studi di quantificazione dei costi esterni nei principali settori di attività economica e/o di consumo (es. trasporti e riscaldamento delle famiglie). Particolare attenzione sarà riservata agli studi – ove disponibili – condotti con riferimento al contesto nazionale.

3.2.5.2. Come si calcolano

La valutazione dei costi esterni di un'attività è una procedura di valutazione, prima qualitativa e poi quantitativa, generalmente composta dalle seguenti fasi, in cui la valutazione economica è solo l'ultima (cfr. Figura 2):

- la delimitazione dell'ambito d'indagine (il perimetro delle attività che generano esternalità: i costi esterni sono riferiti per definizione a un'attività);
- l'individuazione dei fattori d'impatto generati dalle attività e dei principali sentieri d'impatto;
- la ricostruzione quantitativa dei sentieri d'impatto;

[181] Dato che i costi esterni esprimono per definizione i rischi monetari a carico di terzi e della collettività imputabili alle prestazioni ambientali di determinate attività, essi costituiscono la base conoscitiva necessaria per la valutazione delle possibili ricadute -reputazionali, da contenzioso legale, da modifiche normative, ecc.- di tali rischi sui finanziatori stessi.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- la valutazione economica degli effetti finali tramite l'applicazione di valori monetari "*standard*" che riflettono la perdita di utilità degli individui in situazioni specifiche (calcolati con tecniche di valutazione della disponibilità a pagare per evitare tale perdita, oppure con tecniche di misurazione della perdita di valore economico su mercati reali, o su mercati "surrogati").

Figura 2: Le fasi della valutazione dei costi esterni

Fonte: Costiesterni.it

Le metodologie di valutazione dei costi esterni si basano su tecniche sperimentate di economia ambientale (prezzi di mercato, metodo edonico, valutazione contingente e altre) che permettono di valutare con metro monetario anche dimensioni o beni per le quali non esiste un mercato di riferimento[182]. Esse permettono di ricondurre ad un unico metro di misura, di tipo monetario, le diverse tipologie di impatto associate ai diversi fattori di rischio, quali, ad esempio:

- emissioni inquinanti in atmosfera (NO_x, SO_2, PM_{10}, $PM_{2,5}$, COVNM e altri);
- emissioni di gas a effetto serra (CO_2, CH_4, N_2O e altri);
- emissioni in atmosfera di metalli pesanti e inquinanti in traccia;
- rumore dovuto ai veicoli e modalità di trasporto (strada, rotaia, aereo, nave);
- rischi di incidente (in termini di feriti leggeri, infermità permanenti, mortalità per veicolo-km);
- perdita di produttività di risorse naturali poste a rischio (e.g. legno producibile da un bosco);

[182] Per quanto riguarda le metodologie valutative applicate ai prodotti energetici si vedano i due volumi metodologici di ExternE: i) ExternE (1998a), *Externalities of Energy, Vol 7* – M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998; ii) ExternE (2005), Bickel P, Friedrich R., *Externalities of Energy,* Methodology update. Per quanto riguarda le metodologie valutative dei costi esterni dei trasporti, si vedano i due manuali realizzati per conto della Commissione Europea DG MOVE: i)IMPACT (2008), CE Delft-ISI-University of Gdansk, *Handbook on estimation of external costs in the transport sector.* Delft, CE, 2008; ii) Ricardo - AEA (2014), Update of the Handbook on External Costs of Transport, 8th January 2014.
Una rassegna delle metodologie impiegate per la valutazione dei costi esterni nel settore dei rifiuti è contenuta in Fontana M. (2005), *La valutazione economica dell'ambiente*, EGEA, Milano.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

- ritardi di tempi di passeggeri e merci per congestione da traffico stradale;
- costi esterni degli effetti paesaggistici di un'infrastruttura;
- costi esterni per gli impatti olfattivi dello smaltimento dei rifiuti in discarica.

Anche se per la maggior parte dei sentieri d'impatto citati la procedura di valutazione richiede l'uso di una modellistica complessa, codificata con *software* di tipo proprietario, o l'esecuzione di indagini sul campo (e.g. di valutazione contingente della disponibilità a pagare per evitare gli impatti paesaggistici), non necessariamente questo significa che ogni qualvolta si abbia la necessità di conoscere il valore dei costi esterni in un certo ambito sia necessario realizzare impegnative e onerose ricerche. In molti casi, è ragionevole ricorrere al metodo del "*benefit transfer*" che, sotto certe ipotesi e linee guida (e.g. applicazione di fattori correttivi), consente la trasposizione di valori calcolati in uno specifico contesto ad altri contesti. La semplificazione delle procedure di stima consentita da questo metodo ha portato allo sviluppo di studi finalizzati all'individuazione di valori di danno di "riferimento" (valori standard) per i sentieri d'impatto più studiati, a uso dei valutatori, con la possibilità di applicare fattori correttivi per tener conto dei principali fattori di contesto che, per un dato fattore d'impatto ambientale, influiscono sulla variabilità del danno finale.

Il ricorso a valori di danno "standard" si fonda sull'accumulo di evidenze scientifiche (indagini, *case studies*, ecc.) che comprovino la responsabilità di una certa attività nel generare un certo tipo e livello di danno. Ad esempio, fra i sentieri d'impatto ambientale associati ai fattori d'impatto sopra citati, quelli di tipo sanitario associati alle emissioni nocive in atmosfera sono fra i più studiati. L'approccio di ricostruzione dei sentieri d'impatto, proposto verso la metà degli anni Novanta con i primi risultati del progetto ExternE, ha portato allo sviluppo di un'abbondante letteratura di casi studio applicativi in vari settori di attività economica (inizialmente concentrata sulla produzione di energia elettrica e sui trasporti, successivamente estesa anche ad altri settori di attività che generano emissioni in atmosfera, come i settori della manifattura e gli impianti di smaltimento dei rifiuti). Dopo una prima stagione di casi empirici in applicazione della metodologia di ExternE, la ricerca comunitaria ha iniziato a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca orientati alla definizione di valori di danno standard, eventualmente parametrizzati in funzione di fattori di contesto (popolazione esposta su scala locale e regionale, altezza della fonte di emissione, ecc.), utilizzabili dai valutatori per effettuare valutazioni semplificate tenendo conto delle specificità degli Stati membri[183] (alcuni studi più recenti hanno esteso il loro ambito applicativo anche ai Paesi europei extra-UE e ai principali Stati di altri continenti[184]). Il presente lavoro, dove le attività di valutazione dei costi esterni sono funzionali alla verifica di compatibilità ambientale dei sussidi, intesi sia come trasferimenti diretti sia come esenzioni e

[183] Cfr. UNITE Conventions (2001), CAFE (2005b), HEATCO (2006), Methodex (2007), CASES (2008b), NEEDS (2008), European Environment Agency (2011), European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy (2014).
[184] Cfr. EXIOPOL (2009b; 2010), Parry I. e al. (2014).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

agevolazioni fiscali (spese fiscali), si farà ampio riferimento soprattutto a quest'ultima tipologia di studi, costituita da studi o manuali che propongono valori standard o "raccomandati" e da indagini empiriche su determinati settori o tecnologie che utilizzano valori standard o "raccomandati".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4. I SAD e i SAF in Italia

4.1. Introduzione metodologica

Obiettivo principale di questo lavoro è passare in rassegna i sussidi presenti nel sistema fiscale vigente e valutarne le eventuali esternalità, positive o negative, sull'ambiente circostante. Come già accennato nei paragrafi precedenti (cfr. capitolo 3 "Metodologia"), la valutazione di impatto ambientale di un sussidio risulta talvolta complessa e difficile da stabilire. In alcuni casi, quali ad esempio per i sussidi ai combustibili fossili, il sussidio ha esternalità negative sull'ambiente evidenti e rilevanti e, di conseguenza, esso può essere classificato come un sussidio ambientalmente dannoso (SAD). La letteratura in merito risulta difatti vasta e ricca di contributi. In altri casi, i sussidi introdotti con finalità ambientali specifiche possono essere definiti sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) "per definizione". Essi, nel momento stesso in cui vengono introdotti, mirano a raggiungere obiettivi ambientali quali la riduzione delle emissioni da GHG o la salvaguardia dell'ecosistema. Alcuni esempi sono costituiti dalle agevolazioni per le ristrutturazioni energetiche o il credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica. In altri casi, il sussidio introdotto ha altre finalità, ma può avere effetti positivi sull'ambiente circostante. Infine, vi sono alcuni sussidi, numerosi, i cui effetti ambientali sono incerti. Essi possono difatti avere un impatto ambientale negativo e positivo all'interno del medesimo processo che ne rendono ostica una valutazione netta. In tali casi, si è proceduto a elencare gli effetti contrastanti, gli elementi di incertezza e i *caveats* emersi durante la ricerca e il processo di analisi all'interno delle tabelle. Infine, alcuni sussidi non hanno alcun impatto ambientale rilevante (Sussidi Ambientalmente Neutri, SAN), ma sono stati elencati ugualmente poiché una loro potenziale riforma potrebbe avere impatti positivi rilevanti per l'ambiente.

Le valutazioni delle misure presenti sono state formulate a seguito di una riflessione interna al gruppo di lavoro e prendendo in considerazione le indicazioni fornite dalla vasta letteratura scientifica sul tema. In molti casi, difatti, la letteratura economico-ambientale, presente e citata in diversi punti del Catalogo, permette di valutare l'impatto ambientale delle misure tramite ricerche svolte da centri di ricerca, istituzioni internazionali, autorevoli *think tanks*. Laddove ritenuto necessario, l'analisi si è avvalsa di riferimenti normativi nazionali o comunitari, al fine di definire, ad esempio, la classificazione di determinati combustibili o le risorse impiegate in determinati processi.

In casi più complessi, accanto all'ausilio dei riferimenti letterari, abbiamo condotto l'analisi tramite l'utilizzo di banche dati rese pubblicamente disponibili dagli enti del sistema statistico nazionale (e.g. Istat, Ispra). Ciò ha permesso non solo di valutare in termini qualitativi, ma anche di quantificare l'impatto ambientale dei sussidi analizzati in questo Catalogo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Così come specificato nel paragrafo introduttivo (cfr. par.1.3), il nostro Catalogo analizza sia le spese fiscali sia i sussidi diretti. L'elenco di base delle spese fiscali è costituito dall'Allegato alla legge di stabilità 2016, che riporta gli effetti finanziari di gettito mancato previsti per gli anni 2016-2018. L'oggetto della ricognizione dell'Allegato alla manovra di bilancio è costituito dalle agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente e include, fra le altre, detrazioni, deduzioni, aliquote agevolate IVA, crediti di imposta. Ai fini del presente lavoro, accanto alle spese fiscali sono stati aggiunti, laddove disponibili, i sussidi diretti sotto le diverse forme *on-budget* (cfr. Tabella 1, par.1.3). Nella Tabella 13, riportiamo i criteri utilizzati per la classificazioni dei sussidi nell'ambito del presente Catalogo.

Gli effetti finanziari di una spesa fiscale sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della spesa in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti (Rapporto Ceriani, 2011). Nel presente Catalogo, questa è stata la metodologia adottata e gli effetti finanziari riportati corrispondono all'anno 2016. Laddove queste stime non fossero disponibili, il gruppo di lavoro ha riportato le risorse effettivamente erogate nell'ultimo disponibile, specificato all'interno della tabella.

Tabella 13: Elenco valutazioni per classi di sussidio

Classe	Ambientali/non ambientali	Metodi di valutazione	Possibili classificazioni
Sussidi diretti	Sussidi ambientali (definizione Eurostat/SEEA: trasferimenti correnti erogati per supportare attività produttive che proteggono l'ambiente o che riducono l'uso di risorse naturali scarse come scopo primario)	Per definizione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
	Altri sussidi (introdotti con finalità non ambientali)	Metodi di valutazione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
			Neutri (SAN)
			Incerti
			Dannosi per l'ambiente (SAD)
Spese fiscali (sussidi indiretti)	Sussidi ambientali	Per definizione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
	Esenzioni, sconti, maggiorazioni fiscali	Metodi di valutazione	Favorevoli all'ambiente (SAF)
			Neutri (SAN)
			Incerti
			Dannosi per l'ambiente (SAF)

Fonte: Elaborazione propria degli autori

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

I sussidi sono suddivisi per diversi settori: agricoltura, energia, trasporti, IVA e altri sussidi. La motivazione per una simile scelta è dettata da classificazioni presenti in numerosi studi internazionali e dall'importanza rivestita dai singoli settori nell'impatto ambientale esercitato. Abbiamo, ad esempio, deciso di dedicare un paragrafo a parte all'aliquota IVA agevolata, spesa fiscale per eccellenza, che per diverse categorie merceologiche esercita un impatto ambientale meritevole di attenzione (Valsecchi et al., 2009; Rapporto Sainteny, 2012).

Infine, accanto ai commenti e alla descrizione degli elementi di valutazione utilizzati per classificare ogni singolo sussidio, vi sono delle raccomandazioni che invitano a tener conto di elementi di riforma che potrebbero incrementare la sostenibilità ambientale di un sussidio (cfr. capitolo 5 Raccomandazioni).

4.2. Agricoltura (con la partecipazione del CREA)

4.2.1. Introduzione

Relativamente al settore agricoltura, il Catalogo dei Sussidi ha potuto contare sulla prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo, agroalimentare e forestale avviata dal CREA Centro Politiche e Bioeconomia[185], la cui valutazione sul potenziale impatto ambientale è stata elaborata dalla DG-SVI del MATTM, tenuto conto delle indicazioni di valutazione preliminare fatta dal CREA.

I sussidi individuati fanno riferimento alle principali categorie di intervento di politica agricola:

- pagamenti diretti derivanti dalla politica agricola comune, ossia aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilizzazione del reddito. In essi rientrano i seguenti regimi: regime di pagamento base, sostegno specifico e accoppiato facoltativo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori;
- interventi finanziati attraverso l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) derivante dalla politica comune, in cui rientrano le OCM vino e OCM ortofrutta. L'OCM è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea, stabilendo i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio per frutta e verdura, vino, olio d'oliva);
- politica di sviluppo rurale anch'essa derivante dalla politica agricola comune, per le quali sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziate attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020[186];
- agevolazioni fiscali previsti a livello nazionale.

[185] In allegato B, è riportato il documento di analisi della metodologia adoperata dal CREA per l'individuazione delle varie voci.
[186] Per la nuova programmazione, considerato che è in corso di attuazione, sono riportati gli importi prestabiliti per le varie misure.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.2.2. Spese fiscali

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'imposta sul valore aggiunto per le attività di agriturismo	SAF	L'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96, che disciplina l'agriturismo, stabilisce che le attività agrituristiche sono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (..) attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Il presupposto dell'agriturismo è la continuazione delle attività agricole in senso ampio mediante l'aggiunta di servizi di ricezione e ospitalità, creando quindi una fonte addizionale di eventuale reddito. Il regime di detrazione forfettizzata costituisce un'agevolazione essenziale a fronte delle spese aggiuntive, d'investimento e correnti, per l'esercizio di attività di ospitalità il cui successo commerciale è necessariamente legato alla qualità del territorio, con l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle attività agricole e stimolare il miglioramento qualitativo della tutela del territorio.	3,80
Totale spese fiscali SAF in agricoltura					3,80
2	1) Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997; art. 1, comma 172, Legge n. 244/2007; art. 2, co. 2, della Legge n. 203/2008; 2) Art. 6-bis, comma 1, e art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997	Riduzione della base imponibile ai fini IRPEF e IRES. 1) Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. n. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009. 2) Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.	SAD	L'estensione del credito d'imposta IRPEF, la riduzione della base imponibile e gli sgravi contributivi alle imprese di pesca vanno a beneficio non solo dell'occupazione della gente di mare ma anche delle imprese stesse, permettendo l'attrazione di personale per l'esercizio di un lavoro usurante e migliorando la competitività delle imprese nazionali di pesca rispetto a quelle estere, che beneficiano spesso di condizioni fiscali più favorevoli. L'eliminazione potrebbe avere ricadute occupazionali, ma dal punto di vista ambientale, potrebbe portare ad una riduzione dello sfruttamento dei bacini ittici. Questi sussidi potrebbero diventare potenzialmente favorevoli all'ambiente (SAF), qualora essi fossero rinnovati/autorizzati annualmente, sulla base del conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale nella gestione dell'attività di pesca (anche il personale di bordo concorre al conseguimento di tali obiettivi).	7,49
Totale spese fiscali SAD in agricoltura					7,49
	Altre spese fiscali, nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale spese fiscali in agricoltura					11,29

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/1N

4.2.3. Sussidi diretti

Nota: P = preventivo; C = consuntivo

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
1	Misura 3 PSR 2014-2020	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	SAF	Generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE.	9,14	P	2016
2	Misura 5 PSR 2014-2020	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione	SAF	La misura interviene soprattutto per l'introduzione di misure di prevenzione che spesso si traducono nella gestione più adeguata delle risorse naturali.	7,02	P	2016
3	Misura 10 PSR 2014-2020	Pagamenti agro-climatico-ambientali	SAF	Per definizione.	363,36	P	2016
4	Misura 11 PSR 2014-2020	Agricoltura biologica	SAF	Per definizione.	253,40	P	2016
5	Misura 12 PSR 2014-2020	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	SAF	Per definizione.	14,67	P	2016
6	Misura 13 PSR 2014-2020	Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	SAF	Per definizione.	214,31	P	2016
7	Misura 14 PSR 2014-2020	Benessere animale	SAF	Per definizione.	24,20	P	2016
8	Misura 15 PSR 2014-2020	Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste	SAF	Per definizione.	7,23	P	2016
9	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici	SAF	Sostegno a favore di forme di allevamento principalmente estensive.	40,78	C	2015
10	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose	SAF	Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici).	14,16	C	2015
11	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose	SAF	Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici).	11,80	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
12	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Misura premi per il settore olio di oliva, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale. Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	SAF	A favore di olivocoltura in zone con particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale.	12,88	C	2015
13	artt. 43-47 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	SAF	Obbligo di rispettare pratiche benefiche per l'ambiente, ovvero diversificazione delle colture, mantenimento del prato permanente esistente e presenza di aree di interesse ecologico.	1.170,61	C	2015
14	artt. 50-51 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Pagamento per i giovani agricoltori	SAF	Impatto da valutare in virtù della novità della misura (ancora da attuare). Potenzialmente positivo nella misura in cui contribuisce a contrastare l'abbandono attraverso il ricambio generazionale.	39,02	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
15	Commi da 862 a 865 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole; l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefici sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli; quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l'impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	SAF	I trattori e le macchine agricole sono fonte di rilevanti emissioni in atmosfera. Il conto NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto per oltre sessanta branche dell'economia italiana, evidenzia un indicatore di emissioni di gas serra per il settore dell'agricoltura ("Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi") pari a 1.452 tCO_2eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore: esso è circa sette volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO_2eq/milione di euro). Il provvedimento è un sussidio diretto, che va nella direzione di favorire il miglioramento ambientale del parco mezzi e beni strumentali agricoli, riducendo non solo gli effetti sanitari nocivi a carico dei lavoratori ma anche, più in generale, gli impatti ambientali dell'agricoltura.	45,00	P	2016
Totale sussidi diretti SAF in agricoltura					2.227,59		

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
16	Comma 455 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si prevede l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine, le risorse europee del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP).	SAD	Le garanzie pubbliche sui finanziamenti costituiscono una forma di sussidio. L'agevolazione in oggetto è concessa a settori di attività (pesca e acquacoltura) di potenziale impatto ambientale (cfr. e.g. NAMEA-Istat 2016), indipendentemente dal rispetto di requisiti ambientali minimi (e.g. sistemi di gestione ambientale).	d.q.	P	2016
17	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte	SAD	Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili -in particolare- di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO_2 (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH_3), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH_4) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010). Per queste ragioni il sussidio costituisce un SAD. Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nella zootecnia (e.g. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bovina da latte).	75,11	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
18	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte	SAD	Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili -in particolare - di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO_2 (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH_3), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH_4) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010). Per queste ragioni il sussidio costituisce un SAD. Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche ambientali nell'allevamento zootecnico (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnia bufalina da latte).	4,12	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
19	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovina	SAD	Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici, che risultano responsabili -in particolare- di rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO_2 (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera) e di elevate emissioni di ammoniaca (NH_3), in questo caso dovute sia alle emissioni dirette degli allevamenti che quelle derivanti dallo spargimento dei liquami nei campi (ARPA Lombardia, 2008, Ispra 2011). Gli studi sugli effetti ambientali delle emissioni di ammoniaca (NH_4) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario, finendo per provocare effetti di mortalità e morbilità comprovati, ed esternalità monetarie elevate (CAFE 2005; NEEDS 2008; EXIOPOL 2010). Per queste ragioni il sussidio costituisce un SAD. Esso potrebbe essere trasformato in un SAF tramite un meccanismo che subordini la fruizione del beneficio all'adozione di buone pratiche di allevamento (ad es. sistema di gestione ambientale specifico per la zootecnica bovina da carne). Occorre inoltre assicurare che il sussidio favorisca l'adozione di buone pratiche zootecniche per migliorare la qualità della vita degli animali e mitigare la sofferenza e la crudeltà.	66,96	C	2015
Totale sussidi diretti SAD in agricoltura					146,19		
20	Misura 2 PSR 2014-2020	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Incerto	La consulenza è sempre riferita a elementi di natura ambientale, ma anche a criteri di redditività delle imprese agricole.	0,20	P	2016
21	Misura 8 PSR 2014-2020	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Incerto	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. L'analisi dei singoli progetti a livello regionale potrebbe essere utile per garantire la sostenibilità delle pratiche di riforestazione e gestione delle foreste.	202,61	P	2016
22	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane	Incerto	Promuove la valorizzazione delle aree montane marginali, contrasta l'abbandono e il conseguente squilibrio ecologico. D'altro canto, come evidenziato da Schader et al. (2014) se non condizionato ad un allevamento al pascolo, l'incentivo può risultare dannoso per l'ambiente.	9,87	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
23	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: premio per la soia	Incerto	Da una parte, esso incentiva pratiche di avvicendamento colturale (soia-mais). Dall'altra parte però tale approccio favorisce l'inserimento di una coltura unica, senza alcuna condizionalità sulla biodiversità e sulla diversificazione delle colture.	9,87	C	2015
24	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: premio per il riso	Incerto	Potenzialmente positivo perché valorizza la coltura come elemento caratteristico del paesaggio, e contribuisce al mantenimento delle zone umide. D'altra parte l'introduzione di una condizionalità basata sul System of Rice Intensification (SRI) apporterebbe maggiori benefici ambientali (cfr., tra gli altri, Uphoff, 2003).	22,75	C	2015
25	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: premio barbabietola da zucchero	Incerto	Potenzialmente positivo per la valenza ambientale della barbabietola nelle pratiche di rotazione. D'altra parte perà tale approccio favorisce l'inserimento di una coltura unica, senza alcuna condizionalità sulla biodiversità e sulla diversificazione delle colture.	17,21	C	2015
26	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico: premio base olivo	Incerto	Olivocoltura come elemento di valorizzazione di specifici contesti territoriali e del paesaggio rappresentano un SAF. D'altra parte, non vi è alcuna condizionalità sulla tipologia di coltivazione e sul terreno a cui si applica.	44,21	C	2015
27	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico: premio aggiuntivo olio	Incerto	Olivocoltura come elemento di valorizzazione di specifici contesti territoriali e del paesaggio rappresenta un SAF. D'altra parte, non vi è alcuna condizionalità sulla tipologia di coltivazione e sul terreno a cui si applica.	13,31	C	2015
28	artt. 21-26 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Regime di pagamento di base	Incerto	Nella misura in cui è legato al rispetto delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente. Si lascia discezionalità agli Stati Membri sulle eventuali condizionalità ambientali da fissare a livello regionale (art. 23, comma 3, del Reg. (UE) 1307/2013).	2.274,77	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
29	Comma 489 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Si prevede per la massima parte un percorso di riconversione produttiva orientato verso la produzione di energia derivante da biomasse (bioetanolo, biodiesel, energia elettrica e termica).	Incerto	I biocarburanti e la produzione di energia elettrica e termica dalle biomasse presentano vantaggi ambientali rispetto ai combustibili fossili in termini di CO_2 (bilancio nullo del carbonio). In base al D.Lgs. 28/2011, le biomasse, i bioliquidi e il biometano rientrano nel novero delle fonti rinnovabili; concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. I bioliquidi devono, inoltre, rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva 2009/30/CE. La produzione interna dei biocarburanti, piuttosto che all'estero, faciliterebbe il soddisfacimento di tali requisiti. Detto ciò, la letteratura scientifica è spesso critica nei confronti dei biocarburanti (cfr., tra gli altri, WRI, 2008), quindi l'impatto ambientale della misura risulta incerto.	1,00	P	2016
30	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per la zootecnia ovino-caprina	Incerto	Il sostegno è volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, ma ciò avviene a prescindere dal soddisfacimento di requisiti ambientali volti a prevenire o mitigare gli effetti ambientali dannosi degli allevamenti zootecnici. Anche gli allevamenti ovino-caprini risultano responsabili delle rilevanti emissioni in atmosfera di gas metano e protossido di azoto dell'agricoltura (cfr. Ispra 2011 e 2016), due gas serra con GWP rispettivamente 34 volte e 298 volte quello della CO_2 (fonte IPCC, AR5, p. 714, ipotizzando 100 anni di permanenza in atmosfera). Per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca (NH_3), la zootecnia ovino-caprina contribuisce per appena il 2% circa delle emissioni degli allevamenti (Ispra 2011, tab. 3.4). Tuttavia, l'esistenza di buone pratiche quali il c.d. *holistic management* (FAO 2013), rende nel complesso, incerto l'impatto deil sussidio.	15,02	C	2015
31	Misura 4 PSR 2014-2020	Investimenti in immobilizzi materiali	Incerto	Dipende dal singolo investimento - Intervento fortemente diversificato, le azioni da esso contemplato andrebbero appositamente classificate.	685,77	P	2016
32	Misura 6 PSR 2014-2020	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Incerto	Dipende dal singolo investimento - Intervento fortemente diversificato, le azioni da esso contemplato andrebbero appositamente classificate.	112,23	P	2016
33	Organizzazione comune di mercato (Ocm) - Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 32-38)	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: i) Sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori; ii) Programma Frutta nelle Scuole	Incerto	Da valutare caso per caso in relazione ai contenuti stabiliti nei programmi operativi delle singole OP finanziate e dei singoli programmi "Frutta nelle scuole". L'agricoltura biologica è inclusa.	263,20	C	2015

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Ultimo anno disponibile o previsione		
					milioni di euro	anno	
34	Organizzazione comune di mercato (Ocm) - Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 39-54)	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo	Incerto	Dipende dal singolo investimento.	324,61	C	2015
35	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: premio pomodoro da industria	Incerto	Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, indipendentemente da considerazioni ambientali. Dallo studio di *carbon footprint* con approccio di LCA "*Analisi comparativa tra gli impatti ambientali derivanti da agricoltura biologica e convenzionale*", realizzato da LCE (2001), specifico per la coltivazione del pomodoro e del frumento duro, non emerge un chiaro vantaggio delle pratiche di agricoltura biologica rispetto alle pratiche convenzionali. Va notato che tale studio non include nell'analisi le emissioni di ammoniaca associate all'uso di liquami o letame come fertilizzante.	11,29	C	2015
36	art.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni	Sostegno specifico per i seminativi: frumento duro	Incerto	Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi, indipendentemente da considerazioni ambientali. Dallo studio di carbon footprint con approccio di LCA "*Analisi comparativa tra gli impatti ambientali derivanti da agricoltura biologica e convenzionale*", realizzato da LCE (2001), specifico per la coltivazione del pomodoro e del frumento duro, non emerge un chiaro vantaggio delle pratiche di agricoltura biologica rispetto alle pratiche convenzionali. Va notato che tale studio non include nell'analisi le emissioni di ammoniaca associate all'uso di liquami o letame come fertilizzante.	59,88	C	2015
Totale sussidi diretti con effetti incerti in agricoltura					4.067,79		
	Altri sussidi comunitari, nazionali, regionali e comunali				da censire		
Totale sussidi diretti in agricoltura					6.441,57		

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

4.3. Energia

4.3.1. Introduzione

L'individuazione dei sussidi nei settori diversi dall'agricoltura è stata svolta facendo riferimento principalmente alla Nota Integrativa al Bilancio di Stato 2016-2018; nel settore energia, oltre ai sussidi diretti e alle spese fiscali riportate nella Nota, si è proceduto a considerare anche altre fonti, di tipo normativo (e.g. i meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, *Emissions Trading Scheme*). Infatti, in coerenza con le finalità di questo Catalogo, sono stati inclusi nell'analisi anche i meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e di promozione dell'efficienza del tipo *off budget*, gestiti attraverso meccanismi finanziari che gravano sulle bollette elettriche (oneri di sistema).

L'approvazione del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in recepimento della Direttiva comunitaria 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, ha stabilito che per "Energia da Fonti Rinnovabili" (FER) debbano intendersi le seguenti: "*eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.*"

L'Italia ha previsto diversi meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da FER, che saranno analizzati in seguito (cfr. Appendice D.1 e D.2).

Per quanto riguarda l'Efficienza Energetica (EE), la Direttiva Europea 2012/27/UE recepita dal Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112 sancisce il ruolo fondamentale dell'EE come strumento strategico nell'attuale scenario europeo. Anche in questo caso il legislatore ha previsto diversi meccanismi a supporto degli interventi di risparmio energetico (cfr. Appendice D.3).

Entrambi i Decreti hanno la finalità di affrontare sfide quali: 1) ridurre le emissioni globali; 2) garantire la sostenibilità delle fonti energetiche primarie; 3) contrastare i cambiamenti climatici; 4) rilanciare la crescita economica; 5) creare nuovi posti di lavoro; 6) aumentare la competitività delle imprese.

Obiettivi che sono in linea sia con le Raccomandazioni che la comunità internazionale suggerisce all'Italia per sostenere la crescita economica e al contempo il rispetto dei vincoli climatici sottoscritti e previsti all'interno dell'Accordo di Parigi il cui sforzo globale sarà quello di non superare l'aumento di 1,5° C entro il 2030.

Inoltre, sono stati stimati i "mancati introiti" derivanti dall'assegnazione gratuita delle quote di emissione previste dall'*Emission Trading System* (ETS). L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio per gli impianti assogettati all'ETS, in quanto regolata da norme di tipo transitorio, in relazione ai più recenti obblighi internazionali di riduzione delle emissioni (Accordo di Parigi). Non è un caso, infatti che l'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE, intitolato "Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

quote" stabilisca che "al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale."

L'assunzione di base effettuata nel Catalogo è stata di considerare tutte le quote assegnate gratuitamente nel 2015, pari a ca. 86 milioni di tonnellate di CO_2, come una forma di SAD. Dato che i proventi delle aste, e i relativi interessi maturati, sono trasferiti su un approsito conto della tesoreria dello Stato, e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa relativi alle misure per la lotta contro i cambiamenti climatici[187], l'assegnazione gratuita comporta non solo un mancato gettito per lo Stato ma anche difficoltà di copertura dei necessari investimenti di mitigazione e adattamento. Il costo del mancato introito è stato stimato attraverso il prezzo medio dei permessi nello stesso anno, individuato mediante la piattaforma EEX pari nel 2015 a 7,60 €/tCO_2 (è il prezzo medio di aggiudicazione ponderato sul quantitativo di quote messe all'asta nel periodo di riferimento 2015). L'importo corrispondente è pari a ca. 654 milioni di euro[188].

Il calcolo del SAD relativi al c.d. "CIP6" per le fonti assimilate si basa sulla proporzione registrata nel 2014 fra il costo di ritiro dell'energia e l'esigenza gettito A3 pari al 46,7%. Nel 2015, il costo di ritiro dell'energia è stato pari a ca. € 663 milioni. La stessa metodologia è stata applicata per il calcolo dei SAF relativi alle FER diverse dal fotovoltaico.

Infine, abbiamo voluto includere il calcolo di un sussidio derivante dal differente trattamento fiscale della benzina e del gasolio. In Italia, l'accisa applicata per il gasolio per autotrazione è notevolmente inferiore rispetto a quella della benzina:

- ad un primo confronto, a parità di volume, nel 2015 si riscontra una differenza del 15% (617,4 euro/1000 litri per il gasolio, contro 728,4 euro/1000 litri per la benzina);
- ad un secondo confronto, più corretto in quanto basato sul contenuto energetico dei carburanti, l'accisa sul gasolio è del 23% inferiore a quella della benzina (17,30 euro/GJ per il gasolio, 22,35 euro/GJ per la benzina);
- tutto questo senza conteggiare l'ulteriore sconto sul gasolio riconosciuto agli autotrasportatori, già analizzato e conteggiato nel presente Catalogo.

Sotto il profilo ambientale, una differenza di imposizione così cospicua comporta notevoli distorsioni, andando a incentivare l'utilizzo di un carburante, con relative tecnologie veicolari, rispetto al quale la

[187] Cfr. art. 6 del DLgs 13 marzo 2013 n. 30, "*Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*".

[188] Tale stima si rifà al Catalogo dei Sussidi Dannosi all'Ambiente pubblicato dall'Agenzia Ambientale Tedesca nel report "Technical Brochure - Environmentally Harmful Subsidies in Germany, updated edition 2014".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

normativa comunitaria sui limiti alle emissioni (standard euro) ha storicamente richiesto limiti più elevati rispetto a quelli per i veicoli a benzina. Nonostante il processo di convergenza in atto fra gli standard di emissione per i veicoli a gasolio rispetto a quelli a benzina, lo standard più avanzato (euro 6) richiede un limite per gli NO_x di 80 mg/vkm contro i 60 mg/vkm per i veicoli a benzina.

Il Manuale comunitario sui costi esterni dei trasporti, che costituisce un riferimento standard per le tecniche di valutazione delle politiche pubbliche e dei progetti riguardanti i trasporti e i prodotti energetici da essi utilizzati, evidenzia costi esterni marginali (cent euro/vkm) per le emissioni inquinanti in atmosfera generalmente più elevati per i veicoli a gasolio rispetto a quelli a benzina, per le due principali classi di veicoli stradali in cui vi è competizione fra benzina e gasolio (auto e veicoli commerciali leggeri)[189].

Più recentemente, lo studio di Parry et al. (2014), che effettua una valutazione dei costi esterni assoluti associati ai principali combustibili e carburanti utilizzando una metodologia omogenea per gli Stati del globo, conferma nel caso dell'Italia una forte differenza fra i costi esterni della benzina e quelli del gasolio: mentre i primi sono stimati pari allo 0,4% del PIL italiano nell'anno di riferimento 2010 (circa € 6 miliardi), i secondi ammontano all'1% (circa € 15 miliardi)[190].

D'altronde, anche la proposta di Direttiva sulla tassazione dell'energia del 2011[191], partendo dal riconoscimento delle distorsioni di vario genere (concorrenziali, tecnologiche, ambientali, etc.) indotte dalla forte differenziazione dei regimi di accisa adottati dagli Stati membri, ha proposto un'armonizzazione del regime comunitario di accise minime basata sul duplice criterio di tassazione delle diverse tipologie di carburanti in relazione sia al loro contenuto energetico, che al loro contenuto carbonico (rispettivamente 9,6 euro/GJ e 20 euro/tonn. CO_2).

Ai fini del Catalogo, il differenziale di accisa del gasolio e quella sulla benzina costituisce una forma di sussidio dannoso per l'ambiente (SAD). Abbiamo così stimato il gettito fiscale perduto dallo Stato in conseguenza della minor accisa del gasolio rispetto alla benzina (una forma implicita di "spesa fiscale"), a parità di contenuto energetico, prendendo come riferimento i livelli medi annui di accisa (circa 5 euro/GJ di differenza a favore del gasolio nel 2015) e i consumi di gasolio e benzina in Italia nel

[189] Cfr. tabelle 17 e 18 di EEA, Ricardo, "Update of the Handbook on External Costs of Transport", 2014, per riporta i costi esterni marginali (cent euro/vkm) di auto e veicoli commerciali leggeri distintamente per le diverse categorie di motorizzazione (standard Euro) e per i diversi tipi di ambito/ciclo di guida che contraddistinguono il trasporto stradale (urbano, peri-urbano, rurale e autostradale).

[190] Le tipologie di esternalità incluse nel calcolo di Parry et al. (2014) sono quelle associate alle emissioni di gas serra, all'inquinamento atmosferico, al rumore, agli incidenti e alla congestione. Nel caso del gasolio, sono incluse anche le esternalità dovute ai costi di usura del manto stradale non già pagati (e, quindi, "internalizzati") dalle tipologie veicolari, in quanto lo studio citato assume che questa categoria di esternalità, che contraddistingue tutti i veicoli che non paghino un pedaggio stradale, vada attribuita esclusivamente ai veicoli a gasolio e non anche a quelli a benzina (l'usura sarebbe dovuta principalmente ai veicoli pesanti).

[191] Commission's proposal for a new Energy Tax Directive (ETD, COM(2011)169).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

medesimo anno[192]: ferma restando l'ipotesi di invarianza dei consumi, il gettito complessivo dell'accisa sul gasolio senza conteggiare i rimborsi sul gasolio riconosciuti agli autotrasportatori (attualmente 214,2 euro/1000 litri) salirebbe da 17 a circa 22 miliardi di euro nel 2015, con un gettito perduto che sfiorerebbe i 5 miliardi (4969 milioni).

In coerenza con la metodologia adottata, si è proceduto alla quantificazione dei sussidi esaminati, alla loro identificazione come Sussidio Ambientalmente Dannoso (SAD) o Sussidio Ambientalmente Favorevole (SAF) e alla loro classificazione come Sussidi Diretti (SD) o Spese Fiscali (SF).

[192] Nel 2015 sono stati venduti in Italia 7,822 milioni di tonn. di benzina e 23,249 milioni di tonnellate di gasolio (fonte: MISE, 2016).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.3.2. Spese fiscali

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Art. 21-bis, TUA, come modificato dall'art. 1, comma 634, della legge 147/2013	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili.	SAD	Le emulsioni di prodotti petroliferi in acqua permettono di contenere le temperature di combustione e di ridurre le emissioni di NOx e di particolato. La letteratura disponibile sui benefici ambientali delle emulsioni è scarsa ed evidenzia riduzioni delle emissioni di NOx e particolato dell'ordine del 20-30% (fonte: Yahaya Khan e altri, 2014). Le emulsioni in acqua comportano comunque l'impiego di olio combustibile e gasolio, ai quali sono associati elevate emissioni di gas serra. La definizione di "combustibili alternativi" della direttiva 94/2014 (LNG, GPL, idrogeno, elettricità e altri) non include le emulsioni in acqua. L'agevolazione delle emulsioni potrebbe quindi andare a scapito dei carburanti alternativi rientranti nella nuova direttiva, ai quali sono generalmente associate riduzioni comparativamente maggiori delle emissioni inquinanti e a effetto serra.	2,20
2	Art. 52, comma 3, lett. c), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie.	SAD	L'esenzione dall'accisa disincentiva il consumo razionale ed efficiente di energia elettrica, la cui produzione dipende ancora in buona parte da fonti fossili, con relativi impatti ambientali e sanitari. Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra 2016, E-PRTR 2016). 'È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e -in misura minore- il gas naturale. Principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014).	64,52
3	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano - Esenzione dall'accisa.	SAD	L'esenzione dall'accisa disincentiva il consumo razionale ed efficiente di energia elettrica, la cui produzione dipende ancora in buona parte da fonti fossili, con relativi impatti ambientali e sanitari. Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici. 'È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e -seppur con danni ambientali e sanitari inferiori- il gas naturale. Principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014).	7,70
4	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile.	SAD	L'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e 150 kWh di consumo mensile incentiva il consumo di energia elettrica, la cui produzione dipende ancora in buona parte da fonti fossili, alle quali sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra 2016, E-PRTR 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e -in misura minore- il gas naturale. Fonti: ExternE, 2005; Cases - *Cost Assessment of Sustainable Energy Systems*, 2008; Ecofys, 2014. L'esenzione in esame va nella direzione opposta a quella necessaria per ridurre le emissioni e ottemperare a importanti impegni ambientali internazionali dell'Italia.	634,08

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.	SAD	Agli oli lubrificanti ricavati da oli minerali sono generalmente associati elevati impatti ambientali dello smaltimento e dell'emissione accidentale nell'ambiente. Non risultano evidenze di riduzione degli impatti ambientali associate all'impiego di oli lubrificanti nei settori produttivi citati.	1,00
6	Tabella A, punto 2, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata diporto e per i voli didattici.	SAD	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea incentiva l'utilizzo dei carburanti di origine petrolifera (carboturbo o kerosene). La letteratura sugli impatti ambientali e/o sui costi esterni del trasporto aereo evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi impiegati dal trasporto aereo, con relativi danni ambientali e sanitari. Fonti: CE Delft 2003 e 2008; Ricardo - AEA, 2014.	1.551,09
7	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come: 1) Carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto. 2) Carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti.	SAD	L'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione marittime nelle acque interne incentiva l'utilizzo di carburanti di origine fossile. La letteratura sugli impatti e/o sui costi esterni ambientali del trasporto marittimo e fluviale evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici associati all'uso dei carburanti petroliferi (particolarmente elevati per il bunker fuel ad alto tenore di zolfo), seppur con danni ambientali e sanitari associati alle rotte marittime generalmente inferiori, per la maggior parte delle categorie di navi, rispetto a quelli generati dalle forme equivalenti di trasporto stradale. Fonti: CAFE (2005b); Methodex (2007); Maffii e altri (2007); IMPACT (2008); NEEDS (2008), Ricardo - AEA (2014).	456,90
8	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	SAD	L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, meno impattante sotto il profilo ambientale. La letteratura sui costi esterni del trasporto ferroviario evidenzia rilevanti emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio, e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica. Si veda ad esempio la tab. 21 di Ricardo - AEA, 2014.	11,15
9	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.	SAD	Anche se in questo caso i carburanti sono utilizzati per gestire un'emergenza idro-meteorologica, l'esenzione dall'accisa è in contrasto con un'equa applicazione del principio chi inquina paga a carburanti di origine fossile.	0,50
10	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.	SAD	Anche se in questo caso i carburanti sono utilizzati per attività finalizzate al ripristino ambientale (riutilizzo agricolo di terreni bonificati), l'esenzione dall'accisa è in contrasto con un'equa applicazione del principio chi inquina paga a carburanti di origine fossile.	0,50
11	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina.	SAD	La riduzione dell'accisa in questo caso crea una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga" a carburanti di origine fossile.	0,50

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
12	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi.	SAD	La riduzione dell'accisa sul gas naturale in questo caso crea una disparità nell'applicazione del principio chi inquina paga a un combustibile fossile.	0,27
13	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione.	SAD	La gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO_2 (fonte: Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda invece la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Il syngas prodotto dalla gassificazione delle biomasse presenta invece un bilancio completamente neutrale delle emissioni di CO_2 (MATTM, 2012).	0,50
14	Tabella A, punto 12, TUA, D.P.C.M. 20.2.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 577, della legge 147/2013, art 1, comma 242, legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)	Riduzione dell'aliquota normale dell'accisa sui carburanti per i Taxi. Il D.P.C.M. 20.2.2014 ha stabilito il taglio delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Ulteriore riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta in argomento ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015).	SAD	La riduzione dell'accisa sui carburanti per i taxi riguarda le benzine, il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di carburanti basati su fonti fossili a prescindere dalle specificità delle prestazioni ambientali di tali carburanti, finendo per incentivare l'utilizzo dell'auto a noleggio con conducente (taxi), in alternativa al trasporto pubblico collettivo. La letteratura sugli impatti ambientali e/o sui costi esterni del trasporto stradale evidenzia maggiori costi esterni ambientali dell'utilizzo dell'auto rispetto ai mezzi pubblici (su strada o rotaia). Fonti: IMPACT (2008); Ricardo - AEA (2014).	25,30
15	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze.	SAD	La riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze riguarda tutti i carburanti utilizzati (le benzine, il gasolio, il GPL e il metano per autotrazione), a prescindere dalle loro prestazioni ambientali, favorendo il loro consumo e introducendo un'eccezione al principio chi inquina paga. Questo pone un problema di equità, che potrebbe essere superato trasformando il sussidio ambientalmente dannoso in un sussidio favorevole all'ambiente, semplicemente limitando l'agevolazione all'uso di carburanti alternativi ai sensi della Direttiva 94/2014 (elettricità, GPL, metano, GNL e idrogeno).	2,90
16	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.	SAD	L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio chi inquina paga. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici ottenuti da biomasse o altre fonti rinnovabili.	0,50

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
17	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali, al 10% dell'aliquota normale sul GPL	SAD	La riduzione dell'accisa sul GPL per uso industriale favorisce l'utilizzo del GPL, combustibile più pulito del carbone o dell'olio combustibile (fonte: Atlantic Consulting, 2009), ma con emissioni in atmosfera maggiori rispetto al gas naturale (in particolare per le emissioni di CO_2 nel ciclo di vita - cosiddetto *carbon footprint*, fonte Eucar, JRC, Concawe 2007). Negli impianti industriali scollegati dalla rete gas, l'agevolazione del GPL non favorisce la diffusione del biogas (bilancio nullo delle emissioni di CO_2), del GNC (Gas Naturale Compresso) e del GNL (Gas naturale liquefatto), combustibili più puliti del GPL.	11,66
18	5 Tabella A, punto 16, TUA	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi.	SAD	L'impiego di prodotti energetici negli altiforni per scopi produttivi comporta elevati consumi ed emissioni in atmosfera. La statistica Istat sulle emissioni in atmosfera dei settori produttivi dell'economia nazionale (NAMEA), che contiene anche gli indicatori di intensità di emissione in rapporto al valore aggiunto di settore, per i due settori principali che utilizzano gli altiforni, C23- fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e C24 - Attività metallurgiche (C24), riporta rispettivamente 3036 tCO_2eq e 1647 tCO_2eq (sei tipi di gas serra) per milione di euro di valore aggiunto, contro un dato medio di 437 t/milione di euro riferito all'intero comparto della manifattura (benchmark di 1° livello), di 715 tCO_2eq/milione di euro per l'intera industria (benchmark di 2° livello) e di 244 tCO_2eq/milione di euro per l'intera economia nazionale (benchmark di 3° livello). Questo significa che l'esenzione fiscale in oggetto, le cui motivazioni vanno individuate nella competitività di prodotto, produce l'effetto ambientale perverso di favorire un maggior uso di combustibili fossili negli altiforni, anche in alternativa a bio-combustibili, creando una forte disparità nell'applicazione del principio chi inquina paga.	1,00
19	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali.	SAD	L'esenzione favorisce l'utilizzo di combustibili e carburanti di origine fossile, anche in alternativa a bio-combustibili e carburanti alternativi (GPL, metano, GNL), e crea una disparità nell'applicazione del principio chi inquina paga.	24,90
20	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art.1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, del D.L. n.194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010; art. 34 co. 1-3 L. 183/2011	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante. La deduzione prevede le seguenti soglie percentuali di deducibilità sull'ammontare dei Ricavi Lordi, con un tetto massimo: • 1,1 % dei ricavi fino a € 1.032.000 • 0,6 % dei ricavi oltre € 1.032.000 fino a € 2.064.000 • 0,4 % dei ricavi oltre € 2.064.000	SAD	La deduzione forfettaria in diminuzione del reddito fiscale degli esercenti impianti distribuzione carburanti favorisce la categoria degli esercenti. L'agevolazione riduce la naturale spinta ad aumentare, a fronte degli incrementi dei costi, le entrate degli esercenti andando ad aumentare la componente di prezzo finale al consumo associata alla distribuzione dei carburanti. Il sussidio, pertanto, ha un effetto distorsivo sui prezzi dei carburanti, favorendo il loro maggior consumo e gli effetti ambientali negativi.	51,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
21	DPR 277/2000; Art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 26/2007, e disposizioni collegate; 2) Art. 61 comma 4, D.L. 24-1-2012 n. 1	Rimborso del maggior onere derivante dall'aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci e altre categorie di trasporto passeggeri, a partire dal 2000 e per i provvedimenti successivi di aumento dell'accisa. La legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all'art.1, comma 645, ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Con ciò assorbendo la precedente esclusione introdotta dall'art.1, comma 233, della legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.	SAD	L'attuale livello di rimborso degli aumenti dell'accisa sul gasolio, equivale a uno sconto del 34,7% sull'accisa normale, permettendo una riduzione del 17,2% sul prezzo finale al consumo del gasolio usato dall'autotrasporto. L'agevolazione riduce il livello di stimolo a un consumo efficiente del gasolio, carburante al quale sono associate emissioni in atmosfera che, seppur in riduzione nell'ultimo decennio, comportano esternalità non trascurabili. Fonti: IMPACT (2008); Ricardo - AEA (2014). La restrizione dell'ambito di applicazione del beneficio ai veicoli meno obsoleti e, quindi, anche meno dannosi sotto il profilo ambientale, introdotta con le leggi di stabilità 2015 e 2016, va nella giusta direzione di ridurre un sussidio ambientalmente dannoso. N.B. alla presente voce di sussidio sono decurtati 160 milioni di euro come previsto dai commi 645 e 646 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 o Legge di Stabilità 2016.	1.295,80
22	Art. 4 della legge 418 del 2001 e Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione del 40% dell'aliquota normale di accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali (0,012498 euro per metro cubo in base all'Allegato 1 al TUA), termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.	SAD	Non sussistono evidenze di minori emissioni o altri effetti ambientali negativi associate all'utilizzo intensivo del gas naturale per usi industriali, rispetto a un utilizzo meno intensivo. L'agevolazione riduce lo stimolo all'efficienza energetica ed emissiva basato sul meccanismo di prezzo proprio nell'ambito dei soggetti che registrano i maggiori consumi in valore assoluto. Essa pone un grosso problema di equità nell'applicazione del principio chi inquina paga.	58,11

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
23	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22% di quella normale per il gasolio e al 49% di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.	SAD	L'agevolazione prevista per gasolio e benzina incentiva l'utilizzo del gasolio e della benzina nei lavori agricoli e assimilati, a discapito di carburanti alternativi meno impattanti e prodotti localmente (biogas, oli vegetali e altri). La letteratura e i data-base sulle emissioni da combustione nel settore agricolo evidenziano rilevanti emissioni in agricoltura (cfr. ad es. il capitolo 5 di Ispra 2016). Il conto NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti) con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana, fornisce i dati sulle emissioni dell'agricoltura e relativi indicatori. Fra questi, si prenda ad esempio l'indicatore che rapporta le emissioni di gas serra al valore aggiunto del settore "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" (agricoltura in senso stretto), pari a 1.452 tCO_2eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore (anno 2013), che è circa sei volte superiore al livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO_2eq/milione di euro). Anche l'intero comparto che comprende, oltre all'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, presenta un valore dell'indicatore di gas serra molto elevato, pari a 1.361 tCO_2eq/milione di euro. La valutazione dei costi esterni associati alle emissioni nel settore agricolo e negli altri settori dell'economia italiana, realizzata a partire dai dati sulle emissioni della NAMEA, effettuata da Molocchi e Aspromonte (2013a), evidenzia costi esterni dei gas serra emessi dal settore agricolo che superano il miliardo di euro. Costi esterni dei gas serra emessi dal settore agricolo che superano il miliardo di euro. La riduzione dell'aliquota di accisa per gasolio e benzina disincentiva un uso più efficiente di tali carburanti; determina quindi uno stimolo economico nella direzione opposta a quella necessaria sotto il profilo ambientale (SAD). L'unico carburante fra quelli citati che merita l'agevolazione, sono gli oli vegetali, in quanto il bilancio netto della combustione dei prodotti energetici ottenuti da biomasse di CO_2 è nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio).	830,43
24	Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 e art.2, comma 12 della legge n. 203/08; art. 1, comma 242, legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo. Riduzione delle quote percentuali di fruizione del credito d'imposta in argomento ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015).	SAD (agevolazioni gasolio); SAF (agevolazioni GPL)	Nelle aree svantaggiate scollegate dalla rete gas, considerati i costi di compressione del biogas e la complessità tecnica del GNL per usi civili, il GPL costituisce il combustibile per riscaldamento domestico più praticabile e pulito, con emissioni di particolato e di NOx notevolmente inferiori rispetto alle biomasse (legna e pellets) e inferiori rispetti a combustibili convenzionali per riscaldamento (kerosene, olio combustibile, carbone e altri), fonte ENEA, 2015. Mentre l'agevolazione del gasolio favorisce l'utilizzo di un combustibile fossile con elevate emissioni in atmosfera (SAD), l'agevolazione del GPL è giustificata dal fatto che esso costituisce allo stato attuale la scelta meno impattante sotto il profilo ambientale (SAF).	219,40

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
25	Tabella A, punto 11, TUA	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Aliquote ridotte per: - Gas naturale; gas di petrolio liquefatti; gasolio; olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali; carbone, lignite e coke (codici NC 2701,2702 e 2704). - Autoproduzione di energia elettrica. - Produzione combinata di energia elettrica e calore.	SAD	Alla produzione di energia elettrica da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici. È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, la lignite, l'olio combustibile, il gasolio e -seppur con danni ambientali e sanitari inferiori- anche utilizzando il GPL e il gas naturale. Principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014). Gli impianti di cogenerazione consentono una maggior efficienza termica nell'uso dei combustibili fossili, ma producono comunque rilevanti emissioni di CO_2 e di altri inquinanti: le agevolazioni fiscali producono un effetto competitivo "a forbice" che va a scapito non solo degli impianti termoelettrici meno efficienti ma anche degli impianti a fonti rinnovabili privi di emissioni in atmosfera. La stima dell'entità del sussidio si basa sulle aliquote ridotte riconosciute all'uso dei combustibili fossili per la produzione di elettricità rispetto alle aliquote di riferimento dell'Allegato I del TUA. E' una stima di minima che per il momento non tiene conto delle ulteriori agevolazioni riconosciute all'autoproduzione e alla cogenerazione.	365,60
26	Artt.20- 23 del DLgs 13 marzo 2013 n. 30, "*Attuazione della direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra*", Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, Decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE.	Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito	SAD	L'assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito costituisce una forma di sussidio a beneficio degli impianti assogettati all'ETS, che è dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico e in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle emissioni su scala globale derivanti dall'Accordo di Parigi. L'art. 10 bis, intitolato *"Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote"*, della direttiva 2003/87/CE, stabilisce che *"Al momento dell'approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale"*	654,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
27	Allegato 1, TUA	Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio	SAD	Sotto il profilo ambientale, la differenza di imposizione fra accisa sulla benzina e sul gasolio (circa il 23% a livello di contenuto energetico) comporta notevoli distorsioni, andando a incentivare l'utilizzo di un carburante (il gasolio), con relative tecnologie veicolari, rispetto al quale la normativa comunitaria sui limiti alle emissioni (standard euro) ha storicamente richiesto limiti più elevati rispetto a quelli per i veicoli a benzina. Nonostante il processo di convergenza in atto fra gli standard di emissione per i veicoli a gasolio rispetto a quelli a benzina, lo standard più avanzato (euro 6) richiede un limite per gli NOx di 80 mg/vkm contro i 60 mg/vkm per i veicoli a benzina. Il Manuale comunitario sui costi esterni dei trasporti, che costituisce un riferimento standard per le tecniche di valutazione delle politiche pubbliche e dei progetti riguardanti i trasporti e i prodotti energetici da essi utilizzati, evidenzia costi esterni marginali (cent euro/vkm) per le emissioni inquinanti in atmosfera generalmente più elevati per i veicoli a gasolio rispetto a quelli a benzina, per le due principali classi di veicoli stradali in cui vi è competizione fra benzina e gasolio (auto e veicoli commerciali leggeri). Più recentemente, lo studio di Parry et al. (2014), che effettua una valutazione dei costi esterni assoluti associati ai principali combustibili e carburanti utilizzando una metodologia omogenea per gli Stati del globo, conferma nel caso dell'Italia una forte differenza fra i costi esterni della benzina e quelli del gasolio: mentre i primi sono stimati pari allo 0,4% del PIL italiano nell'anno di riferimento 2010 (circa € 6 miliardi), i secondi ammontano all'1% (circa € 15 miliardi). Ai fini del Catalogo, il differenziale di accisa del gasolio e quella sulla benzina costituisce una forma di sussidio dannoso per l'ambiente (SAD). Abbiamo così stimato il gettito fiscale perduto dallo Stato in conseguenza della minor accisa del gasolio rispetto alla benzina (una forma implicita di "spesa fiscale"), a parità di contenuto energetico, prendendo come riferimento i livelli medi annui di accisa (circa 5 euro/GJ di differenza a favore del gasolio nel 2015) e i consumi di gasolio e benzina in Italia nel medesimo anno[193]: ferma restando l'ipotesi di invarianza dei consumi, il gettito complessivo dell'accisa sul gasolio senza conteggiare i rimborsi sul gasolio riconosciuti agli autotrasportatori (attualmente 214,2 euro/1000 litri) salirebbe da 17 a circa 22 miliardi di euro nel 2015, con un gettito perduto che sfiorerebbe i 5 miliardi (4969 milioni).	4968,97
Totale spese fiscali SAD in energia					11.240,48

[193] Nel 2015 sono stati venduti in Italia 7,822 milioni di tonn. di benzina e 23,249 milioni di tonnellate di gasolio (fonte: MISE, 2016).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
28	Comma 911 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si dispone che l'articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.	SAF	L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, includendo anche i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno generalmente emissioni e impatti ambientali, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti fossili. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli (principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014), con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili (si veda ad es. CASES, 2008a). L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti e ai suoli già urbanizzati.	d.q.
29	Art. 52, comma 3, lett. b), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	SAF	L'agevolazione in esame risponde all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno generalmente impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli, con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas e fotovoltaici (in quest'ultimo caso per i costi esterni della produzione delle celle), che presentano valori di danno non trascurabili, intermedi rispetto agli impianti a combustibili fossili. Principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011a, 2014a), Ecofys (2014).L'agevolazione risponde soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti e ai suoli già urbanizzati.	49,15

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
30	Art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05; D.P.C.M. 20/02/2014 (cfr. Art. 1, 577 della L. n. 147/2013)	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	SAF	La Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei trasporti riconosce come combustibili alternativi il metano (compresso o liquefatto), il GPL, l'idrogeno e l'elettricità. La direttiva è sostenuta da un'ampia evidenza scientifica sui minori impatti ambientali associati a tali carburanti rispetto ai carburanti petroliferi convenzionali. La valutazione d'impatto della proposta di Direttiva, realizzata dagli uffici della Commissione, comprende le analisi dei benefici ambientali associati ai carburanti alternativi promossi dalla direttiva (cfr. Commissione Europea Staff Working Document, 2013). Il credito d'imposta per l'acquisto dei veicoli che utilizzano carburanti alternativi favorisce la riduzione degli impatti ambientali dei trasporti rispetto allo scenario alternativo di prosecuzione dell'uso di gasolio e benzina.	7,00
31	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	SAF	Le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO_2 a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES (2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente.	30,00
32	Tabella A, punto 11, TUA punto su oli vegetali non modificati chimicamente	Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.	SAF	Il bilancio netto di CO_2 associata alla combustione degli oli vegetali non modificati chimicamente, ottenuti da biomasse, è nullo (alle emissioni fanno fronte pari assorbimenti di carbonio). L'esenzione per gli oli vegetali favorisce il loro utilizzo nella generazione di elettricità, in sostituzione di combustibili fossili con rilevanti emissioni di CO_2.	0,50
Totale spese fiscali SAF in energia					86,65
	Altre spese fiscali nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale spese fiscali in energia					11.327,13

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

4.3.3. Sussidi diretti

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Art. 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); paragrafo 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230.	Si prevede che i proventi delle aste (ETS) siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti a imprese così come definiti dal paragrafo 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012") con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso"). Si segnala che il richiamato paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione rientra in un capitolo di disposizioni relative alla misura degli aiuti concedibili a operatori a rischio di carbon leakage, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose.	SAD	In generale, qualsiasi forma di aiuto agli operatori a rischio di delocalizzazione costituisce un sussidio. In questo caso si tratta di aiuti per la prevenzione di delocalizzazioni dovute al prezzo dei permessi di CO_2 dell'ETS, che è uno strumento economico annoverato dall'Istat fra le tasse ambientali (ovvero la cui base imponibile ha un effetto ambientale negativo comprovato). Il sussidio va a ridurre, per determinati operatori, il segnale di costo ambientale delle emissioni voluto dal legislatore europeo. La delocalizzazione industriale è dovuta a molti altri fattori, come il costo del lavoro, che andrebbe ridotti intervenendo sulla fiscalità che grava sul lavoro. Ne consegue che si tratta di un sussidio dannoso per l'ambiente.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
2	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6")	Il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta da fonti assimilate(*), consiste in una forma di remunerazione amministrata dell'energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo di incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. (*)Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da giacimenti minori isolati. Sono, inoltre, inclusi per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri riferiti all'incentivazione della parte non biodegradabile.	SAD	Questo provvedimento premia il kWh prodotto da terzi e ceduto alla rete elettrica nazionale ottenuto da impianti atti a utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo. In particolare la gassificazione è un processo chimico che, attraverso una serie di reazioni (principalmente di decomposizione termochimica e solo in misura limitata di combustione), permette di convertire un combustibile solido ricco di carbonio, quale il carbone, il petrolio, o le biomasse, in un gas combustibile con un potere calorifico inferiore rispetto al combustibile di partenza (syngas o gas di sintesi), composto principalmente da monossido di carbonio e idrogeno e, in misura inferiore, da altri composti, fra cui metano e CO_2 (fonte: Bassano, 2012). La previsione di un sistema di depurazione a valle del processo di gassificazione mira a togliere elementi problematici per la successiva fase di combustione, quali ad esempio lo zolfo, il cloro e il potassio, permettendo di produrre un gas molto pulito. Sotto il profilo ambientale, la riduzione dell'inquinamento atmosferico è il principale beneficio della gassificazione dei combustibili fossili. Per quanto riguarda invece la riduzione delle emissioni di gas serra, il bilancio netto del ciclo di vita (incluse le fasi di gassificazione e di combustione) per lo stesso combustibile di partenza sembra essere fortemente negativo (maggiori emissioni comprese fra il 36% e l'82% nel caso del carbone, cfr. Yang e Jackson, 2013). Inoltre alla produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione) da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra 2016, E-PRTR 2016). La letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il carbone, l'olio combustibile e -in misura minore- il gas naturale è vasta. Fonti: ExternE, 2005; Cases - Cost Assessment of Sustainable Energy Systems, 2008; Ecofys, 2014. L'esenzione in esame va nella direzione opposta a quella necessaria per ridurre le emissioni e ottemperare a importanti impegni ambientali internazionali dell'Italia. Abbiamo escluso, per mancanza di dati disaggregati, la quota di produzione di energia prodotta tramite rifiuti. Ci riserviamo di approfondirlo nelle prossime versioni del Catalogo e includerlo fra i SAD.	310,00 (ultimo dato disponibile 2015)
Totale sussidi diretti SAD in energia					310,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	Commi da 149 a 151 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Il comma 149 dispone che, per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all'energia prodotta. Il comma 150 dispone tale incentivo è pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).	SAF	In base al D.Lgs. 28/2011, le biomasse, i bioliquidi e il biometano rientrano nel novero delle fonti rinnovabili; concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. I bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva 2009/30/CE. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, di tipo monetario, evidenziano costi esterni del MWh prodotto da fonti rinnovabili quali le biomasse e il biogas generalmente molto inferiori rispetto agli impianti alimentati con combustibili fossili (fonti: ExternE, 2005; CASES, 2008 a; CASES 2008b;- Cost Assessment of Sustainable Energy Systems, 2008; Ecofys, 2014). L'agevolazione è un SAF in quanto permette di contribuire al rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra. La qualità del sussidio potrebbe essere migliorata subordinando l'erogazione dell'incentivo alla certificazione che gli impianti esistenti agevolati comportino minori emissioni inquinanti rispetto alle centrali a ciclo combinato a gas, ovvero la miglior tecnologia di generazione a combustibili fossili (il confronto potrebbe essere fatto su NOx e $PM_{2,5}$, i due inquinanti principali, se non mediante valutazione standardizzata dei costi esterni ambientali utilizzando le metodologie semplificate dell'analisi costi-benefici).In alternativa, per maggior semplicità, il sussidio potrebbe essere vincolato all'uso delle biomasse, bioliquidi e biogas nei soli impianti di cogenerazione e utilizzo del calore.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
4	Art. 12 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	a) Nella definizione di «sistema efficiente di utenza» (SEU), è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario. b) Si è inoltre stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica.	a) incerto b) SAF	a) Il regime di esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e delle componenti tariffarie di distribuzione e trasmissione viene ampliato mediante soppressione del tetto di potenza, a prescindere dalla tipologia di fonte, se rinnovabile o meno. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti fossili, esso non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi nazionali di rinnovabili né mediante gli oneri di sistema dedicati all'incentivazione delle rinnovabili, né direttamente mediante la propria produzione. Qualora l'impianto di autoproduzione utilizzi fonti rinnovabili, esso contribuirebbe direttamente al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Per queste ragioni l'effetto ambientale del sussidio è incerto. b) la tecnologia ORC permette di recuperare e trasformare in elettricità il calore residuo di processo, disponibile anche a bassa temperatura. Esso consente quindi di recuperare un'energia altrimenti dispersa nell'ambiente, permettendo rilevanti risparmi energetici e di costo esterno ambientale della generazione. Il riconoscimento di determinati TEE a questa tecnologia permette la sua diffusione nei processi industriali nazionali, ed è senza dubbio un SAF.	d.q.
5	I) DD.MM. 28/07/2005 e 06/02/2006 (**I CE)** II) D.M. 19/02/2007 (**II CE)** III) D.M. 06/08/2010 (**III CE**) IV) D.M. 05/05/2011 (**IV CE**) V) D.M. 05/07/2012 (**V CE**)	Il Conto Energia è il sistema incentivante dedicato agli impianti solari fotovoltaici consistente originariamente in un premio fisso erogato sulla base dell'energia prodotta. Tale meccanismo è stato modificato con il D.M. 5/luglio/2012 o (V Conto Energia), in virtù del quale l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è invece pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW). Dal 6 luglio 2013 (30 giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro) gli impianti fotovoltaici non possono più accedere a questa forma di incentivazione. Essa continua però a essere riconosciuta a quegli impianti che hanno avuto accesso al meccanismo.	SAF	Il CE risponde alla necessità di promuovere il consumo di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Gli impianti solari fotovoltaici hanno impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I piccoli impianti, con potenza maggiore o uguale a 3 kW installati su suoli già urbanizzati (*prosumer model*) hanno un impatto decisamente ridotto rispetto ai grandi impianti installati a terra sia per il consumo del suolo che da un punto di vista paesaggistico. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonte solare quasi nulli. Per il fotovoltaico i costi esterni della produzione delle celle presentano valori di danno non trascurabili, intermedi però rispetto agli impianti a combustibili fossili. Principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014a), Ecofys (2014).	6.297,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
6	D.M. 23/06/2016	Il D.M. 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" aggiorna i meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico, introdotti dal DM 6 luglio 2012. Viene in particolare incentivata l'energia elettrica prodotta da: 1. Impianti idroelettrici, 2. Impianti geotermoelettrici, 3. Impianti eolici, 4. Impianti alimentati da gas di discarica. 5. Impianti alimentati da gas di depurazione. 6. Impianti alimentati da biogas. 7. Impianti alimentati da bioliquidi. 8. Impianti alimentati da biomasse(*). 9. Impianti solare termodinamici. (*) Per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri sono riferiti solo all'incentivazione della parte biodegradabile.	SAF	I meccanismi incentivanti in esame rispondono all'esigenza di promuovere il consumo di energia elettrica prodotta da FER diverse dal fotovoltaico. Gli impianti in esame hanno generalmente impatti ambientali ed emissioni, in rapporto all'energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. I diversi sistemi di sussidio diretto rispondono soprattutto alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera e ridurre la dipendenza energetica dall'estero; onde evitare un consumo addizionale di suolo e limitare gli effetti di intrusione paesaggistica (localizzazione degli impianti al suolo, in aree agricole o verdi), sarebbe opportuno limitare l'ambito di applicazione del beneficio ai tetti e ai suoli già urbanizzati. I principali studi di valutazione dei costi esterni della generazione di elettricità, che aggregano gli effetti ambientali e sanitari con un'unica unità di misura, evidenziano costi esterni del MWh da fonti rinnovabili quasi nulli, con l'eccezione degli impianti a biomasse, a biogas. Principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014a), Ecofys (2014).	5.761,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
7	D.Lgs n. 102/2014 Decreto Ministeriale 5 settembre 2011 Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, e D.Lgs. 102/2014 e Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)	Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (Cogenerazione e CAR) attraverso il meccanismo dei CB o TEE e con il nuovo Conto Termico 2.0.	SAF	La produzione di energia termica da FER (biomasse, geotermia ecc) sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di CO_2 a bilancio nullo. In particolare l'uso delle biomasse, dei bioliquidi e del biogas negli impianti di cogenerazione e di CAR razionalizzano l'uso di risorse naturali ottimizzando la produzione combinata di energia elettrica e termica. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo sfruttamento dell'energia geotermica (vari casi studio di costi esterni ambientali degli impianti convenzionali a biomasse e di geotermia negli Stati Membri sono riportati in CASES (2008a). Ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulle prestazioni ambientali delle tecnologie a fonti rinnovabili impiegate per la produzione di calore nel teleriscaldamento, l'agevolazione va ascritta fra i sussidi favorevoli all'ambiente. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica essi permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e /o di raffrescamento degli edifici. Inoltre i CB o TEE intendono promuovere l'efficienza energetica sfruttando le opportunità fornite dalle nuove tecnologie per salvaguardare i consumi di energia.	d.q.
Totale sussidi diretti SAF in energia					**12.058,00**
	Altri sussidi comunitari, nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale sussidi diretti in energia					**12.368,00**

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

4.4. Trasporti

4.4.1. Introduzione

Come illustrato dall'EEA, nel suo rapporto *European environment: State and outlook 2015* (SOER 2015)[194], il settore trasporti è un settore a forte pressione ambientale: è responsabile del 25% delle emissioni europee ad effetto serra, contribuisce in modo significativo all'inquinamento atmosferico, rumore e fragmentazione degli habitat[195]. L'introduzione delle norme sulle emissioni Euro e il corrispondente uso di convertitori catalitici hanno ridotto le emissioni totali di CO del settore trasporto di oltre il 70% tra il 2000 e il 2013.

Ciò nonostante, il ricorso ai sussidi diretti o indiretti nel settore trasporti è ampiamente diffuso in UE (EEA, 2015b), sebbene in alcuni casi l'uso di sussidi si tramuta in un incoraggiamento a comportamenti dannosi per l'ambiente, come ad esempio le esenzioni fiscali per i carburanti utilizzati in aviazione e navigazione internazionali, o le sovvenzioni per l'acquisto delle auto aziendali. In generale, va sottolineato che è possibile mitigare gli effetti nocivi di tali sussidi con una migliore integrazione dei parametri ambientali nel loro design.

In Italia, secondo i dati EEA, il settore trasporti è responsabile di oltre il 26% delle emissioni di gas serra al 2014. Nonostante il forte impatto ambientale del settore, la dimensione dei sussidi identifica, tra spese fiscali e sussidi diretti, presenti nell'Allegato alla Legge di Stabilità 2016 non risultano particolarmente elevati se confrontati con le altre sezioni, ammontando complessivamente a 473,6 milioni di euro, sebbene alcune voci non siano state quantificate in questa prima edizione.

La dicotomia tra la rilevanza del settore e la dimensione monetaria dei sussidi va ricercata nell'aver classificato alcune voci concernenti le diverse tipologie di fonti impiegabili come carburanti, seppur relative al settore trasporti, nella sezione del settore energia (cfr. par. 4.3).

[194] EEA (2015a), EEA, 2015a, *SOER 2015 — The European environment — state and outlook 2015*, European Environment Agency (http://www.eea.europa.eu/soer) accessed 19 October 2015.

[195] La frammentazione degli ambienti naturali è considerata una tra le principali minacce di origine antropica alla diversità biologica (cfr., fra i tanti, Wilcove et al., 1986; Wilson, 1993; Dobson et al., 1999; Henle et al., 2004). La distruzione e la trasformazione degli ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l'aumento dell'isolamento, tutte componenti del processo di frammentazione, influenzano, infatti, la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemiche e i processi ecologici. (Battisti C., 2004).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.4.2. Spese fiscali

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Comma 367 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all'80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. I limiti della misura saranno definiti dalle Autorità portuali. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto.	SAD	La riduzione della tassa di ancoraggio, gravante sulle navi, ha lo scopo di sostenere la competitività dei porti nazionali di transhipment rispetto a quelli limitrofi del Mediterraneo, con un importante effetto di attrazione sul porto di navi e imprese di movimentazione portuale. Al sacrificio di bilancio dovuto all'agevolazione fiscale non corrisponde alcun beneficio ambientale tangibile per la collettività del porto, semmai un incremento degli effetti ambientali avversi del trasporto marittimo (cfr. ad es. Maffii e altri, 2007). Allo stato attuale il sussidio rientra nella categoria dei SAD. In futuro, esso potrebbe essere reso compatibile con l'ambiente, neutralizzando gli effetti ambientali avversi dell'incremento dei traffici, qualora l'agevolazione sulla tassa di ancoraggio fosse concessa solo alle navi container dotate di certificazioni ambientali che attestino il superamento di livelli prestabiliti di efficienza energetica o ambientale, nominali o effettivi, ben oltre i limiti attualmente richiesti dalla normativa. Un simile meccanismo, da costruire in Italia anche mutuandolo dall'esperienza di porti esteri, avrebbe l'effetto di attrarre navi container altamente efficienti per lo svolgimento delle operazioni di transhipment.	1,80
2	A) art.4, comma 1 e art 6. comma 1, del D.L. n. 457/97 B) art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta sul reddito persone fisiche e sgravi contributivi - navi registro internazionale. A) Credito d'imposta e sgravi contributivi a favore di imprese armatoriali sul reddito delle persone fisiche del personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale; B) Credito d'imposta sul reddito a favore dei soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari o accessorie o relative alla prestazione principale	SAD	A) Il credito d'imposta IRPEF e gli sgravi contributivi non vanno solo a beneficio del personale imbarcato ma hanno anche la duplice finalità di attrarre personale marittimo e di migliorare la competitività delle navi di bandiera italiana rispetto alle condizioni fiscali più favorevoli offerte da altre bandiere. L'eliminazione potrebbe avere ricadute occupazionali, e rischi di abbandono da parte degli armatori della bandiera Italiana a favore di altre bandiere, di maggior convenienza fiscale. Dal punto di vista ambientale, la letteratura evidenzia rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici del trasporto marittimo. Fonti: CAFE (2005b); Methodex (2007); Maffii e altri (2007); IMPACT (2008); NEEDS (2008), Ricardo - AEA (2014). L'incentivazione dell'attività, unitamente alla mancanza di una condizionalità ambientale nel sussidio, lo rendono un SAD. Il sussidio potrebbe diventare potenzialmente favorevole all'ambiente (SAF), qualora il credito d'imposta fosse rinnovato/autorizzato annualmente, sulla base del conseguimento di obiettivi di miglioramento ambientale nella gestione della nave, ad esempio di riduzione delle emissioni di CO_2 ai sensi del Regolamento CE 757/2015. B) Il credito d'imposta a favore dei soggetti che esercitano attività commerciali a bordo di navi crociera favorisce lo svolgimento di tali attività a bordo piuttosto che a terra, senza tuttavia prevedere requisiti per un'appropriata gestione ambientale a bordo. Considerando che le risultanze della letteratura ambientale sul trasporto marittimo riguardano anche le navi crociera (in particolare per problematiche specifiche, quali la produzione e gestione dei rifiuti, gli scarichi di reflui a mare e l'uso di sostanze tossiche o pericolose a bordo), si ritiene che l'effetto ambientale netto di questo sussidio in assenza di condizionalità ambientali possa risultare dannoso. La fruizione del credito d'imposta potrebbe essere subordinata all'adozione, da parte dell'esercizio che offre il servizio a bordo, di un sistema di gestione ambientale certificato e ciò permetterebbe di mitigarne gli effetti ambientali negativi del sussidio.	180,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	A) Riduzione dell'80% della base imponibile IRPEF e IRES per le navi iscritte nel registro internazionale (il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF). B) Riduzione dell'80% della base imponibile IRPEF e IRES a favore dei soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari o accessorie o relative alla prestazione principale	SAD	A) la riduzione dell'80% della base imponibile a fini IRPEF e IRES ha la finalità di assicurare - alle navi iscritte nel registro italiano internazionale - condizioni concorrenziali con le altre bandiere. Come per la voce precedente, il sussidio incentiva il trasporto marittimo in assenza di condizionalità ambientali; pertanto è da considerarsi un SAD. Il sussidio potrebbe diventare potenzialmente favorevole all'ambiente (SAF), qualora la fruizione ogni anno dell'agevolazione fosse subordinata al fatto che la nave iscritta nel registro internazionale attui un piano di riduzione delle emissioni di CO_2, con riduzioni annuali certificate delle emissioni specifiche, ai sensi del Regolamento CE n.757/2015, o -per le navi non ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento- che la nave sia dotata di un sistema di gestione ambientale certificato. B) la riduzione al 20% della base imponibile a fini IRPEF e IRES a favore dei soggetti che esercitano attività commerciali a bordo di navi crociera, ivi inclusa la commercializzazione delle attività di escursione proposte dall'armatore, favorisce lo svolgimento di attività inquinanti, ed è pertanto un SAD. Perchè il sussidio diventi favorevole per l'ambiente (SAF), la riduzione della base imponibile potrebbe essere autorizzata su base annuale, subordinandola all'adozione da parte dell'esercizio commerciale di un sistema di gestione ambientale certificato.	11,00
4	Artt. da 155 a 161, TUIR	Viene introdotto un particolare regime (c.d. tonnage tax) di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR.	SAD	La tonnage tax è un regime fiscale opzionale, basato sulla determinazione forfetaria del reddito in base al tonnellaggio netto, alternativo al regime fiscale convenzionale per il trasporto marittimo internazionale, che prevede una riduzione dell'80% della base imponibile a fini IRPEF e IRES per le navi iscritte nel registro internazionale. La tonnage tax è stata introdotta in Italia nel 1986 (artt. 155-161 del D.P.R. 917/1986) con la finalità di assicurare condizioni fiscali concorrenziali rispetto a regimi esteri (i paesi che hanno la tonnage tax sono la Germania, Francia, Spagna, Cipro, Grecia, UK, USA e molti altri). Come per il sussidio precedente (cfr. 3), essendo questo un sussidio erogato ad un settore con impatto ambientale rilevante, in assenza di condizionalità ambientali esplicite è valutato come SAD. La tonnage tax potrebbe diventare una forma di agevolazione fiscale favorevole all'ambiente (SAF), qualora la partecipazione al regime di convenienza fiscale fosse subordinata al fatto che l'impresa armatrice dimostri che la nave possiede delle credenziali ambientali (nominali o gestionali), che vanno ben oltre gli obblighi di legge, nell'ambito di un meccanismo di misura e verifica di tali credenziali da istituire a livello nazionale. Ad esempio, un meccanismo simile potrebbe essere costruito a partire dall'indice motoristico delle emissioni di NO_x (NO_x/kWh), già oggi oggetto di misura e certificazione obbligatoria a carico dei motori diesel installati sulle navi (MARPOL, Annex VI e NOx Code), oppure a partire dall'indice delle emissioni specifiche di CO_2 (CO_2/tonn di portata-miglia, impropriamente definito Energy Efficiency Design Index-EEDI) che dal 2013 misura obbligatoriamente le emissioni nominali della nave di nuova costruzione (oltre determinate soglie dimensionali della nave). Per approfondimenti sui principali indici di green shipping si veda: Danish Environmental Protection Agency (2014) e IAPH-WPCI (2015).	9,40
Totale spese fiscali SAD per i trasporti					202,20
	Altre spese fiscali nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale spese fiscali per i trasporti					202,20

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/IN

4.4.3. Sussidi diretti

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Commi 85 e 86 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si prevedono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L'incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.	SAF	L'utilizzo di caravan Euro 5 in sostituzione di Euro 0, 1 e 2 costituisce un miglioramento ambientale significativo in termini di emissioni inquinanti.	5,00
2	Art. 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (riservato EELL > 100.000 ab.), volto a sostenere iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.	SAF	Gli incentivi sono volti alla sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nei posti di lavoro e alla diffusione di forme tradizionali (piedi) e innovative (sharing) di mobilità sostenibile *privata*, diverse dal trasporto pubblico, che comunque consentono di ridurre gli effetti ambientali negativi del trasporto privato convenzionale.	35,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	Commi 645 e 646 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Il comma 645 esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'agevolazione consistente nel credito di imposta relativo alle accise per il gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Il comma 646 destina i maggiori e ulteriori risparmi derivanti dal comma 645 a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada (il 15% dei risparmi) e al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (85% dei risparmi).	SAF	Le due forme di sussidio diretto dal comma 646 vanno a favore dell'ammodernamento del parco mezzi, ed hanno quindi un effetto positivo sotto il profilo ambientale rispetto a quelli esistenti. Gli studi del CE Delft (2008) e di Ricardo - AEA (2014), che forniscono i valori medi delle emissioni specifiche delle categorie veicolari della serie Euro, forniscono anche le stime dei costi esterni delle categorie e, per differenza, i benefici ambientali conseguibili col rinnovo della flotta veicolare alimentata a gasolio. La qualità ambientale di entrambi i sussidi potrebbe essere ulteriormente migliorata focalizzando l'incentivazione sulle tecnologie che utilizzano carburanti alternativi ai sensi della direttiva 94/2014, in corso di recepimento, in quanto le tecnologie che utilizzano i carburanti alternativi più promettenti presentano credenziali ambientali migliorative rispetto ai più moderni veicoli a gasolio disponibili (cfr. MISE-MIT, Documento di consultazione per una Strategia Nazionale sul GNL, giugno 2015).	160,00
Totale sussidi diretti SAF per i trasporti					200,00
4	Commi 593 e 594 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Il comma 594 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si istituisca un fondo la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Al Ministro dell'Economia e delle Finanze spetta il compito di emanare apposito decreto nel quale siano definite le modalità e la ripartizione del fondo tra le Regioni interessate. Nel contempo, il comma 593 abroga (dall'inizio del 2017) il precedente regime, limitato alle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto), che prevedeva un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.	SAD	I contributi per la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa hanno la finalità di mantenere condizioni di competitività dei carburanti nelle aree di confine. nella fattispecie, tali contributi, tuttavia, producono l'effetto di ridurre lo stimolo a un uso razionale dell'energia dei veicoli di trasporto.	-
Totale sussidi diretti SAD per i trasporti					-

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	comma 647 della legge di stabilità 2016	Contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.	Incerto	Sotto il profilo normativo, il sussidio è orientato alla competitività del trasporto e alla riduzione della congestione stradale, mentre è privo di un'esplicita finalità ambientale. Il conseguimento di effetti ambientali positivi dipende quindi dalle prestazioni ambientali dei progetti di trasporto combinato marittimo rispetto al trasporto *door-to-door* "tuttostrada" e dai benefici ambientali indiretti, associati alla riduzione della congestione. La letteratura di analisi delle emissioni del trasporto marittimo comprende contributi approfonditi e autorevoli (cfr. Entec 2002, Entec 2005, IIASA-Entec UK-MET.NO 2007, IMO-MEPC 2009, IMO 2015). Nella realizzazione di confronti emissivi con le modalità di trasporto su strada e rotaia permangono aree di arbitrarietà e incertezza (il confronto in termini di emissioni, senza valutazione dei loro effetti ambientali e sanitari, è poco rappresentativo per fonti di emissioni a notevole distanza da terra; possibilità di scelta arbitraria degli inquinanti e delle tipologie di navi e veicoli utilizzate per il confronto; scelta del tipo di nave, della sua capacità di carico e tasso di riempimento; consumi energetici navali molto variabili a seconda delle condizioni meteo-marine e di carico, con la conseguente necessità di misurarli in condizioni standard, requisito attualmente previsto solo per le navi di nuova costruzione, ecc.). La ricerca comunitaria sui costi esterni dei trasporti, un filone di analisi maggiormente finalizzato alla realizzazione di confronti sistematici fra le modalità e tecnologie di trasporto, è stata poco sviluppata con riferimento al trasporto marittimo. Gli studi disponibili d'interesse nazionale sono pochi e non proprio recenti (cfr. Recordit, 2001; Lombard e Molocchi 2001; Amici della Terra 2008). Quest'ultimo lavoro, realizzato per conto di RAM spa su incarico del Ministro dei Trasporti, ha esaminato i costi esterni ambientali e sociali del combinato marittimo rispetto al tuttostrada in maniera molto dettagliata, facendo riferimento a due tipologie di navi (Ro cargo e Ro pax) impiegate su 5 rotte marittime in alternativa a corridoi terrestri. I risultati complessivi dei casi studio (emissioni di gas serra, inquinamento atmosferico, rumore, incidenti e congestione) hanno evidenziato un rilevante beneficio netto per la collettività, che compensa i danni ambientali e sanitari associati alle maggiori emissioni in atmosfera del trasporto marittimo, confermando in questo modo le previsioni normative per l'erogazione dell'ecobonus in quegli anni. Le normative euro che si sono succedute negli ultimi dieci anni hanno consentito un'ulteriore e progressiva riduzione delle emissioni nocive dell'autotrasporto, fino agli attuali livelli, molto contenuti; nel trasporto marittimo, nonostante le novità normative intervenute (Direttiva 33/2012 e D.Lgs. attuativo n.112/2014), il livello delle emissioni di zolfo, particolato e ossidi di azoto è ancora molto elevato, in particolare nel Mediterraneo che, diversamente dal Baltico e Mare del Nord, non è un'area di controllo delle emissioni ai sensi della normativa Marpol Annex VI. Uno studio più recente, realizzato da D'Appolonia per conto di Confitarma (cfr. D'Appolonia, 2015), ha calcolato sia i costi di mercato che quelli esterni del servizio di trasporto di tre tipologie di navi Ro Ro ad "alta capacità" su tre corridoi tirrenici, evidenziando risultati positivi per il trasporto marittimo, anche sotto il profilo emissivo. Tuttavia, i risultati ottenuti dipendono strettamente dalle ipotesi di carico delle tre tipologie di navi individuate per il confronto (sono stati ipotizzati rispettivamente 250, circa 500 e circa 230 trailer equivalenti, ovvero circa il doppio del carico assunto, nei due casi Ro Ro considerati dallo studio Amici della Terra del 2008 (rispettivamente 141 e 116 trailer).	45,40

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
				Considerata la perdurante incertezza scientifica sui benefici ambientali del trasporto Ro Ro in alternativa al trasporto su strada, che andrebbe risolta con studi più aggiornati condivisi fra le amministrazioni, rimane il fatto che la norma istitutiva del sussidio non prevede una esplicita finalità ambientale; così formulato, esso rischia di generare progetti che potrebbero determinare incrementi delle emissioni di CO_2 (andando nella direzione opposta rispetto agli impegni dell'Italia) e un aumento dei costi esterni sanitari associati alle emissioni inquinanti della catena logistica). Un'opzione per migliorare la qualità ambientale del sussidio consiste nell'agevolare solo i progetti di servizio marittimo con navi che utilizzino combustibili alternativi rientranti nella direttiva 94/2014 (GNL, GNC, idrogeno), caratterizzati da basse emissioni nocive per la salute (cfr. MISE-MIT, Documento di consultazione per una Strategia Nazionale sul GNL, giugno 2015). Un'altra possibilità è di sottoporre il programma di incentivazione a valutazione ambientale strategica, al fine di indirizzare migliorare l'efficienza energetica dei servizi marittimi coinvolti e realizzare i progetti coinvolgendo nodi logistici e portuali lontani da aree densamente popolate, con un effetto di decongestionamento dei porti storici.	
6	comma 648 della legge di stabilità 2016,	Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	Incerto	Vi è un'ampia evidenza scientifica sui costi esterni del trasporto ferroviario, particolarmente elevati per quanto riguarda il rumore; tuttavia, nel confronto con le altre modalità, sia il trasporto ferroviario merci che quello passeggeri mostrano un vantaggio sostanzioso rispetto alle equivalenti modalità stradali (Amici della Terra, 2006; CE Delft 2008, Ricardo-AEA, 2014). L'utilizzo del gasolio per il trasporto ferroviario presenta invece esternalità ambientali paragonabili al trasporto su strada. I benefici ambientali netti del trasporto ferroviario rispetto a quello stradale sono amplificati nei collegamenti con i nodi logistici e portuali, spesso localizzati in aree fortemente urbanizzate e popolate, dove il trasporto su strada genera rilevanti esternalità da incidenti e congestione. Il sussidio è classificato come incerto, anche perchè non è possibile al momento ripartire l'effetto finanziario del sussidio in base alla tipologia di trazione.	20,00
Totale sussidi diretti con effetto incerto per i trasporti					65,40
	Altri sussidi diretti comunitari, nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale sussidi diretti per i trasporti					265,40

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

4.5. Altri sussidi

4.5.1. Introduzione

I sussidi rientranti nella sezione "Altri sussidi" sono quelli non direttamente classificabili nei settori individuati nelle sezioni precedenti (agricoltura, energia e trasporti), ma non deve essere considerata una voce residuale.

In questa sezione sono, infatti, identificate e parzialmente quantificate le voci di sussidio a rilevanza ambientale imputabili a:

- settore edilizia, con riferimento sia al restauro, recupero e ristrutturazione dell'esistente che può essere costituito da immobili pubblici o alberghieri, od uso residenziale, o situati in aree rurale sia ad immobile in quanto merce, sia ad abitazione in senso lato facendo riferimento quindi all'arredamento (elettrodomestici e mobilio), o all'installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo da remoto relativamente a riscaldamento/acqua calda e climatizzazione;
- settore idrico, con riferimento sia alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici per rischio idrogeologico, sia all'applicazione di una tariffa sociale del servizio idrico integrato per gli utenti domestici in condizioni disagiate;
- beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, nonché al settore manifatturiero;
- bonifica da amianto e recupero e prevenzione dei rifiuti;
- sgravi fiscali per l'occupazione di gente di mare ed imprese della pesca.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.5.2. Spese fiscali

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Alla lettera c) è prevista un'aliquota ridotta della TASI per gli immobili in quanto merce ("Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento").	SAD	La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali sostengono le spese per l'illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Tali servizi sono resi indipendentemente dall'utilizzo effettivo degli immobili di nuova costruzione e, anzi, costituiscono un fattore attrattivo per la domanda e favoriscono la vendita o la locazione degli immobili stessi. A sua volta, l'utilizzo effettivo degli immobili permette di calmierare la domanda di nuove costruzioni, evitando gli impatti ambientali a esse correlati (consumo di suolo, consumo di materiali, ecc.). L'agevolazione in oggetto va nella direzione opposta a quella auspicabile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche commerciale.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
2	Commi 98, 99 e 101 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l'estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette Regioni, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179 (alle cui schede si rimanda). Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Per il credito d'imposta è individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (per la copertura finanziaria cfr. comma 108).	SAD	L'agevolazione favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, a prescindere dalle loro prestazioni ambientali. Dato che all'utilizzo dei beni strumentali sono generalmente associati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali (cfr. NAMEA-Istat, 2016), l'attuale formulazione del credito d'imposta costituisce un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il credito d'imposta a uno o più parametri ambientali, in maniera tale da rendere il credito d'imposta compatibile sotto il profilo ambientale. Una proposta in questa direzione riguarda la condizione che l'acquisto di beni strumentali sia destinato a strutture produttive che non comportino un maggior consumo di suolo (inteso come copertura artificiale tale da rendere il suolo impermeabile, in base la definizione di Ispra (Ispra, 2015).	617,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	Art. 60 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Tariffa sociale del servizio idrico integrato - L'AEEGSI, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.	SAD	L'utilizzo della tariffa idrica per la realizzazione di obiettivi sociali comporta una distorsione sotto il profilo ambientale, dato che altera il segnale di scarsità della risorsa associato al suo prezzo e andando nella direzione opposta a un uso razionale dell'acqua. Inoltre, l'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, indipendentemente dal numero di abitanti equivalenti serviti da ciascuna utenza, costituisce un fattore di iniquità ambientale di grande rilevanza (ad es. un'utenza in abitazione con quattro persone riceverebbe un livello di stimolo a risparmiare acqua pari a quattro volte lo stimolo di prezzo di un'utenza che serve una sola persona, favorendo in questo modo notevoli sprechi di risorsa in quest'ultimo caso, oltre al problema della disparità di trattamento economico). Sarebbe più opportuno ricorrere a strumenti alternativi alla leva tariffaria, di sostegno al reddito delle famiglie svantaggiate.	d.q.
4	art. 18 del D.L. n. 91/2014 convertito L n. 116/2014	Credito d'imposta del 15 per cento delle spese sostenute in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO in eccedenza rispetto alla media dei cinque anni precedenti. La divisione 28 comprende, ad esempio: 28.21 - Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento; 28.29.2 -Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.92 - Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 28.96 - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	SAD	L'agevolazione è finalizzata a incrementare la produttività della manifattura, rilanciando gli investimenti in macchinari nuovi nei settori manifatturieri nazionali. Purtroppo, il credito d'imposta è erogato a prescindere dalle prestazioni degli stessi macchinari in termini di efficienza energetica e ambientale, sovrapponendosi agli strumenti incentivanti orientati all'efficienza energetica nell'industria. Dato che i beni strumentali sono destinati a essere utilizzati per molti anni, influenzando a lungo termine la struttura dei consumi energetici dell'industria, l'agevolazione fiscale in oggetto è un SAD in quanto ostacola, invece di favorire, una crescita economica compatibile col conseguimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO_2 sempre più ambiziosi, sottoscritti dall'Italia.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	1) Art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997; art. 1, comma 172, Legge n. 244/2007; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/2008 2) Art. 6-bis, comma 1, della legge 30/1998 del 27.2.1998	Misure a favore del settore Pesca. A) Credito d'imposta sul reddito persone fisiche (art. 4 comma 1); Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo delle imprese di pesca. B) Sgravi contributivi (art. 6 comma 1) a favore delle imprese di pesca. La legge 244/2007 ha esteso tutti i benefici di cui all'art. 4 (credito d'imposta per il personale delle navi iscritte nel registro internazionale + riduzione della base imponibile) e all'art 6 comma 1 (sgravi contributivi) del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. n. 203/2008 ha stabilizzato a regime questi benefici a decorrere dal periodo d'imposta 2009. La legge 30/98 ha esteso tutti i benefici (credito d'imposta, riduzione base imponibile e sgravi contributivi) anche alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.	SAD	L'estensione del credito d'imposta IRPEF, la riduzione della base imponibile e gli sgravi contributivi alle imprese di pesca hanno una chiara motivazione sociale ed economica: vanno a beneficio non solo dell'occupazione della gente di mare ma anche delle imprese stesse, permettendo l'attrazione di personale per l'esercizio di un lavoro usurante e migliorando la competitività delle imprese nazionali di pesca rispetto a quelle estere, che beneficiano spesso di condizioni fiscali più favorevoli. Da un punto di vista ambientale, tuttavia, "i sussidi hanno un impatto negativo, in quanto comportano effetti indesiderati associati alle attività di pesca (emissioni in atmosfera, rischi di depauperamento della risorsa ittica, ecc.)."	83,10
Totale spese fiscali SAD per Altri sussidi					700,10
6	Art. 16-bis, comma 3, TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 48, della L. n. 190 del 2014	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e, contrastare, quindi, il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione ex ante anche sotto il profilo igienico-sanitario.	74,20

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
7	Art. 1, commi 344 - 347 della Legge n. 296/2006 prorogato dall'art. 1, comma 48 della Legge n. 220/2010, art. 11, comma 2, DL 83/2012; art. 14 DL n. 63/2013 convertito dalla Legge n. 90/2013 sostituito dall'art. 1, comma 139, lett.b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 47, lett. a), della L. n. 190 del 2014; Comma 74 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Detrazione del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti.	SAF	Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).	972,10
8	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	Le spese veterinarie sono finalizzate alla cura sanitaria degli animali, con riflessi positivi anche per la salute psicologica e il benessere dei loro padroni (effetti sociali positivi). Sotto il profilo più strettamente ambientale, la promozione dei servizi veterinari comporta benefici igienico-sanitari sia in ambiente esterno che in ambiente interno (indoor). Inoltre, le emissioni ed esternalità ambientali dovute allo svolgimento dei servizi veterinari risultano estremamente contenute. Infatti, il conto NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre sessanta branche dell'economia italiana, per la branca "VMC: pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari" riporta un valore dell'indicatore dei gas serra di appena 5 tCO2eq per milione di euro di valore aggiunto di branca, notevolmente inferiore sia rispetto al livello medio dell'intero comparto dei Servizi (65 tonn/milione di euro) sia rispetto al livello medio dell'intera economia italiana (244 tonn/milione di euro). Si tratta quindi di un SAF. Inoltre, la misura agevola l'emersione del sommerso nel settore.	18,10

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
9	Art. 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto - Si introduce un credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali. L'investimento dovrà essere di importo unitario non inferiore a 20.000 euro. Inoltre, si istituisce un apposito Fondo, presso il MATTM, per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.	SAF	Sia il credito d'imposta che il fondo per gli interventi di bonifica dell'amianto permettono di ridurre l'esposizione all'amianto in contesti ad esposizione prolungata (strutture produttive, edifici pubblici), evitando i rischi sanitari associati all'amianto (per maggiori approfondimenti sui rischi dell'amianto, si veda il Progetto Ambiento dell'Istituto superiore di sanità, http://www.iss.it/amianto/).	6,02
10	Art. 36 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti - Integrazione dei casi in cui i comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali e aree adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risiedenti per lo più all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo), si aggiunge - con l'introducenda lettera e-bis), la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.	SAF	Le agevolazioni di cui alla lettera e-bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (cfr. Fontana e Ascari, 1998; Rabl e altri, 1998; Exiopol, 2009 b). N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.
11	Art. 37 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico - Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose - Impianti di compostaggio aerobico realizzati anche in aree agricole	SAF	L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
12	Art. 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici - Incentivare (riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.	SAF	L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.
Totale spese fiscali SAF per Altri sussidi					1.070,42
13	Art. 1 della Legge n. 449/97; ex art.16, comma 1, del DL 4 giugno 2013, n. 63 come sostituito dall'art. 1, comma 139, lett. d), n. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come modificato dall'art. 1, comma 47, lett. b), della L. n. 190 del 2014; Comma 74 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia e altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997).	SAN	Attualmente la misura non è finalizzata a specifici obiettivi ambientali. Per una valutazione favorevole del sussidio sotto il profilo ambientale (SAF) occorrerebbe introdurre condizionalità ambientali esplicite. Il recupero del patrimonio edilizio esistente e le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) potrebbero avere un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.	3.538,00
Totale spese fiscali SAN per Altri sussidi					3.538,00

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
14	Comma 320 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche.	Incerto	L'art. 3 comma 1 del DM 7 maggio 2015 stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, comprendendo fra gli altri anche gli interventi di incremento dell'efficienza energetica così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia. Tuttavia, andrebbero valutati gli effetti di un aumento della cubatura.	d.q.
15	Art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 modificato dall'art. 7, comma 2-bis, D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/05/2014, n. 80 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 47, lett. b), della L. 190 del 2014	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013	Incerto	Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, evitando quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Tuttavia la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale. Mancano allo stato, dati di dettaglio.	201,50

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
16	Art. 21 DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 164 del 2014	Deduzione Irpef, pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, in favore di chi acquista immobili da dare in locazione.	Incerto	L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili da dare in locazione, favorendo il soddisfacimento della domanda abitativa, indipendentemente da requisiti ambientali sugli immobili (es. immobili di nuova costruzione o immobili esistenti). Qualora si riferisca a nuove abitazioni, si tratta di un SAD in quanto incentiva il consumo di suolo. Qualora riguardi abitazioni esistenti l'impatto è neutrale (SAN). Ai fini di migliorare la compatibilità ambientale del sussidio, si potrebbe restringere la misura agli immobili esistenti (evitando in questo modo il consumo aggiuntivo di suolo) e introdurre un requisito di classe energetica in fase di locazione (favorendo la riqualificazione energetica dell'immobile da parte dell'acquirente), rendendo il sussidio un SAF.	16,10
17	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99; art.2, comma 11, della Legge n. 191/09	Aliquota ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza	Incerto	Le riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni. Inoltre, esse consentono di migliorare le condizioni abitative anche sotto il profilo igienico-sanitario. Tuttavia la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.	1.416,00
18	Comma 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.	Incerto	La detrazione in oggetto agevola l'acquisto di case di nuova costruzione, cedute da imprese costruttrici, a condizione che esse siano di classe energetica A o B, ovvero a consumo quasi zero e bassissimo consumo. Rimane il fatto che il provvedimento ha un effetto negativo sul consumo di suolo. L'agevolazione ha un effetto incerto sotto il profilo ambientale, che richiede ulteriori approfondimenti anche mediante l'utilizzo di tecniche di valutazione basate sull'aggregazione monetaria degli impatti ambientali e sanitari.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
19	Comma 82 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i costi relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile al momento dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).	Incerto	L'agevolazione favorisce il ricorso al leasing immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Essa potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree di nuova urbanizzazione, non soggette a ristrutturazione urbanistica.	d.q.
Totale spese fiscali con effetto incerto per Altri sussidi					1.633,60
	Altre spese fiscali nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale spese fiscali per Altri sussidi					6.942,12

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

4.5.3. Sussidi diretti

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Art. 23 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi: a. Stipula di appositi accordi e contratti di programma b. Incentivi c. Regolamento per gli acquisti d. Definizione dei punteggi e percentuali	SAF	Sussidi diretti volti al recupero dei materiali e alla competitività di prezzo dei prodotti ottenuti con materiali post-consumo. I sussidi permettono di evitare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei materiali prelevati/estratti dall'ambiente, al netto di quelli del recupero e riciclaggio. Esiste in proposito una vasta letteratura sui benefici ambientali dei processi "circolari" a confronto con quelli del ciclo di vita "lineare". La valutazione dei benefici ambientali netti dovrebbe essere verificata	d.q.
2	Art. 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Sistema sperimentale, della durata di 12 mesi, di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare. Creazione e incentivazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Con decreto del MATTM è prevista la determinazione delle forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione, nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.	SAF	L'incentivazione di un meccanismo di recupero degli imballaggi è finalizzata a evitare la loro dispersione nell'ambiente. Essa è a maggior ragione utile all'ambiente, in quanto la disposizione riguarda punti di consumo di birra o acqua minerale con magazzini per gli imballaggi frequentemente localizzati all'aperto, notevolmente esposti al rischio di dispersione a causa del vento e per pratiche gestionali poco attente.	d.q.
3	Art. 45 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati - Promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti.	SAF	Gli incentivi per misure di prevenzione dei rifiuti permettono di evitare la produzione di rifiuti e di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (cfr. Fontana e Ascari, 1998; Rabl e altri, 1998; Exiopol, 2009b).	d.q.
4	Comma 321 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Per consentire al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici si incrementa di € 5 mln annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006). Le risorse sono allocate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 8,1 mln.	SAF	Trasferimenti per la gestione di situazioni emergenziali, spesso associate a fattori di rischio idro-geologico, con finalità di salvaguardia di beni culturali e paesaggistici	8,10

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	Art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Modifiche all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti. Le modifiche al comma 27, recate dal comma 2 in oggetto, consistono nell'eliminazione delle province dal riparto del tributo (la vigente normativa prevede che esso è dovuto alle Regioni e che una quota del 10% spetti alle Province) e del riferimento all'affluenza del solo 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo a un apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. In tal modo, si intende destinare a tali finalità l'intero gettito riscosso.	SAF	Il comma 2 porta a un incremento dei trasferimenti già previsti utilizzando il gettito dell'imposta sulle discariche e impianti di incenerimento, rafforzando il doppio dividendo di tale tassa ambientale: alla maggior convenienza economica del recupero derivante dall'imposta, si aggiungono ora i maggiori trasferimenti diretti alle iniziative finalizzate all'economia circolare. N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE **RILEVANTE**	d.q.
Totale sussidi diretti SAF altro					8,10
6	Art. 61 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato - L'AEEGSI adotta direttive per il non-distacco del servizio per gli utenti morosi, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.	Incerto	La garanzia agli utenti morosi del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura non è un sussidio finché non venga dichiarato lo stato di insolvenza dell'utente: gli utenti morosi rimarrebbero comunque debitori per l'acqua consumata, con l'aggiunta di interessi e oneri di gestione della morosità. In questa fase, l'incremento del debito degli utenti morosi costituisce un ulteriore fattore di stimolo al risparmio di acqua. La fruizione del quantitativo minimo vitale di risorsa idrica anche dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, con trasferimento del debito a carico degli altri utenti, costituisce un sussidio per l'utente beneficiario, che potrebbe favorire un incremento dei suoi consumi (SAD), ma nello stesso tempo costituisce un onere per gli altri utenti, con l'effetto di aumentare lo stimolo all'efficienza nell'uso della risorsa (tassa ambientale). L'effetto ambientale netto di questo sussidio/tassa (sussidio pagato dagli utenti e non dallo Stato) è incerto.	d.q.
Totale sussidi diretti con effetto incerto per altro					d.q.
	Altri sussidi diretti comunitari, nazionali, regionali e comunali				da censire
Totale sussidi diretti per altro					8,10

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

4.6. IVA agevolata

4.6.1. Introduzione

Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4% e al 10%.

L'agevolazione IVA, concessa a determinati beni e servizi per finalità generalmente non ambientali, riduce lo stimolo di prezzo a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi da parte dei consumatori. Questo effetto è tanto più dannoso sotto il profilo ambientale quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all'uso e produzione di determinati beni e servizi. D'altra parte, le agevolazioni IVA così come specificate nel D.P.R. 633/1972 non rappresentano un sussidio dal punto di vista giuridico, ma esercitano un effetto di prezzo sui beni agevolati, rendendoli economicamente meritevoli di attenzione. L'ipotesi è confermata dall'attenzione rivolta a livello internazionale su questa imposta, spesso ostica da riformare in sede parlamentare quando si parla dei beni agevolati.

L'elenco delle agevolazioni IVA esaminate costituisce un sottoinsieme selezionato delle agevolazioni vigenti, volto a individuare quelle più meritevoli di valutazione sotto il profilo ambientale.

Nel riflettere sulle possibilità e opportunità di riformare o eliminare i sussidi impliciti nelle aliquote IVA differenziate, occorrerà tenere conto della Direttiva UE sull'armonizzazione dell'IVA e sulle difficoltà a livello tecnico-politico di modificare l'equilibrio raggiunto in sede comunitaria in seguito a lunghi anni di faticose negoziazioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

4.6.2. Voci IVA agevolata 4%

Nota: Vedi Appendice D per nota metodologica sulla stima dell'effetto finanziario dell'agevolazione IVA.

Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 4%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 16.577,1 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	19) Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicazioni sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili alla lotta biologica	L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso. Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'Ispra e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH_4) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExternE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS 2008; EXIOPOL 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE 2005). Uno studio di valutazione dei costi esterni generati dai settori dell'economia italiana (Molocchi e Aspromonte, 2013a), che per l'ammoniaca ha applicato alle emissioni NAMEA i valori di danno unitario raccomandati per l'Italia da EXIOPOL (2010), ha evidenziato costi per la collettività dovuti alle emissioni di ammoniaca in agricoltura per 6,4 miliardi (su circa 48 miliardi di costi esterni per il complesso dell'economia italiana), risultando il quarto inquinante per gravità d'impatto dopo il PM2,5, la CO_2 e gli NOx. Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria. I fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. art. 2, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 217/2006) costituiscono invece SAF.	a) 447,84 b) 24,62
2	21-bis) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	SAF	Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare ad una diminuzione della pressione ambientale.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 4%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 16.577,1 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	21) Cessione da parte di imprese costruttrici di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione di prima casa per l'acquirente.	SAD	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una "prima abitazione" per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).	d.q.
4	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).	SAD	Le motivazioni di cui sopra valgono anche per i fornitori di servizi nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

4.6.3. Voci IVA agevolata 10%

Nota: Vedi Appendice D per nota metodologica sulla stima dell'effetto finanziario dell'agevolazione IVA.

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01).	SAD	L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione (captazione, distribuzione, fornitura ed eventuale imbottigliamento e trasporto) comporta sprechi della risorsa e impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta quindi un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Il conto NAMEA prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca NAMEA "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali: ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO_2eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO_2eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO_2eq/milione di euro).	880,84

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
6	103) energia elettrica per uso domestico	SAD	Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. a es. Ispra 2016, E-PRTR 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (Fonti: ExternE, 2005; Cases - Cost Assessment of Sustainable Energy Systems, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995). Il conto NAMEA prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione *in rapporto al valore aggiunto settoriale* per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; questa statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della NAMEA "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 4.404 tCO_2eq di gas serra/milione di euro di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 tonn) e diciotto volte superore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tonn/milioni di euro). Alcuni studi (Molocchi e Aspromonte; 2013a e2014) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica. In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.	1.782,16
7	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.	SAD	Come sopra.	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/1N

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
8	104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petroliferi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90 per cento in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.	SAD	L'agevolazione IVA riguarda in questo caso oli minerali greggi e gli oli combustibili quando impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche (produzione di energia elettrica, di calore di processo, di forza motrice, di gas da immettere nelle reti di distribuzione del gas). Sono invece esclusi dall'agevolazione gli usi diretti per riscaldamento. 'È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla combustione degli oli per la produzione di energia elettrica e calore (Fonti: ExternE, 2005; Cases - Cost Assessment of Sustainable Energy Systems, 2008; Ecofys, 2014). Anche i processi di raffinazione e di trasformazione in gas comportano effetti ambientali negativi, che in molti casi non trovano analogo nei processi di trattamento del gas naturale prima della sua immissione in rete. Oltre al problema di equità ambientale, l'agevolazione pone un problema di disparità di trattamento rispetto agli usi per riscaldamento dell'olio combustibile; inoltre essa riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente degli oli: si tratta quindi di un SAD.	d.q.
9	106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.	SAD	Il conto NAMEA prodotta dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo ad oltre sessanta branche dell'economia italiana; questa statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA ai prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e nella pesca in acque interne (cosiddetti usi "off road"). Il settore della NAMEA riguardante l'agricoltura, denominato "Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 1.452 tCO_2eq di gas serra per milione di euro di valore aggiunto del settore, che è superiore al livello medio del comparto di appartenenza "agricoltura, silvicoltura e pesca" (1.361 tCO_2eq/milione di euro) e superore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO_2eq/milione di euro). Per quanto riguarda la pesca, il valore dell'indicatore di branca (508 tCO_2eq/milione di euro) è notevolmente migliore rispetto a quello del comparto di appartenenza ("agricoltura, silvicoltura e pesca" 1.361 tCO_2eq/milione di euro), leggermente migliore rispetto al settore dei servizi di trasporto su strada (648 tCO_2eq/milione di euro), ma è comunque due volte il livello medio dell'indicatore per l'intera economia italiana (244 tCO_2eq/milione di euro). L'agevolazione IVA in esame pone quindi un problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga. Inoltre, pone un problema di disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque marittime e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dei prodotti petroliferi in agricoltura e nella pesca interna: si tratta quindi di un SAD.	233*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/1N

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €)	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
	Voci			
10	110) prodotti fitosanitari.	SAD	L'agevolazione IVA per i prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, e altri) è un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Una disamina degli effetti sanitari e ambientali associati all'uso dei pesticidi, ivi incluso il calcolo dei costi esterni generati dal loro utilizzo è riportata nel *deliverable* di EXIOPOL (2009) e ripresa in forma sintetica nel cap. 6 di EXIOPOL (2010). Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, l'IVA dovrebbe essere ad aliquota ordinaria, invece che ridotta.	191,23
11	113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.	SAD	Per l'utilizzo nei mangimi degli animali di prodotti e additivi di origine chimica-industriale, in concorrenza con prodotti e additivi di origine vegetale o animale, dovrebbe valere il principio di precauzione. Dato che non è chiara la ratio dell'agevolazione, che discrimina i mangimi di origine vegetale o animale, si tratta di un SAD.	25,91
12	127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.	SAD	L'agevolazione riguarda, in sostanza, i consumi di piccola entità e i piccoli quantitativi di gas di origine fossile. Essa fornisce un segnale di prezzo al ribasso, in controtendenza rispetto all'esigenza - comune a tutti i livelli di consumo di combustibili fossili di promuovere un uso più razionale ed efficiente del gas. L'agevolazione contrasta con un'equa applicazione del principio chi inquina paga. Sugli effetti ambientali delle tecnologie e combustibili per il riscaldamento, ivi incluso il gas metano, si veda il progetto ExternE-Pol (2005).	d.q.
13	127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita.	SAD	L'agevolazione, che favorisce la locazione di immobili costruiti per la vendita, mira a favorire l'utilizzo effettivo degli immobili, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale. Tuttavia, la possibilità per le imprese costruttrici di fruire di questa agevolazione, a fronte di difficoltà di vendita degli immobili, permette di ridurre il rischio imprenditoriale e favorisce gli investimenti in nuove costruzioni, con effetti ambientali negativi in termini di urbanizzazione e consumo di suolo. Da	d.q.
14	127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.	SAD	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione non di lusso e di fabbricati da parte delle imprese costruttrici. In questo modo promuove un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni, invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti: dato che le nuove costruzioni possono comportare un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora fosse limitata alle ristrutturazioni di edifici e fabbricati, o a interventi di ristrutturazione urbanistica (es. aree industriali dismesse).	d.q.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)				
N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
15	127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi: a) alla costruzione di case di abitazione (di cui al numero 127-undecies) e b) alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.	a) SAD b) SAF	a) è un SAD per le stesse ragioni esposte per il 127-undecies; b) è un SAF in quanto promuove il recupero degli edifici esistenti, evitando il consumo addizionale di suolo caratteristico dei nuovi progetti edilizi.	d.q.
16	127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.	SAF	I punti c), d) e f) richiamati dalla norma citata riguardano: c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", d) "interventi di ristrutturazione edilizia", f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 'È invece escluso il punto e) riguardante "gli interventi di nuova costruzione". L'agevolazione IVA favorisce la locazione di fabbricati abitativi già costruiti o restaurati/ristrutturati, riducendo i tempi di non utilizzo degli immobili esistenti che, sotto un profilo generale, costituiscono uno spreco ambientale, in quanto il non-utilizzo favorisce l'indirizzamento della domanda immobiliare esistente, ivi inclusa quella di alloggi sociali, verso le nuove costruzioni. Si tratta quindi di un sussidio favorevole all'ambiente.	d.q.

*Dati calcolati sull'anno 2014 e riferiti solo all'agricoltura.

Nota: Vedi Appendice D per nota metodologica sulla stima dell'effetto finanziario dell'agevolazione IVA.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

4.7. Tabella di sintesi

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dei sussidi ad oggi quantificati, ripartiti per spese fiscali e sussidi diretti e per classificazione del sussidio (SAD, SAF, SAN o incerto) per ciascun settore invidividuato.

Si ricorda che in questa prima versione del Catalogo, vi sono voci di sussidio ambientalmente rilevanti identificate ma al momento non quantificate. Vi sono inoltre intere aree di sussidi ancora da identificare, valutare e quantificare, in primis le leggi di spesa comunitarie, nazionali e regionali. Conseguentemente, gli importi riportati sono da considerarsi parziali. L'intenzione è di aggiornare il catalogo annualmente, come richiesto dalla Legge 221/2015, al fine di migliorarlo e completarlo.

Tabella 14: Stima dei sussidi totali annui per settore e tipologia (miliardi di euro)

Tipo di sussidio	SAD	SAF	SAN	Incerto	Totale (ml €)
Agricoltura					
Spese fiscali	7,49	3,80	d.q.	d.q.	11,29
Sussidi diretti	146,19	2.227,59	d.q.	4.067,79	6.441,57
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	153,68	2.231,39	d.q.	4.067,79	6.452,86
Energia					
Spese fiscali	11.240,48	86,65	d.q.	d.q.	11.327,13
Sussidi diretti	310,00	12.058,00	d.q.	d.q.	12.368,00
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	11.550,48	12.144,65	d.q.	d.q.	23.695,13
Trasporto					
Spese fiscali	202,20		d.q.	d.q.	202,20
Sussidi diretti	-	200,00	d.q.	65,40	265,40
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	202,20	200,00	d.q.	65,40	467,60
Altri sussidi					
Spese fiscali	700,10	1.070,42	3.538,00	1.633,60	6.942,12
Sussidi diretti	d.q.	8,10	d.q.	d.q.	8,10
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	700,10	1.078,52	3.538,00	1.633,60	6.950,22
IVA 4%					
Spese fiscali	447,85	24,62	d.q.	d.q	472,47
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	447,85	24,62	d.q.	d.q	472,47
IVA 10%					
Spese fiscali	3.113,14	d.q.	d.q.	d.q	3.113,14
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	3.113,14	d.q.	d.q.	d.q	3.113,14

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tipo di sussidio	SAD	SAF	SAN	Incerto	Totale (ml €)
Totale					
Spese fiscali	15.711,26	1.185,49	3.538,00	1.633,60	22.068,35
Sussidi diretti	456,19	14.493,69	d.q.	4.133,19	19.083,07
Da identificare*	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
Totale (ml €)	16.167,45	15.679,18	3.538,00	5.766,79	41.151,42

* "Da identificare" indica tutti i sussidi al momento non ricompresi in questa prima versione del Catalogo, inclusi quelli derivanti da spese fiscali nazionali, regionali e comunali o da altri sussidi diretti comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

5. Raccomandazioni

5.1. Orientamento generale

L'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività che va inquadrata nell'ambito dei due principali filoni di politiche pubbliche coinvolti dalla definizione di sussidi adottata per il presente rapporto (intesi sia come trasferimenti diretti sia come agevolazioni fiscali):

- **politiche di spesa pubblica**, con relativi processi di *greening* della spesa, sia di tipo corrente (*green public procurement,* spese con finalità di tutela ambientale, incentivi alla produzione, ecc.), che in conto capitale (analisi costi benefici di utilità collettiva a giustificazione dei contributi per il finanziamento delle opere pubbliche, investimento pubblici con finalità ambientali, incentivi diretti agli investimenti produttivi, ecc.). L'analisi dei sussidi lungo questo filone può coprire un'area molto ampia, che in questo primo rapporto è stata necessariamente circoscritta ai sistemi incentivanti (sussidi diretti) più importanti;
- **politica fiscale**, e relativo processo di riforma verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti ambientali nella politica fiscale.

Anche la politica fiscale può richiedere uno sforzo molto ampio di individuazione e disamina dei sussidi (in questo caso intesi come esenzioni o agevolazioni fiscali). In particolare, dato che quando si parla di sussidi non è intuitivo pensare alla politica fiscale, va richiamato lo specifico ruolo coperto dalla riduzione dei sussidi nell'ambito del più ampio processo di riforma della fiscalità in chiave ambientale. Possono essere individuate perlomeno le seguenti aree di intervento, rispetto alle quali l'analisi dei sussidi condotta nel presente Catalogo costituisce la terza e ultima citata:

1) **riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale**, mediante riduzione della pressione fiscale che grava sul fattore produttivo lavoro e contestuale recupero di gettito mediante *nuove* forme di fiscalità ambientale, in applicazione del principio "chi inquina paga" (imposte sull'inquinamento e sulle risorse ambientali), orientate alla tutela e valorizzazione dei principali fattori di sviluppo sostenibile: il capitale naturale (fattore produttivo "naturale", si pensi alla relazione fra qualità del territorio/paesaggio e turismo) e la salute umana (che include quindi il fattore produttivo lavoro);
2) interventi sulla **fiscalità ambientale vigente** in applicazione del principio "chi inquina paga", mediante modifiche dei livelli di riferimento della tassazione ambientale *esistente* (e.g. livelli "normali" delle accise ex Allegato I del TUA) finalizzate ad una coerente ed effettiva copertura dei costi esterni ambientali associati alle attività colpite;
3) **riduzione delle spese fiscali in generale**, intese come esenzioni o agevolazioni rispetto al regime "normale" di ogni forma di tassazione (IRPEF, IRES, IVA, ecc.), concesse a specifiche

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

categorie di beneficiari. Va sottolineato che questo ambito di riforma fiscale, oggetto del presente lavoro insieme ai sussidi diretti, non riguarda solamente le agevolazioni concesse nell'ambito delle imposte ambientali, bensì riguarda tutta la fiscalità. Copre quindi un'area molto ampia, che anche in questo caso ha necessariamente comportato delle esclusioni (cfr. cap. 5.3).

Per quanto riguarda la riforma della fiscalità ambientale e della fiscalità generale (punti 1 e 2 prima citati), il contributo di Lapecorella e Ravazzi Douvan (2014) sintetizza le raccomandazioni per l'Italia espresse dall'OCSE nell'*Environmental Performance Review Italy* (cfr. riquadro 1) e dalle conclusioni dei Semestri Europei (riquadro 2), evidenziando le principali opzioni d'intervento emergenti dal dibattito in corso, sia a livello nazionale sia internazionale.

Riquadro 1 - OCSE Environmental Performance Review of Italy: principali raccomandazioni sui temi della fiscalità ambientale

Policy-making – Ambiente (Cap. 2)

- 5. «Rafforzamento della valutazione economica **ex ante** e **ex post delle politiche ambientali**»

Verso una **crescita verde** (Cap.3):

- *8*. «**Attuare un'ampia riforma fiscale in materia di tassazione ambientale, nel contesto della proposta di riforma del sistema fiscale** volta a*:*

i) eliminare **le norme fiscali speciali** con un impatto negative sull'ambiente ed economicamente inefficienti;

ii) ristrutturare le **imposte sull'energia e le tasse automobilistiche** in modo da riflettere al meglio le esternalità ambientali, comprese le emissioni di gas a effetto serra;

iii) prendere in considerazione la riforma della tassazione ambientale esistente, ovvero introdurre nuove imposte ambientali, per quanto riguarda **l'uso delle risorse e l'inquinamento** (a es. su prelievo di acqua, scarichi di acque reflue, pesticidi, fertilizzanti, materiali d'imballaggio). »

- *9*. «*P*roseguire il **regolare controllo delle agevolazioni ed esenzioni fiscali**, introdurre un meccanismo per rivedere sistematicamente i sussidi diretti e indiretti, già esistenti o di cui si propone l'introduzione, alla luce del loro potenziale impatto ambientale.»

La governance ambientale multilivello della **risorsa idrica** (Cap.4):

- *17*. «Utilizzare in maniera più sistematica gli **strumenti economici (canoni per il prelievo idrico, tasse sull'inquinamento e canoni d'uso)** al fine di fornire sostegno a una gestione efficace e al finanziamento sostenibile delle risorse idriche a livello dei bacini idrografici, anche per quanto riguarda il finanziamento delle misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici. »

Fonte: OCSE (2013), Reviewing Environmental Performance: Italy 2013, OECD Publishing.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Riquadro 2 – Raccomandazioni del semestre europeo

Negli anni 2012-2013-2014 almeno la metà degli Stati membri ha ricevuto, a conclusione del Semestre Europeo, raccomandazioni di indirizzo verso una tassazione ambientale e delle risorse naturali. Queste le principali raccomandazioni per l'Italia:

- 2012 Rac.5: "[…] ulteriori azioni per spostare il carico fiscale dal capitale e dal lavoro verso la proprietà e il consumo così come verso l'ambiente [...]".
- 2013 Rac.5: "trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio; a tal fine, rivedere l'ambito di applicazione delle esenzioni e aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette …[…]"
- 2014: Rac.2: "trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, in particolare sui consumi; garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente; attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015 […]"

Fonte: Raccomandazioni del Semestre Europeo, 2012-2014 (Consiglio dell'Unione Europea 2012, 2013, 2014)

Per quanto riguarda il punto 3 (riduzione delle spese fiscali), può essere utile trarre da questa prima esperienza di Catalogo dei sussidi alcune indicazioni di policy.

L'utilità del Catalogo dei sussidi dannosi o favorevoli dal punto di vista ambientale non è, ovviamente, esaurita dalla semplice attività di catalogazione, anche se essa potrebbe contribuire alle scelte successive riguardanti l'eventuale rimozione dei sussidi, o la loro eventuale conferma.

L'esercizio ha portato ad evidenziare ulteriori dimensioni di utilità pubblica:

- per molti sussidi sono state individuate basi di dati (indicatori Istat, inventari delle emissioni, NAMEA, ecc.) o studi di letteratura che consentono non solo una catalogazione ma anche una quantificazione degli impatti o dei benefici ambientali delle attività sussidiate (grado di merito ambientale del sussidio). In particolare, si sono dimostrati molto utili gli studi di valutazione monetaria degli impatti ambientali (filone di letteratura dei costi esterni). Questo tipo di informazione ambientale, affiancata a quella finanziaria (entità del saldo annuale per lo Stato), permette di supportare le attività di **ottimizzazione benefici-costi** della politica fiscale e di migliorare la valutazione delle priorità d'intervento da parte dell'amministrazione nella lotta all'erosione fiscale. Sotto questo profilo è auspicabile il rafforzamento delle attività di monitoraggio nazionale dei costi esterni ambientali delle attività economiche, mettendo a sistema

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

le competenze dei soggetti esperti ambientali (Ispra, Enea, Istat) con le nuove competenze messe a disposizione dai percorsi professionali di ricerca sui temi dell'economia ambientale;

- l'esercizio di analisi dei singoli sussidi sotto il profilo ambientale si configura come una sorta di "**verifica d'impatto ambientale dei sussidi**" (valutazione *ex post*), che in molti casi permette di formulare raccomandazioni su come migliorare la compatibilità ambientale del sussidio. Sono molti i sussidi giudicati "neutrali" (SAN), o "incerti" (con effetti ambientali divergenti), ed anche alcuni SAD non particolarmente gravi che potrebbero diventare sussidi favorevoli per l'ambiente (SAF) mediante l'introduzione di requisiti ambientali, più o meno semplici da attuare (requisiti che, viste le poste finanziarie in gioco, meritano successivi approfondimenti in chiave attuativa). In questi casi, l'amministrazione fiscale può considerare non solo l'ipotesi di rimuovere il sussidio dannoso, ma anche l'opzione di una "trasformazione del sussidio", per migliorarne l'efficacia ambientale e l'efficienza economico-sociale per la collettività: visto che lo Stato, per ogni sussidio affronta delle spese o rinuncia ad un gettito, può chiedere che siano perlomeno ridotte le esternalità negative per la collettività o, viceversa, rafforzati i benefici ambientali associati all'attività sussidiata.

5.2. Suggerimenti di policy

Qui di seguito elenchiamo i principali suggerimenti, alla luce dell'analisi svolta e delle considerazioni generali svolte al capitolo precedente.

- L'attività di "verifica d'impatto ambientale dei sussidi", nell'ambito del catalogo condotta in fase *ex post*, potrebbe essere resa obbligatoria anche in fase di predisposizione delle misure fiscali o di spesa (valutazione *ex ante*), intensificando la collaborazione del Ministero dell'Ambiente col Ministero dell'Economia e delle Finanze e con gli altri Ministeri competenti per la predisposizione di tali misure.
- Una delle principali novità del lavoro svolto riguarda l'individuazione e la motivazione di sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) al di fuori dell'ambito convenzionale della fiscalità ambientale, principalmente nell'ambito del regime di IVA agevolata al 4% e al 10%. In particolare, si raccomanda un allineamento all'aliquota "normale" dell'IVA per i beni dove l'agevolazione – riducendo lo stimolo di prezzo a consumi più efficienti di prodotti con effetti ambientali particolarmente dannosi – determina un impatto particolarmente distorsivo. In questa fattispecie rientrano, in particolare, l'agevolazione IVA al 4% per i fertilizzanti azotati (IVA.1) e le agevolazioni IVA al 10% per l'acqua e le acque minerali (IVA.5), per l'energia elettrica per gli usi domestici, di imprese agricole e manifatturiere, nonché per il gas per uso di imprese agricole, estrattive e manifatturiere e per tutti i gas immessi in reti di distribuzione

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

(IVA.6, 7), per il gas metano per uso domestico consumato in piccole quantità (IVA.12), per gli oli minerali e combustibili impiegati in una serie di utilizzi e trasformazioni energetiche, inclusa la produzione di elettricità (IVA.8), per i prodotti petroliferi usati per agricoltura e pesca in acque interne (IVA.9) e, infine, per i prodotti fitosanitari inclusi gli insetticidi ed erbicidi (IVA.10).

- Come anticipato in precedenza, l'applicazione di requisiti ambientali a sussidi giudicati "dannosi" (SAD), "neutrali" (SAN) o "incerti" potrebbe migliorare il loro livello di merito ambientale, favorendo la loro eventuale futura evoluzione in sussidi favorevoli per l'ambiente (SAF). Ad esempio, il "marebonus" (T.SD.5), sussidio privo di esplicite finalità ambientali e dagli effetti incerti in termini di contributo alla riduzione delle emissioni, potrebbe essere reso compatibile focalizzando l'agevolazione esclusivamente sui progetti di utilizzo di carburanti alternativi ai sensi della direttiva 94/2014/UE, in corso di recepimento. In questo modo il sussidio avrebbe non solo un rilevante effetto sulle emissioni in atmosfera, ma permetterebbe anche di stimolare l'innovazione tecnologica e favorire le ricadute produttive positive del sussidio. Ulteriori esempi di sussidi la cui qualità ambientale può essere facilmente migliorata sono rintracciabili nel settore immobiliare/edilizia (A.SF.16, 18, 19; IVA.3, 4), dove attualmente numerosi sussidi vigenti favoriscono il preoccupante trend storico di incremento del consumo di suolo, mentre per contribuire all'inversione del trend occorrerebbe circoscrivere la possibilità di fruizione di questi sussidi al patrimonio immobiliare esistente e agli edifici di nuova costruzione in aree che non abbiano comportato ulteriore urbanizzazione dei suoli. In altri casi, i requisiti ambientali proposti nel Catalogo richiedono di approfondire la fattibilità di un sistema di gestione, rendicontazione e controllo ambientale mirato per le problematiche specifiche di un certo settore, i cui oneri dovrebbero essere giustificati dalla rilevanza quantitativa dei danni ambientali da mitigare (si vedano ad esempio i sussidi per gli allevamenti bovini, misure AG.SD.17-19; oppure il sussidio T.SF.4, riguardante la *tonnage tax*, che potrebbe diventare un SAF qualora l'agevolazione fiscale fosse subordinata al superamento di standard volontari di emissione delle navi, migliorativi rispetto alle normative vigenti).
- Con l'eccezione degli autoconsumi di energia da fonti rinnovabili (E.SF.27-28), le esenzioni dall'accisa sull'energia elettrica a beneficio di determinati settori di consumo (E.SF.2-4) comportano un grosso problema di equità ambientale, considerato che la penetrazione delle rinnovabili non è ancora ad un livello tale da neutralizzare sia le emissioni di CO_2 che, più in generale, i danni ambientali e sanitari della produzione di energia elettrica con combustibili fossili[196]. Le esenzioni andrebbero abolite, in maniera tale che tutti i soggetti beneficiari di

[196] Alla produzione di elettricità da fonti fossili sono associate rilevanti emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici (cfr. ad es. Ispra 2016, E-PRTR 2016). E' disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando il

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

energia elettrica possano percepire i costi esterni ambientali e sanitari della generazione, uniformando il campo di stimolo a un uso più razionale ed efficiente dell'energia.

- Anche l'accisa sul gas naturale comprende agevolazioni distorsive sotto il profilo ambientale su cui è necessario intervenire urgentemente, come quella a favore dei grandi consumatori di gas per usi industriali (E.SF.22).
- Per quanto riguarda l'esenzione totale sul carburante marittimo (E.SF.7), l'analisi della normativa nazionale e internazionale ha evidenziato la possibilità di eliminare tale esenzione, riducendola a un'agevolazione parziale rispetto al livello di accisa normale (per il gasolio e l'olio combustibile, i due carburanti utilizzati nel marittimo). L'approccio potrebbe essere graduale in ogni senso: iniziando dall'ambito nazionale di piena sovranità fiscale, costituito dal cabotaggio (più precisamente, dal carburante venduto per un impiego nel trasporto navale merci in acque interne e nei viaggi fra porti nazionali); e sostituendo l'esenzione con un'agevolazione, inizialmente molto elevata e successivamente da ridurre con gradualità negli anni a seguire.
- Per quanto riguarda l'esenzione sul carburante aereo (E.SF.6), in virtù della Direttiva 2009/29/CE, della successiva Decisione 377/2013/EU del 24 Aprile 2013, e del Regolamento UE N. 421/2014, l'applicazione dell'ETS ai voli intraeuropei, ivi inclusi quelli domestici, a partire dalle emissioni del periodo 2013-2016, rende per il momento poco giustificabile intervenire sulle accise sui carburanti impiegati nel segmento dei voli domestici, sostituendo l'attuale esenzione dall'accisa con un'agevolazione decrescente nel tempo.
- Fra le numerose agevolazioni sulle accise sui carburanti, si raccomanda di proseguire nella progressiva eliminazione delle agevolazioni sul gasolio impiegato dall'autotrasporto merci e dai servizi passeggeri in base agli standard veicolari di controllo delle emissioni (E.SF.21), di ridurre progressivamente le agevolazioni a favore dei lavori agricoli e assimilati (E.SF.23), e di continuare a ridurre il credito d'imposta utilizzabile dai taxi a parziale recupero delle accise gravanti su tutte le tipologie di carburanti utilizzati (E.SF.14), e di eliminare le agevolazioni per gli impieghi delle Forze armate (E.SF.19).

Fra i sussidi diretti dannosi per l'ambiente, i più numerosi sono rintracciabili in agricoltura, soprattutto là dove essi siano erogati alle attività di allevamento intensivo indipendentemente da requisiti di buona pratica ambientale (AG.SD.17-19). Inoltre, per quanto riguarda i sussidi all'industria, è necessario evitare gli aiuti che utilizzano proprio i proventi dell'ETS (che è uno strumento di fiscalità ambientale) per prevenire la delocalizzazione industriale verso paesi esteri (E.SD.1); per questo scopo è più opportuno, piuttosto, puntare sugli strumenti di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

carbone, l'olio combustibile e –seppur in misura minore- il gas naturale. Per approfondimenti, si rimanda alle seguenti principali fonti: ExternE (1997a,1998a, 1998b, 1998c, 2005); CASES (2008a; 2008b), NEEDS (2008); EXIOPOL (2010), EEA (2011, 2014), Ecofys (2014).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

5.3. Cosa manca in questo catalogo

L'attività di analisi dei sussidi sotto il profilo ambientale, ai fini del catalogo, va vista come un lavoro *in progress*, di graduale estensione e di continuo aggiornamento dell'ambito d'indagine. La definizione di sussidi impiegata, comprensiva dei trasferimenti diretti e delle spese fiscali, infatti, richiede la preventiva identificazione dei sussidi nell'ambito delle normative di spese fiscali nazionali in un'area molto vasta, la cui completezza di analisi richiede una collaborazione stabile con la Commissione di esperti per la lotta all'erosione fiscale (istituita a seguito della Legge Delega per la riforma fiscale), con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le altre amministrazioni competenti per i diversi capitoli di spesa[197].

Per quanto riguarda le spese fiscali, come detto nel cap. 4.1, l'elenco dei sussidi considerati ai fini del presente Catalogo è quello riportato nell'Allegato alla Legge di Stabilità a partire dall'anno 2011, che include non solo le agevolazioni riguardanti le cosiddette "tasse ambientali" (imposte energetiche, sui veicoli di trasporto, sull'inquinamento e sulle risorse), ma anche detrazioni, deduzioni e crediti di imposta riguardanti la tassazione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e giuridiche (IRES, IRAP), nonché le aliquote agevolate IVA.

Sono al momento escluse dal catalogo le esenzioni e agevolazioni fiscali (spese fiscali) di nuova individuazione da parte della Commissione Maré (rispetto a quelle già segnalate dalla nota in allegato alla legge di stabilità), a seguito del rafforzamento delle attività di lotta all'erosione fiscale.

Per quanto riguarda i sussidi diretti, il monitoraggio si è concentrato sui sussidi all'agricoltura (in collaborazione col CREA), sui principali sussidi energetici (incentivi alle rinnovabili e al risparmio energetico) e sui sussidi più recenti, approvati con la legge di stabilità 2016 e con la Legge 28 dicembre n. 221(Collegato ambientale).

Le principali voci di spesa che sono rimaste fuori da questo primo Catalogo riguardano:

1. i fondi strutturali utilizzati nei Programmi Operativi Nazionali (PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR);
2. i sussidi diretti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, ivi inclusi quelli erogati attraverso le Regioni;
3. i sussidi diretti autonomamente erogati dalle Regioni.

[197] Il Decreto Legislativo n. 160 del 2015, emanato in attuazione della delega fiscale della legge 23/2014, e riguardante la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale e il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, ha modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196) potenziando gli strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (c.d. tax expenditures) e ponendo in capo al Governo il compito di predisporre un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica. Come nuovo strumento di monitoraggio si prevede la redazione di un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti. A questo scopo è stata istituita una Commissione di 15 esperti, presieduta dal prof. Maré, al cui lavoro il Catalogo dei SAD e SAF realizzato dal MATTM può utilmente contribuire con ulteriori valutazioni e raccomandazioni, ispirate da criteri e dati ambientali.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Per quanto concerne i sussidi eventualmente presenti nelle tariffe per servizi pubblici (bollette per energia elettrica, gas e acqua), poiché ci sono diverse posizioni sulla loro inclusione nel novero dei sussidi (e sulle modalità di una loro quantificazione), ci si riserva di approfondire l'analisi nelle prossime edizioni del Catalogo. Ad esempio, sono al momento escluse dal Catalogo le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia (definite dall'articolo 2 del Decreto 5 aprile 2013), previste dall'articolo 39 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come le diverse forme di sussidi incrociati nella copertura degli oneri di sistema della bolletta elettrica, che sono attualmente presenti nei sistemi tariffari riguardanti i consumatori domestici e non domestici.

Infine, si ricorda che questo Catalogo ha per il momento escluso dal proprio ambito d'indagine, salvo nel caso della minor imposizione fiscale sul gasolio rispetto alla benzina, i cosiddetti sussidi impliciti (gap fra costi esterni pre-tax e livello della tassa correttiva), come ad esempio le agevolazioni sul pagamento delle *royalties*, i canoni di concessione che non tengono conto dei costi esterni associati all'uso di risorse naturali, la cui individuazione richiede l'applicazione di metodologie di valutazione dei costi per la collettività. Si auspica di esaminare anche questo tipo di sussidi in occasione delle successive edizioni del Catalogo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Appendice A - Schede sui singoli sussidi

A.1. Linee guida

L'articolo 68 della Legge 221/2015 ("Collegato ambientale"), prevede la stesura, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del "*Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli*". La definizione di sussidi adottata, così come previsto dalla norma, è la più ampia possibile e comprende "*tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente*." In esso vi sono dunque da includere sia le spese fiscali che i sussidi diretti. Inoltre, ai fini della compilazione del Catalogo, la legge prevede che "*il MATTM si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo MATTM.*"

Lo schema predisposto si riassume nella scheda che si trova nel primo allegato con il nome "**Catalogo.sussidi.2015_Scheda.rilevazione**". Quest'ultima è stata redatta con lo scopo di renderla duttile sia a livello compilativo che di richiesta di dati. La scheda si suddivide in tre parti:

1. **Informazioni qualitative (foglio "Info")**: in questa prima parte si elencano le principali informazioni relative al sussidio, enunciandone scopo del legislatore, settore, forma del sussidio, anno di introduzione e cessazione (ove prevista), dimensione territoriale, presenza o meno di cofinanziamento comunitario, impatto ambientale. La forma del sussidio può includere sia una spesa fiscale (deduzioni, detrazioni, ecc.) che un sussidio diretto.
2. **Dati finanziari (foglio "tab. 1 2 3")**: le tabelle 1, 2, 3 riassumono i principali dati relativi al sussidio. In esse viene indicato il totale del sussidio erogato per anno, il numero di beneficiari diviso per categorie e i dati finanziari specifici (tabella 3). La tabella 3, in particolare, inquadra il sussidio in base al suo effettivo utilizzo. In essa si deve indicare lo stanziamento totale iniziale, la concessione del sussidio, l'erogazione effettuata e le eventuali revoche.
3. **Dimensione territoriale e tipologia di destinatari (foglio "tab. 4 5")**: le tabelle 4 e 5 sono utili al fine di inquadrare la dimensione territoriale del sussidio e la tipologia dei destinatari. La tabella 4 elenca l'erogazione annua del sussidio su base regionale, mentre la tabella 5 suddivide il totale erogato per tipologia di beneficiari. Questi ultimi sono stati suddivisi tramite la classificazione delle attività economiche ATECO fornita dall'Istat con l'aggiunta delle famiglie.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

A.2. Scheda di rilevazione

Scheda per la richiesta di informazioni ai fini della predisposizione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (art. 68 della L. 28 dicembre 2015, n. 221)

Nome del sussidio:

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Settore:

Forma del sussidio:
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione:

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento:
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Note:

Nome di chi ha compilato:

n. telefonico:

e-mail:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati(indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (mln/€)								
Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo								
Basilicata								
Bolzano								
Calabria								
Campania								
Em. Romagna								
F.V. Giulia								
Lazio								
Liguria								
Lombardia								
Marche								
Molise								
Piemonte								
Puglia								
Sardegna								
Sicilia								
Toscana								
Trento								
Umbria								
Valle d'Aosta								
Veneto								

Tab. 5 - Erogazione totale del sussidio per anno e settore di beneficiario (mln/€)								
Anno / Soggetti	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
FR - Famiglie - Riscaldamento								
FT - Famiglie - Trasporto								
FA - Famiglie - Altro								
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca								
B - Estrazione di minerali da cave e miniere								
C - Attività manifatturiere								
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata								
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento								

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Anno / Soggetti	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
F - Costruzioni								
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli								
H - Trasporto e magazzinaggio								
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione								
J - Servizi di informazione e comunicazione								
K - Attività finanziarie e assicurative								
L - Attività immobiliari								
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche								
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese								
O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria								
P - Istruzione								
Q - Sanità e assistenza sociale								
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento								
S - Altre attività di servizi								
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze								
U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali								

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Appendice B – Sussidi in agricoltura – CREA

B.1. Prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo agroalimentare e forestale

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (art. 68 Legge 221/2015)

Prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo agroalimentare e forestale

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Scheda 4.1 Monitoraggio Strategico

Autorità di gestione: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Autori: Lucia Briamonte, Mafalda Monda, Alessandro Monteleone, Fabio Pierangeli, Simona Romeo Lironcurti, Roberta Sardone, Serena Tarangioli.

Crea-Centro Politiche e Bioeconomia
Via Po 14
00198 Roma

Impaginazione e grafica:
Roberta Ruberto e Mario Cariello

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Indice

Introduzione

1. I sussidi individuati

2. Alcune note di lavoro

Politica agricola comune – I pilastro: Pagamenti Diretti

Politica agricola comune – I pilastro: Organizzazione Comune di Mercato

Politica agricola comune – II pilastro: Politica di Sviluppo Rurale

Agevolazioni fiscali previste a livello nazionale

Aiuti di stato regionali

3. Le schede per sussidio

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Introduzione

L'articolo 68 della Legge 221/2015 ("Collegato ambientale"), prevede la stesura, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del "Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli".

Il catalogo si traduce in una descrizione dettagliata dei sussidi regionali, nazionali e comunitari diretti e fiscali, indirizzati alle famiglie e alle imprese e dei loro possibili effetti positivi o negativi sull'ambiente. Il catalogo riporta i sussidi operanti dal 2011 con informazioni relative all'erogato, ai beneficiari e ad eventuali analisi che possano attestare l'impatto degli stessi sull'ambiente sia in termini positivi sia negativi.

In questo contesto il CREA Centro Politiche e Bioeconomia, nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 (scheda 4.1 "Monitoraggio strategico"), ha avviato una prima ricognizione dei sussidi in campo agricolo, agroalimentare e forestale e una loro classificazione sulla base del potenziale impatto ambientale.

Il presente documento accompagna l'archivio dei dati raccolto e trasmesso agli Uffici competenti del MATTM.

I sussidi individuati

I sussidi individuati fanno riferimento a cinque grandi categorie di intervento di politica economica:

- Politica agricola comune (I pilastro, pagamenti diretti). In questa categoria sono stati selezionati i regimi in vigore in Italia nel periodo di riferimento: regime di pagamento unico, regime di pagamento base, sostegno specifico (art.68 Reg. (UE) n. 73/2009) e sostegno accoppiato facoltativo (art.52 Reg. (UE) n. 1307/2013), pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori;

- Politica agricola comune (I pilastro, interventi finanziati attraverso la Organizzazione Comune di Mercato - OCM). In questa categoria sono state individuate le OCM vino e OCM ortofrutta;

- Politica agricola comune (II pilastro, politica di sviluppo rurale). In questa categoria sono state selezionate le misure che prevedono sussidi alle imprese finanziate attraverso i Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 e 2014-2020;

- Agevolazioni fiscali previsti a livello nazionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Alcune note di lavoro

Politica agricola comune – I pilastro: Pagamenti Diretti

La PAC ha attraversato cinque grandi Riforme negli ultimi vent'anni giungendo a una Politica Agricola del tutto nuova, orientata al mercato e a un sistema di aiuti meno distorsivo. Significativo il cambiamento che ha interessato i pagamenti diretti, ripensati con l'obiettivo di una ripartizione delle risorse più equa e più sostenibile. La nuova PAC è flessibile, mantiene e rafforza i collegamenti tra i due pilastri, fornendo un approccio più integrato e generale alle misure di sostegno in questo settore. L'atto normativo che regola i pagamenti diretti è il nuovo regolamento (UE) n. 1307/2013, che abroga i precedenti regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

I pagamenti diretti sono aiuti concessi direttamente agli agricoltori al fine di garantire loro una stabilizzazione del reddito. Possono essere erogati sotto forma di pagamenti "disaccoppiati" o "accoppiati".

I pagamenti diretti "disaccoppiati" sono concessi annualmente agli agricoltori indipendentemente dalla tipologia e dalla quantità di produzione, dietro attivazione di diritti all'aiuto loro assegnati. Sono stati introdotti nel 2005, sostituendo progressivamente le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Con la normativa attuale, entrata in vigore dal 1 gennaio 2015, si è passati dal regime di pagamento unico (RPU) ad una combinazione di schemi di pagamento (obbligatori e facoltativi), quali: regime di pagamento di base, che sostituisce il RPU[198], pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), pagamento per i giovani agricoltori – tra le componenti obbligatorie; pagamento ridistributivo, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, regime per i piccoli agricoltori – tra le componenti facoltative. Tra queste ultime rientra anche il sostegno accoppiato facoltativo che consiste in un pagamento diretto accoppiato.

I pagamenti diretti "accoppiati" sono una tipologia di pagamento erogata in forma legata alla produzione, ovvero l'aiuto è condizionato a determinate tipologie e quantità di produzioni. Con la normativa attuale, gli aiuti accoppiati possono beneficiare di una allocazione pari (in linea generale) a un massimo del 13% della dotazione nazionale. Hanno assunto una connotazione diversa rispetto al passato, si è infatti vincolata l'erogazione dell'aiuto ad alcuni settori e produzioni "che si trovano in difficoltà" e "solo nella misura in cui è garantito il mantenimento dei livelli produttivi attuali".

La condizionalità è l'insieme di regole che gli agricoltori devono rispettare in tema di difesa dell'ambiente e del territorio, sicurezza alimentare e salute pubblica, benessere degli animali. Si compone di due requisiti principali: *criteri di gestione obbligatori (CGO)*, ovvero norme legislative (regolamenti o direttive) legate alla protezione delle acque, alla conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e seminaturali (Direttiva "Uccelli" e Direttiva "Habitat") alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali; *buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)*, ovvero norme relative alla protezione del suolo e mantenimento della sostanza organica nel suolo, alla protezione e gestione delle risorse idriche e al

[198] Gli Stati membri che attuano il regime di pagamento unico per superficie possono continuare a mantenere tale schema di pagamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli agricoltori che non rispettano la condizionalità sono soggetti alla riduzione del sostegno erogato, in misura proporzionale alla portata, alla durata, alla gravità e alla ripetizione della violazione. I pagamenti che possono subire riduzioni nell'ambito della condizionalità sono: pagamenti diretti (sia "accoppiati" che "disaccoppiati"), molti dei pagamenti dello sviluppo rurale (quali ad esempio misure agro-climatico-ambientali, Natura 2000, agricoltura biologica) e pagamenti nell'OCM vino (ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde). L'applicazione della condizionalità in Italia è disciplinata con DM n.180 del 23 gennaio 2015, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013".

L' interpretazione del possibile impatto ambientale di alcune misure della PAC, esposta di seguito, è da considerarsi generale; alcuni casi necessiterebbero di una specifica attività di valutazione. Inoltre, la eterogeneità delle misure contemplate nei pagamenti diretti, oltre alla loro evoluzione nel periodo di interesse, richiederebbe una analisi mirata per tipologia di intervento.

L'introduzione relativamente recente del regime RPU (in vigore dal 2005 al 2014) rende difficile uno studio empirico dei suoi effetti, ma questo dispositivo può essere analizzato dal punto di vista teorico. Tali pagamenti infatti sono assoggettati alla condizionalità, un insieme di norme volte a garantire l'applicazione di pratiche e comportamenti favorevoli all'ambiente o comunque non negativi per lo stesso. La medesima logica può essere utilizzata in merito alla valutazione degli effetti ambientali del regime di pagamento di base, anche esso soggetto a condizionalità.

Nella nuova PAC è stata introdotta una componente obbligatoria dei pagamenti diretti, il *greening*, a sostegno di impegni ambientali sul territorio dell'Ue, attraverso l'introduzione di un pagamento per la produzione di beni pubblici ambientali. Si tratta di un aiuto per gli agricoltori che devono rispettare determinati impegni ambientali, quali: diversificazione colturale, mantenimento prati e pascoli mantenimento di aree di interesse ecologico (artt. 43-47 del reg. (UE) n. 1307/2013). A tale componente è destinata una quota fissa del 30% dei massimali nazionali. Ha dunque una valenza ambientale positiva.

Per quanto concerne invece, le altre componenti disaccoppiate attuate in Italia (pagamento giovani agricoltori e regime per i piccoli agricoltori), l'effetto ambientale richiede una analisi più specifica anche in virtù della natura di questi pagamenti, tipicamente di sostegno al reddito.

Con riferimento ai pagamenti diretti "accoppiati", legati alla produzione, la formulazione dell'articolo 68 del regolamento (UE) n.73/2009 (in vigore dal 2010 al 2014) perseguiva una pluralità di obiettivi, tra i quali: il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente, il benessere degli animali e specifiche attività agricole che comportano benefici agro-ambientali aggiuntivi. La diversa finalità degli interventi previsti in questa misura possono determinare effetti ambientali dissimili per natura e verso. Pertanto, per l'articolo 68 è offerto un dettaglio di analisi specifico per intervento. Il regime di sostegno accoppiato concepito nell'ambito del nuovo articolo 52 dell'attuale regolamento (UE) n.1307/2013 (in vigore dal 2015), ripensato con la finalità di mantenere gli attuali livelli produttivi in alcuni settori, ritenuti strategici e/o in difficoltà, non dovrebbe incentivare i produttori a intensificare la produzione, al contrario è verosimile contribuisca a rafforzare il beneficio ambientale sui suoli e sulla biodiversità in alcuni settori.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

Anche in questo caso, come per l'articolo 68, è offerto un dettaglio di analisi specifico per intervento. Ad ogni modo, tali misure necessiterebbero di una specifica e puntuale analisi di impatto ambientale.

Organizzazione dei file

I file sono organizzati in cartelle Excel, così suddivise:

- pagamenti diretti disaccoppiati (regime di pagamento unico, regime di pagamento base, pagamento *greening* e pagamento giovani agricoltori) in Scheda.rilevazione_RPU_pag.base_greening_giovani
- pagamenti diretti accoppiati (articolo 68) in Scheda.rilevazione art.68
- pagamenti diretti accoppiati (articolo 52) in Scheda.rilevazione art.52

Disponibilità dati

Le informazioni finanziarie relative ai pagamenti diretti sono fornite dagli organismi pagatori[199] (AGEA, AGREA, ARPEA, AVEPA, APPAG, ARCEA, ARTEA, OPR, OPPAB, Ente Nazionale Risi), ossia le agenzie competenti per le erogazioni in agricoltura.
L'aggiornamento del dato è annuale: entro il 30 giugno di ogni anno vengono effettuati i pagamenti relativi alla domanda presentata dagli agricoltori entro il 15 maggio dell'anno precedente.

[199] Organismi pagatori riconosciuti in Italia:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6551

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Politica agricola comune – I pilastro: Organizzazione Comune di Mercato

L'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) è un insieme di norme che regola i mercati agricoli nell'Unione Europea. Si basa sulle regole per il mercato comune di beni e servizi con specifici strumenti di politica che aiutano a migliorare il funzionamento dei mercati agricoli. L'OCM stabilisce i parametri per intervenire sui mercati agricoli e per fornire un sostegno specifico per il settore (ad esempio, per frutta e verdura, vino, olio d'oliva settori, sistemi scolastici). Esso comprende anche norme in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli (ad esempio norme di commercializzazione, indicazioni geografiche, etichettatura) e il funzionamento delle organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali. Infine, copre le questioni relative al commercio internazionale (ad esempio le licenze, gestione dei contingenti tariffari) e le regole di concorrenza.

In questo quadro, sono state prese in considerazione le OCM vitivinicolo e OCM ortofrutta, che per l'Italia rappresentano due settori di rilevante importanza.

OCM vitivinicolo

Ogni Stato Membro produttore presenta un solo programma quinquennale di sostegno contenente una serie di misure ammissibili, tenendo eventualmente conto delle peculiarità regionali.

Le misure previste dalla riforma della OCM del 2013 (Reg. (UE) n. 1308/2013) erano già contemplate nella riforma del 2008 (reg. (CE) n. 479/2008. A queste è stata aggiunta una misura per l'innovazione destinata allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie.

Quindi, le misure previste nell'ambito del programma nazionale di sostegno sono:

- promozione
- ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- vendemmia verde
- fondi di mutualizzazione
- assicurazione del raccolto
- investimenti
- innovazione nel settore vitivinicolo
- distillazione dei sottoprodotti

Inoltre, la nuova OCM ha abolito il sistema dei diritti di impianto a partire dal 31 dicembre 2015; contestualmente, è stato istituito un nuovo sistema di autorizzazione all'impianto di vite, al fine di garantire una crescita ordinata delle piantagioni di vite nel il periodo tra il 2016 e il 2030.

Per l'Italia è prevista una dotazione annuale complessiva di 336.997.000 euro, allocata prevalentemente tra ristrutturazione e riconversione vigneti (42%), promozione sui mercati dei paesi terzi (30%) e investimenti

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

(13%). Una parte dello stanziamento complessivo (266.397.900 euro) è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'analisi di impatto ambientale delle OCM vino è rilevante per quattro delle sei misure complessive, le quali peraltro assorbono una quota importante della spesa totale del programma: ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, investimenti e distillazione dei sottoprodotti. Per questi interventi, l'impatto ambientale è principalmente positivo, anche se necessiterebbe di una valutazione caso per caso.

OCM ortofrutta

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli tra cui l'OCM per il settore degli ortofrutticoli, che ha nelle organizzazioni di produttori (OP) lo strumento principale per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, (orientamento al mercato e competitività, aumento del consumo di ortofrutticoli, protezione dell'ambiente). In Italia, la Strategia nazionale identifica il quadro programmatico, mentre i decreti applicativi e le circolari definiscono l'attività delle OP e delle loro associazioni (approvazione e realizzazione programmi operativi, controlli ed erogazione degli aiuti) e definiscono i dettagli delle scelte e l'ammissibilità delle spese per gli interventi realizzabili nei programmi operativi.

I programmi operativi delle organizzazioni dei produttori (OP) hanno durata dai 3 ai 5 anni e sono finanziati attraverso un fondo alimentato in parte dall'OP e in parte dal contributo comunitario, che è generalmente pari al 50% delle spese sostenute, ma che in casi particolari può essere del 60% e del 100%. È previsto poi un aiuto comunitario, pari a un massimo di 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP in (elevato sino al 4,6% se la quota eccedente è utilizzata per finanziare misure di prevenzione e gestione delle crisi) più un aiuto nazionale erogato annualmente previa autorizzazione della Commissione europea.

In considerazione del possibile impatto ambientale, è utile osservare che i programmi operativi delle OP finanziate, possono perseguire l'obiettivo di incentivare l'adozione di misure ambientali e metodi di produzione sostenibili, inclusa l'agricoltura biologica. Tuttavia, sarebbe essenziale una valutazione caso per caso. Per quanto riguarda il programma frutta nelle scuole, generalmente non si palesano finalità ambientali, tuttavia i prodotti possono essere ottenuti mediante tecniche di produzione a basso impatto ambientale.

Organizzazione dei file

I file sono organizzati in cartelle Excel, così suddivise:

- Organizzazione Comune di Mercato (programma di sostegno nel settore vitivinicolo, aiuti nel settore degli ortofrutticoli) in Scheda.rilevazione_OCM.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Politica agricola comune – II pilastro: Politica di Sviluppo Rurale

La Politica di Sviluppo rurale, il così detto II pilastro della PAC, è stato introdotto con la riforma «Agenda 2000» del 1997 che indirizzava la principale le politiche per il settore agricolo anche alla *promozione dello sviluppo economico e ambientale al fine di salvaguardare gli stili di vita e i paesaggi rurali*.

La Politica di sviluppo oggi è finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). La finalità del Fondo è di contribuire alla realizzazione della strategia «Europa 2020» (Strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione), promuovendo uno sviluppo rurale sostenibile nelle zone rurali.

L'attuazione della politica di sviluppo rurale si basa sulla messa a punto, da parte degli Stati membri (o delle loro regioni), di programmi di sviluppo rurale (PSR) pluriennali. I programmi devono attuare una strategia modulata secondo esigenze proprie e finalizzata ad obiettivi strategici di portata comunitaria. Gli obiettivi del II pilastro della PAC sono la competitività del sistema agroalimentare, la conservazione e dell'ambiente e salvaguardia del patrimonio rurale e lo sviluppo delle aree rurali. I PSR si basano su una serie di misure (che essi combinano), selezionate da un «menu» di misure europee, annoverate nel regolamento. Queste ultime prevedono tre tipologie di sostegno:

1. Il sostegno agli investimenti nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali. Rientrano in questa categoria tutti gli interventi destinati alla creazione, ristrutturazione e diversificazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali.
2. Aiuti diretti divisi in due categorie: i premi ad ettaro destinati agli imprenditori che prendono impegni di natura agro-ambientale e destinati a coprire il mancato reddito da essi derivante; aiuti a fondo perduto per incentivare l'ingresso o il ritiro dall'attività primaria.
3. Contributi per l'infrastrutturazione e per interventi di natura pubblica o che coinvolgono anche soggetti pubblici. 'È una categoria di sostegno ampia che comprende oltre alle infrastrutture comuni quelle per l'ITC, gli interventi a sostegno della conservazione dei beni ambientali e culturali, attività immateriali di promozione e tutela del patrimonio rurale. Generalmente si tratta di attività svolte da Enti locali, Enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica.

Allo schema consolidato di obiettivi e strumenti della Politica di sviluppo rurale In particolare corrisponde un sistema di programmazione pluriennale che tende ad adattarsi alle esigenze del momento sia in termini di strategie sia di modalità di attuazione. In particolare, l'intervallo temporale del catalogo dei sussidi ambientali (dal 2011 al 2016, a cui si aggiungono le previsioni per il biennio 2017-2018) fa riferimento a due periodi di programmazione: 2007-2013 che ha cofinanziato interventi fino al 2015 e quello 2014-2020 che cofinanzierà i PSR dal 2015/16 al 2022.

I due intervalli temporali di programmazione si differenziano per la struttura programmatica, basata su assi di intervento nel 2007-2013 e su priorità nel periodo attuale, e per il numero e la natura di alcune misure. I Programmi 2014-2020 hanno meno misure perché organizzate per macro-interventi tendenti a raggruppare le misure per la loro tipologia di azione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Note metodologiche

Come previsto dalla normativa, per la Politica di sviluppo rurale sono stati riportati solo i sussidi destinati alle imprese, escludendo quelli destinati a soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.

Riguardo la classificazione degli aiuti in ambientalmente favorevoli o sfavorevoli è opportuno precisare quanto segue:

- Per tutte le misure che prevedono un investimento materiale all'interno dell'impresa non è possibile a priori determinare impatti di natura ambientale. La politica di sviluppo rurale tende a privilegiare interventi che si traducono in un minore impatto sull'ambiente (per es. interventi per il risparmio idrico, fabbricati a basso impatto, utilizzo di energie rinnovabili) tale valutazione attiene comunque il singolo progetto, soggetto a specifiche valutazioni anche di impatto ambientale.
- Le misure dell'asse 2 dei PSR 2007-2013 e le misure 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dei PSR 2014-2020 sono ambientali per definizione in quanto promuovono comportamenti sostenibili ed attività ecocompatibili. Gli stessi regolamenti definiscono la portata ambientale delle misure e ne determinano le regole per accertarne l'impatto.

La definizione del Catalogo prevede di individuare le risorse programmate, erogate e spese per singolo sussidio accertato e il numero dei beneficiari per anno. In tal senso occorre precisare che si è ricorso ad approssimazioni sia in termini di risorse erogate (o previste) sia di tipologia e ATECO beneficiari in quanto, seppur in quota minima, prevedono tipologie di beneficiari assai differenti tra cui anche soggetti pubblici o misti.

Organizzazione dei file

I dati sono riportati in due distinte cartelle di lavoro CAT_07-13 e CAT_14-20, ogni cartella di lavoro contiene un file denominato con M + il numero di codifica della misura trattata.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le misure della Politica di sviluppo rurale considerate sono (Reg. (CE) n. 1698/2005):

Asse	Misura
Asse I - Competitività del settore agricolo, agroalimentare e forestale	112 - Insediamento di giovani agricoltori
	114 - Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali
	121 - Ammodernamento delle aziende agricole
	122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste
	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
	126 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
	132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Asse II - Salvaguardia ambientale e valorizzazione delle risorse naturali	211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
	212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane
	213 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
	214 - Pagamenti agroambientali
	215 - Pagamenti per il benessere degli animali
	216 - Sostegno agli investimenti non produttivi
	221 - Imboschimento di terreni agricoli
	222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
	223 - Imboschimento di superfici non agricole
	224 - Indennità Natura 2000
	225 - Pagamenti silvoambientali
	226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi
Asse III - Migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e diversificazione attività economica	311 - Diversificazione verso attività non agricole
	312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
	313 - Incentivazione di attività turistiche

si veda CAT_07-13

Per il periodo di programmazione 2014-2020, le misure della Politica di sviluppo rurale considerate sono (Reg. (UE) n. 1305/2013):

Misure
2-Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
3-Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4-Investimenti in immobilizzazioni materiali
5-Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
6-Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
8-Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
10-Pagamenti agro-climatico-ambientali
11-Agricoltura biologica
12-Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua
13-Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
14-Benessere degli animali
15-Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

si veda CAT_14-20

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Disponibilità dati

Le informazioni finanziarie relative ai PSR 2007-2013 sono di fonte Mipaaf; i dati per l'anno 2015 si fermano al 31/10/2015, ultimo aggiornamento disponibile sulle erogazioni. Le informazioni sul numero e la tipologia di beneficiari derivano dai Rapporti annuali di esecuzioni redatti dalle Regioni e approvati dalla Commissione europea.

La previsioni sulle erogazioni di finanziamento dei PSR 2014-2020 sono state stimate a partire dai profili di spesa di misure assimilabili della precedente programmazione. In particolare si è proceduto a calcolare l'andamento percentuale della spesa per annualità e rapportarla al totale risorse disponibili per tutto il periodo di programmazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CENTRO DI POLITICHE E BIOECONOMIA

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Agevolazioni fiscali previste a livello nazionale

Le agevolazioni fiscali sono date da tutte quelle misure, consistenti in aliquote ridotte o particolari modalità di determinazione della base imponibile d'imposta, in conseguenza del riconoscimento per l'agricoltura di un trattamento di favore rispetto alle altre attività economiche e che si traducono in una riduzione di gettito per l'erario. In questa sede sono state considerate solo le misure agevolative del settore con un effetto diretto sull'ambiente in senso positivo o negativo; sono invece state escluse le misure a carattere neutro. Le prime comprendono tutte le misure che favoriscono l'uso di un determinato fattore produttivo nocivo per l'ambiente o incentivano pratiche favorevoli o sfavorevoli per l'ambiente stesso attraverso la leva fiscale.

Organizzazione dei file

I file forniti, relativi alle agevolazioni, consistono in due schede Excel che riportano: la prima, una stima degli effetti finanziari delle agevolazioni relative ai carburanti agricoli (si veda Scheda.rilevazione_agevolazione carburanti_n. 102); la seconda, la descrizione della misura relativa agli incentivi per la produzione di agroenergie senza la fornitura dei dati relativi agli effetti finanziari (si veda Scheda.rilevazione_rinnovabili_n. 103). In quest'ultimo caso, infatti, il valore dell'agevolazione dovrebbe essere stimato comparando il reddito effettivo ricavato dalla produzione di agroenergie con quello forfetario incluso nel reddito determinato catastalmente. La mancanza di informazioni sul reddito effettivo, derivante dalla produzione di agroenergie, ha impedito di realizzare una stima dell'agevolazione.

Le informazioni fornite sono costituite da stime ottenute, per quanto riguarda l'agevolazione sui carburanti agricoli, a partire da dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico (DGERM, Statistiche dell'energia).

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2. Schede di rilevamento dati

Sono state inserite le tabelle significative.

B.2.1. Programma di sviluppo rurale (PSR)

Per la nuova programmazione 2014-2020 si riportano i dati relativi agli stanziamenti previsti.

B.2.1.1. Misura 2 PSR 2014-2020 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Nome del sussidio:	Misura 2 PSR 2014-2020 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Avvalersi di servizi di consulenza alla gestione dell'impresa
Settore:	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto
Anno di introduzione:	2014
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
Cofinanziamento comunitario:	Si
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo, la consulenza deve sempre essere riferita ad elementi di natura ambientale
Fonte:	Regolamento 1305/2013 art. 15, comma 4
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		0,202		**0,202**
2017 (prev.)		4,039		**4,039**
2018 (prev.)		12,117		**12,117**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014	-			
2015	-			
2016 (prev.)	0,202			
2017 (prev.)	4,039			
2018 (prev.)	12,117			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						3,22	64,38	193,13
Basilicata						2,38	47,52	142,56
Bolzano						-	-	-
Calabria						0,78	15,63	46,88
Campania						11,47	229,34	688,02
Emilia Romagna						8,75	175,00	525,00
F. Venezia Giulia						5,27	105,46	316,38
Lazio						4,31	86,25	258,75
Liguria						8,54	170,87	512,61
Lombardia						9,90	198,06	594,19
Marche						25,38	507,51	1.522,53
Molise						3,13	62,50	187,50
Piemonte						4,06	81,25	243,75
Puglia						21,25	425,00	1.275,00
Sardegna						20,63	412,50	1.237,50
Sicilia						9,84	196,88	590,63
Toscana						4,19	83,75	251,25
Trento						23,75	475,00	1.425,00
Umbria						12,06	241,25	723,75
Valle d'Aosta						-	-	-
Veneto						23,05	460,92	1.382,77

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.2. Misura 3 PSR 2014-2020 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Nome del sussidio: Misura 3 PSR 2014-2020 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Obiettivo: Adesione ai regimi di qualità riconosciuti nell'Unione europea
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Positivo, generalmente le produzioni di qualità sono gestite da disciplinari di produzione fortemente ancorati ai principi ambientali dell'UE
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		9,137		**9,137**
2017 (prev.)		31,066		**31,066**
2018 (prev.)		31,066		**31,066**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	9,137			
2017 (prev.)	31,066			
2018 (prev.)	31,066			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						350,00	1.190,00	1.190,00
Basilicata						289,26	983,47	983,47
Bolzano						-	-	-
Calabria						1.290,00	4.386,00	4.386,00
Campania						400,00	1.360,00	1.360,00
Emilia Romagna						403,29	1.371,18	1.371,18
F. Venezia Giulia						170,00	578,00	578,00
Lazio						271,98	924,72	924,72
Liguria						237,25	806,65	806,65
Lombardia						287,50	977,50	977,50
Marche						550,00	1.870,00	1.870,00
Molise						100,00	340,00	340,00
Piemonte						1.535,00	5.219,00	5.219,00
Puglia						900,00	3.060,00	3.060,00
Sardegna						250,00	850,00	850,00
Sicilia						550,00	1.870,00	1.870,00
Toscana						200,00	680,00	680,00
Trento						-	-	-
Umbria						360,00	1.224,00	1.224,00
Valle d'Aosta						100,01	340,02	340,02
Veneto						892,86	3.035,71	3.035,71

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.3. Misura 4 PSR 2014-2020 - Investimenti in immobilizzi materiali

Nome del sussidio: Misura 4 PSR 2014-2020 - Investimenti in immobilizzi materiali

Obiettivo: Interventi nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali.
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto conto interessi o conto capitale
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Da valutare caso per caso
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		685,768		**685,768**
2017 (prev.)		1.107,778		**1.107,778**
2018 (prev.)		1.002,276		**1.002,276**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	685,768			
2017 (prev.)	1.107,778			
2018 (prev.)	1.002,276			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						16.393,00	26.481,00	23.959,00
Basilicata						19.256,24	31.106,23	28.143,73
Bolzano						6.240,85	10.081,37	9.121,24
Calabria						29.945,97	48.374,26	43.767,18
Campania						73.970,00	119.490,00	108.110,00
Emilia Romagna						45.556,67	73.591,54	66.582,82
F. Venezia Giulia						6.406,21	10.348,50	9.362,93
Lazio						28.947,80	46.761,83	42.308,32
Liguria						10.914,15	17.630,55	15.951,45
Lombardia						53.170,00	85.890,00	77.710,00
Marche						15.899,00	25.683,00	23.237,00
Molise						7.020,00	11.340,00	10.260,00
Piemonte						37.830,00	61.110,00	55.290,00
Puglia						69.550,00	112.350,00	101.650,00
Sardegna						33.774,00	54.558,00	49.362,00
Sicilia						92.560,00	149.520,00	135.280,00
Toscana						36.816,00	59.472,00	53.808,00
Trento						12.766,00	20.622,00	18.658,00
Umbria						26.416,00	42.672,00	38.608,00
Valle d'Aosta						3.458,23	5.586,37	5.054,34
Veneto						58.876,01	95.107,40	86.049,55

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.4. Misura 5 PSR 2014-2020 - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione

Nome del sussidio:	Misura 5 PSR 2014-2020 - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione
Settore:	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto
Anno di introduzione:	2014
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
Cofinanziamento comunitario:	Si
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo, la misura interviene soprattutto per l'introduzione di misure di prevenzione che spesso si traducono nella gestione più adeguata delle risorse naturali
Fonte:	
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014		-		**-**
2015		-		**-**
2016 (prev.)		7,017		**7,017**
2017 (prev.)		15,347		**15,347**
2018 (prev.)		35,077		**35,077**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014	-			
2015	-			
2016 (prev.)	7,017			
2017 (prev.)	15,347			
2018 (prev.)	35,077			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						192,00	420,00	960,00
Basilicata						370,25	809,92	1.851,24
Bolzano						-	-	-
Calabria						7,68	16,80	38,40
Campania						336,00	735,00	1.680,00
Emilia Romagna						1.274,96	2.788,98	6.374,80
F. Venezia Giulia						-	-	-
Lazio						563,73	1.233,17	2.818,67
Liguria						202,56	443,10	1.012,80
Lombardia						-	-	-
Marche						416,00	910,00	2.080,00
Molise						-	-	-
Piemonte						336,00	735,00	1.680,00
Puglia						640,00	1.400,00	3.200,00
Sardegna						480,00	1.050,00	2.400,00
Sicilia						400,00	875,00	2.000,00
Toscana						960,00	2.100,00	4.800,00
Trento						-	-	-
Umbria						576,00	1.260,00	2.880,00
Valle d'Aosta						-	-	-
Veneto						259,74	568,18	1.298,70

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.5. Misura 6 PSR 2014-2020 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Nome del sussidio: Misura 6 PSR 2014-2020 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Obiettivo: Nascita di nuove imprese agricole ed extra agricole
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Da valutare intervento per intervento
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		112,226		**112,226**
2017 (prev.)		336,674		**336,674**
2018 (prev.)		368,738		**368,738**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	112,226			
2017 (prev.)	336,674			
2018 (prev.)	368,738			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						3.710,00	11.130,00	12.190,00
Basilicata						4.049,59	12.148,76	13.305,78
Bolzano						1.800,46	5.401,39	5.915,81
Calabria						5.495,44	16.486,31	18.056,44
Campania						11.550,00	34.650,00	37.950,00
Emilia Romagna						5.937,67	17.813,00	19.509,48
F. Venezia Giulia						1.226,29	3.678,86	4.029,23
Lazio						8.032,77	24.098,32	26.393,40
Liguria						1.904,00	5.712,00	6.256,00
Lombardia						4.795,00	14.385,00	15.755,00
Marche						3.122,00	9.366,00	10.258,00
Molise						700,00	2.100,00	2.300,00
Piemonte						4.270,00	12.810,00	14.030,00
Puglia						11.900,00	35.700,00	39.100,00
Sardegna						5.600,00	16.800,00	18.400,00
Sicilia						17.129,00	51.387,00	56.281,00
Toscana						7.560,00	22.680,00	24.840,00
Trento						1.190,00	3.570,00	3.910,00
Umbria						2.450,00	7.350,00	8.050,00
Valle d'Aosta						301,02	903,06	989,07
Veneto						9.500,78	28.502,34	31.216,85

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.6. Misura 8 PSR 2014-2020 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Nome del sussidio: Misura 8 PSR 2014-2020 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Obiettivo: Investimenti nel settore forestale
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		202,607		**202,607**
2017 (prev.)		189,100		**189,100**
2018 (prev.)		216,114		**216,114**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	202,607			
2017 (prev.)	189,100			
2018 (prev.)	216,114			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						1.950,00	1.820,00	2.080,00
Basilicata						13.614,34	12.706,72	14.521,97
Bolzano						3.300,00	3.080,00	3.520,00
Calabria						15.099,18	14.092,56	16.105,79
Campania						25.971,00	24.239,60	27.702,40
Emilia Romagna						7.672,20	7.160,72	8.183,68
F. Venezia Giulia						3.600,00	3.360,00	3.840,00
Lazio						3.372,11	3.147,30	3.596,92
Liguria						5.214,75	4.867,10	5.562,40
Lombardia						15.487,50	14.455,00	16.520,00
Marche						5.550,00	5.180,00	5.920,00
Molise						1.800,00	1.680,00	1.920,00
Piemonte						5.782,50	5.397,00	6.168,00
Puglia						16.500,00	15.400,00	17.600,00
Sardegna						6.150,00	5.740,00	6.560,00
Sicilia						30.322,50	28.301,00	32.344,00
Toscana						21.450,00	20.020,00	22.880,00
Trento						622,50	581,00	664,00
Umbria						12.060,00	11.256,00	12.864,00
Valle d'Aosta						720,05	672,04	768,05
Veneto						6.365,96	5.941,56	6.790,35

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.7. Misura 10 PSR 2014-2020 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Nome del sussidio: Misura 10 PSR 2014-2020 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Obiettivo: Pagamenti agroambientali
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Favorevole
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Per definizione, Reg. 1305/13

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		363,362		**363,362**
2017 (prev.)		339,138		**339,138**
2018 (prev.)		387,586		**387,586**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014	-			
2015	-			
2016 (prev.)	363,362			
2017 (prev.)	339,138			
2018 (prev.)	387,586			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						8.387,52	7.828,35	8.946,69
Basilicata						12.302,82	11.482,63	13.123,01
Bolzano						15.000,00	14.000,00	16.000,00
Calabria						11.652,89	10.876,03	12.429,75
Campania						33.750,00	31.500,00	36.000,00
Emilia Romagna						26.852,06	25.061,92	28.642,20
F. Venezia Giulia						4.350,00	4.060,00	4.640,00
Lazio						6.716,75	6.268,97	7.164,54
Liguria						2.250,00	2.100,00	2.400,00
Lombardia						36.045,00	33.642,00	38.448,00
Marche						4.170,00	3.892,00	4.448,00
Molise						2.100,00	1.960,00	2.240,00
Piemonte						39.488,04	36.855,51	42.120,58
Puglia						34.950,00	32.620,00	37.280,00
Sardegna						24.487,50	22.855,00	26.120,00
Sicilia						33.900,00	31.640,00	36.160,00
Toscana						8.850,00	8.260,00	9.440,00
Trento						7.695,00	7.182,00	8.208,00
Umbria						21.225,00	19.810,00	22.640,00
Valle d'Aosta						4.245,28	3.962,26	4.528,30
Veneto						24.942,02	23.279,22	26.604,82

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.8. Misura 11 PSR 2014-2020 - Agricoltura biologica

Nome del sussidio: Misura 11 PSR 2014-2020 - Agricoltura biologica

Obiettivo: Sostegno alla conversione o al manteimento di pratiche agricole biologiche
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Favorevole
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Per definizione, Reg. 1305/13

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		253,398		**253,398**
2017 (prev.)		236,505		**236,505**
2018 (prev.)		270,291		**270,291**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	253,398			
2017 (prev.)	236,505			
2018 (prev.)	270,291			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						4.500,00	4.200,00	4.800,00
Basilicata						13.096,50	12.223,40	13.969,60
Bolzano						1.350,00	1.260,00	1.440,00
Calabria						35.975,21	33.576,86	38.373,55
Campania						5.250,00	4.900,00	5.600,00
Emilia Romagna						15.083,90	14.078,31	16.089,49
F. Venezia Giulia						1.050,00	980,00	1.120,00
Lazio						17.083,54	15.944,64	18.222,45
Liguria						1.812,75	1.691,90	1.933,60
Lombardia						5.700,00	5.320,00	6.080,00
Marche						12.000,00	11.200,00	12.800,00
Molise						2.700,00	2.520,00	2.880,00
Piemonte						3.825,00	3.570,00	4.080,00
Puglia						31.200,00	29.120,00	33.280,00
Sardegna						11.737,50	10.955,00	12.520,00
Sicilia						62.550,00	58.380,00	66.720,00
Toscana						19.350,00	18.060,00	20.640,00
Trento						405,00	378,00	432,00
Umbria						5.115,00	4.774,00	5.456,00
Valle d'Aosta						341,42	318,66	364,18
Veneto						3.269,94	3.051,95	3.487,94

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.9. Misura 12 PSR 2014-2020 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Nome del sussidio:	Misura 12 PSR 2014-2020 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Indennità compensative agli agricoltori che fanno attività agricola nelle aree Natura 2000
Settore:	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto
Anno di introduzione:	2014
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
Cofinanziamento comunitario:	Si
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Favorevole
Fonte:	Per definizione, Reg. 1305/13
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014		-		**-**
2015		-		**-**
2016 (prev.)		14,669		**14,669**
2017 (prev.)		14,669		**14,669**
2018 (prev.)		14,669		**14,669**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	14,669			
2017 (prev.)	14,669			
2018 (prev.)	14,669			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						-	-	-
Basilicata						3.609,92	3.609,92	3.609,92
Bolzano						-	-	-
Calabria						-	-	-
Campania						-	-	-
Emilia Romagna						1.169,92	1.169,92	1.169,92
F. Venezia Giulia						210,00	210,00	210,00
Lazio						-	-	-
Liguria						842,80	842,80	842,80
Lombardia						420,00	420,00	420,00
Marche						630,00	630,00	630,00
Molise						-	-	-
Piemonte						672,00	672,00	672,00
Puglia						-	-	-
Sardegna						-	-	-
Sicilia						5.880,00	5.880,00	5.880,00
Toscana						-	-	-
Trento						-	-	-
Umbria						1.120,00	1.120,00	1.120,00
Valle d'Aosta						112,01	112,01	112,01
Veneto						-	-	-

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.10. Misura 13 PSR 2014-2020 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Nome del sussidio:	Misura 13 PSR 2014-2020 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Indennità compensative agli agricoltori che fanno attività agricola in zone svantaggiate
Settore:	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto
Anno di introduzione:	2014
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
Cofinanziamento comunitario:	Si
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Favorevole
Fonte:	Per definizione, Reg. 1305/13
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		214,314		**214,314**
2017 (prev.)		244,930		**244,930**
2018 (prev.)		244,930		**244,930**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014	-			
2015	-			
2016 (prev.)	214,314			
2017 (prev.)	244,930			
2018 (prev.)	244,930			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						5.600,00	6.400,00	6.400,00
Basilicata						3.957,02	4.522,31	4.522,31
Bolzano						16.380,00	18.720,00	18.720,00
Calabria						10.458,00	11.952,00	11.952,00
Campania						30.858,24	35.266,56	35.266,56
Emilia Romagna						12.582,13	14.379,58	14.379,58
F. Venezia Giulia						5.600,00	6.400,00	6.400,00
Lazio						6.108,21	6.980,81	6.980,81
Liguria						4.223,80	4.827,20	4.827,20
Lombardia						10.920,00	12.480,00	12.480,00
Marche						6.020,00	6.880,00	6.880,00
Molise						3.332,00	3.808,00	3.808,00
Piemonte						8.400,00	9.600,00	9.600,00
Puglia						-	-	-
Sardegna						32.200,00	36.800,00	36.800,00
Sicilia						14.336,00	16.384,00	16.384,00
Toscana						1.400,00	1.600,00	1.600,00
Trento						10.250,02	11.714,31	11.714,31
Umbria						8.820,00	10.080,00	10.080,00
Valle d'Aosta						6.048,40	6.912,46	6.912,46
Veneto						16.818,18	19.220,78	19.220,78

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.11. Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere animale

Nome del sussidio: Misura 14 PSR 2014-2020 - Benessere animale

Obiettivo: Interventi a favore del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere animale

(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Forma del sussidio: Sussidio diretto

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2014

Anno di cessazione (ove prevista): 2020

Area geografica di riferimento: Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: Si

Impatto Ambientale: Favorevole

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Per definizione, Reg. 1305/13

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		24,204		**24,204**
2017 (prev.)		45,381		**45,381**
2018 (prev.)		51,432		**51,432**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014		-		
2015		-		
2016 (prev.)	24,204			
2017 (prev.)	45,381			
2018 (prev.)	51,432			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						-	-	-
Basilicata						-	-	-
Bolzano						-	-	-
Calabria						2.267,77	4.252,07	4.819,01
Campania						160,00	300,00	340,00
Emilia Romagna						840,00	1.575,00	1.785,00
F. Venezia Giulia						80,00	150,00	170,00
Lazio						1.040,31	1.950,58	2.210,66
Liguria						198,40	372,00	421,60
Lombardia						-	-	-
Marche						400,00	750,00	850,00
Molise						-	-	-
Piemonte						-	-	-
Puglia						-	-	-
Sardegna						18.051,06	33.845,73	38.358,50
Sicilia						-	-	-
Toscana						-	-	-
Trento						-	-	-
Umbria						432,00	810,00	918,00
Valle d'Aosta						640,04	1.200,08	1.360,09
Veneto						92,76	173,93	197,12

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.1.12. Misura 15 PSR 2014-2020 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste

Nome del sussidio:	Misura 15 PSR 2014-2020 - Servizi silvo-ambientali e climatici a salvaguardia delle foreste
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Interventi a favore del rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere animale
Settore:	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto
Anno di introduzione:	2014
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regioni, Politica di sviluppo rurale 2014-2020
Cofinanziamento comunitario:	Si
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Favorevole
Fonte:	Per definizione, Reg. 1305/13
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014		-		**-**
2015		-		**-**
2016 (prev.)		7,232		**7,232**
2017 (prev.)		7,748		**7,748**
2018 (prev.)		7,232		**7,232**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)	7,232			
2017 (prev.)	7,748			
2018 (prev.)	7,232			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 4 - Erogazione totale del sussidio per anno su base regionale (migliaia €)

Anno / Regioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (prev.)	2017 (prev.)	2018 (prev.)
Abruzzo						-	-	-
Basilicata						-	-	-
Bolzano						-	-	-
Calabria						-	-	-
Campania						4.620,00	4.950,00	4.620,00
Emilia Romagna						-	-	-
F. Venezia Giulia						-	-	-
Lazio						-	-	-
Liguria						-	-	-
Lombardia						-	-	-
Marche						140,00	150,00	140,00
Molise						-	-	-
Piemonte						455,00	487,50	455,00
Puglia						-	-	-
Sardegna						700,00	750,00	700,00
Sicilia						560,00	600,00	560,00
Toscana						54,88	58,80	54,88
Trento						-	-	-
Umbria						700,00	750,00	700,00
Valle d'Aosta						-	-	-
Veneto						-	-	-

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.2. Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM)

B.2.2.1. Programma di sostegno nel settore vitivinicolo

Nome del sussidio:	Programma di sostegno nel settore vitivinicolo
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Attuare sei misure di intervento a beneficio del settore per aumentarne la competitività: 1) Promozione; 2) Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 3) Vendemmia verde; 4) Assicurazione del raccolto; 5) Investimenti; 6) Distillazione dei sottoprodotti
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto (varie forme in relazione alle singole misure)
Anno di introduzione:	2014
Anno di cessazione (ove prevista):	2018
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nazionale
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Tra le sei misure attivate con il programma nazionale, a quattro di esse viene assegnato dalla programmazione un impatto atteso (diretto o indiretto) in ambito ambientale, da valutare caso per caso: - Misura di Ristrutturazione e riconversione: Tutela del paesaggio e miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto + obbligo del rispetto della condizionalità ambientale - Misura per gli Investimenti: possibili interventi connessi alla tutela dell'ambiente - Misura di Distillazione dei sottoprodotti: ridurre gli impatti ambientali legati all'eliminazione di fecce e vinacce - Misura per la Vendemmia in verde: mantenimento del paesaggio + obbligo del rispetto della condizionalità ambientale
Fonte:	Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 39-54)
Note:	Le quattro misure con un possibile impatto ambientale di tipo positivo rappresentano la quota prioritaria della spesa complessiva del programma di supporto: nel 2014 pari al 68% della spesa totale; nel 2015 pari al 67,4% della spesa totale. I beneficiari sono stati tutti identificati come appartenenti al settore agricolo, anche se questo non è sempre vero.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				**323,48**
2015				**324,61**
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014	337,00		323,48	
2015	337,00		324,61	
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.2.2. Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: i) Sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori; ii) Programma Frutta nelle Scuole

Nome del sussidio:	Aiuti nel settore degli ortofrutticoli: i) Sostegno ai programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori; ii) Programma Frutta nelle Scuole
Obiettivo: (motivazione/finalità)	i) I programmi operativi delle OP finanziate, tra gli altri obiettivi, possono perseguire quello di promuovere o fornire assistenza tecnica per l'adozione di misure ambientali, in particolare relative all'acqua, metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica ii) Il programma frutta nelle scuole non persegue finalità ambientali espresse, ma può essere in parte indirizzato a prodotti ottenuti tramite metodi di produzione a minore impatto ambientale
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	i) aiuto finanziario alla costituzione del fondo di esercizio delle OP che hanno avuto approvato un programma operativo ii) sostegno diretto per attività varie
Anno di introduzione:	
Anno di cessazione (ove prevista):	2020
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nazionale
Cofinanziamento comunitario:	Circa 100% (la quota di cofinanziamento nazionale è minima e variabile di anno in anno: nel 2014 pari al 9,4%; nel 2015 pari al 3,3%)
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Da valutare caso per caso in relazione ai contenuti stabiliti nei programmi operativi delle singole OP finanziate e dei singoli programmi "Frutta nelle scuole"
Fonte:	Regolamento (UE) n.1308/2013 (artt. 32-38)
Note:	Al programma frutta nelle scuole non è possibile assegnare implicazioni precise di carattere ambientale e non sono identificabili i beneficiari. Il programma ha assorbito una quota minoritaria della spesa a sostegno del settore ortofrutticolo: nel 2014 pari a 9,4% del totale; nel 2015 pari al 3,3% del totale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				**259,80**
2015				**263,20**
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014	n.d.		259,80	
2015	n.d.		263,20	
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3. Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

B.2.3.1. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte

Nome del sussidio:	Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Sostenere il comparto lattiero-caseario, mantenendo gli attuali livelli produttivi
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per capo ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nazionale
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi. L'impatto ambientale è da valutare
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		75.114.251		75.114.251
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	75.114.251		75.114.251	
2016 (prev.)	74.127.996			
2017 (prev.)	73.141.145			
2018 (prev.)	72.224.787			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.2. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane

Nome del sussidio: Sostegno specifico per la zootecnia bovina da latte in zone montane

Obiettivo: Sostenere il comparto lattiero in aree montane marginali
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per capo ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Territoriale (solo zone montane)
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Positivo. Contribuisce a preservare l'attività agricola nelle zone di montagna. Promuove la valorizzazione delle aree montane marginali, contrasta l'abbandono e il conseguente squilibrio ecologico
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				9.872.537
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	9.872.537		9.872.537	
2016 (prev.)	9.742.537			
2017 (prev.)	9.612.836			
2018 (prev.)	9.492.401			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.3. Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte

Nome del sussidio: Sostegno specifico per la zootecnia bufalina da latte

Obiettivo: Sostenere il settore, mantenendo gli attuali livelli produttivi
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per capo ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi. L'impatto ambientale è da valutare
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		4.120.553		4.120.553
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	4.120.553		4.120.553	
2016 (prev.)	4.066.450			
2017 (prev.)	4.012.314			
2018 (prev.)	3.962.045			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.4. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici

Nome del sussidio: Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: vacche nutrici

Obiettivo: Sostenere il settore, mantenendo gli attuali livelli produttivi
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per capo ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Positivo. Sostegno a favore di forme di allevamento principalmente estensive
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		40.776.308		40.776.308
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	40.776.308		40.776.308	
2016 (prev.)	40.240.912			
2017 (prev.)	39.705.193			
2018 (prev.)	207.742			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.5. Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini

Nome del sussidio: Sostegno specifico per la zootecnia bovina da carne: macellazione bovini

Obiettivo: Sostenere il settore, mantenendo gli attuali livelli produttivi
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per capo ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi.
L'impatto ambientale è da valutare
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		66.958.989		66.958.989
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	66.958.989		66.958.989	
2016 (prev.)	66.079.814			
2017 (prev.)	65.200.106			
2018 (prev.)	64.383.239			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.6. Sostegno specifico per la zootecnia ovino-caprina

Nome del sussidio:	Sostegno specifico per la zootecnia ovino-caprina
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Sostegno a favore di ovini da rimonta allo scopo di ridurre rischi sanitari della scrapie (malattia neurodegenerativa che colpisce gli ovini). Sostegno agnello IGP
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per capo ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nazionale
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi. L'impatto ambientale è da valutare
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		15.022.850		15.022.850
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	15.022.850		15.022.850	
2016 (prev.)	14.825.599			
2017 (prev.)	14.628.229			
2018 (prev.)	14.444.958			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.7. Sostegno specifico per i seminativi - premio per la soia

Nome del sussidio:	Sostegno specifico per i seminativi - premio per la soia
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Mantenere gli attuali livelli produttivi ed un adeguato livello di auto-approvvigionamento
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo, perché incentiva a pratiche di avvicendamento colturale (soia-mais)
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		9.872.159		9.872.159
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	9.872.159		9.872.159	
2016 (prev.)	9.742.537			
2017 (prev.)	9.612.836			
2018 (prev.)	9.492.401			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.8. Sostegno specifico per i seminativi - premio per il riso

Nome del sussidio: Sostegno specifico per i seminativi - premio per il riso

Obiettivo: Contrastare la vulnerabilità di un settore strategico
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Potenzialmente positivo perché valorizza la coltura come elemento caratteristico del paesaggio, e contribuisce al mantenimento delle zone umide
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		22.748.887		22.748.887
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	22.748.887		22.748.887	
2016 (prev.)	22.450.193			
2017 (prev.)	22.151.318			
2018 (prev.)	21.873.793			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.9. Sostegno specifico per i seminativi - premio barbabietola da zucchero

Nome del sussidio: Sostegno specifico per i seminativi - premio barbabietola da zucchero

Obiettivo: Garantire un adeguato approvvigionamento
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi.
L'impatto ambientale è da valutare. Potenzialmente positivo per la valenza ambientale della barbabietola nelle pratiche di rotazione.
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		17.211.894		17.211.894
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	17.211.894		17.211.894	
2016 (prev.)	16.985.901			
2017 (prev.)	16.759.771			
2018 (prev.)	16.549.794			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.10. Sostegno specifico per i seminativi – premio pomodoro da industria

Nome del sussidio: Sostegno specifico per i seminativi – premio pomodoro da industria

Obiettivo: Contrastare la riduzione delle superfici destinate alla coltura
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi.
L'impatto ambientale è da valutare
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		11.288.599		11.288.599
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	11.288.599		11.288.599	
2016 (prev.)	11.140.379			
2017 (prev.)	10.992.069			
2018 (prev.)	10.854.354			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.11. Sostegno specifico per i seminativi: frumento duro

Nome del sussidio:	Sostegno specifico per i seminativi: frumento duro
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Garantire un adeguato approvvigionamento delle industrie pastaie e sostenere un comparto strategico del made in Italy
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Centro-Sud Italia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Sostegno volto a mantenere gli attuali livelli produttivi. L'impatto ambientale è da valutare
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		59.876.788		59.876.788
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	59.876.788		59.876.788	
2016 (prev.)	59.090.603			
2017 (prev.)	58.303.941			
2018 (prev.)	57.573.473			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.12. Sostegno specifico per i seminativi: colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose

Nome del sussidio:	Sostegno specifico per i seminativi: colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Centro Italia: Toscana, Umbria, Marche e Lazio,
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo. Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici)
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		14.164.402		14.164.402
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	14.164.402		14.164.402	
2016 (prev.)	13.978.422			
2017 (prev.)	13.792.330			
2018 (prev.)	13.619.531			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.13. Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose

Nome del sussidio:	Sostegno specifico per i seminativi: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Garantire l'attuale livello di approvvigionamento delle filiere zootecniche; disincentivare l'orientamento a favore di altre colture più redditizie che potrebbero determinare un deterioramento della fertilità dei suoli
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo. Sostegno a favore di colture miglioratrici (azotofissatrici)
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		11.803.668		11.803.668
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	11.803.668		11.803.668	
2016 (prev.)	11.648.685			
2017 (prev.)	11.493.609			
2018 (prev.)	11.349.609			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.14. Sostegno specifico - premio base olivo

Nome del sussidio:	Sostegno specifico - premio base olivo
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Sostenere le superfici olivicole nelle Regioni dove il rapporto superficie olivo/SAU regionale è > 25%
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regionale (Puglia, Calabria, Liguria)
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo: olivocoltura come elemento di valorizzazione di specifici contesti territoriali e del paesaggio
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		44.210.102		44.210.102
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	44.210.102		44.210.102	
2016 (prev.)	43.629.621			
2017 (prev.)	43.048.788			
2018 (prev.)	42.509.446			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.15. Sostegno specifico - premio aggiuntivo olio

Nome del sussidio:	Sostegno specifico - premio aggiuntivo olio
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Sostenere le superfici olivicole nelle Regioni dove il rapporto superficie olivo/SAU regionale è > 25% con pendenza media sup 7,5%
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regionale (Puglia, Calabria)
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo: olivocoltura come elemento di valorizzazione territoriale delle aree marginali e del paesaggio
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		13.305.953		13.305.953
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	13.305.953		13.305.953	
2016 (prev.)	13.131.245			
2017 (prev.)	12.956.431			
2018 (prev.)	12.794.105			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.16. Misura premi per il settore olio di oliva, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale. Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità

Nome del sussidio:	Misura premi per il settore olio di oliva, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale. Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Sostenere l'olivocoltura in zone con particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.
Settore:	Agricoltura
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Sussidio diretto: pagamento annuale per ettaro ammissibile
Anno di introduzione:	2015
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nazionale
Cofinanziamento comunitario:	100%
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	Positivo: a favore di olivocoltura in zone con particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.
Fonte:	Artt.52-53 reg (UE) 1307/2013 Dm 18 novembre 2014 numero 6513 e successive modifiche e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		12.876.729		12.876.729
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	12.876.729		12.876.729	
2016 (prev.)	12.707.657			
2017 (prev.)	12.538.482			
2018 (prev.)	12.381.392			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.17. Regime di pagamento di base

Nome del sussidio: Regime di pagamento di base

Obiettivo: Sostegno al reddito delle aziende agricole
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto: pagamento annuale slegato dalla produzione
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Positivo nella misura in cui è legato al rispetto delle pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt. 21-26 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		2.274.771.676		2.274.771.676
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	2.274.771.676		2.274.771.676	
2016 (prev.)	2.244.903.791			
2017 (prev.)	2.215.017.834			
2018 (prev.)	2.187.266.713			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.18. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Nome del sussidio: Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Obiettivo: Remunerazione beni pubblici ambientali attraverso lo svolgimento di pratiche ambientali (diversificazione colture, mantenimento prati permanenti e mantenimento aree di interesse ecologico)

(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Positivo per la natura stessa del sussidio. Obbligo di rispettare pratiche benefiche per l'ambiente

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt. 43-47 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		1.170.611.700		1.170.611.700
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	1.170.611.700		1.170.611.700	
2016 (prev.)	1.155.241.500			
2017 (prev.)	1.139.862.000			
2018 (prev.)	1.125.581.100			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.3.19. Pagamento per i giovani agricoltori

Nome del sussidio: Pagamento per i giovani agricoltori

Obiettivo: Sostegno all'inserimento dei giovani agricoltori in agricoltura
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Sussidio diretto annuale (durata massima 5 anni)
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2015

Anno di cessazione (ove prevista): 2019

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: 100%

Impatto Ambientale: Impatto da valutare in virtù della novità della misura (ancora da attuare). Potenzialmente positivo nella misura in cui contribuisce a contrastare l'abbandono attraverso il ricambio generazionale
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Artt. 50-51 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (euro)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015		39.020.390		39.020.390
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (euro)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015	39.020.390		39.020.390	
2016 (prev.)	38.508.050			
2017 (prev.)	37.995.400			
2018 (prev.)	37.519.370			

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

B.2.4. Agevolazione sugli olii minerali in agricoltura

Nome del sussidio: Agevolazione sugli olii minerali in agricoltura

Obiettivo: Riduzione costi di produzione dell'agricoltura
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: Accisa ridotta
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1963

Anno di cessazione (ove prevista): in vigore

Area geografica di riferimento: Nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: No

Impatto Ambientale: Negativo poiché sostiene l'uso dei combustibili fossili
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (milioni €)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale ammontare erogato**
2011		1.072,17		**1.072,17**
2012		1.072,72		**1.072,72**
2013		1.073,30		**1.073,30**
2014		1.047,92		**1.047,92**
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (milioni €)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Appendice C – Spese fiscali MEF

C.1. Prima ricognizione dei sussidi in campo economico-finanziario: compilazione dati quantitativi DSREF

Per le annualità 2011-2016, i dati finanziari indicati sono quelli riportati negli appositi allegati contenuti nella nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato di ciascun anno, integrati con gli effetti finanziari delle misure introdotte dalle leggi di stabilità, ad eccezione dei crediti d'imposta per i quali, per le annualità 2011-2015, è stato indicato l'effettivo tiraggio.
Per le annualità 2017-2018, sono state riportate le stime degli effetti finanziari che saranno contenute nel rapporto previsto dall'art. 21 comma 11 bis della Legge 196/2009, ad eccezione dei crediti d'imposta per i quali vengono confermate le stime del tiraggio riportate nell'allegato tecnico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016-2018.

Con riferimento ai Dati finanziari (foglio "tab. 1 2 3") richiesti con la scheda di rilevazione "Catalogo.sussidi.2015_Scheda.rilevazione", si segnala quanto segue.

Per le agevolazioni relative ad accise, avendo quest'ultime natura di imposte indirette, come tali non soggette a dichiarazione fiscale da parte dei consumatori finali:

1. non sempre è rilevabile la tipologia di beneficiari, ciò in quanto le aliquote agevolate e le esenzioni sono concesse sulla base della finalità dell'utilizzo di oli minerali e loro derivati indipendentemente dal fatto che il soggetto che li utilizza sia una famiglia, un'impresa o un altro soggetto.
   Solo per utilizzi di oli minerali riconducibili specificamente ad uso domestico, ad attività d'impresa o ad uso pubblico è possibile fornire una distinzione tra famiglie, imprese e altri soggetti beneficiari.
   La Tab. 1, pertanto, è stata compilata per alcuni dei sussidi-agevolazioni catalogati solo con riferimento alla colonna "Totale";
2. non è determinabile il numero di beneficiari e conseguentemente non è possibile provvedere alla compilazione della Tab. 2. Ciò in quanto il gettito delle accise e le minori entrate derivanti dalle relative agevolazioni vengono commisurate alle quantità consumate senza alcun riferimento ai consumatori finali.
   Solo per il Sussidio n. 16 - Riduzione dell'accisa sui carburanti utilizzati dalle autoambulanze - l'Elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale viene modificato con Determinazione dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pubblicato sul sito internet. Conseguentemente il numero dei beneficiari è stato riflesso nella Tab. 2.

Per le agevolazioni relative ad imposte dirette, sebbene queste siano soggette a dichiarazione fiscale da parte dei consumatori finali, nella sezione "Dati e statistiche fiscali" sul sito del Dipartimento Finanze, i dati relativi alle detrazioni vengono elaborati con riferimento al numero di interventi effettuati e non al numero di contribuenti, conseguentemente:

1. non sempre è rilevabile la tipologia di beneficiari, ciò in quanto le agevolazioni sono concesse in relazione ad uno specifico presupposto indipendentemente dal fatto che il soggetto che ne usufruisce sia una famiglia, un'impresa o un altro soggetto.
   La Tab. 1, pertanto, è stata compilata solo con riferimento alla colonna "Totale" salvo che per le agevolazioni riconducibili specificamente ad uso domestico, ad attività d'impresa o ad uso pubblico;
2. non è determinabile il numero di beneficiari e non è dunque possibile provvedere alla compilazione della Tab. 2.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Inoltre, essendo le agevolazioni fiscali, ad eccezione dei crediti d'imposta, misure che non si colgono sul fronte della spesa in quanto si traducono in minori entrate, non esistono i dati relativi allo stanziamento, alle concessioni del sussidio, alle erogazioni effettuate e alle eventuali revoche.
I dati relativi alle entrate vengono consuntivati contabilizzando il dato positivo di accertato, riscosso e versato il cui livello sconta le minori entrate derivanti dalle agevolazioni, che, traducendosi di fatto in minori accertamenti, minori riscossioni e minori versamenti, non trovano imputazione a bilancio. Ciò ad eccezione, naturalmente, dei crediti d'imposta che si colgono sul versante spesa e per i quali viene appostato in bilancio uno specifico stanziamento per fronteggiare l'effettivo tiraggio.
Non è dunque possibile compilare la Tab. 3.

Con riferimento alla parte della scheda relativa a Dimensione territoriale e tipologia di destinatari (foglio "tab. 4 5"), si segnala quanto segue.

Non è rilevabile la dimensione territoriale, ciò in quanto i dati relativi ai consumi per regione, ove reperibili, sarebbero comunque riferiti, per le misure riguardanti accise, alla localizzazione dei fornitori di oli minerali e non alla localizzazione dei consumatori finali nonché, per le misure riguardanti imposte dirette, alla regione di residenza del contribuente e non alla regione in cui è avvenuto l'intervento.
Non è dunque possibile provvedere alla compilazione della Tab. 4.

Non sempre è rilevabile il settore di attività delle imprese, ciò in quanto alcune agevolazioni sono concesse ad imprese che utilizzino il medesimo olio minerale o derivato o compiano l'attività oggetto di incentivazione pur operando in settori diversi. Ne è un esempio il Sussidio n. 7, che concede l'esenzione dell'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne ad imprese che operino nei settori del trasporto e nel settore della pesca.
Per alcuni dei sussidi catalogati non è stato dunque possibile procedere alla compilazione della Tab. 5.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2. Schede di rilevamento dati

C.2.1. Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili

Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Promozione dell'utilizzo di prodotti energetici (emulsioni di gasolio ed olio combustibile con acqua) potenzialmente meno inquinanti per l'ambiente
Settore:	soggetti consumatori delle emulsioni di gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua per uso carburazione e combustione
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	aliquota di accisa ridotta
Anno di introduzione:	2014 (*)
Anno di cessazione (ove prevista):	2019
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 21-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise), come modificato dall'art. 1, comma 634, della legge 147/2013
Note:	(*) Rinnovo del programma sessennale 2008 – 2013

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 1
art. 21-bis TUA

Introdotto per la prima volta nel 2008.
Nuovo programma sessennale dal 2014.
Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				**3,30**
2012				**10,80**
2013				**21,30**
2014				**2,20**
2015				**2,20**
2016 (prev.)				**2,20**
2017 (prev.)				**2,20**
2018 (prev.)				**2,20**

Stabilità 2014: include 2,2 milioni per effetto nuovo programma aliquota ridotta emulsioni

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Dati non disponibili

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Dati non disponibili

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.2. Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie
Obiettivo (motivazione/finalità)**:**	Riduzione dei costi e biglietti legati al trasporto ferroviario
Settore:	Settore industriale ferroviario
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione
Anno di introduzione:	2007
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 52, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 2
Art. 52, comma 3, lett. c) TUA
Introdotto nel 2007

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		16,20		**16,20**
2012		16,20		**16,20**
2013		64,90		**64,90**
2014		66,00		**66,00**
2015		65,46		**65,46**
2016 (prev.)		64,52		**64,52**
2017 (prev.)		67,50		**67,50**
2018 (prev.)		67,50		**67,50**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.3. Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano – Esenzione obbligatoria dell'accisa

Nome del sussidio:	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano - Esenzione obbligatoria dall'accisa.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione costi e biglietti legato al trasporto urbano e interurbano
Settore:	Settore industriale trasporto stradale azionato dall'elettricità
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione dall'accisa
Anno di introduzione:	2007
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 52, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 3
Art. 52, comma 3, lett. d) TUA
Introdotto nel 2007

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		1,75		**1,75**
2012		1,79		**1,79**
2013		7,63		**7,63**
2014		7,00		**7,00**
2015		4,80		**4,80**
2016 (prev.)		7,70		**7,70**
2017 (prev.)		7,70		**7,70**
2018 (prev.)		7,70		**7,70**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.4. Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW e fino a 150 kWh di consumo mensile

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kwh di consumo mensile.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Esenzione dall'accisa su un primo scaglione di consumo di energia elettrica utilizzata nella prima casa di abitazione - tutela delle famiglie meno abbienti
Settore:	Consumatori privati di energia elettrica
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione
Anno di introduzione:	2007
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 52, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 4
Art. 52, comma 3, lett. e) TUA
Introdotto nel 2007

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011	107,88			**107,88**
2012	116,70			**116,70**
2013	554,00			**554,00**
2014	570,00			**570,00**
2015	597,10			**597,10**
2016 (prev.)	634,08			**634,08**
2017 (prev.)	634,10			**634,10**
2018 (prev.)	634,10			**634,10**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.5. Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione di taluni prodotti (gomme, plastica, ecc.)

Nome del sussidio:	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione di taluni prodotti (gomme, plastica, ecc)
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di produzione di alcuni prodotti (gomme, plastica, ecc)
Settore:	Soggetti produttori di taluni prodotti (gomma naturale e sintetica, materie plastiche, ecc) che impiegano oli lubrificanti come materia prima
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 62, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 5
Art. 62, comma 2 TUA
Iintrodotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		Non in elenco bilancio		**Non in elenco bilancio**
2012		Non in elenco bilancio		**Non in elenco bilancio**
2013		Non in elenco bilancio		**Non in elenco bilancio**
2014		1,00		**1,00**
2015		1,00		**1,00**
2016 (prev.)		1,00		**1,00**
2017 (prev.)		1,00		**1,00**
2018 (prev.)		1,00		**1,00**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.6. Esenzione dall'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata diporto (disposizione obbligatoria unionale) e per i voli didattici
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di produzione dei servizi di trasporto aereo e dei costi operativi per le scuole di volo
Settore:	Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione dall'accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 6 Tabella A, punto 2 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per annoe tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		1.530,73		**1.530,73**
2012		1.613,60		**1.613,60**
2013		1.645,00		**1.645,00**
2014		1.603,50		**1.603,50**
2015		1.539,30		**1.539,30**
2016 (prev.)		1.551,09		**1.551,09**
2017 (prev.)		1.605,90		**1.605,90**
2018 (prev.)		1.605,90		**1.605,90**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.7. Esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto e carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti (*).
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio per i soggetti che operano nel settore della navigazione nelle acque comunitarie per fini commerciali e nel settore della pesca
Settore:	Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne per fini commerciali unitamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione dall'accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	(*) Con l'articolo 34-bis del D.L. 91/2014 l'esenzione prevista dal punto 3 della Tabella A allegata al TUA è stata estesa anche alla pesca professionale nelle acque interne e lagunari.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 7 Tabella A, punto 3 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per annoe tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		547,00		**547,00**
2012		524,00		**524,00**
2013		638,00		**638,00**
2014		641,00		**641,00**
2015		598,10		**598,10**
2016 (prev.)		456,90		**456,90**
2017 (prev.)		496,00		**496,00**
2018 (prev.)		496,00		**496,00**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.8. Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci

Nome del sussidio:	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio del servizio di trasporto ferroviario
Settore:	Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione aliquota accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n 8
Tabella A, punto 4 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		5,42		**5,42**
2012		1,60		**1,60**
2013		2,10		**2,10**
2014		2,10		**2,10**
2015		7,70		**7,70**
2016 (prev.)		11,15		**11,15**
2017 (prev.)		7,60		**7,60**
2018 (prev.)		7,60		**7,60**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.9. Impiego agevolato dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati

Nome del sussidio: Impiego agevolato dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica)

Obiettivo (motivazione/finalità)**:** Riduzione dei costi di produzione dei prodotti agricoli e assimilati

Settore: Esercenti le attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica

Forma del sussidio: Riduzione di accisa con applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1993

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale:

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 9 Tabella A, punto 5 TUA

Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)					
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**	
2011		809,00		**809,00**	
2012		908,70		**908,70**	
2013		955,30		**955,30**	**Stabilità 2013**: include - 154 milioni per effetto riduzione agevolazione gasolio agricoltura
2014		920,00		**920,00**	**Stabilità 2014**: include +4 e -100 milioni per effetto variazioni agevolazione gasolio agricoltura
2015		885,80		**885,80**	**Stabilità 2015**: include -83,1 milioni per effetto variazioni agevolazione gasolio agricoltura
2016 (prev.)		830,43		**830,43**	
2017 (prev.)		843,20		**843,20**	
2018 (prev.)		843,20		**843,20**	

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.10. Esenzione dell'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio delle attività di prosciugamento
Settore:	Soggetti che impiegano prodotti energetici per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione da accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione
n. 10
Tabella A, punto 6 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		Non quantificato		**Non quantificato**
2012		0,50		**0,50**
2013		0,50		**0,50**
2014		0,50		**0,50**
2015		0,50		**0,50**
2016 (prev.)		0,50		**0,50**
2017 (prev.)		0,50		**0,50**
2018 (prev.)		0,50		**0,50**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.11. Esenzione dell'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio delle attività di bonifica
Settore:	Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la restituzione all'agricoltura di fondi rustici
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	
Note:	Tabella A, punto 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 11 Tabella A, punto 7 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		Non quantificato		**Non quantificato**
2012		0,50		**0,50**
2013		0,50		**0,50**
2014		0,50		**0,50**
2015		0,50		**0,50**
2016 (prev.)		0,50		**0,50**
2017 (prev.)		0,50		**0,50**
2018 (prev.)		0,50		**0,50**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.12. Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina

Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio per le imprese che producono motori marini e di aviazione
Settore:	Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione di accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 12 Tabella A, punto 8 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		Non quantificato		**Non quantificato**
2012		0,50		**0,50**
2013		0,50		**0,50**
2014		0,50		**0,50**
2015		0,50		**0,50**
2016 (prev.)		0,50		**0,50**
2017 (prev.)		0,50		**0,50**
2018 (prev.)		0,50		**0,50**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.13. Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi

Nome del sussidio: Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi.

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Riduzione dei costi operativi per le imprese che estraggono gas naturale dal sottosuolo ed altri soggetti che utilizzano gas naturale per l'azionamento di motori in cantieri

Settore: Principalmente imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi

Forma del sussidio: Riduzione di accisa
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2007

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, punto 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione
n. 13
Tabella A, punto 10
TUA
Introdotto nel 2007

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		0,22		**0,22**
2012		0,20		**0,20**
2013		0,22		**0,22**
2014		0,30		**0,30**
2015		0,26		**0,26**
2016 (prev.)		0,27		**0,27**
2017 (prev.)		0,27		**0,27**
2018 (prev.)		0,27		**0,27**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.14. Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Promozione dell'utilizzo di energia che altrimenti verrebbe dispersa a seguito della rigassificazione del GNL
Settore:	Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono, durante il processo di gasificazione, energia elettrica
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione dall'accisa
Anno di introduzione:	2011
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 11-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione
n. 14
Tabella A, punto 11-bis TUA
Introdotto nel 2011

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012		0,50		**0,50**
2013		0,50		**0,50**
2014		0,50		**0,50**
2015		0,50		**0,50**
2016 (prev.)		0,50		**0,50**
2017 (prev.)		0,50		**0,50**
2018 (prev.)		0,50		**0,50**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.15. Riduzione dell'accisa sui carburanti per i taxi

Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i taxi
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio per il trasporto pubblico con autovetture da noleggio da piazza e assimilati
Settore:	Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autovetture da noleggio da piazza e assimilati
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Restituzione di parte dell'accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, punto 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 15
Tabella A, punto 12 TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)					
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**	
2011		9,61		**9,61**	Effettivo tiraggio
2012		12,43		**12,43**	Effettivo tiraggio
2013		22,54		**22,54**	Effettivo tiraggio
2014		25,34		**25,34**	Effettivo tiraggio
2015		22,88		**22,88**	Effettivo tiraggio
2016 (prev.)		25,30		**25,30**	
2017 (prev.)		25,30		**25,30**	Fonte: Bilancio 2016 - 2018
2018 (prev.)		25,30		**25,30**	Fonte: Bilancio 2016 - 2018

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.16. Riduzione dell'accisa sui carburanti utilizzati dalle autoambulanze

Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sui carburanti utilizzati dalle autoambulanze.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Ridurre i costi delle strutture assistenziali
Settore:	Settore sanitario
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione aliquota accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Tabella A, punto 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione
n. 16
Tabella A, punto 13
TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011			4,60	**4,60**
2012			4,60	**4,60**
2013			4,95	**4,95**
2014			4,90	**4,90**
2015			4,97	**4,97**
2016 (prev.)			2,90	**2,90**
2017 (prev.)			2,60	**2,60**
2018 (prev.)			2,60	**2,60**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011			1.427	
2012			1.438	
2013			1.460	
2014			1.478	
2015			1.491	
2016 (prev.)			1.504	
2017 (prev.)			1.504	
2018 (prev.)			1.504	

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.17. Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.
Obiettivo (motivazione/finalità)**:**	Agevolare l'industria di settore attraverso la riduzione dei costi operativi
Settore:	Settore industriale
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Tabella A, punto 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione
n. 17
Tabella A, punto 14
TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		-		**0,00**
2012		0,50		**0,50**
2013		0,50		**0,50**
2014		0,50		**0,50**
2015		0,50		**0,50**
2016 (prev.)		0,50		**0,50**
2017 (prev.)		0,50		**0,50**
2018 (prev.)		0,50		**0,50**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.18. Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali

Nome del sussidio: Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali: VEDI SOTTO SUSSIDIO 38 (unificato con Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico)

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Settore

Forma del sussidio:
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione:

Anno di cessazione (ove prevista): /

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale: ///
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 18

Vedi sussidio - agevolazione n. 38

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.19. Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

Nome del sussidio:	Disposizione obbligatoria unionale - Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Promuovere il mercato del settore produttivo dell'acciaio e degli altri prodotti da altoforno attarverso la riduzione dei costi operativi
Settore:	Settore industriale
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Tabella A, punto 16, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio – agevolazione
n. 19
Tabella A, punto 16
TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		-		**0,00**
2012		1,00		**1,00**
2013		1,00		**1,00**
2014		1,00		**1,00**
2015		1,00		**1,00**
2016 (prev.)		1,00		**1,00**
2017 (prev.)		1,00		**1,00**
2018 (prev.)		1,00		**1,00**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.20. Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali

Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Ridurre i costi a carico delle Forze Armati nazionali
Settore:	Settore difesa nazionale
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione delle aliquote d'accisa
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Tabella A, punto 16-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 20
Tabella A, punto 16-bis TUA
Introdotto nel 1993

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011			33,20	**33,20**
2012			45,40	**45,40**
2013			39,10	**39,10**
2014			26,10	**26,10**
2015			26,70	**26,70**
2016 (prev.)			24,90	**24,90**
2017 (prev.)			29,60	**29,60**
2018 (prev.)			29,60	**29,60**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.21. Riduzione di prezzo del gasolio e GPL impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate

Nome del sussidio: Riduzione di prezzo del gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori)

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Settore: Soggetti residenti nelle aree interessate dalla misura che impiegano gasolio e GPL per riscaldamento

Forma del sussidio: Riduzione di prezzo
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1998

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 e art.2, comma 12 della legge n. 203/08; art. 1, comma 242, legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 21
Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 e art.2, comma 12 della legge n. 203/08; art. 1, comma 242, legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)

Introdotto nel 1998

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				**51,90**
2012				**231,00**
2013				**231,00**
2014				**231,00**
2015				**231,00**
2016 (prev.)				**219,40**
2017 (prev.)				**159,60**
2018 (prev.)				**159,60**

Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Dati non disponibili

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Dati non disponibili

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.22. Deduzione forfettaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante

Nome del sussidio:	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione forfettaria del reddito imponibile per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante
Settore:	Esercenti impianti distribuzione carburante
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Deduzione dal reddito imponibile
Anno di introduzione:	1998
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 21, co. 1 legge 448/1998 - art. 34 legge 183/2011 - art.4, co.7bis D.L. 69/2013
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 25
Art. 21, co. 1 legge 448/1998 - art. 34 legge 183/2011 - art.4, co.7bis D.L. 69/2013

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		54,60		**54,60**
2012		65,00		**65,00**
2013		65,00		**65,00**
2014		76,64		**76,64**
2015		110,20		**110,20**
2016 (prev.)		51,00		**51,00**
2017 (prev.)		86,00		**86,00**
2018 (prev.)		86,00		**86,00**

Stabilità 2012: include 41 milioni per effetto messa a regime agevolazione piena e non limitata

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Dati non disponibili

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Dati non disponibili

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.23. Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri

Nome del sussidio: Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Riduzione dei costi di esercizio per le imprese di autotrasporto merci e passeggeri

Settore: Imprese di autotrasporto merci e passegeri operanti con veicoli aventi requisiti minimi prestabiliti

Forma del sussidio: Restituzione di parte dell'accisa
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2001

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 26/2007 e disposizioni previgenti collegate

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 26
Art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 26/2007 e disposizioni previgenti collegate
Art. 61 comma 4, D.L. 24-1-2012 n. 1
Introdotto nel 2001

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**	
2011		94,94		**94,94**	Effettivo tiraggio
2012		876,07		**876,07**	Effettivo tiraggio
2013		1.211,43		**1.211,43**	Effettivo tiraggio
2014		1.268,69		**1.268,69**	Effettivo tiraggio
2015		1.292,32		**1.292,32**	Effettivo tiraggio
2016 (prev.)		1.295,80		**1.295,80**	**Stabilità 2016**: include 160 milioni dell'esclusione credito imposta gasolio agevolato veicoli Euro 1-2
2017 (prev.)		1.295,80		**1.295,80**	Fonte: Bilancio 2016 - 2018
2018 (prev.)		1.295,80		**1.295,80**	Fonte: Bilancio 2016 - 2018

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Dati non disponibili

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Dati non disponibili

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.24. Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui

Nome del sussidio:	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi operativi per le imprese che impiegano rilevanti quantitativi di gas naturale per usi industriali
Settore:	Utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi di gas naturale superiori a 1.200.000 mc per anno
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione aliquota accisa
Anno di introduzione:	2001
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08 e disposizioni previgenti collegate
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 29 Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08 e disposizioni previgenti collegate
Introdotto nel 2001

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		60,00		**60,00**
2012		60,00		**60,00**
2013		61,00		**61,00**
2014		61,90		**61,90**
2015		60,10		**60,10**
2016 (prev.)		58,11		**58,11**
2017 (prev.)		58,10		**58,10**
2018 (prev.)		58,10		**58,10**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.25. Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo

Nome del sussidio:	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivo all'impiego di generatori fotovoltaici per la produzione di elettricità autoconsumata
Settore:	Produttori di energia da fonti rinnovabili
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione dall'accisa
Anno di introduzione:	2007
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 52, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 36
Art. 52, comma 3, lett. b) TUA
Introdotto nel 2007

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011		Non quantificato		**Non quantificato**
2012		10,90		**10,90**
2013		42,43		**42,43**
2014		64,30		**64,30**
2015		49,96		**49,96**
2016 (prev.)		49,15		**49,15**
2017 (prev.)		49,20		**49,20**
2018 (prev.)		49,20		**49,20**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.26. Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico

Nome del sussidio:

1) Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali
2) Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

1) Riduzione dei costi di produzione per le imprese che utilizzano il GPL in particolari impianti per usi industriali
2) Promozione dell'impiego di carburanti aventi minore impatto sull'ambiente nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico passeggeri effettuato con autobus urbani ed extraurbani

Settore:

1) Settore industriale - soggetti che hanno a disposizione specifici impianti (impianti centralizzati per esclusivo uso industriale del GPL collegati ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di tipo industriale, funzionanti a GPL e alimentati da uno o piu' serbatoi fissi di pertinenza della capacita' complessiva non inferiore a 10 metri cubi)
2) Soggetti che esercitano servizi di trasporto pubblico passeggeri

Forma del sussidio:
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Riduzione di accisa

Anno di introduzione:

1) 1993
2) 2001

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento:
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:

no

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, punto 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico in materia di accise)

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 38
Tabella A, punto 15 TUA
Introdotto nel 2007

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				**Non quantificato**
2012				**Non in elenco bilancio**
2013				**Non in elenco bilancio**
2014		7,60		**7,60**
2015		6,29		**6,29**
2016 (prev.)		11,66		**11,66**
2017 (prev.)		11,40	0,80	**12,20**
2018 (prev.)		11,40	0,80	**12,20**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.27. Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

Nome del sussidio:	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili quali la biomassa e l'energia geotermica per il teleriscaldamento
Settore:	
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Credito d'imposta
Anno di introduzione:	1999 per reti di teleriscaldamento a biomassa; 2001 per impianti e reti di teleriscaldamento ad energia geotermica
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Per il teleriscaldamento alimentato con biomassa, i comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; per il teleriscaldamento alimentato con energia geotermica, l'intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 e successive modifcazioni e integrazioni
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 41 Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 e successive modifcazioni e integrazioni

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**	
					Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.
2011				**22,56**	Effettivo tiraggio
2012				**31,22**	Effettivo tiraggio
2013				**28,88**	Effettivo tiraggio
2014				**30,47**	Effettivo tiraggio
2015				**24,11**	Effettivo tiraggio
2016 (prev.)				**30,00**	
2017 (prev.)				**30,00**	
2018 (prev.)				**30,00**	

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Dati non disponibili

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Dati non disponibili

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.28. Detrazione per i vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti

Nome del sussidio:	Detrazione del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013) per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivare la realizzazione sugli immobili di interventi che incidano sulla prestazione energetica degli stessi, conseguendo una maggior efficienza energetica
Settore:	Edilizia
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Detrazione dall'imposta lorda
Anno di introduzione:	2011 (*)
Anno di cessazione (ove prevista):	2016
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
Note:	(*)Proroga dell'agevolazione concessa dal'Art. 1, commi 344 - 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) a partire dall'anno 2007

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 44
Art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				**506,76**
2012				**587,97**
2013				**768,63**
2014				**1.009,33**
2015				**1.483,30**
2016 (prev.)				**972,10**
2017 (prev.)				**1.397,20**
2018 (prev.)				**1.397,20**

Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.

Stabilità 2011: include -124,8 milioni di euro per modifica rateizzazione

Stabilità 2014: include -41,4 milioni di euro per effetto proroga detrazione al 65% (maggiore spesa al netto effetto positivo su Irpef/Ires/Irap/Iva)

Stabilità 2015: include -5,3 milioni di euro per effetto proroga detrazione al 65% (maggiore spesa al netto effetto positivo su Irpef/Ires/Irap/Iva)

Stabilità 2016: include -12,3 milioni di euro per effetto proroga detrazione al 65% (maggiore spesa al netto effetto positivo su Irpef/Ires/Irap/Iva)

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**To**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sus sidi
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.29. Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Nome del sussidio:	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del DL 63/2013
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivare la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio
Settore:	Edilizia
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Detrazione dall'imposta lorda
Anno di introduzione:	2013
Anno di cessazione (ove prevista):	2016
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 45 Art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				**N.q.**
2014				**31,30**
2015				**87,70**
2016 (prev.)				**201,50**
2017 (prev.)				**199,40**
2018 (prev.)				**199,40**

Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.

Stabilità 2014: include -11,0 milioni di euro per effetto proroga detrazione al 50% (maggiore spesa al netto effetto positivo su Irpef/Ires/Irap/Iva)

Stabilità 2015: include -10,5 milioni di euro per effetto proroga detrazione al 65% (maggiore spesa al netto effetto positivo su Irpef/Ires/Irap/Iva)

Stabilità 2016: include -17,9 milioni di euro per effetto proroga detrazione al 65% (maggiore spesa al netto effetto positivo su Irpef/Ires/Irap/Iva)

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.30. Proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Nome del sussidio:	Proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. Si introduce, anche, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio
Settore:	Edilizia
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Detrazione dall'imposta lorda
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	2016
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 1, comma 74, lettere a), b) e c) della L. 28 dicembre 2015, n. 208
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 48
Art. 1, comma 74, lettere a), b) e c) della L. 28 dicembre 2015, n. 208

Costituisce una proroga dei Sussidi - agevolazioni n. 44-45 nelle cui schede è stato già riportato l'effetto finanziario complessivo.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.31. Incentivi rottamazione autocaravan

Nome del sussidio: Incentivi rottamazione autocaravan

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia

Settore:

Forma del sussidio:

Contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita anticipato all'acquirente dal rivenditore ed a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2016

Anno di cessazione (ove prevista): 2016

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale:

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: art. 1, c. 85-86, della L. n. 208/2015

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 50
art. 1, c. 85-86, della L. n. 208/2015

Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				**0,00**
2017 (prev.)				**0,00**
2018 (prev.)				**0,00**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.32. Estensione dell'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica anche all'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative

Nome del sussidio:	Estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivare la realizzazione di interventi che realizzano un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici
Settore:	Edilizia
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Detrazione dall'imposta lorda
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	2016
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 1, comma 88, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 51
Art. 1, comma 88, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Estende l'ambito di applicazione del Sussidio - agevolazione n. 44 nelle cui schede è stato già riportato l'effetto finanziario complessivo.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

-

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.33. Agevolazione sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto

Nome del sussidio:	Agevolazione sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei costi di esercizio per i soggetti che svolgono attività di movimentazione merci nei porti
Settore:	Soggetti che impiegano prodotti energetici per l'azionamento di macchine per il trasbordo delle merci nei porti logistici
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Aliquota di accisa ridotta nel limite annuo di spesa complessivo di 1,8 mln di euro
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	2018
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 1, comma 367, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 59
Art. 1, comma 367, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		1,80		**1,80**
2017 (prev.)		1,80		**1,80**
2018 (prev.)		1,80		**1,80**

Introdotto nel 2016

Introdotto con Legge stabilità 2016

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.34. Riduzione del prezzo al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria

Nome del sussidio:	Riduzione del prezzo al consumo della benzina e del gasolio per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Concorrenzialità delle rivendite nazionali di carburanti
Settore:	Soggetti residenti nelle aree interessate dalla misura che impiegano benzina e del gasolio per autotrazione
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione prezzo carburanti per autotrazione
Anno di introduzione:	2017
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Regioni del territorio nazionale confinanti con l'Austria
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 1, comma 594, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
Note:	Misura non applicata per incompatibilità con la normativa comunitaria

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 62
Art. 1, comma 594, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Introdotto nel 2017

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)					
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**	
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016 (prev.)					
2017 (prev.)		5,00		**5,00**	Fonte: Stabilità 2016
2018 (prev.)		5,00		**5,00**	Fonte: Stabilità 2016

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziament	Sussidi	Sussidi	Sussidi
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.35. Disposizioni di cui ai commi 645 e 646 della Legge n. 208/2015 riguardanti la gestione delle attività di monitoraggio dell'agevolazione consistente nel credito di imposta relativo all'accisa applicata per il gasolio utilizzato per autotrazione dagli autotrasportatori

Nome del sussidio:	Le disposizioni di cui ai commi 645 e 646 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) non rappresentano un sussidio e riguardano le sole modalità di gestione delle attività di monitoraggio dell'agevolazione consistente nel credito di imposta relativo all'accisa applicata per il gasolio utizzato per autotrazione dagli autotrasportatori.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	
Settore:	
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	
Anno di introduzione:	
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 63
Commi 645 e 646 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Non rappresentano un sussidio e hanno effetti finanziari inclusi nel sussidio N. 26.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.36. Esenzione energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da determinati soggetti

Nome del sussidio:	Esenzione energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da determinati soggetti
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Promozione dell'utilizzo di impianti fotovoltaici e similari per la produzione di energia elettrica
Settore:	Imprese industriali che consumano l'energia elettrica prodotta con impianti superiori ad una potenza prestabilita azionati da fonti rinnovabili
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Esenzione dall'accisa
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 1, comma 911, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 66
Art. 1, comma 911, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		Non quantificabile		**Non quantificabile**
2017 (prev.)		Non quantificabile		**Non quantificabile**
2018 (prev.)		Non quantificabile		**Non quantificabile**

Introdotto nel 2016

Introdotto con Legge stabilità 2016

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.37. Disposizioni per favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati

Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati. La misura del tributo speciale per il conferimento in discarica è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata ed ai comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata previste dal'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, si applica un'addizionale del 20%.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati
Settore:	Settore dei rifiuti, in particolare soggetti che effettuano il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione della tariffa
Anno di introduzione:	2006-2016
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28/12/1995, n. 549. Art. 205 del D.lgs del 3/4/2006 n. 152, modificato dall'art 32 della legge 28/12/2015, n, 221.
Note:	La misura in esame non si configura come un vero e proprio sussidio, tuttavia ha lo scopo di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati e di favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 72 Art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28/12/1995, n. 549. Art. 205 del D.lgs del 3/4/2006 n. 152, modificato dall'art 32 della legge 28/12/2015, n, 221.

Non è possibile effettuare una distinzione tra famiglie, imprese e altri beneficiari.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				**Non quantificabile**
2012				**Non quantificabile**
2013				**Non quantificabile**
2014				**Non quantificabile**
2015				**Non quantificabile**
2016 (prev.)				**Non quantificabile**
2017 (prev.)				**Non quantificabile**
2018 (prev.)				**Non quantificabile**

Dati non disponibili

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari				
Anno	Stanziamento	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.38. Contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori

Nome del sussidio:	Contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Favorire gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per ridurre gli effetti inquinanti per l'ambiente derivanti soprattutto dai flussi turistici.
Settore:	Settore dei trasporti e, in particolare, quello dei vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola minore.
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Destinazione del gettito del contributo per interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nelle singole isole minori dell'arcipelago, in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	La cessazione, come anche l'istituzione del contributo, sono stabilite dal comune con regolamento
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Le isole minori che insistono sul territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 33 della legge 28 dicembre 2015, n, 221 che ha sostituito il comma 3-*bis* dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Note:	La disposizione introduce un tributo e non un sussidio.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 73 Art. 33 della legge 28 dicembre 2015, n, 221 che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

La disposizione introduce un tributo e non un sussidio.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.39. Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

Nome del sussidio:	Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati
Settore:	Settore dei rifiuti, in particolare soggetti che effettuano il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione della tariffa
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28/12/1995, n. 549. Art. 205 del D.lgs del 3/4/2006 n. 152, modificato dall'art 34 della legge 28/12/2015, n, 221.
Note:	La misura in esame non appare configurabile quale sussidio, tuttavia ha lo scopo di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati e di favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 74 Art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28/12/1995, n. 549. Art. 205 del D.lgs del 3/4/2006 n. 152, modificato dall'art 34 della legge 28/12/2015, n, 221.

Modifica l'ambito di applicazione del Sussidio - agevolazione n. 72 nelle cui schede è stato già riportato come non quantificabile l'effetto finanziario complessivo.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.40. Riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Nome del sussidio: Riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Prevenzione nella produzione di rifiuti

Settore: Settore dei rifiuti

Forma del sussidio: Riduzione o esenzione dalla TARI in base alla quantità di rifiuti non prodotta.
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 2016

Anno di cessazione (ove prevista): Sia la cessazione che l'introduzione dell'agevolazione sono stabilite dal comune

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario: no

Impatto Ambientale: ///
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Art. 36, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n, 221 che ha aggiunto all'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lett. *e-bis).*

Note: L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della TARI opera in relazione alla quantità di rifiuti non prodotta.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 75

Art. 36, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n, 221 che ha aggiunto all'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lett. e-bis)

L'agevolazione non rappresenta un sussidio in quanto la riduzione della tariffa è commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.41. Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale

Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento
Settore:	Settore dei rifiuti, in particolare le imprese agricole e vivaistiche e le utenze domestiche
Forma del sussidio (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	/
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 37, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 19-*bis* all'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Note:	L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani opera in in relazione alla quantità di rifiuti sottoposta a compostaggio aerobico individuale.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 76
Art. 37, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 19-bis all'art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani opera in relazione alla quantità di rifiuti sottoposta a compostaggio aerobico individuale.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

-

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.42. Riduzione della TARI per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Nome del sussidio:	Riduzione della TARI per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di produzione al fine di ridurre la produzione di tale tipologia di rifiuti e l'impatto sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi.
Settore:	Settore dei rifiuti
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Riduzione della TARI
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	I comuni hanno facoltà di introdurre nonché di eliminare tale riduzione con proprio regolamento.
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	///
Fonte:	Art. 38, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 1-*septies* all'art. 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Note:	L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani tiene conto della quantità di rifiuti organici trattati tramite compostaggio.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 77

Art. 38, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha aggiunto il comma 1-septies all'art. 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

L'agevolazione prevista dalla norma non rappresenta un vero sussidio poiché la riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani tiene conto della quantità di rifiuti organici trattati tramite compostaggio.

-

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.43. Credito d'imposta bonifiche amianto.

Nome del sussidio:	Credito d'imposta bonifiche amianto
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Tutelare e alla salvaguardare la salute e l'ambiente attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto
Settore:	
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	Credito d'imposta
Anno di introduzione:	2016
Anno di cessazione (ove prevista):	2016
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	no
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Art. 56 della L. n. 221/2015
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 80
Art. 56 della L. n. 221/2015

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)		0,00		**0,00**
2017 (prev.)		0,00		**0,00**
2018 (prev.)		0,00		**0,00**

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Dati non disponibili

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.44. Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

Nome del sussidio: Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.

Obiettivo: Agevolare l'agricoltura
(motivazione/finalità)

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: IVA agevolata 4%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1997

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte II, n. 19), D.P.R. 633/1972

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 84
Tabella A, parte II, n. 19), D.P.R. 633/1972

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.45. IVA agevolata 10% per acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01)

Nome del sussidio: Acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01)

Obiettivo: Agevolare il settore delle risorse idriche
(motivazione/finalità)

Settore: Risorse idriche

Forma del sussidio: IVA agevolata 10%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1973

Anno di cessazione (ove prevista): Dal 1990 per acque minerali aliquota ordinaria

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte III, n. 81), D.P.R. 633/1972

Note: ///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 87
Tabella A, parte III, n. 81), D.P.R. 633/1972

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.46. IVA agevolata 10% per alcuni usi domestici, industriali ed irrigui di energia elettrica e gas

Nome del sussidio:	IVA agevolata 10% per energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Agevolare le operazioni di cui sopra
Settore:	Energia
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)	IVA agevolata 10%
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove prevista):	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento comunitario:	
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, parte III, n. 103), D.P.R. 633/1972
Note:	///

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 88
Tabella A, parte III, n. 103), D.P.R. 633/1972

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.47. IVA agevolata 10% per alcuni usi di oli minerali greggi ed oli combustibili

Nome del sussidio:	IVA agevolata 10% per oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95% in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90%in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.
Obiettivo: (motivazione/finalità)	Agevolare le operazioni di cui sopra
Settore:	Energia
Forma del sussidio: (sussidio diretto, detrazione,	
Anno di introduzione:	1993
Anno di cessazione (ove	
Area geografica di riferimento: (nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)	Intero territorio nazionale
Cofinanziamento	
Impatto Ambientale: (eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)	
Fonte:	Tabella A, parte III, n. 104), D.P.R. 633/72
Note:	

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 89
Tabella A, parte III, n. 104), D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.48. IVA agevolata 10% prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Nome del sussidio: IVA agevolata 10% prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Agevolare le operazioni di cui sopra

Settore: Energia

Forma del sussidio: IVA agevolata 10%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1973

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte III, n. 106), D.P.R. 633/72

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 90
Tabella A, parte III, n. 106), D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.49. IVA agevolata 10% prodotti fitosanitari

Nome del sussidio: IVA agevolata 10% prodotti fitosanitari.

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Agevolare l'agricoltura

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: IVA agevolata 10%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1973

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte III, n. 110), D.P.R. 633/72

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 91
Tabella A, parte III, n. 110), D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.50. IVA agevolata 10% prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali

Nome del sussidio: IVA agevolata 10% prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Agevolare l'agricoltura

Settore: Agricoltura

Forma del sussidio: IVA agevolata 10%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1973

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte III, n. 113), D.P.R. 633/72

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 92
Tabella A, parte III, n. 113), D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

-

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

C.2.51. IVA agevolata 10% somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione

Nome del sussidio: IVA agevolata 10% somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.

Obiettivo:
(motivazione/finalità) Agevolare le operazioni di cui sopra

Settore: Energia

Forma del sussidio: IVA agevolata 10%
(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

Anno di introduzione: 1993

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento: Intero territorio nazionale
(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:
(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte: Tabella A, parte III, 127-bis), D.P.R. 633/72

Note:

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

sussidio - agevolazione n. 93
Tabella A, parte III, 127-bis), D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale minori entrate**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicarne il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

-

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	**Totale**
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Appendice D – Energia ed efficienza energetica

D.1. Conto Energia (Fonte Solare Fotovoltaica)

Per gli impianti che generano elettricità attraverso la conversione dell'energia solare (impianti solari fotovoltaici e impianti solari termodinamici) è stato previsto un sistema d'incentivazione specifico denominato Conto Energia (CE). Tale meccanismo, previsto dal Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 (D.Lgs. 387/2003), di recepimento della Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), è diventato operativo in seguito all'entrata in vigore dei decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (primo conto energia). Si sono susseguiti cinque Conti Energia e dall'anno 2005 e al 6 luglio 2013 (data di raggiungimento del limite di spesa fissato per un importo pari a 6,7 miliardi di euro come previsto all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 2012 o Quinto Conto Energia[200]), il GSE ha ammesso 550.838 impianti fotovoltaici attraverso il meccanismo d'incentivazione c.d. Conto Energia (*Feed in Premium*) per una potenza pari a 17,738 GWp. La Feed in Premium (FIP) è un premio che è corrisposto ai produttori di energia per ogni MWh generato che si somma al prezzo dell'energia che si forma sul mercato. Il premio può essere fisso (fixed FIP o T.O. Tariffa Onnicomprensiva) o variare in funzione del prezzo che si forma sul mercato in maniera tale da garantire un determinato premio totale (sliding FIP)[201].

Ci sono poi due meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica, che sono lo Scambio Sul Posto (SSP) e il Ritiro Dedicato (RID)[202]. Il primo sistema consente al produttore di realizzare una forma di autoconsumo immettendo in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il Ritiro Dedicato, invece, rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei produttori per il collocamento sul mercato dell'energia elettrica immessa in rete, alternativa ai contratti bilaterali (PPA) o alla vendita diretta in borsa.

[200] http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/QuintoConto/HomePage/DECRETO_5_LUGLIO_2012_QUINTO_CONTO_ENERGIA.PDF

[201] Rispetto agli altri quattro Conti Energia per gli impianti fotovoltaici rientranti nel quinto Conto Energia (e come previsto dal D.M. 5/7/2012), l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è invece pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW).

[202] Per il solo anno 2015 l'onere per il sistema di SSP è stato pari a 265 milioni di euro. Per il RID l'onere cumulato al 2015 è stato pari a c.a 0,9 miliardi di euro.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella D.1: SUSSIDI DIRETTI AL FOTOVOLTAICO

Solare FV **Durata dell'incentivo**	**1° Conto Energia** **(20 anni)**	**2° Conto Energia** **(20 anni)**	**3° Conto Energia** **(20 anni)**	**4° Conto Energia** **(20 anni)**	**5° Conto Energia** **(20 anni)**	**TOTALE**
Normativa	D.M. 28/07/2005 modificato dal D.M. 06/02/2006	D.M. 19/02/2007	D.M. 06/08/2010	D.M. 05/05/2011	D.M. 05/07/2012	
Copertura Economica	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	
Numero Impianti	5.722	203.850	38.689	204.615	97.962	550.838
Potenza incentivata (MW)	163	6.804	1.581	7.797	1.383	17.738
Totale Impegno Economico (mln €/a)	**c.a 90.000.000**	**3.050.000.000**	**612.000.000**	**2.331.000.000**	**214.000.000**	**6.297.000.000**[203]

Fonte: *Rapporto Attività 2015 e Bilancio Consolidato e d'Esercizio 2015 – GSE*

[203] Per effetto del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ha disposto la rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW (norma cosiddetta "Spalma Incentivi"). In particolare, a seguito della pubblicazione del D.M. MISE del 17 ottobre 2014, come previsto all'articolo 26 comma 3 del D.L. 91/2014, gli operatori hanno dovuto optare per una delle tre opzioni di rimodulazione proposte, con effetto dal 2015.
L'opzione A prevede il prolungamento dell'incentivazione fino a 24 anni, a fronte di una riduzione dell'incentivo tra il 17% e il 25%; l'opzione B, a parità di periodo residuo di incentivazione, prevede la riduzione dell'incentivo in un primo periodo di fruizione (tra il 10% e il 26%) e un secondo periodo di incremento in egual misura; l'opzione C prevede invece, a parità di periodo residuo di incentivazione, un taglio dell'incentivo (tra il 6% e l'8%) in funzione della classe di potenza. A fronte di tali modifiche il costo cumulato per l'incentivazione della fonte rinnovabile solare fotovoltaica si è ridotto di c.a 400 milioni di euro e non raggiunge più i 6,7 miliardi di euro all'anno come previsto dal D.M. 5 luglio 2012 o "Quinto Conto Energia".

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/1N

D.2. Gli incentivi alle FER elettriche diverse dal fotovoltaico

Per gli impianti che producono energia elettrica da FER diversi dal fotovoltaico il legislatore ha previsto diversi sistemi incentivanti. Va premesso che l'articolo 3 comma 2 del D.M. 6 luglio 2012 stabilisce che "*il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui*"[204]. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei diversi sistemi attualmente in vigore:

I Certificati Verdi (CV) sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE che attestano convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. Si configura come un sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da FER con degli "obblighi" posti a carico dei produttori e degli importatori di energia da fonti fossili, che devono immettere ogni anno nel sistema elettrico nazionale un volume di energia "verde" pari a una quota dell'energia non rinnovabile prodotta o importata nell'anno precedente. Tali obblighi sono combinati con "benefici" offerti ai produttori da FER[205]. A partire dal 2016 agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei CV sarà riconosciuto un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi del Decreto Ministeriale 6 Luglio 2012.

Nel corso del 2015, in applicazione di quanto previsto dal D.M. 6 luglio 2012, il GSE ha ritirato 39 milioni di CV per un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro, a un prezzo pari a Euro/MWh 100,08 (Euro/MWh 97,42 nel 2014) e pari a Euro/MWh 84,34 per i Certificati Verdi abbinati al teleriscaldamento (Euro/MWh 84,34 nel 2014).

Il meccanismo della Tariffa Onnicomprensiva (TO), alternativo al regime dei CV, consiste nella remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete a una tariffa fissa, differenziata in funzione della fonte rinnovabile, che include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell'energia stessa. L'energia elettrica incentivata attraverso tale tariffa è ritirata dal GSE.

Nel 2015, le convenzioni risultano essere 2.877, per una potenza di 1.659 MW, corrispondente a 8,8 TWh di energia incentivata.

---

[204] D.M. 12 luglio 2012 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf

[205] Schematicamente:

• ai produttori da fonti fossili è richiesto di trasformare ogni anno una percentuale della loro produzione da fossile a rinnovabile; se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Verdi in quantità corrispondente alla quota non trasformata e consegnarla al GSE;

• ai produttori da fonti rinnovabili viene concesso, ogni anno, un Certificato Verde per ogni MWh prodotto, che essi possono commercializzare, cioè cedere ai produttori da fonti fossili che non hanno raggiunto il risultato richiesto.

N.B. In applicazione di quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, il 30 giugno 2016 è stata la data che ha segnato la fine del funzionamento dei sistemi di scambio dei Certificati Verdi. Restano, ovviamente, in essere tutti rapporti contrattuali precedentemente sottoscritti.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

La Remunerazione dell'energia elettrica a prezzi amministrati prevede che il GSE effettui le operazioni di acquisto di energia elettrica (CIP6, SSP e RID) afferenti all'energia prodotta e immessa in rete da due categorie di impianti di produzione:

1) impianti che accedono a meccanismi di incentivazione per i quali l'energia è remunerata a prezzi amministrati, ovvero impianti CIP6 e impianti ammessi alle tariffe onnicomprensive (TFO[206] e TO);
2) impianti che richiedono il servizio di ritiro dell'energia, ovvero che accedono al regime di Ritiro Dedicato e di Scambio sul Posto.

Incentivazione dell'energia CIP6 Il meccanismo d'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate[207], introdotto dal Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6"), consiste in una forma di remunerazione amministrata dell'energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Si tratta di una tipologia di Tariffa Onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo di incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. Nel 2015, il GSE ha ritirato dai produttori CIP6 un volume di energia pari a 9,1 TWh (11,5 TWh nel 2014). Nel corso dell'anno la potenza convenzionata attiva è stata pari a 1,5 GW. A fine 2015 risultano attive 46 convenzioni (68 a fine 2014) con una potenza complessiva di 1,4 GW (1,5 GW nel 2014). La riduzione è riconducibile alla naturale scadenza delle convenzioni.

Le Aste e Registri sono meccanismi incentivanti previsti nel D.M. 6 luglio 2012 che ha stabilito nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica di impianti alimentati da FER, diversi da quelli fotovoltaici, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013. Gli impianti sono incentivati sulla base dell'energia immessa in rete: quelli fino a 1 MW con delle tariffe onnicomprensive; quelli oltre il MW con un incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell'energia. A seconda della potenza degli impianti, l'accesso agli incentivi è soggetto all'iscrizione degli impianti a registri o alla partecipazione ad aste competitive mentre nel caso degli impianti più piccoli l'accesso è diretto.

[206] La "Tariffa Fissa Onnicomprensiva" o "TFO" remunera, a seconda della potenza dell'impianto, l'energia netta immessa in rete con una tariffa fissa onnicomprensiva. C'è anche una tariffa premio che, invece, remunera la quota di energia prodotta e autoconsumata in sito ("Tariffa Premio Autoconsumo" o "TPA").

[207] Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano **fonti fossili** prodotte solo da giacimenti minori isolati.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Il meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli impianti solari termodinamici a concentrazione o Concentrated Solar Power (CSP) è stato introdotto dal D.M. 11 aprile 2008 e successivamente modificato dal D.M. 6 luglio 2012. Esso remunera, con apposite tariffe, l'energia elettrica imputabile alla fonte solare prodotta da un impianto termodinamico, anche ibrido, per un periodo di 25 anni. Le richieste di ammissione agli incentivi pervenute al 31 dicembre 2015 sono circa 2.050 per una potenza complessiva di circa 950 MW.

Meccanismi aggiornati dal Decreto Ministeriale 23/06/2016, "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*". Anche in questo caso l'articolo 27 obbliga il GSE ad aggiornare "il costo indicativo annuo degli incentivi" e il costo indicativo annuo medio degli incentivi" riconosciuti agli impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici

In particolare al 31 luglio 2016, il contatore FER Elettriche, come riportato in Tabella C.2, si è attestato sul valore di 5.658 milioni di euro, ripartiti come segue tra i diversi meccanismi di incentivazione: circa 3 miliardi di euro per i Certificati Verdi (CV); 1,8 miliardi di euro per la Tariffa Onnicomprensiva (TO); 286 milioni di euro per il Cip 6/92[208]; 311 milioni di euro per gli impianti con accesso alle aste e ai registri previsti dal D.M. 6 luglio 2012; 251 milioni di euro per gli impianti entrati in esercizio ai sensi del D.M. 6 luglio 2012; 1 milione di euro per gli impianti che beneficiano del conto energia per il solare termodinamico.

[208] Nel caso d'impianti ibridi, sono considerati nel contatore solo gli oneri attribuibili alla fonte rinnovabile, indipendentemente dall'inquadramento giuridico della fonte non rinnovabile al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto e dunque indipendentemente dall'eventuale incentivo a essa riconosciuto. In particolare, nel caso degli impianti alimentati a rifiuti, anche se essi hanno avuto accesso all'incentivazione sul totale dell'energia prodotta, nel contatore vengono inclusi solo gli oneri attribuibili all'incentivazione della frazione biodegradabile. A tal proposito, ai soli fini del contatore, nei casi di impianti per cui non si disponga di una valutazione dell'energia imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti utilizzati, si assume che la quota della producibilità imputabile alla frazione biodegradabile sia pari al 51%. (Fonte: Rapporto Attività 2015 – GSE, pagina 77)

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella D.2: SUSSIDI DIRETTI ALLE FER ELETTRICHE DIVERSE DAL FOTOVOLTAICO (cumulato a dicembre 2015)

CONTATORE FER ELETTRICHE	**Certificati Verdi**	**Tariffa Onnicomprensiva**	**CIP/6**	**Impianti entrati in esercizio ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 (Aste e Registri)**	**Impianti entrati in esercizio ai sensi del D.M. 6 luglio 2012**	**CSP**	**TOTALE**
Normativa	D.Lgs. 79/99 e s.m.i. (D.M. 6 Luglio 2012)	D.M. 6 luglio 2012 DM 23 giugno 2016	Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi e D.Lgs. 79/99 DM 23 giugno 2016	D.M. 6 luglio 2012	DM 6 luglio 2012	DD.MM. 11 aprile 2008 e D.M. 6 luglio 2012) DM 23 giugno 2016	-
Copertura economica	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	-
Totale Impegno Economico (mln €/a)	**3.103**	**1.808**	**286(*)**	**311**	**251**	**1**	**5.761**

Fonte: Pagina 77 del Rapporto Attività 2015 – GSE

(*) Per gli impianti alimentati da rifiuti gli oneri sono riferiti solo all'incentivazione della parte biodegradabile.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot. 2017/0000206/IN

D.3. Gli incentivi alle FER termiche e all'Efficienza Energetica

Per gli impianti che producono energia termica da FER e per gli interventi di efficienza energetica i meccanismi "diretti" di incentivazione previsti sono:

- il sistema dei Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e
- il Conto Termico
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica.

I Certificati Bianchi (CB), anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei risparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia. Si configura come un complesso meccanismo che prevede "obblighi" di risparmio di energia primaria a carico di distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti, combinati con "benefici" offerti a soggetti che realizzano interventi di riduzione e miglioramento negli usi finali di energia[209].

L'elemento innovativo di questa forma di incentivazione, presa a modello all'estero (in particolare in Francia e in Inghilterra), è che in esso si fondono elementi regolati direttamente dalla legge (obblighi e benefici regolati da specifiche norme), e aspetti che invece sono affidati al mercato (quello appunto dei CB o TEE, il cui prezzo si definisce grazie all'incontro tra domanda e offerta). Per quanto rigurda gli obblighi, in ultimo il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, di recepimento della Direttiva 27/2012 sull'Efficienza Energetica, ha fissato un obiettivo di risparmio cumulato minimo da conseguire nel periodo 2014-2020, pari a 25,5 Mtep di energia finale, stabilendo che il meccanismo dei CB dovrà garantire il raggiungimento del 60% di tale obiettivo. In riferimento al meccanismo dei Certificati Bianchi, il GSE ha riconosciuto circa 5 milioni di CB o TEE[210](c.a 500 milioni di euro), di cui il 64% relativamente a interventi in ambito industriale e il 31% in ambito civile, corrispondenti a un risparmio di energia primaria di 1,7 Mtep.

[209] Schematicamente si distinguono:
• beneficiari: ai soggetti che realizzano interventi di efficienza energetica (certi e misurabili), viene rilasciato un ammontare di Certificati Bianchi pari al risparmio di energia realizzato (un Certificato per ogni TEP risparmiato) e
• soggetti obbligati: ai maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale è richiesto (per legge) di ottenere il risparmio di una ben definita quota di energia. Essi possono provvedere direttamente a effettuare interventi di efficienza energetica presso i propri clienti, ottenendo i Certificati Bianchi corrispondenti. Se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Bianchi in quantità corrispondente alla quota non ottenuta.
I soggetti che hanno diritto ai Certificati Bianchi (i beneficiari) sono, oltre ai soggetti obbligati, anche alcune tipologie di operatori intermedi (es. ESCO – Energy Service Company) in grado di "gestire" sufficienti quote di consumo finale e dunque di organizzare interventi di risparmio energetico su scala sufficiente. Sono questi soggetti che vendono i propri Certificati ai soggetti obbligati che non raggiungono la propria quota.
N.B. ai distributori obbligati viene riconosciuto un contributo in denaro a parziale copertura dei costi da loro sostenuti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica o per l'acquisto dei Certificati Bianchi.

[210] Assumendo un valore medio pari a 105/TEE come da "*Rapporto Annuale sul meccanismo dei Certificati Banchi 2015*" pubblicato dal GSE.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Discorso a parte va fatto per i Certificati Bianchi per gli impianti di cogenerazione[211] abbinati al teleriscaldamento e di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 permette a tali impianti di accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi prevedendo che i benefici debbano essere riconosciuti sulla base del risparmio di energia primaria ottenuto.

Il Conto Termico, sistema a sostegno della produzione di energia termica da FER e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, è stato introdotto con il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs. 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il D.Lgs. 102/2014, ha apportato significative modifiche al Conto Termico, in particolare in merito all'ampliamento del perimetro dei soggetti ammessi, alla limitazione dell'importo dell'incentivo ad un massimo del 65% della spesa sostenuta, alla possibilità di erogazione di rate in acconto e a saldo in caso di richieste di prenotazione da parte di soggetti pubblici e alla possibilità di riconoscere l'incentivo in una unica soluzione per richieste presentate da parte di soggetti pubblici.

In ultimo con il Decreto 16 febbraio 2016[212] è entrato in vigore il Conto Termico 2.0 che potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per un tetto di spessa annua paria 900 milioni di euro, di cui 200 milioni destinati alla PA (art. 1 comma 3) e 700 milioni destinati a soggetti privati (art. 1 comma4).

Come rappresentato dal Contatore Conto Termico aggiornato al 1° gennaio 2016 dal GSE, l'impegno di spesa annua cumulata per il 2015 si è attestato a 19,12 milioni di euro, di cui 4,6 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche e 14,52 milioni di euro per i soggetti privati.

L'impegno di spesa annua cumulata per il 2016 (valutato al 1° gennaio 2016) è pari a 23,49 milioni di euro, di cui 4,20 milioni di euro riconducibili alle amministrazioni pubbliche e 19,29 milioni di euro a soggetti privati. L'impegno di spesa annua cumulata per il 2017 (valutato al 1° gennaio 2016) è pari a 7,73 milioni di euro, di cui 0,60 milioni di euro riconducibili alle amministrazioni pubbliche e 7,13 milioni di euro a soggetti privati.

Il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, fondo di natura rotativa che mira a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica attraverso concessione di garanzie ed erogazione di finanziamenti (direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari). Lo stesso Decreto ha a istituito una "cabina di regia" – le cui modalità di funzionamento sono state definite dal Decreto Ministeriale 9 gennaio 2015 – per assicurare il

[211] La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica e di calore utilizzabile per riscaldamento e/o per processi produttivi e industriali.

[212] http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_16_febbraio_2016_aggiornamento_conto_termico.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

coordinamento delle misure e degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della pubblica amministrazione e per contribuire alla definizione del "Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale" (PREPAC). Per la realizzazione degli interventi del PREPAC il decreto prevede che vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo di cui all'articolo 22 comma 4 D.Lgs. 28/2011 per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma (articolo 5 commi 12 e 13).

Secondo i dati GSE nell'anno 2015 l'istruttoria tecnica ha riguardato 45 proposte su 127, corrispondenti a un impegno di spesa di circa 61 milioni di euro, mentre per le call 2014, il GSE ha valutato 13 proposte su 30 presentate, per un ammontare di circa 9 milioni di euro.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tabella D.3: SUSSIDI DIRETTI ALLE FER TERMICHE E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

CONTATORE FER TERMICHE	**Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)**			**Conto Termico (CT)**	**Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE)**	**TOTALE**
Dettaglio misura incentivata	Interventi di efficienza energetica	Cogenerazione	Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)	Interventi di efficienza energetica	Interventi di efficienza energetica (PREPAC)	
Normativa	DD.MM. del 20 luglio 2004 e s.m.i.. In ultimo il D.M. 28/12/2012, le relative Linee Guida EEN 9/11 e il D.Lgs n. 102/2014	Decreto Ministeriale 5 settembre 2011	Decreto Ministeriale 5 settembre 2011	Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, e D.Lgs. 102/2014 e Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)	D.Lgs n. 102/2014	
Copertura economica	La Componente UC7 (applicata alle bollette elettriche) che alimenta il "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" (di seguito: Conto oneri) di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto; La Componente RE e la Componente RE_T (applicate alle tariffe gas) che alimentano il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" (di seguito: Fondo misure e interventi) di cui all'articolo 57 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.			Componente "RE" della Bolletta del Gas, espressa in €/Smc, è posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale	Componente "RE" della Bolletta del Gas, espressa in €/Smc, posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale	
Totale Impegno Economico (mln €/a)	**d.q.**			**79,56**	**9,00**	**88,56**

Fonte: Rapporto Attività 2015 e Bilancio Consolidato e d'Esercizio 2015 – GSE

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/IN

Appendice E – Metodologia di stima quantitativa dell'IVA

Nota metodologica per la stima quantitativa dell'IVA

- Il mancato gettito derivante dall'aliquota IVA agevolata sull'energia elettrica per uso domestico è stato stimato tramite i dati Istat sul numero totale delle famiglie nel 2016 e la spesa media mensile in energia elettrica in Italia nel 2015 (database COICOP), assumendo che quest'ultima non vari. A partire dalla spesa media complessiva, è stata calcolata la differenza fra l'aliquota agevolata effettivamente applicata e l'aliquota ordinaria.
- Allo stesso modo e tramite le stesse banche dati del punto precedente, ossia tramite i dati Istat sul numero totale delle famiglie nel 2016 e la spesa media mensile in acque e acque minerali in Italia nel 2015 (database COICOP), è stato stimato il gettito mancato in acque e acque minerali per il 2016.
- La stima del mancato gettito derivante dai fertilizzanti è stata calcolata partendo dal dato relativo alla spesa per fertilizzanti (€/ha) nel 2012 fornito dal rapporto sullo stato dell'Agricoltura (INEA, 2014). Tramite interpolazione con la variazione annua 2011-2012, si è stimata la spesa annua nel 2016. Assumendo che la superficie totale in produzione (in ha), fornita dall'Istat per il 2011, non sia variata rispetto a quest'ultimo anno rilevato, abbiamo stimato la spesa per fertilizzanti nell'anno 2016. Per stimare il gettito mancato per i fertilizzanti utilizzati per la lotta biologica si è stimato che il 5% dei terreni sono sottoposti ad agricoltura biologica (Istat, 6° Censimento dell'agricoltura 2010).
- Lo stesso metodo e le stesse fonti sono state utilizzate per stimare la spesa totale in fitosanitari per l'anno 2016.
- L'Istat ci fornisce il valore della produzione di mangimi per il 2014 e la produzione di mangimi industriali (completi e complementari) per il 2013. Abbiamo scelto i mangimi industriali come *proxy* degli input di origine minerali e chimico-industriali e additivi per la produzione oggetti dell'agevolazione. Sia la variazione di prezzo dei mangimi che le quantità prodotte sono poi state interpolate linearmente tenendo conto delle variazioni degli anni 2011-2013. Si è così potuto stimare un quantitativo e un prezzo medio annuo, comprensivo di aliquota IVA agevolata.
- I dati sul consumo dei prodotti petroliferi per agricoltura e per la pesca in acque interne e le accise applicate derivano dal MiSE e dal Bilancio Energetico Nazionale. Gli ultimi aggiornamenti fanno riferimento all'anno 2014. Purtroppo, non abbiamo potuto considerare la pesca in acque interne, poiché non è presente il dato disaggregato.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Appendice F – Metodologia di stima quantitativa per le agevolazioni di cui al Punto 11 del Testo Unico delle Accise (TUA)

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili (tabella A del TUA, punto 11), la stima dell'entità del sussidio si basa sulla differenza fra le aliquote ridotte riconosciute dalla tabella A per determinati combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità (carbone, lignite e coke; gas naturale; GPL; gasolio; olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali) e le aliquote di riferimento dell'Allegato I del TUA per i medesimi combustibili (cfr. tabella). Per quanto riguarda i quantitativi di combustibili utilizzati, la fonte è il BEN (2014, ultimo anno disponibile)[213]. Il gettito per il 2014 è stimato in circa 80 milioni di euro; l'eliminazione delle agevolazioni tramite applicazione delle aliquote di riferimento per gli usi equivalenti comporterebbe un gettito di 445 milioni di euro; di conseguenza il sussidio implicito di cui gode il settore è stimato in 365 milioni di euro.

Il punto 11 del TUA prevede ulteriori previsioni nei casi di autoproduzione e di cogenerazione di elettricità e calore:

- agevolazione del 70% dell'aliquota ("riduzione al 30%") su tutti i combustibili usati per autoproduzione di energia elettrica;
- in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, non ancora emanato[214].

Non tenendo conto dell'effetto di queste due ulteriori casistiche, la stima del sussidio fornita va considerata come preliminare [215], con riserva di approfondimento in edizioni successive del catalogo.

[213] Il BEN riporta consumi nulli di GPL per trasformazione in energia elettrica.

[214] Fino al 31 dicembre 2016 si continuerà ad applicare **la** metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera Aeegsi 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri. Tale metodologia comporta il pagamento dell'accisa agevolata per la quota dei consumi di combustibile ascrivibile all'energia elettrica (sulla base dei parametri predeterminati di consumo specifico elettrico) e il pagamento dell'accisa di riferimento per la quota dei consumi di combustibile non ascrivibile all'energia elettrica.

[215] Sottostima il sussidio per la quota di elettricità da autoproduzione, mentre sovrastima il sussidio degli impianti di cogenerazione, in relazione alla quota di combustibile ascritta dalla normativa vigente alla produzione di calore.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Tab. F.1: produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili (tabella A del TUA, punto 11). Stima dell'entità del sussidio per l'anno 2014.

	Trasformazioni delle fonti di energia in centrali termoelettriche		Aliquota agevolata (tab. A, 11, TUA)		Stima del gettito	Aliquota di riferimento (Allegato I TUA)			Stima del sussidio (valori minimi)
	Dati anno 2014		Euro	Base imponibile	Milioni di euro	Euro	Base imponibile	Aliquota di rif.	
Carbone da vapore	15.471.000	tonn	2,6	tonn	40,2	4,6	tonn	Carbone, lignite e coke per uso riscaldamento da parte di imprese	30,9
Gas naturale	17.885	M di mc	449,3	M di mc	8,0	12498	M di mc	Gas naturale per usi industriali	215,5
Gasolio e distillati leggeri	138.554	Mille litri	12,72601	mille litri	1,8	403	mille litri	Oli da gas o gasolio usato per riscaldamento	44,9
Olio combustibile ATZ	1.343.000	tonn	15,33154	tonn	20,6	63,75351	tonn	O.C. ATZ per uso industriale	65,0
Olio combustibile BTZ	576.000	tonn	15,33154	tonn	8,8	31,3887	tonn	O.C. BTZ per uso industriale	9,2
Totale					**79,4**				**365,6**

Fonte: Elaborazione su dati BEN (2014) e Agenzia delle Dogane

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Bibliografia

AEEGSI (2015), Indagine conoscitiva sui prezzi finali dell'energia elettrica e del gas naturale - Memoria del 21 aprile 2015 per l'audizione presso la 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica

Aldy J.E. (2014), "Money for nothing: the case for eliminating US fossil fuel subsidies", RFF publishing

Amici della Terra (2006), "I costi ambientali e sociali dei trasporti. Quinto Rapporto", Ferrovie dello Stato – Direzione Centrale delle Relazioni Esterne

Amici della Terra (2008), Studio riguardante la valutazione dei costi esterni evitati dal trasporto marittimo delle merci rispetto al trasporto su strada, rapporto Amici della Terra, Roma, 30 giugno 2008

ARPA Lombardia (2008), De Martini A. e altri, *Ammoniaca in atmosfera. Misure e valutazioni modellistiche*, progetto PARFIL III annualità

Asian Development Bank (2015), Fossil Fuel Subsidies in Indonesia - Trends, Impacts, and Reforms

Aspromonte D., Molocchi A. (2014), *Ambiente chiama. Banca risponde?* Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 4, 2014

Assemblée Nationale (2016), "Projet de loi pour la reconquete de la biodiversité, de la nature et des paysages"

Asvis (2016), "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile", Asvis

Atlantic Consulting (2009), *LPG's Carbon Footprint Relative to Other Fuels. A Scientific Review*

Baldassarri M. (2012), "Il mistero della finanza pubblica italiana", MEF

Banca Mondiale (2014a), Transitional policies to assist the poor while phasing out inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption. Contribution by the World Bank to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, September 2014

Banca Mondiale (2014b), State and Trends of Carbon Pricing 2014, World Bank, Washington DC

Banca Mondiale e Ecofys (2015), Carbon pricing watch 2015, Advance brief from the state and trends of carbon pricing 2015 report, World Bank Group and Ecofys. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22630/9781464807251.pdf?sequence=5

Barany A., Grigonyte D. (2015), "Measuring Fossil Fuel Subsides" – Economic Analysis from European Commission's Directorate General For Economic and Financial Affairs

Bassano C. (2012), *Decarbonizzazione e desolforazione del syngas proveniente dal processo di gassificazione per produrre idrogeno e tecnologie CTL*, tesi di dottorato in Ingegneria chimica dell'ambiente e della sicurezza

Battisti C. (2004), Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. Provincia di Roma, Assessorato alle politiche ambientali, Agricoltura e Protezione civile pp

Beaton C., Christensen L. T., Lontoh L., Nugroho H. (2015), An Input to Indonesian Fuel Price System Reforms. A review of international experiences with fuel pricing systems, International Institute for Sustainable Development/Global Subsidies Initiative

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Beaton C., Christensen L. T., Lontoh L. (2016), International Experiences With LPG Subsidy Reform. GSI Report. International Institute for Sustainable Development

Bianchi D., Zanchini E. (2015), "Ambiente Italia 2015 – Gli indicatori per capire l'Italia. Analisi e idee per uscire dalla crisi", Legambiente

Boer R., Gelang R. G. (2013), Low carbon development: Indonesia, Center for Climate Risk and Opportunity Management Bogor Agriculture University-Indonesia/Center for Research on Energy Policy Institut Teknologi Bandung-Indonesia

Bottarelli S.(2014), "Tra le riforme mancate e le riforme attuate: da Vanoni alla riforma degli anni '70", Quaderni n. 434, Università di Siena

Bougette P., Charlier C. (2014), "Renewable Energy, Subsidies, and the WTO: Where Has the 'Green' Gone?", Nota di Lavoro 88.2014, Milan, Italy: Fondazione Eni Enrico Mattei

Bridel A., Lontoh L. (2014), Lessons Learned: Malaysia's 2013 Fuel Subsidy Reform, International Institute for Sustainable Development/Global Subsidies Initiative

CAFE (2005a), AEA Technology, *Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFÉ, Volume 2: Health Impact Assessment,* Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in particular in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme, February 2005

CAFE (2005b), AEA Technology-EMRC-IER, *Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas,* Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in particular in the Clean Air for Europe (CAFE) Programme, March 2005

CASES (2008a), R. Porchia (FEEM) e altri, *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU Countries, Part1: Review of Literature on National Estimates of Private and External Costs of Electricity generation in EU Countries,* Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES), a Project of the 6th Framework Programme, February 2008

CASES (2008b), R. Porchia (FEEM), A. Bigano (FEEM), *Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in EU countries, Part 2: Full Costs: Levelised European Estimates Results and Assessment,* Cost Assessment of Sustainable Energy Systems (CASES), a Project of the 6th Framework Programme, September 2008

Casier L., Fraser R., Halle M., Wolfe R. (2013), Shining a Light on Fossil Fuel Subsidies at the WTO: How NGOs Can Contribute to WTO Notification and Surveillance, ENTWINED and International Institute for Sustainable Development

Casier L, Beaton C. (2015), Fossil-fuel Subsidy Reform and Higher Fuel Prices in Indonesia: Impacts and expectations, International Institute for Sustainable Development/Global Subsidies Initiative

CE Delft (2010), D. Bennink et al., *VME Energy Transition Strategy- External Costs and Benefits of Electricity Generation,* Report Delft, January 2010

CESI (2004a), CESI/STA-Università degli studi di Parma, progetto GAME-VESTER *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici* - WP 1-MLS 1.1 *Individuazione delle tipologie di indicatori da considerare ai fini delle valutazioni* Rapporto RSE A4-524149

CESI (2004b), CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME-VESTER *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici* - WP 1-MLS 1.2 *Individuazione dei metodi di quantificazione degli indicatori scelti*

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

CESI (2005), Girardi, Crapanzano, Brambilla, CESI/STA-Etalconsult, progetto GAME—VESTER *Valutazione delle esternalità degli assetti energetici* - WP 1-MLS 1.3, *Metodi per la monetizzazione degli* impatti (metodologie per la monetizzazione dei danni esterni legati a scenari di teleriscaldamento). Rapporto RSE A5-022943

Charap J., Ribeiro da Silva A., Rodriguez P. (2013), Energy subsidies and energy consumption—a cross-country analysis, IMF, WP 13/112

Charnovitz S., Fischer C. (2014), "Canada – Renewable Energy: Implications for WTO Law on Green and Not-so-Green Subsidies", Nota di Lavoro 94.2014, Milan, Italy: Fondazione Eni Enrico Mattei

Christensen L. T. (2015), "Country Case Studies on Fossil Fuel Subsidy Reform", International Institute for Sustainable Development, 2015 http://fffsr.org/wp-content/uploads/2015/08/case-study-fossil-fuel-subsidy-reform3.pdf

Clements B., Jung H. S., Gupta S. (2007), Real and distributive effects of petroleum price liberalization: the case of Indonesia. The Developing Economies, 45(2), 220-237

Clements B., Coady D., Fabrizio M. S., Gupta S., Alleyne M. T. S. C., Sdralevich M. C. A. (2013). Energy subsidy reform: lessons and implications. Washington: International Monetary Fund

Clò S., Vendramin E. (2012), Is the ETS still the best option? Why opting for a carbon tax, Istituto Bruno Leoni Special Report http://www.brunoleonimedia.it/public/Papers/IBL-Special_Report-ETS.pdf

Coady D. P., Parry I., Sears L., Shang B. (2015a), "How Large Are Global Energy Subsidies?", IMF WP 15/105

Coady, D. P., Flamini, V., & Sears, L. (2015b), The Unequal Benefits of Fuel Subsidies Revisited: Evidence for Developing Countries, IMF WP 15/250

Commissione Europea (1995), *Towards a fair and Efficient Pricing in Transport. Policy Options for Internalizing external Costs of Transport in the European Union*, Green Paper to the Commission, COM (95) 691

Commissione Europea (2001), Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", COM(2001) 31 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale

Commissione Europea - DG ENV (2002), *The Costs and Benefits of reduction of Volatile Organic Compounds by Paints*, DG ENV, Air and Noise Unit, 2 may 2002

Commissione Europea (2004), Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea", COM(2004) 38 definitivo

Commissione Europea (2005), Comunicazione della Commissione Europea "Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE – verso un'impostazione più integrata della politica industriale", COM (2005), 474 definitivo

Commissione Europea (2011), Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, COM (2011), 571

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Commissione Europea Staff Working Document (2013), *Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure,* Brussels, 24.1.2013, SWD(2013) 5 final

Commissione Europea, Directorate-General for Regional and Urban policy (2014), Sartori D. e altri, *Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020,* Publications Office of the European Union, December 2014

Consiglio dell'Unione Europea (2006), Presidency Conclusions of the Brussels European Council (23/24 March 2006), www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf

Consiglio dell'Unione Europea (2012), Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2015, COM(2012) 318 final/2, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_italy_it.pdf

Consiglio dell'Unione Europea (2013), Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017, COM(2013) 362 final, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf

Consiglio dell'Unione Europea (2014), Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia, COM(2014) 413 final, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_italy_it.pdf

CRESME (2015), "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure d'incentivazione, ottobre 2015". Terza edizione n. 83/2 – Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio

CRPA (2011), Condor R., Valli A., *Emissioni nazionali di ammoniaca e scenari emissivi derivanti dalla fase di spandimento agronomico e all'uso dei fertilizzanti azotati in Italia*. Centro Ricerche Produzioni Animali, maggio 2011

D'Appolonia (2015), Studio sull'impatto socio ambientale del trasporto marittimo in Italia: una comparazione con le altre modalità di trasporto, presentazione slide, ottobre 2015

Danish Environmental Protection Agency (2014), *Environmental Classification of ships,* Environmental project No. 1579, 2014

Davis L. W. (2016), "The Environmental Cost of Global Fuel Subsidies", Energy Institute at Haas, WP 267

DECC (2015), "Review of the Feed-in-Tariffs Scheme", Department of Energy and Climate Change - UK, DECC publishing

Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28. Decreto di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"

Decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (o "Quinto Conto Energia"), Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 (o "Quarto Conto Energia"), Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 (o "Terzo Conto Energia"), Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (o "Secondo Conto Energia") e dai Decreti Ministeriali 6 febbraio 2006 e 28 luglio 2005 (o "Primo Conto Energia")

Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 "Incentivi per energia da Fonti Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche"

Decreto Ministeriale 5 settembre 2011 "Regime di sostegno per la Cogenerazione ad Alto Rendimento"

Del Granado F. J. A., Coady D., Gillingham R. (2012). The unequal benefits of fuel subsidies: A review of evidence for developing countries. World Development, 40(11), 2234-2248

Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla Promozione dell'uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'Efficienza Energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Dobson A., Ralls K., Foster M., Soulé M.E., Simberloff D., Doak D., Estes J.A., Mills L.S., Mattson D., Dirzo R., Arita H., Ryan S., Norse E.A., Noss R.F., Johns D. (1999), Corridors: reconnecting fragmented landscapes. In: Soulé M.E., Terborgh J. (eds.). Continental Conservation. The Wildland Project. Island press, Washington D.C.: 129-170

E-PRTR (2016), European Pollutant Release and Transfer Register, http://prtr.ec.europa.eu/#/home

Ebeke M. C., Ngouana M. C. L. (2015), Energy Subsidies and Public Social Spending: Theory and Evidence (No. 15-101). International Monetary Fund

Ecofys (2014), Final Report for the European Commission, "*Subsidies and Costs of EU Energy",* EC

ECFIN Economic Brief (2015), "Measuring Fossil Fuel Subsidies", European Commission

EDF (2013), The World's Carbon Markets: A case study guide to emissions trading. *Retrieved from IETA website: http://www. ieta. org/worldscarbonmarkets*

EEA (1996), *Environmental taxes — Implementation and environmental effectiveness*, European Environment Agency, Copenhagen http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-000-6

EEA (2000), *Environmental taxes: Recent developments in tools for integration*, European Environment Agency, Copenhagen http://www.eea.europa.eu/publications/Environmental_Issues_No_18

EEA (2004), *Energy subsidies in the European Union: a brief overview*, EEA Technical report No 1/2004, European Environment Agency, Copenhagen, http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_1/en

EEA (2005), *Market-based instruments for environmental policy in Europe*, EEA Technical report No. 8/2005, European Environment Agency, Copenhagen, http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2005_8

EEA (2006), *Using the market for cost-effective environmental policy Market-based Instruments in Europe*, EEA Report No.1/2006, European Environment Agency, Copenhagen http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_1

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

EEA (2007), *Size, structure and distribution of transport subsidies in Europe*, EEA Technical report No 3/2007, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2008), *Indicator EN35, External costs of electricity production*, European Environment Agency, Copenhagen, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/en35-external-costs-of-electricity-production-1#toc-0

EEA (2010a), *The European Environment: State and Outlook 2010 – A Synthesis*, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2010b), Further Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Ireland, EEA Staff Position Note 10/01, Prepared for the Environment Tax Reform Workshop (Dublin, October 28th and 29th 2013), European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2011a), Adams M. (EEA project manager), Holland M. (EMRC), Wagner A. (AEA Technology), Davies T. (AEA technology), Spadaro J. (SERC), *Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe*, EEA Technical Report n. 15, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2011b), Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution, EEA Technical report No 16/2011, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2011c), Environmental tax reform in Europe: opportunities for eco-innovation, EEA Technical report No 17/2011, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2011d), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Italy, EEA Staff Position Note 11/01, Prepared for conference "Environmentally-related taxation and fiscal reform" (Roma, December 15th 2011), European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2012), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Spain, EEA Staff Position Note 12/01, Prepared for a seminar on Environmental Fiscal Reform (Madrid, September 13th 2012), European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2013), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Portugal, EEA Staff Position Note 13/01, Prepared for the conference "Green taxation: a contribution to sustainability" (Lisbon, April 30th 2013), European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2014a), Adams M. (EEA project manager), Holland M. (EMRC), Spadaro J. (SERC), Misra A. e Pearson M. (Ricardo-AEA), Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 - an updated assessment, EEA Technical Report n. 20, 2014, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2014b), Resource-efficient green economy and EU policies, EEA Report No 2/2014, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2015a), *SOER 2015 — The European environment — state and outlook 2015*, European Environment Agency, Copenhagen (http://www.eea.europa.eu/soer) accessed 19 October 2015

EEA (2015b), Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. TERM 2015: Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report - No 7/2015, European Environment Agency, Copenhagen

EEA (2016), Environmental taxation and EU environmental policies, EEA Report No 17/2016, European Environment Agency, Copenhagen

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

ENEA (2015), M.R. Virdis e M. Gaeta, Gli impatti energetici e ambientali dei combustibili nel settore residenziale

Entec UK limited (2002), "Quantification of Emissions from Ships associated with ship movements between port in the European Community", EC Service contract, July 2002

Entec UK limited (2005), "Ship emissions: assignment, abatement and market-based instruments", EC Service contract

Environmental Audit Committee of the House of Commons (2013), Report on Energy subsidies, Ninth Report of Session 2013–14, Volume I, 28 November 2013

EPA (2001), "Subsidies for Pollution Control", US Environmental Protection Agency, EPA publishing

Ernst and Young (2015), Mexico's President presents economic plan for 2016 to the lower House of Congress impacting the Energy Segment, EY Publishing

Eucar, JRC, Concawe (2007), Well to Wheel Analysis of future automotive Fuels and Powertrains in the EU context, Version 2c, March 2007

EXIOPOL (2009a), Fantke P. e Wagner S., *Report on Unit Values for Pesticides*. Integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Project Deliverable DII.2.c-2, University of Stuttgart - Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy - Department of Technology Assessment and Environment (TFU), December 2009

EXIOPOL (2009b), *Final report on externalities associated with waste types and waste management practices and technologies used in the EU and selected non-EU countries and report on disamenity impacts in the UK,* integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable n. D II.5-b.2, November 2009

EXIOPOL (2010), Müller W., Preiss P., Klotz V., Friedrich R., *External Cost Values for EE SUT Framework, Final report providing external cost values to be applied in an EE SUT framework,* integrated project funded by the 6th Framework Programme of the European Commission, Deliverable III.1.b-2, IER University Stuttgart, March 2010

ExternE (1995), European Commission DGXII, Externalities of Energy voll. 1-6, EUR 16520-16525, Bruxelles

ExternE (1997a), FEEM-IEFE-AEM, *ExternE National Implementation Italy*, Final report, FEEM, October 1997

ExternE (1997b), R. Friedrich, P. Bickel, W. Krewitt *External Costs of Transport in ExternE,* IER Report, Stuttgart, may 1997

ExternE (1998a), *Externalities of Energy, Vol 7* – M. Holland et al (eds), Methodology 1998 update, European Commission DG XII, Bruxelles 1998

ExternE (1998,b), *Externalities of Energy, Vol. 8, Global Warming Damages,* European Commission DG XII, Bruxelles, 1998

ExternE (1998,c), *Externalities of Energy, Vol. 9, Fuel Cycles for Emerging and End-Use Technologies, Transport and Waste,* European Commission DG XII, Bruxelles, 1998

ExternE (2001), R. Friedrich and P. Bickel, *Environmental Costs of Transport,* Springer-Verlag, Berlin, 2001

ExternE (2005), Bickel P, Friedrich R., *Externalities of Energy,* Methodology update

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

ExternE-Pol (2005), PSI-IER-VITO, *Externalities of Energy, Extension of the accounting framework and policy application, final report on new energy technologies*, 15 July 2015

Fanelli T., Artale V., Caminiti N.M., Manna C., Clarich M., Ortis A., Silvestrini G., Testa F. (2013), Climate change/Innovare i meccanismi?, Idee per lo sviluppo sostenibile, ENEA, Roma

FAO (2013), Organic Agriculture: African experiences in resilience and sustainability, FAO publishing

Fay M., Hallegatte S., Vogt-Schilb A., Rozenberg J., Narloch U. e Kerr T. (2015), Decarbonizing Development: Three Steps to a Zero-Carbon Future. Climate Change and Development. World Bank, Washington, DC

FFSR (2015a), Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, "*Fossil Fuel Subsidy Reform Communiqué*", Available from www.fffsr.org

FFSR (2015b), Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, "*Governments Call for the Removal of Harmful Fossil-Fuel Subsidies*". Press Release

Fischer C., Toman, M. (2000), "*Environmentally and economically damaging subsidies: concepts and illustrations*", Climate Change Issues Brief No. 14, Resources for the Future, Washington DC

Fischer C. (2016), "*Environmental Protection for Sale: Strategic Green Industrial Policy and Climate Finance*", Nota di Lavoro 31.2016, Milan, Italy: Fondazione Eni Enrico Mattei

Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale (2011), *Market-Based Instruments for International Aviation and Shipping as a Source of Climate Finance. Background Paper for the Report to the G20 on Mobilizing Sources of Climate Finance.* Prepared by staff of the International Monetary Fund and World Bank, November 2011

Fontana M., Ascari S. (1998), I *costi esterni di inceneritori e discariche di rifiuti solidi urbani,* in *Economia delle fonti di energia e dell'ambiente*, n. 2, 1998

Fontana M., Molocchi A. (2002), *"Fisco e pedaggi per ridurre i costi del trasporto*". Bollettino Economico dei Trasporti di Federtrasporto n.12

Fontana M. (2005), *La valutazione economica dell'ambiente*, EGEA, Milano

Freund C., Wallich C. (1997), Public-Sector Price Reforms in Transition Economies: Who Gains? Who Loses? The Case of Household Energy Prices in Poland. *Economic development and cultural change*, *46*(1), 35-59

G20 (2015), G20 Country Progress Reports on the G20 Commitment to Rationalize and Phase Out Inefficient Fossil Fuel Subsidies September 2015 http://www.g20.utoronto.ca/2015/Summary-of-Progress-Reports-on-the-Commitment-to-Rationalize-and-Phase-Out-IFFS.pdf

G20 Energy Ministers' Meeting, Istanbul, 2nd October 2015, http://www.g20.utoronto.ca/2015/Update-on-Recent-Progress-in-Reform-of-IFFS-that-Encourage-Wasteful-Consumption.pdf

G20 (2016a), China's efforts to phase out and rationalise its inefficient fossil-fuel subsidies A report on the G20 peer review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in China, G20 China 2016

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

G20 (2016b), The United States' efforts to phase out and rationalise its inefficient fossil-fuel subsidies A report on the G20 peer-review of inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption in the United States, G20 China 2016

Galeotti M., Lanza A. (2015), Tassare la CO_2, IEFE Bocconi e QualEnergia

GIZ (2015), Climate and Biodiversity. Protection in Indonesia Activities implemented by GIZ as part of the International Climate Initiative (IKI)

Governatori M. (2015), Intervento alla Settima conferenza nazionale dell'efficienza energetica degli Amici della Terra, AIGET

Green Fiscal Policy Network website: www.greenfiscalpolicy.org

GSE (2016a), La valutazione delle ricadute economiche e occupazionali dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia, GSE

GSE (2016b), Scenari di evoluzione del «contatore FER» definito dal DM 23/6/2016 Evoluzione del costo indicativo annuo e del costo indicativo annuo medio delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche, GSE

GSE (2016c), Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili. Il"costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, GSE

GSE (2016d), Rapporto Attività 2015, GSE

GSE (2016e), Bilancio consolidato e Bilancio di esercizio 2015, GSE

Gupta S., Miranda K., Parry I. (1995), Public expenditure policy and the environment: a review and synthesis. World Development, 23(3), 515-528

Gupta S., Clements B. J., Baldacci E., Mulas-Granados C. (2002), Expenditure composition, fiscal adjustment, and growth in low-income countries

Handrich L. (2016), Concept of a low carbon development strategy for Ukraine. Agenda for investment and economic modernization, DIW econ GmbH

HEATCO (2006), Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (HEATCO), Deliverable n. 5: P. Bickel (et al.), *Proposal for Harmonised Guidelines,* IER, Germany, Stuttgart, 2006

Henle K., Davies K.F., Kleyer M., Margules C., Settele J. (2004), Predictors of species sensitivity to fragmentation. Biodiversity and Conservation, 13: 207-251

HLG (2007), Third Report of the High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment. Contributing to an integrated approach on Competitiveness, Energy and Environment Policies. Helping energy intensive industries adapt to the energy and climate change challenges; incentives, innovation and technology policies. February 2007

Hogg D., Elliott T., Elliott L., Ettlinger S., Chowdhury T., Bapasola A., Norstein H., Emery L., Andersen M. S., ten Brink P., Withana S., Schweitzer J.P., Illes A., Paquel K., Mutafoglu K., Woollard J., Ventosa I. P., Sastre S., Campos L. (2016), Study on assessing the environmental fiscal reform potential for the EU-28. Final report, Eunomia, Aarhus University, IEEP, ENT for European Union, 2016

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Houde S., Aldy J. E. (2014), Belt and suspenders and more: the incremental impact of energy efficiency subsidies in the presence of existing policy instruments (No. w20541). National Bureau of Economic Research

IAPH –WPCI (2015), International Association of Ports and Harbours -World Port Climate Initiative, *Environmental Ship Index Fundamentals*, 2015

IEA (2008), "Global fossil fuels subsidies and the impacts of their removal", Office of Chief Economist, OECD/IEA

IEA (2012), Ukraine 2012 - Energy Policies Beyond IEA Countries, OECD/IEA, 2012

IEA (2013a), "Redrawing the energy-climate map", World Energy Outlook Special Report, IEA

IEA (2013b), World Energy Outlook 2013 – Executive Summary, IEA/OECD https://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2013SUM.pdf

IEA (2014), "World Energy Investment Outlook: Special Report", International Energy Agency, Paris

IEA (2015), "Energy and Climate Change - World Energy Outlook Special Report 2015" https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf

IEA, OCSE, Banca Mondiale (2010), "The scope of fossil-fuel subsidies in 2009 and a roadmap for phasing out fossil-fuel subsidies. An IEA, OECD e World Bank Joint report - Prepared for the G-20 Summit, Seoul (Republic of Korea), 11-12 November 2010, http://www.oecd.org/env/cc/46575783.pdf

IEA, OPEC, OCSE, Banca Mondiale (2010), "Analysis of the scope of energy subsidies and suggestion for the G-20 iniziative" IEA, OPEC, OECD, World Bank Joint report - Prepared for submission to the G-20 Summit Meeting Toronto (Canada), 26-27 June 2010, https://www.oecd.org/env/45575666.pdf

IEA, OPEC, OCSE, Banca Mondiale (2011), "Joint report by IEA, OPEC, OECD and World Bank on fossil-fuel and other energy subsidies: An update of the G20 Pittsburgh and Toronto Commitments" - Prepared for the G20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors (Paris, 14-15 October 2011) and the G20 Summit (Cannes, 3-4 November 2011) https://www.oecd.org/env/49090716.pdf

IEA, OCSE (2015), "Update on recent progress in reform of inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption – Contribution by IEA and OECD to the G20 Energy Sustainability Working Group

IEA/UNEP (2001), "Energy subsidy reform and sustainable development: challenges for policy makers" http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd9_bp14.pdf

IEEP et al. (2007), Reforming environmentally harmful subsidies Final report to the European Commission's DG Environment, March 2007

IEEP (2009), Valsecchi C., ten Brink P., Bassi S., Withana S., Lewis M., Best A., Oosterhuis F., Dias Soares C., Rogers-Ganter H., Kaphengst T., Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment, Final report for the European Commission's DG Environment, November 2009

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

IIASA-Entec UK-MET.NO (2007*), Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive*, report to the European Commission-DG Environment, International Institute for Applied Systems Analysis, April 2007

IGF-IGAS-IGA (2007), Rapport sur les aides publiques aux entreprises, Mission d'audit de modernisation

IISD (2009), "The GSI's method for quantifying irrigation subsidies", International Institute for Sustainable Development publishing

IISD (2013a), A Guidebook to Fossil Fuel Subsidy Reform for Policymakers, International Institute for Sustainable Development; Global Subsidies Initiative

IISD (2013b), "A guidebook for fossil-fuel subsidy reform for policy-makers in South-East Asia", International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative (GSI)

IISD, Case Studies: Lessons Learned from Attempts to Reform Fossil-Fuel Subsidies, International Institute for Sustainable Development; Global Subsidies Initiative, http://www.iisd.org/gsi/fossil-fuel-subsidies/case-studies-lessons-learned-attempts-reformfossil-fuel-subsidies

IMO-MEPC (2009), *"Proposal to Designate an Emission Control Area for NOx, SOx and PM,"* submittted by USA and Canada, International Maritime Organization- Marine Environment Protection Committee, 59th Session, Agenda item 6, n. 5, 2nd April 2009

IMO (2015), Third IMO Greenhouse Gas Study 2014, International Maritime Organization, 2015

IMPACT (2008), M. Maibach, C. Schreyer, D. Sutter (INFRAS), H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten (CE Delft), C. Doll (Fraunhofer Gesellschaft – ISI), B. Pawlowska, M. Bak (University of Gdansk), *Handbook on estimation of external costs in the transport sector.* Produced for the European Commission under the IMPACT project (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport), Version 1.1, Delft, CE, 2008

Indonesia Government (2015), Intended Nationally Determined Contribution – Republic of Indonesia

India Government (2015), India's Intended Nationally Determined Contribution: working towards climate justice

INEA (2014), Rapporto sullo stato dell'agricoltura 2014. Collana Pubblicazioni Congiunturali e Ricerche Macroeconomiche

INFRAS/IWW (1995), *External Effects of Transport,* Ricerca commissionata dall'Union Internationale des Chemins de Fer - UIC

INFRAS/IWW (2000), "External Costs of Transport. Accidents, Environmental and Congestion Costs in WesternEurope" final report, Zurich/Karlsruhe

INFRAS/IWW (2004), "External Costs of Transport, Update study" final report, Zurich/Karlsruhe

Institute for Climate Economics-I4CE (2016), "Prix interne du carbone-Une pratique montante en enterprise", I4CE Publishing.

IPPC AR5 (2013), *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA

Ispra (2011), Agricoltura: emissioni nazionali in atmosfera 1990-2009, Rapporti ISPRA n. 140/2011

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Ispra (2015), *Il consumo di suolo in Italia*, *edizione 2015,* rapporti ISPRA n. 218/2015

Ispra (2016), *Italian Greenhouse Gas Inventory, 1990-2014, National Inventory Report 2016*

Istituto nazionale per il Commercio Estero (2012), Malaysia. I 5 corridoi di sviluppo economico regionale

Jiang L., Kronbak J., Kristensen L.P. (2012), External costs of maritime shipping: A voyage-based methodology, Unit for Maritime Research, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark

JRC (2014), B. Kavalov, *Techno-economic analysis of Natural Gas application as an energy source for road transport in the EU*

Kojima M., Koplow D. (2015), Fossil fuel subsidies: approaches and valuation. World Bank Policy Research Working Paper, (7220)

Kojima M. (2016), "Fossil Fuel Subsidy and Pricing Policies: Recent Developing Country Experience". World Bank Policy Research Working Paper, (7531)

Koplow D. (2009), "Measuring Energy Subsidies using the Price-Gap approach: what does it leave out?", IISD publishing

Labandeira X. (2011), Nuevos entornos para la fiscalidad energética, WP 07/2011, Rede (Universidade de Vogo) y Economics for Energy, http://www.eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-detrabajo/PW07-2011.pdf

Lapecorella F., Ravazzi Douvan A. (2014) "A green tax reform in times of financial-economic crisis. The Italian attempts 2012 and 2014", presentation to Global Conference on Environmental Taxation 2014, Copenhagen, 24-26 September 2014

LCE (2011), *Analisi comparativa tra gli impatti ambientali derivanti da agricoltura biologica e convenzionale*. Studio per Federbio-COOP, 2011

Legge 208/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge 221/2015, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

Lombard P.L., Molocchi A.(2000), *Produzione, esercizio e smaltimento dei mezzi di trasporto: i costi ambientali e sociali*, FrancoAngeli Milano, 2000

Lombard P.L., Molocchi A. (2001), Navigazione e ambiente. Un confronto con i costi esterni delle altre modalità di trasporto, FrancoAngeli Milano, 2001

Maffii S., Chiffi C., Molocchi A. (2007), *"External costs of Maritime Transport"* a TRT study for the European Parliament (Commitee for Transport and Tourism and E.P. Policy Department Structural and Cohesion Policies), May 2007

Marchal, V., Dellink, R., Van Vuuren, D., Clapp, C., Chateau, J., Magné, B., & van Vliet, J. (2011), "OECD environmental outlook to 2050", OECD

Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization, (1994), The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Merrill L., Bassi A. M., Bridle R, Christensen L.T. (2015), Tackling Fossil Fuel Subsidies and Climate Change: Levelling the energy playing field, Nordic Council of Ministers

Methodex (2007), AEA Technology Environment, *Methods and data on environmental and health externalities:harmonising and sharing of operational estimates*. Publishable Executive Summary. Methodex is project for European Commission DG Research, february 2007

Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (2015), "Note integrative-LB 2015-2017", MEF-RGS

Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2012), Documenti Tecnici del Gruppo di lavoro per l'individuazione delle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico, Decreto 756 del 28/12/2011, MATTM - DG Valutazioni Ambientali (DVA), a cura di Ivo Allegrini e Fabio Romeo

Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS) Republic of Indonesia (2012), National Action Plan for Climate Change Adaptation (RAN-API)

Molocchi A., Aspromonte D. (2013a), *Ecco il peso delle esternalità nell'economia italiana. Il contributo dell'analisi costi-benefici in chiave ambientale per migliorare il PIL*. Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 5, 2013

Molocchi A., Aspromonte D. (2013b), *Il peso delle esternalità nell'economia italiana: l'industria manifatturiera*. Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 6, 2013

Molocchi A., Aspromonte D. (2014), *Così può cambiare la fiscalità ambientale. Verso un sistema più equo, trasparente e orientato a uno sviluppo sostenibile*. Nuova Energia, bimestrale dello sviluppo sostenibile, n. 2, 2014

Montanino G. (2013), "Lo sviluppo delle fonti rinnovabili", presentato in occasione della presentazione del Rapporto di Legambiente "Comuni Rinnovabili 2013", GSE

Muthukumara M., Zhang F. (2015), Office of the Chief Economist, South Asia Region, "From Carbon Subsidy to Carbon Tax: India's Green Actions", World Bank

Nachmany M., Fankhauser S., Townshend T., Collins M., Landesman T., Matthews A., Pavese C., Rietig K., Schleifer P., Setzer J. (2014), "The GLOBE Climate Legislation Study: A Review of Climate Change Legislation in 66 Countries. Fourth Edition" London: GLOBE International and the Grantham Research Institute, London School of Economics

Nachmany M., Fankhauser S., Davidová J., Kingsmill N., Landesman T., Roppongi H., Schleifer P., Setzer J., Sharman A., Singleton C.S., Sundaresan J., Townshend T. (2015), Climate Change Legislation in Indonesia. An Excerpt from the 2015 Global Climate Legislation Study. A Review of Climate Change Legislation in 99 Countries, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment

National Economic Advisory Council (2009), New Economic Model for Malaysia. Part I: Strategic Policy Directions

NEEDS (2008), Preiss P., Friedrich R., Klotz V., Deliverable n. 1.1 - RS 3a "Report on the procedure and data to generate averaged/aggregated data", NEEDS- New Energy Externalities Developments for Sustainability, 6th Framework Research Programme Integrated Project

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Nordic Council of Ministers (2011), "Reforming environmentally harmful subsidies – How to counteract distributional impacts" http://www.oecd-ilibrary.org/environment/reforming-environmentally-harmful-subsidies_tn2011-551

OCSE (1993), "OECD core set of indicators for environmental performance reviews: A synthesis report by the Group on the State of the Environment", Environment Monographs, n° 83

OCSE (1998), "Improving the environment through reducing subsidies", OECD, Paris

OCSE (2003), "Environmentally Harmful Subsidies – Policy Issues and Challenges", OECD publishing

OCSE (2005), "Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform", OECD, Paris

OCSE (2006), "Subsidy Reform and Sustainable Development – Economic, environmental and social aspects", OECD Publishing

OCSE (2007), "Subsidy Reform and sustainable development – Political economy aspects", OECD Publishing

OCSE (2010), "OECD's producer support estimate and related indicators of agricultural support", OCSE Publishing

OCSE (2011a), "Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels", Paris, OECD Publishing, www.oecd.org/g20/fossilfuelsubsidies

OCSE (2011b), " 'Fossil-fuel Support' OECD Secretariat background report to support the report on "Mobilizing Climate Finance", OECD Publishing

OCSE (2013), Reviewing Environmental Performance: Italy 2013, OECD Publishing

OCSE (2015a), "OECD Companion to the inventory of support measures for fossil fuels 2015", OECD Publishing

OCSE (2015b), 'Support to fossil fuels remains high and the time is ripe for chang'È www.oecd.org/environment/support-to-fossil-fuels-remains-high-and-the-time-is-ripe-for-change.htm

OCSE Eurasia (2015), OECD, Sector Competitiveness Strategy for Ukraine – Phase III. Review of Agricultural Investment Policies of Ukraine, Competitiveness Programme

Parry I. W., Heine M. D., Lis E., Li S. (2014), *Getting Energy Prices Right. From Principle to Practice*, International Monetary Fund, Washington DC, 2014

Piera A. (2015), *Why taxes are not an option in addressing international civil aviation's carbon footprint Chicago Convention*, http://www.greenaironline.com, 26 March 2015

Porter G. (2003), "Fisheries subsidies and overfishing: towards a structured discussion", (Vol. 1). UNEP/Earthprint

Pearce D., (2002) "OECD workshop on environmentally harmful subsidies", OECD

Pieters J (1997), Subsidies and the Environment: on How Subsidies and Tax Incentives May Affect Production Decisions and the Environment. Paper for the UN Fourth Expert Group, Meeting on Financial Issues of Agenda 21, January 8-10 1997, Santiago, Chile

President of the Republic of Indonesia (2011), Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 61 Year 2011 on the National Action Plan for Greenhouse Gas Emissions Reduction

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Rabl A., Spadaro J.V., McGavran P.D. (1998), "Health Risks of Air Pollution from Incinerators: a Prospective", in *Waste Management & Research,* Denmark

Raitzer D. A., Bosello F., Tavoni M., Orecchia C., Marangoni G., Samson J.N.G. (2015), SouthEast Asia and the economics of global climate stabilization, Asian Development Bank

Rapporto Ceriani (2011), Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (2011), "Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale - relazione finale", MEF

Rapporto Giavazzi (2012), D'Alberti M., Giavazzi F., Moliterni A., Polo A., Schivardi F., "Analisi e raccomandazioni sul tema di Contributi Pubblici alle Imprese", Camera dei Deputati

Rapporto Sainteny (2012), Premier Ministre, "Les aides publiques dommageables à la biodiversité", La documentation française, vol.43, Rapports et documents

Ravazzi Douvan A., Cordiè C. (2009), "Environmental Fiscal Reform in Italy: Something in the Way…", in "Critical Issues in Environmental Taxation", Vol. VI, Oxford University Press

Ravazzi Douvan A. (2013), "Riforma fiscale ecologica in tempi di crisi economico-finanziaria", Società italiana degli economisti, 54th ANNUAL CONFERENCE, 24-26 October 2013, Bologna

RECORDIT (Real Cost Reduction of Door to Door Intermodal Transport) (2001), Friedrich, Schmidt e Bickel - IER, "External Costs Calculations for Selected Corridors"

REF-E E WWF ITALIA (2012), "OBIETTIVO 2050: PER UNA ROADMAP ENERGETICA AL 2050 - RINNOVABILI, EFFICIENZA, DECARBONIZZAZIONE", WWF

Ricardo - AEA (2014), Update of the Handbook on External Costs of Transport, Report for the European Commission-DG MOVE, 8th January 2014

RSE (2014), RSEview – Riflessioni sull'Energia, "Energia Elettrica, Anatomia dei Costi", 2014. Ricerca sul Sistema Elettrico, RSE

Schader C., Muller A., El-Hage Scialabba N., Hecht J., Stolze M. (2014), Comparing global and product-based LCA perspectives on environmental impacts of low-concentrate ruminant production. In *Proc. 9th Int. Conf. on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector, San Francisco, CA, 8* (pp. 1203-1209), October 2014

Statistiska centralbyrån (2010), "Miljörelaterade skatter, subventioner och utsläppsrätter" 2010 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=15909+#

Stern N. (2006), "The Economics of Climate Change - The Stern Review ", HM Treasury, London

Stern N., Adams J. (2009), "The Global Deal: Climate Change and the Creation of a New Era of Progress and Prosperity", Library Edition

Sukhodolia O. (2015), Critical Infrastructure Protection: the challenges connected to working out the Green Paper on CIP in Ukraine, presented to workshop "Hybrid threats: overcoming ambiguity, building resilience" (Vilnius, September 10-11, 2015)

Swanson D., Bhadwal S. (2009), "Creating adaptive policies: A guide for policymaking in an uncertain world", IDRC

Tamiotti L., Teh R., Kulaçoğlu V., Olhoff A, Simmons B., Abaza H. (2009), Trade and Climate Change: A Report by the United Nations Environment Programme and the World Trade Organization. UNEP/Earthprint

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

TEEB (2009), "The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary: Responding to the Value of Nature.", TEEB publishing

TEEB (2013), McVittie A., Hussain S. S., The Economics of Ecosystems and Biodiversity - Valuation Database Manual

The Economic Planning Unit – Prime Minister's Department (2010), Tenth Malaysia Plan 2011-2015

Thöne M. (2006), Priorities for reform, HGL on energy, competitiveness and the environmental, ad hoc group on EHS, 7 December 2006

Tumiran (2014), New paradigm of National energy policy towards energy security and independence, Directorate General of electricity (21st March 2014)

UNEP (2008), "Reforming Energy Subsidies-Opportunities to Contribute to the Climate Change Agenda", UNEP

UNEP (2015), "Fiscal Policy and Climate Change", Green Fiscal Policy Network, Issue 4

Unisfera (2003), "The Economic and Environmental Impacts of Agricultural Subsidies: An Assessment of the 2002 US Farm Bill and Doha Round", Unisfera

UNITE (2000), DIW-INFRAS-ITS, "The Account Approach", deliverable n.2 di UNITE

UNITE Conventions (2001), J. Nellthorp, T. Sansom, P. Nickel, C. Doll, G. Lindberg, "Valuation Conventions for UNITE", Deliverable n. 5, Annex 3 di UNITE, April 2001

UNITE Italy (2003), ISIS-DIW-IER, "UNITE, The Pilot Accounts for Italy", Deliverable 12, Annex 5 di UNITE

Ukrainian Government (2015), Intended Nationally-Determined Contribution (INDC) of Ukraine to a New Global Climate Agreement, UNFCCC Secretariat

Ukrainian Government (2015), "Energy Strategy of Ukraine through 2035". White book of Ukrainian Energy policy "Security and Competitiveness"(Draft)

Uphoff N. (2003), Higher yields with fewer external inputs? The system of rice intensification and potential contributions to agricultural sustainability. International journal of agricultural sustainability, 1(1), 38-50

Usubiaga A., Schepelmann P., Bahn-Walkowiak B., Altmann M., Landgrebe R., Piotrowski R. (2011), "EU subsidies for polluting and unsustainable practices", Directorate General for Internal Policy, Policy Department, Economic and Scientific Policy

Virgiyanti T. D. (2013), Indonesia National Action Plan on Climate Change Adaptation (RAN-API), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS) presented in Twenty-second Asia-Pacific Seminar on Climate Change (Hanoi, 28 June 2013)

Vivid Economics (2012), Carbon taxation and fiscal consolidation: the potential of carbon pricing to reduce Europ'Ès fiscal deficits, report prepared for the European Climate Foundation and Green Budget Europe, London, May 2012

Yahaya e altri (2014), Yahaya Khan M., Karim Z. A. A., Hagos F. Y., Rashid A., Aziz A. e Tan I. M., *Current Trends in Water-in-Diesel Emulsion as a Fuel,* The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 527472, 15 pages

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Yang C., Jackson R. (2013), China's Synthetic Gas Revolution, Nature Climate Change, vol. 3, October 2013

Whitley S., van der Burg L. (2015), Fossil Fuel Subsidy Reform: From Rhetoric to Reality. New Climate Economy, London and Washington, DC. http://newclimateeconomy.report/misc/working-papers

Wilcove D.S., McLellan C.H., Dobson A.P. (1986), Habitat fragmentation in the temperate zones. In: Soulé M.E. (ed.). Conservation Biology. Sinauer Associates Inc.. Sunderland, Massachussets: 237-256

Wilson E.O. (1993), La diversità della vita. Rizzoli, Milano

Withana S., ten Brink P., Franckx L., Hirschnitz-Garbers M., Mayeres I., Oosterhuis F., Porsch L. (2012), Study supporting the phasing out of environmentally harmful subsidies. A report by the Institute for European Environmental Policy (IEEP), Institute for Environmental Studies – Vrije Universiteit (IVM), Ecologic Institute and Vision on Technology (VITO) for the European Commission – DG Environment. Final Report. Brussels, 2012

WRI (2007), "Agricultural subsidies, poverty and the environment: supporting a domestic reform agenda in developing countries", World Resource Institute – USA, WRI publishing

WRI (2008), "Plants at the pump: Reviewing biofuels' impacts and policy recommendations", World Resource Institute – USA, WRI publishing

WTO (2011), "Harnessing trade for sustainable development and a green economy", WTO Publishing

Zhang Z., (2014), "Energy Prices, Subsidies and Resource Tax Reform in China", Nota di Lavoro 72.2014, Milan, Italy: Fondazione Eni Enrico Mattei

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

Gruppo di lavoro

La predisposizione del "Catalogo dei sussidi favorevoli e sfavorevoli all'ambiente" è stata curata dalla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali (SVI), diretta dal Direttore Generale dr. Francesco La Camera, con il sostegno dell'Unità di Assistenza Tecnica della Sogesid s.p.a., il cui Gruppo di Economia dell'Ambiente estensore del Rapporto è composto da:

dr. Aldo Ravazzi Douvan (ravazzi.aldo@minambiente.it), capo economista
dr. a Cecilia Camporeale (camporeale.cecilia@minambiente.it)
dr. Gionata Castaldi (castaldi.gionata@minambiente.it)
dr. Luca Grassi (grassi.luca@minambiente.it)
dr. Mario Iannotti (iannotti.mario@minambiente.it)
dr. a Greti Lucaroni (lucaroni.greti@minambiente.it)
dr. Andrea Molocchi (molocchi.andrea@minambiente.it)

Per la compilazione del Catalogo sono state fondamentali la collaborazione e le informazioni sull'agricoltura rese disponibili dal Centro Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ed elaborate nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Si ringrazia, in particolare, il gruppo di lavoro coordinato dal dr. Alessandro Monteleone e composto dai dr. Fabio Pierangeli, Serena Tarangioli, Simona Romeo Lironcurti, Roberta Sardone, Mafalda Monda e Lucia Briamonte.

Allo stesso modo, fondamentale è stata la collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sulle spese fiscali. Si ringrazia, in particolare, la Capo Dipartimento prof.a Fabrizia Lapecorella, la dr.a Maria Teresa Monteduro, il dr. Paolo Puglisi, il dr. Alessandro Matteucci e il gruppo di lavoro composto dai dr. Silvia Carta, Pietro Orsini, Umbero Rosapane, Claudia Rotunno, Stefania Cianfrocca, Marco Piacenti, Andrea Giannone e Bruno Izzo.

Camera dei Deputati ARRIVO 08 Febbraio 2017 Prot: 2017/0000206/TN

172520018340